

598488

~~Racc. Vill. Firenze~~

---

**ESAME ISTORICO, E LEGALE**

**DEL DIRITTO DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE,  
E PRINCIPALMENTE DELLE FRANCESCANE,**

**SULL' ELEZIONE DE' PROPRI LOCALI SUPERIORI.**

**D I**

**MICHELE MARIA VECCHIONI;**

**GIURECONSULTO, ED AVVOCATO NAPOLETANO.**

**PARTE SECONDA.**




---

**N A P O L I**  
**NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA**  
**MDCCLXXXI.**

Racc. Vill. B 177 (2)

*Steterunt torti torquentibus fortiores.*  
Cypr. lib. 2 Epist. 6 ad Martyres.



*AL SIGNOR MARCHESE*  
**D. BALDASSARRE CITO**

*PRESIDENTE DEL SACRO CONSIGLIO  
DEL REAME DI NAPOLI.*

---

*Michele Maria Vecchioni.*

**Q**uante volte, ~~Veneratissimo~~ mio Signor Marchese, io infra di me stesso colla chiesta attenzione a' modi rifletto, ed alle maniere, che si serban nel nostro Foro dagli Avvocati nella difesa delle Cause de' nostri litiganti; come in infinite mi è sempre paruto una somma sapienza de' nostri Maggiori ammirarvi, che ne furono gl' Istitutori: così in quella di diriggerli i ra-  
gio-

gionamenti al Principe del Confesso solamente aringandosi, e non già per la Causa stessa scrivendosi; sono sempre restato alquanto perplesso, e dubbioso. Imperciocchè da una parte mi è sembrato scoprire anche in questa diversa pratica una saviezza non ordinaria; quasi che considerato si fosse, che altrimenti sarebbe stato impossibile, potersi sempre, da tutti, ed in ogni caso esigere quel condegno, quel decoro, e quella, lasciate pur che così io l'appelli, maestà, che avrebbe necessariamente seco richiesta quella orazione, che al Magistrato stesso, non che si farebbe diretta, ma quasi in forma di conferenza, e di disputa col medesimo fatta si farebbe; cioè con quei, i quali, più di qualunque altro, rappresentano nella Società l'idea viva della Sovranità, della quale fanno le veci, e disimpegnano un de' più nobili uffizj, qual' è quello di render ragione tra i diversi pti, e pareri de' Cittadini: quando dall'altra parte ho creduto, che se diverso metodo si fosse tenuto, ed anche in iscritto si fosse colla Magistratura discorso, come si fa nelle Ruote, favellandosi, ed indirizzandosi il parlare al Capo di que' Senatori, che debbono giudicare; che forse allora il discorso inevitabilmente avrebbe dovuto nascere più preciso, più convincente, più sodo, e quello, ch'è di maggiore importanza, l'eloquen-

za giudiziaria in sì fatta guisa assai più si farebbe venuta a coltivare presso di noi; cosa, che non potrebbe non ridondare in lustro grandissimo, e vero della Nazione, perciocchè così si vedrebbe anche dagli Esteri, ai quali le sole nostre difese di Cause, quando ridotte sono in iscrittura, possono pervenire, che quivi veramente a quella parte di eloquenza si attende, che in se stessa ha utilità, e sostanza, perciocchè non si raggira nel sol' oggetto di rallegrare l'orecchio, e dilettarlo, come nelle altre par che avvenga ordinariamente. Di qui erami quasi venuto in pensiero quest'ultima mia fatica *per i Francescani*, lavorata con tutto quello studio, che l'angustia del tempo, in cui ho dovuto disbrigarla, e le cure domestiche, e de' miei proprj doveri mi han permesso consacrarvi; di formarla in modo, che fosse stato tutto il discorso diretto a Voi, come lo fu, quando fu lo stesso argomento sostenuti le due ultime lunghe aringhe nel passato mese di Luglio nella Real Camera di S. Chiara, dove quello splendido, e nobilissimo *Consesso* si radunò, che la Maestà del nostro Augusto Padrone per questo gravissimo affare si ritrova d'aver gloriosamente deputato, e creato.

Ma considerando poi, che non istia in balla de' Privati, per qual che si sia cagione, uscire da quelle leggi, e da quelle ~~costumanze~~, che formano i riti di qualunque

Professione; perciò, secondo l'usato, in forma tutta, come suol dirsi *Didascalica*, ho, come ho potuto il meglio, la mia rozza orazione condotta, al solo, ed unico profitto, e vantaggio di quei Religiosi Francescani Mendicanti ordinandola, e diriggendola, che veramente hanno di soccorso mestiere.

Tuttavia però, come ho giudicato, che dovessi necessariamente alcune poche cose far venire alla luce, congiunte unitamente colla stessa; qual mai sia Opera mia, e quasi in forma di antemurale, e di scudo della medesima, perchè non così facilmente potesse venire biasimata, e ripresa, come potrei dubitare, che altrimenti accadesse: perciò per queste tali cose ho creduto potermi la licenza pigliare di formare una lettera, che rispettosamente a Voi fosse diretta, e premessa si ritrovasse alla fatica medesima.

Io m'avviso, mio Signor Marchese, che forse potrà questo mio debil lavoro esser censurato, per vedersi un po più voluminoso di quel, che probabilmente si farebbe aspettato. Ma ove attentamente rifletter vi si voglia, per avventura dovrassi diversamente opinare.

Mettendosi da banda, che infino ad ora i Giureconsulti più dotti, e più purgati, che avuti si sono, non hanno creduto mai impiegare male le  
lò-

loro lodevolissime applicazioni, quando in Trattati di cose Monastiche le hanno consacrate, siccome ce ne fan ampia testimonianza le Opere, in su di questo argomento nobilissime, di un Coppino, di un Florente, di un'Alteserra, e di altri somiglianti sonorissimi nomi nella Legale Facoltà purgata; ed infra di noi quell' altresì di un Carlo Tappia sull' Autentica *Ingressi Cod. de Sacrosantis Ecclesie*, Opera, che giusta il fato de' nostri Nazionali Scrittori, in ogn' altro luogo è più nota, che nella Patria del suo medesimo Autore (1): la materia stessa,

a 3

fa,

(1) Tappia *de Religiosis rebus Tract. in authen. Ingressi C. de Sacrosan. Eccles.*, edit. Neap. 1554 e Typogr. Stelliolæ ad Portam Regalem. In questa Opera, nella quale tutto il resto è poi maneggiato con quelli lumi, che appena in quella età aver si potevano presso di noi, dalla pag. 147 alla pag. 303 si dà, per glossare la voce *Monasteria*, che s'incontra nell' Autentica *Ingressi C. de Sacr. Ecc.*, la quale l'Autore si propone di commentare, una idea istorica di quasi tutte le Religioni più celebrate della nostra Santa Chiesa, con discendere talvolta a tante curiose particolarità, come appunto aveva fatto prima di lui il dotto Marc' Antonio Cocchio, o sia Sabellico nelle sue notissime *Enneadi*, che non può questa diligenza del Tappia in questa parte non ritrovarsi utile, da tutti coloro, che di sì fatti studj, bastantemente interessanti, ed ameni, si dilettono. Infatti è assai spesso, sotto nome di *Regente Napoletano*, citato da quelli Autori, che delle origini delle Religioni, e del-

---

sa, che io ho avuta, ed ho nelle mani, a tanto fare necessariamente mi obbligava.

Ed invero chi non sarebbe al par di me in eguale impegno entrato, quando avesse avuto egualmente a dovere quella impresa *pro virili* sostenere, che comunemente appellata ora viene *Redenzione de' Sudditi Francescani*? Oltre a ciò l'averfi a difendere una determinazione del più augusto Senato di questa Monarchia, renduta ormai tal determinazione celebre, e d'aspettativa somma, se non a tutta Europa, almeno indubitatamente all'Italia intera; ben si comprende, che doveva anche questo solo riflesso farmi entrare in tutto quell'impegno, e cal-

---

della storia de' Santi Fondatori, trattano *ex professo*. Siam convenuti collo Stampatore della presente fatica, che subito che avremo alquanto d'ozio, ci stamperà in un volumetto in 8 questo solo Trattatino del Tappia sull'origini delle Religioni, compreso nelle pagini dette di sopra del suo Commentario all'Autentica *Ingressi*, con qualche notarella, in cui si rischiarono quei punti, i quali nell'età di questo Autore erano ancora oscuri, onde dovette egli incorrere in falli inevitabilmente; e per giungersi a formare questo nostro volumetto di una competente mole, vi si uniranno *Excerpta* di tutto ciò, che nell'*Enneadi* del Sabellico si ritrova sparso quà, e là intorno alle origini degli Ordini Religiosi, ed eziandio un Indice Cronologico delle Religioni di un dotto Protestante.



lore, di cui un' uom onesto può esser capace.

Ma sopra tutto un'altra considerazione, assai più veemente, mi ha dovuto spingere fin là, dove si poteva; e propriamente quella, che dopo d'aver il Re colla più matura, e posata cognizione di causa, e veramente, come altrove avvertii, colla vera celebrata *Cunctatione Spagnuola*, prese già alcune sensatissime risoluzioni sullo stesso argomento per la Sicilia; e dopo di essere state colà accettate, venerate, ed eseguite dal corpo intero della Religione le medesime risoluzioni: oggi due soli Frati dello stesso Ordine con un'ardire, di cui certamente non v'ha memoria simile ne' Fasti dell'Impero, e della Chiesa, venuti fossero ad attaccarle con tal impeto, e vigore, che per lo meno dir si dovesse, che il Sovrano venne ingannato.

Or queste cose, come non volevano non ispingermi, ed obbligarmi (giacchè questo gravissimo affare tutto dal suo primo nascere è stato sempre alla mia debolezza fidato) a pensare, ed a svegliare quanto mai umanamente da qualunque altro si poteva; per conservare alle determinazioni venerande del mio Re, e de' suoi Supremi Consiglieri quella riputazione, che oltre ai due accennati Religiosi, niun'altro infino ad ora aveva alle stesse negata? Queste dunque sono state le cagioni, onde la mia presente Scrittura alquanto più prolissa sia riusci-

ta

tà di quel, che si sarebbe aspettato, quantunque forse potrebbe bastare il dir semplicemente, che io ho risposto, ed ho risposto a due altre Scritture, delle quali una specialmente è un sufficiente volume, per conoscerli, che, secondo che notò già il Filosofo, per necessità doveva esser lunga la mia composizione.

Con tutto ciò, mio Signor Marchese, io ho proposto dar fuori di questa stessa presente fatica mia un'epilogo, affinchè così possasi anche da coloro avere sotto gli occhi, i quali alla sua intera lettura applicare non si potranno. Non ho questo epilogo emanato contemporaneamente colla medesima mia Scrittura; sì perchè non ho voluto trattenerne più la pubblicazione, trattandosi di risposta, e di risposta cotanto da' Clienti miei desiderata, ed anelata, quanto ciascuno fa; e sì ancora perchè, considerando (come rifletteva Errigo Spondano, quando ragionava col Baronio degli epiloghi, che si stavan allora facendo degli immortali vasti Annali di quel piissimo, edottissimo Porporato), che gli epiloghi non fanno più leggere le Opere principali (1); vorrei

ten-

---

(1) *Cui etiam cum aliquando coram illo agentes de multiplicibus aliorum circa hæc laboribus (quibus singulis propriam suam laudem relinquimus) obitissimus, jore tandem, ut si quod ederetur COMPENDIUM, GUSTUI*

tentare, se potessi pur conseguire, che frattanto questa mia fatica almeno si scorresse, ch'è l'unico profitto terreno, che io dai tanti sudori, che v'ho impiegati, trarre ne potrei.

Intanto io spero, che Voi, che questa Causa con quello zelo avete sempre riguardata, col quale Cause somiglianti riguardate; vogliate pur protezione prendere di questo mio rozzo lavoro, e non solamente con occhio piacevole degnar vi vogliate di mirarlo; ma che ancora vi vogliate di proteggerlo compiacere: sì perchè è al nobilissimo oggetto consecrato, e diretto, che vi ho accennato pocanzi, e fa vedere, che nel Foro di Napoli, di cui Voi, come siete Capo Supremo, così siete oltremodo Difensore, e Promotore amatissimo, continui il gusto de' più dotti Giureconsulti di Europa, di coltivare, e rischiarare le materie Monastiche, parte interessantissima della

---

STUI LECTORUM GRATUM, *annalium Tomi FASTIDIRENTUR; respondit optimus Cardinalis, se non propriam gloriam querere, sed commo-~~dam~~ publicum sibi curæ esse: nec tamen ipsis Annalium Tomis adeo timendum, quod in bibliothecis conservandi forent, quamvis non facile omnium manibus tererentur. O virum bono publico natum! O ineffabilem Sanctissimi viri candorem!* Sono parole di Errico Spondano nella prefazione ai suoi Epitomi degli Annali del Baronio, parlando dello stesso Baronio.

la Storia, ed Antichità Ecclesiastiche; e si ancora perchè vedrete con questa occasione uscire dall' ultima penna dello stesso vostro Foro una difesa di un Papa de' più illustri, che avesse avuto la Chiesa di Dio, quando era stato già nella più aspra guisa da Religiosa mano malmenato, ed offeso: nella quale azione un' arcano della Divina Provvidenza, Voi, che delle gesta di questo stesso Sommo Pontefice siete a pieno informato, ammaestrato dai Scrittori della sua vita, raccolti dal Baluzio, potrete ammirare; imperciocchè avendo questo Papa tra i singolari pregi suoi sempre avuto quello, mentre governò la Chiesa di Dio, di andare in traccia degli uomini di merito, e virtuosi, con fare, che cotesti solamente, e non altri avessero i Beneficj, e le Dignità Ecclesiastiche conseguite, ancorchè non ne avessero fatta mai domanda alcuna (1); Iddio, che non lascia niuna  
ret-

---

(1) *Hic Summus Pontifex . . . . fuit infuper bonæ; immo, & sanctæ intentionis in omnibus factis suis. Et inter cetera, quantum in ipso fuit, dedit operam efficacem ut in beneficiis, dignitatibus, & prælaturis suo tempore vacantibus, ponerentur, & præficerentur bonæ, & honestæ personæ, providæque, & discretæ, ac sufficientes in litteratura, ac maturæ in moribus, essentque ætatis provectæ juxta statum, & conditionem, ac qualitatem bene-*

retta procedura senza del guiderdone , che l'è dovuto , ora abbia permesso , per giusta mercede di una tanto lodevole opera , che fosse furto , dopo 450 anni , un' uomo Italiano , ed avesse ad ogni suo costo presa eziandio la difesa del merito , e della virtù di questo stesso Sommo Pontefice , la quale altrimenti avrebbe potuto restare senza dubbio , almeno presso di Noi , oscurata , e turbata : la qual cosa farà egualmente d'interna vostra consolazione , nell' operare gloriosamente , e rettificamente , come sempre fate ; perchè vi accerterete , che la vostra fama , la vostra virtù , la vostra Religione , che oggi è niente meno lu-  
mi-

---

*neficiorum , dignitatum , & praelaturarum , ad quæ , vel quas essent adsumendæ . Et in hoc multotiens se decipi formidavit . Et ob hoc , antequam provideret de talibus suæ dispositioni reservatis , inquirebat summa cum diligentia de meritis , & sufficientia illorum , qui ad hoc sibi nominabantur . Et cum eos non reperiebât juxta gustum suum bene idoneos , & sufficientes , potius volebat quod vacarent , & remanerent in manibus suis , quam si aliter provideret . Propter quod suo tempore multa beneficia dignitates , & praelaturæ quamplures diutius in vacatione permanserunt . Dicebat enim , QUOD MELIUS , ET SECURIUS ERAT , QUOD VACARENT , QUAM SI HABERENT MALOS , VEL MINUS IDONEOS PRÆSENTES . Prim. vit. Benedi&ct. XII apud Balut. Vitæ Papatum Avionens. Tom. 1 , & Muratorium Rer. Ital. Scriptor. Tom. 3 Part. 2 .*

---

minosa presso de' Nostri, di quello, che fu nella Chiesa Cristiana Benedetto XII nell'età sua; farà da Dio giusto remuneratore in ogni età conservata, mantenuta, e difesa, ad onta di qualunque malignità, che mai insorger potesse, ch'è quello, di cui un'uomo illustre, rispetto alle cose di quà giù, unicamente può interessarsi per lo avvenire.

Iddio vi dia quella consolazione ; e quel bene, che desiderate il maggiore, ed alla difesa e sostegno della verità, dell'innocenza, e del merito lungamente vi serbi.





Gli è un fato , che ha sempre seguito l'insigne Ordine Franciscano fin quasi dalla sua prima istituzione, che i suoi privati avvenimenti , e le particolari discordie , e gare , nate infra de' suoi Confratelli, abbiano quasi sempre in sì fatta guisa interessata la Repubblica, e la Società de' Fedeli, che le decisioni

di questi stessi claustrali piati si siano assai sovente per punti avute, donde una tal quale maggiore quiete, e rassettamento interno dello Stato medesimo, e del Corpo, diciam così, de' Fedeli, in quelle Regioni almeno, dove tal novità fossero insorte, avesser potuto dipendere. O che questo dalla moltitudine di coloro, che in ogni tempo sotto le Franciscane bandiere han militato, sia derivato; o pure che nato sia, perchè quest' Ordine Religioso è stato sempre popolareasco al sommo nella Chiesa, dopo surta la distinzione degli Ordini Monastici, dimodochè anche tuttavia presso il vo'go, Monaco, senz' altra giunta, significa per eccellenza

il Religioso Francese, o che che altro fosse stato: il certo è, che il fatto è pur così sempre passato, come si è espresso, che le gare, le liti, le turbolenze, e le interne, e municipali commozioni delle famiglie Francescane quasi continuamente per Cause Pubbliche avute si fulsero, e per punti d'interesse universale.

Lo stesso a dì nostri si è veduto, e tuttora si vede intervenire in quel litigio, che cominciato privatamente anni addietro nel Chiofiro di due semplici Provincie di Francescani, che chiamiamo *Riformati*, del Regno di Sicilia; e sopitosi ben tosto con alcune provvidenze ( nelle quali pareva, che fosse dubbio, se più ammirar si dovesse l' economia, o la giustizia ) per tutt' i Riformati di quel Regno; e poi essendo ripullulato per gli Francescani Osservanti di questo Reame rispetto ad un solo lor Convento, ch' è in Napoli sotto il nome dell' *Infermeria di S. Maria della Nova*; e quivi ancora effendosi in un subito, quasi della stessa guisa composto, che praticato si era con i Riformati della Sicilia, con un' altro sensato temperamento, in cui egualmente l' economia colla Ration Canonica campeggiava, e sfolgorava: quando finalmente per un punto di generale disciplina di tutt' i Francescani di questo nostro Reame, *Osservanti, Riformati, e Cappuccini* si venne da capo a risvegliare; nell' istante si vide riuscire, come ora è, con ammirazione somma di ciascheduno, non più una privata, e sola Causa di un solo Ordine di Mendici Religiosi; ma una Causa quasi comune ad ogni sesso, e grado, ed ordine di persone della nostra Monarchia. La qual cosa è stata anche quella, onde condottasi alla fine la Maestà del Re N. S. ad accordare di questo stesso articolo un secondo esame, dopo dell' altro ferissimo, che già fatto se n' era



( V )

era nella Suprema Real Camera di S. Chiara; in questa occasione si sia osservato crearsi un novello, ed straordinario Confesso di personaggi e per cariche, e per Magistratura, e per dignità, e per dottrina, tutti nel Supremo grado sublimi, e con questo stesso estrinseco avvenimento venirsi anche dalla stessa M. S. a contestare il rumore, che ora questa controversia fa ne' suoi floridissimi Dominj, e che sia in tutte le età per costituire perpetuamente una insigne epoca nella storia Monastica della nostra Italia Cistiberina.

Noi, che fummo fin dai nostri primi anni della nostra umil carriera forense adoperati in difesa de' Francescani Riformati del Regno di Sicilia, a' quali ci riuscì di far riportare quello, ch' essi allora ne conseguirono: e poscia per gli Francescani nostri Osservanti del Convento dell' *Infermeria* anche le nostre povere forze impiegammo, il che produsse, che nel novello sistema clementissimamente fummo per uno de' Governadori di quel Pio luogo eziandio creati: e noi, che in appresso dovemmo ancora, come già quasi nostra Provincia, & *proprii juris*, la general Causa de' Francescani di questo Reame abbracciare, che ci parve fortunatissimamente non molto dopo nel Supremo Senato della Real Camera di S. Chiara superarla; ogni ragion voleva, che noi ancora fossimo stati coloro, che in questo ultimo esperimento, in cui del riesame di questa tal determinazione della Real Camera trattare si doveva nel novello eccelso Confesso, *in arenam etiam descenderemus*, e da capo *pro aris*, & *focis* ci fossimo messi a pugnare per i più infelici, abietti, ed oppressi figliuoli del glorioso Padre S. Francesco, e per i più addolorati Vassalli del nostro Sovrano: acciocchè intatta restata fosse a loro

prò quella determinazione, che non senza somma applicazione presa in lor favore si ritrovava dai primi Ministri **Togati del nostro Reame**, e da quei eminentissimi **Giureconsulti**, e **Canonisti**, dai quali il Re, N. S., viene in sì fatte materie per sua clemenza illuminato, e rischiarato.

Ecco l'oggetto di questa nostra seconda fatica, che perciò *Seconda Parte* abbiamo meritamente appellata di quell' *Esame istorico, e legale del Diritto delle Famiglie Religiose, e massimamente delle Francescane, nell' elezione de' proprj locali Superiori*, che diemmo fuori nella precedente profondissima discettazione. Qui veniamo ora a difendere la determinazione della Real Camera da tutto ciò, che se le oppone da tutti coloro, cui unicamente dispiace, perchè dà alle radici del loro **Dominantismo**.

Divideremo questa seconda nostra rozzissima Opera in più **Capitoli**. Nel primo riporteremo alla memoria lo stato della controversia, e la risoluzione della Real Camera: e poi le novelle opposizioni riferiremo, e metteremo in veduta, che contra di tale risoluzione ora si fanno.

E negli altri poi tutte le stesse opposizioni partitamente, ora con più, ed ora con meno estensione, per quanto il bisogno ci parrà di richiedere, discuteremo, e dilegueremo.

Ove restasse così in ogni sua parte sostenuta, e difesa la risoluzione della Real Camera al nostro **Sovrano rappresentata**, come col **Divino ajuto** ci giova sperare; dovremmo allora avere per fermo, che il novello **Confesso** non solo voglia approvarla, ma con maggiori, e nuovi argomenti vie maggiormente convalidarla, e confermarla: acciocchè prestamente si potesse a questo rispettabilissimo **Ordine Religioso**, nella cui comune **Causa** la popolazione nostra si è cotanto interessata, da-

( VII )

dare quella pace, onde a ritiorir ritornasse nell' osservanza Monastica, nell' esercizio delle virtù Cristiane, e Religiose, e nella tanto importante Sacra letteratura .



## CAPITOLO I.

*Stato della Controversia , determinazione della Real Camera di S. Chiara , ed opposizioni , che contra di tal determinazione si promuovono .*

**N**ELLE famiglie Francescane *Mendicanti* [ sotto di questa voce intendiamo ora particolarmente quei Francescani, che conservare si han voluto nel loro primitivo istituto dell'incapacità degli acquisti tanto in particolare , quanto anche in comune , ed in tale stretto senso sono *mendicanti* soltanto oggi tra tutti gli Ordini originariamente *mendicanti*, i soli Francescani dell' *Offervanza*, *Cappuccini*, *Riformati*, ed altri simili ] si era da notabil tempo introdotto un reo , e perversissimo costume , presso di loro colla voce di *Dominantismo* spiegato ; che i Conventi tutti della Religione venissero distribuiti tra pochi loro Maggiorenti, i quali su di tai Conventi avessero quella stessa quasi assoluta, ed illimitata potestà, che sopra di qualunque cosa propria qualunque mai uomo avere mai possa : e specialmente circa le rendite degli stessi Conventi di qualsiviasa indole e natura : circa la situazione della famiglia da dovere in essi dimorare ; e circa i Superiori , che dovessero tai famiglie, e Conventi, quai semplici istrumenti , ed organi de' PP. Dominanti de' Conventi medesimi , governare, e regolare .

Questo disordine avea preso tal piede in tutte le accennate famiglie de' Francescani *Mendicanti* , che non v'era

era stato modo da poterlo estirpare, ed abolire: e vana si era sperimentata ben anche la stessa suprema, e sacrosanta autorità del Pastor principale del Cristianesimo, cioè del Sommo Pontefice, tutt'occhè per articolo cardinale di quella Regola Santissima di questi Religiosi ( ch'essi piamente con tradizione costante hanno sempre sostenuto, che al loro glorioso Prototipo S. Francesco, Gesù Cristo medesimo, Signor Nostro, l'avesse dirittamente dettata ); ogni cenno del Sommo Pontefice deve sopra di essi costituire una legge in ogni sua parte perpetuamente inviolabile.

Altro divario in questa stessa rea, e malvagia pratica non si osservava, se non che in alcune famiglie la distribuzione de' Conventi seguiva tra i PP., ch'erano stati Provinciali, *Esprovinciali* perciò chiamati; laddove in altre succedeva tra i Padri *Definitori*. Ma e nell'una, e nell'altra ancora talvolta in qualche maniera alla partecipazione di tal'ubere, e profugua messe gli stessi Padri *Lettori Giubilati* si ammettevano. Però per cotesti la cosa era assai più limitata, e ristretta, giacchè appena uno, o due Conventi al più potevano, quando lunghissima vita avessero avuta, essi conseguire: laddove un Esprovinciale, od un P. Definitore fin a sette, ed otto, e de' principali, giungeva, suo buon prò, ad ottenerne: cosa, che, se non altro, faceva conoscere chiaramente quanto si era già l'idea della dottrina in questa Religione, una volta dottissima, indebolita.

Una invenzione diabolica così fatta, avendo la Religione Francescana, che nella perfetta eguaglianza era stata dal suo Eroe istituita, fatta piombare in quella miserevole, ed infelicissima situazione, in cui oggi si vede, che oltre a pochissimi suoi individui, Signori, e Signori sopra del resto della moltitudine

tirudine , quanto mai qualunque altro Signore , che ad uomini comanda , esser possa ; tutti gli altri schiavi unicamente erano , e della stessa stessissima condizione dura di schiavitù , che la vita , l' essere , e la sussistenza nelle mani del P. Dominante di quel Convento , dove essi si ritrovassero per loro infelice sorte situati , avesser riposta : fece sì , che alla fine , subito che per le leggi provvide di Carlo , e Ferdinando Borbone ( Principi , che poste da banda tutte le altre e-gregie loro azioni , onde il lor nome sarà memorando in tutte le età , e dovunque la virtù sarà apprezzata , anche per questa sola sarebbero essi nella storia dell' Umanità , e della Carità Cristiana da dover esser perpetuamente considerati come due nobilissime , e risplendentissime faci ) ; si vide posto qualche freno alle crudeltà , che i Superiori Clausrali adoperavano contra de' miseri sudditi , con abolire i carceri claustrali , che talvolta emulavano quei dei Dionisi ; e di simil natura , e con far capire , che anche i Religiosi sudditi , ed oppressi costituivano una delle cure , ed applicazioni della Sovranità : subito si cercò di far sapere al nostro Monarca questo gravissimo inconveniente , e vedere se per mezzo suo s' avesse potuto quello conseguire ( fa orrore a pronunciarlo , e pure è così ! ) che colla suprema potestà Pontificia in una materia tutta di coscienza non si era punto ottenuto . Allora fu , che ricorrendo le due accennate Province de' Riformati della Sicilia , ottennero esse quegli espedienti , che di sopra indicammo , e con questo di più , che anche per l'altra Provincia , per la quale non v' era stato simil coraggio , lo stesso avesse dovuto valere : e che poi esaudite vennero egualmente le preghiere degl' Infermi , e degl' inabili Religiosi del Convento dell' Infermeria di S. Maria della Nova coll' altro temperamen-

mento per quest'altro particolar Convento introdotto: e finalmente, che essendosi posta per ultimo in esame questa stessa faccenda per tutte le famiglie Francescane di questo Reame, come un punto generale; si fosse dalla Real Camera a quella provvida, e salutare determinazione venuto, della quale ora ancora trattiamo. Tutto questo succedette per essersi ritrovato vero il detto disordine, e per essersi voluto allo stesso disordine dare nel debito modo un' efficace compenso.

Non dee far maraviglia, che quanto fu proposto, ed eseguito per gli Riformati della Sicilia, e per l' Infermeria di S. Maria della Nova; e quello, che poi si propose dalla Real Camera per punto generale, e che oggi si sta riesaminando; tutto abbia riguardato, e riguardi sempre il solo articolo della elezione de' locali Superiori. Si conobbe dopo seriissimo esame, e profondissima meditazione, che quindi dipendesse ogni cosa, e che se libere non si fossero fatte divenire le elezioni de' Superiori locali, il disordine accennato non avrebbe potuto mai, e poi mai, non che estirparsi, ma forse neppure leggermente mitigarsi, e diminuirsi. Questa fece sì, che uniformi furono tutt' i Magistrati del Re N. S. in questa sentenza, che alla sola libertà delle elezioni si dovesse badare, quando alla radice di un tal funestissimo inconveniente dare veramente si voleva.

Ed acciocchè meglio s' intenda la cosa, egli è bene, che ci rammentiamo del modo, come infino ad ora fatte si sono le elezioni de' Superiori nelle famiglie Francescane, delle quali discorriamo; tanto più ch' essendo questo modo egualmente malizioso, che curioso, pare, che rechi ancora qualche superficial diletto a raccontarlo; se pure nella rimembranza delle angosce di quei della stessa specie nostra puossi mai alcun diletto avere. Per

**P**ER le pretese ultime leggi dell'Ordine, il Provinciale, i Diffinitori, ed il Custode della Provincia, che sono quei sei primi Religiosi della Provincia stessa, che governar la dovrebbero, e ne dovrebbero costituire il Supremo Senato; si dovrebbero eleggere nel Capitolo Provinciale, nel quale intervengono tutt' i Guardiani: vale a dire, a buon linguaggio, i Guardiani, che ne formano il maggior numero de' vocali, nel Provinciale Capitolo farebbero gli Elettori del Provinciale, dei Diffinitori, e del Custode della Provincia. Ciò posto, per le stesse pretese leggi dell'Ordine, si scioglierebbe subito il Capitolo Provinciale, ed i novelli eletti Provinciale, Diffinitori, e Custode della Provincia passerebbero privatamente a fare essi de i nuovi Guardiani l'altra elezione. Questo sistema parve forse nella sua istituzione sensatissimo, perchè per avventura si considerò, che quando il Provinciale, i Diffinitori, ed il Custode della Provincia venivano eletti da quei Guardiani, che allora terminavano il loro impiego; e poi i nuovi Guardiani si eleggevano da coloro, ch' erano stati eletti dai precedenti: le elezioni senza alcun dubbio libere avesser dovute riuscire, giacchè i Guardiani, che terminavano, non potevano esser tratti da niuno particolare interesse nell'elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Custode; ed il Provinciale, i Diffinitori, ed il Custode ritrovandosi eletti da gente, che aveva già compito il suo impiego, poteano liberamente eleggere in novelli Guardiani quegli, che i migliori loro fosser paruti.

La distribuzione de' Conventi fece andare in fumo tutti questi santi disegni: dappoichè divenuti tutt' i Conventi di pochi Padri Esprovinciali, o Diffinitori, ancorchè frattanto ne fosse altresì andato qualch'altro, e degl' infimi, a qualche Lettore Giubilato, o ad altro tale; questo cambia-



( XII )

biamento produsse , che i Guardiani de' Conventi nel Capitolo Provinciale non fossero stati più nella piena originaria libertà di dare il voto per l'elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Custode a chi loro più fosse paruto opportuno: ma che fossero stati anzi obbligati a darlo a coloro , ai quali dare il volevano quei Padri Esprovinciali, o Diffinitori, che erano i protettori, o sia i padroni de' loro Conventi : e quindi, che seguita poi l'elezione del Provinciale, dei Diffinitori, e del Custode della Provincia nelle persone volute per tali impieghi dai Padri Esprovinciali, o Diffinitori padroni de' Conventi : tosto la novella elezione de' Guardiani di quei Conventi non più fatta si fosse a liberà elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Custode della Provincia; ma assolutamente secondo il piacere, volontà, e capriccio degli stessi Padri Esprovinciali, o dei Diffinitori, cioè di quegli stessi Protettori dei Conventi : giacchè il principale articolo degli effetti della distribuzione, e protettoria de' Conventi, egli è quello, che in ciascun Convento abbia il Padre Protettore *plenam institutionem, & destitutionem* del Superiore.

Ecco dunque divenute tutte comiche, e sceniche le elezioni de' Superiori in queste famiglie Francescane, o a dir più veramente, dolose, quando si voglia stare alla definizione del dolo malo, data dal gran maestro di Cicerone, Servio Sulpicio, il quale scrisse, che il dolo malo fosse, *cum aliud agitur, aliud simulatur*: imperciocchè in questa elezione, nel mentre comparisce apparentemente, che i Guardiani nel Capitolo Provinciale creino il Provinciale, i Diffinitori, ed il Custode; in realtà non è così: dappoiocchè i poveri Guardiani vengono a far la formalità di pronunciare quei Soggetti, che vogliono i Padri Dominanti, che

com-

comparissero creati, ed eletti per tai cariche dal Capitolo Provinciale, quando in sostanza di polso, ed assolutamente gli eleggono, e creano essi soli Padri Dominanti; e così ancora, quando si finge, che il Provinciale nuovo, i Diffinitori, ed il Custode procedano essi all'altra elezione de' Guardiani; anche questa è un'altra scenica, e mimica funzione, dappoichè i poveri Provinciali, i miseri Diffinitori, ed il Custode cattivello, non ci hanno altra parte, che quella di cavarli di scarfella quelle note, che ciaschedun Padre Protettore de' Conventi ha date loro, de' Guardiani, ch'egli vuole negli stessi *suoi* (questo è il lor linguaggio) Conventi, e di leggerla, fallo Dio molte volte con qual cuore! nel finto, e comico Definitorio.

Or avendo tutto ciò conosciuto tutti gli accennati sapientissimi, zelantissimi, e Religiosissimi Magistrati del Re, che sopra di tal materia si erano feriamente, ed intensamente applicati; ed avendo nel tempo stesso considerato, che l'abolire la distribuzione de' Conventi per via di ordini, di precetti, e di divieti, sicuramente sarebbe riuscita infruttuosa, e ridicolissima cosa, siccome agli stessi Sommi Pontefici (pare, che non si possa dir più!) era accaduto: pensarono di dover essi ricorrere ad altro mezzo, onde alla radice del male si fosse dato compenso, e questo non poter' essere altro, che quello, di rimetterli l'elezione de' Superiori in una piena libertà: con che *suapte natura* ed ora andrebbero a finire, ed ad estinguersi i Padri Dominanti, che vi sono, ed in appresso non potrebbero mai più forgerne novelli.

E tanto valse questa idea, e questo concetto, che i Ministri della Giunta di Sicilia, a quali furono i primi, che in tal materia si internarono, affatto non vollero per

per la Sicilia proporre altra medicina, che questa sola. Che se poi la Real Camera pare che sia venuta anche al punto particolare di proibire la distribuzione de' Conventi, e ad altre cose simili; pure in verità se ben su lo spirito della sua determinazione si rifletta, e si mediti, tosto si ravviserà che l'abbia soggiunto per una esuberanza. Ma che realmente su della sola libertà delle elezioni abbia il Magistrato avvedutissimo, e penetrantissimo costituito il vero, ed unico fondamento dello sbarbicamento dell'accennato gravissimo disordine, onde si è tutta sconvolta l'edificantissima Religion Francescana, e da quel retto sentiero della buona Regular disciplina, ch'essa aveva sempre calcato, si ritrova sviata.

Ma tempo è già di accennare cosa proposta abbia la Giunta di Sicilia per i Riformati di quel Regno; la Camera Reale per l'Infermeria di S. Maria della Nova; e di nuovo la stessa Real Camera per tutti i Francescani di questo Reame.

Ciò, che si propose dalla Giunta di Sicilia per le tre Provincie de' Riformati di quel Regno, e poi venne confermato dalla stessa Giunta de' Presidenti, e Consultore, Supremo Senato del Regno medesimo, e che alla nostra Real Camera di S. Chiara equivale, e ~~contiene~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~reso~~ ~~nella~~ ~~Real~~ ~~risoluzione~~, presa per legge generale di quel Regno medesimo, ~~di S. Maria~~ nel 1776, e nel seguente suo Real Dispaccio contenuta.

Eccola:

*Avendo avuti presenti il Re i moltissimi ricorsi de' Frati Riformati di S. Francesco delle due Provincie di Val di Noto, e di Val di Mazzara di questo Regno, le lunghe, e molestose liti agitate, e gl'inconvenienti, ed il rilassamento della Regular Disciplina col positivo niun ser-*

( XVI )

*Servigio di Dio , e del Pubblico ; HA CONSIDERATO , CHE LA PRINCIPAL CAGIONE DI TANTO MALE SIA L'ELEZIONE DE' GUARDIANI IN MANO DEL DIFFINITORIO DELLA PROVINCIA ; ed il farsi quella del Provinciale , de' Diffinitori , e del Custode col proporsi per segreti suffragj nel Capitolo Provinciale tanti soggetti solamente , quanti hanno da essere eletti , e non più ; siccome altresì l'abolizione de' Discreti , considerati nella prima istituzione loro come Fiscali de' Guardiani .*

*E volendo col zelo suo paterno estinguere , per quanto si può , i disordini , e gl' inconvenienti sperimentati sin' oggi , e contribuire colle sue Reali provvidenze al ristabilimento della Regolare Osservanza , ed alla edificazione de' suoi fedelissimi sudditi ; ha risoluto che l' elezione annuale de' Guardiani non si faccia più dal Diffinitorio , MA DALLA COMUNITA' DI CIASCUN MONISTERO IN CONFORMITA' DELLA BOLLA DI PAPA BENEDETTO XII. Per riparare però agli altri inconvenienti , che potrebbero derivare da questa elezione Conventuale ; ha determinato , che la Comunità di ciascun Monistero proponga nel suo Capitolo Conventuale , COLL' USO DE' SEGRETI SUFFRAGI , cinque soggetti di tutta la Provincia , che crede i più degni , e meritevoli , e mandi poi la nota di tali soggetti firmata da tutta la Comunità al Capitolo Provinciale in quell' anno , che dovrà convocarsi , e negli altri anni all' annual Congregazione della Provincia ; affinché , precedenti le solennità della Chiesa , si tiri a sorte da' soggetti nominati per ciascun Monistero quello , che ha da essere il Guardiano . Considerando poi , che può uno stesso soggetto venir proposto per Guardiano di più Monisteri ; ha comandato , che accadendo questo caso ; colui , che risultò*

( XVII )

tò già Guardiano d' un Monistero , non possa essere più tratto a sorte per un' altro : ma che per quest' altro Monistero si tragga a sorte dal numero degli altri proposti , purchè non siano meno di tre ; ed essendo meno di tre , si supplisca il numero di cinque col sorrogarsi dalla rispettiva Comunità altri , i quali abbiano avuto dopo de' cinque proposti , maggior numero de' suffragj .

Così pure ha risoluto , che l' elezione del Provinciale , de' Diffinitori , e Custode prosiegua a farsi nel rispettivo Capitolo Provinciale , in cui però ha dichiarato , che colla maggioranza de' segreti suffragj si eleggano dieci soggetti i più degni , e meritevoli ; e che dal numero di questi , precedenti le solennità della Chiesa , si tiri a sorte uno per Provinciale , quattro per Diffinitori , ed uno per Custode . Affine poi di evitare qualunque sospetto , e rendere più sicura l' elezione , non meno del Provinciale , de' Diffinitori , e del Custode , che de' Guardiani ; ha ordinato il Re , che nel Capitolo Provinciale , e nell' annual Congregazione intervenga il Vescovo Ordinario di quel luogo , dove avranno da tenersi rispettivamente i Capitoli , o per lo meno il suo Vicario Generale , e col suo intervento abbia da farsi col beneficio della sorte l' elezione sudetta . Parimente Sua Maestà ha ordinato , che si restituisca a' Monisteri l' elezione del Discreto , che secondo le Costituzioni dell' Ordine dee portare al Capitolo Provinciale Visitationem Guardiani , e procurare le comodità del Monistero . Ha dichiarato però , che de' cinque soggetti nominati da ciascun Monistero , fatta prima l' elezione del Guardiano , si tiri dagli altri a sorte il Discreto sudetto . Ed affinché **NON VI SIA DIFFORMITA' DI DISCIPLINA NELLE TRE PROVINCE DE' FRATI RIFORMATI DI COTESTO REGNO** , ha final-

( XVIII )

*mente comandato, che le presenti disposizioni si osservino non solamente nelle due Provincie di Val di Noto, e di Val di Mazzara, ma ben anche di Val Demone.*

*Partecipo di Real Ordine a V. E. questa Sovrana Risoluzione, affinchè la comunichi ai tre Provinciali di questo Regno PER FARLA REGISTRARE NE' LORO LIBRI, ed al Giudice della Monarchia PER FARLA IN OGNI SUA PARTE RELIGIOSAMENTE ESEGUIRE.*

**P**ER l'Infermeria poi di S. Maria della Nova anche l'altro Dispaccio della Maestà del nostro Sovrano dello stesso anno 1776, col quale il nuovo sistema si diede a questo Convento di troppo importanza nella Religion Franciscana degli Osservanti di questo nostro Reame, perchè alloggia i Religiosi per la vecchiaja, e per mali divenuti già impotenti, ed accoglie gl'infermi per medicarli; ci rappresenta quello, che si dispose, e risolse circa l'elezione del Guardiano, che prima anche comicamente compariva, ch' eletto venisse dal Dissinitorio, laddove realmente vi si metteva a suo talento, e capriccio dal Padre Dominante protettore di un tal Convento. Ecco quest'altro sonoro Dispaccio:

*Vuole, CHE TUTT' I FRATI, che si trovino in tale Infermeria, DEBBANO NOMINARE TRE LORO RELIGIOSI SACERDOTI i più caritativi, moriggerati, ed osservanti, e dargli in nota a V. S. Illustrissima, ed ai Governadori per prenderne esatto informo del costume, e della Religiosità, carità, ed abilità in governare: e ritrovatigli forniti di queste Cristiane virtù, gli debbano V. S. Illustrissima, ed i Governadori proporre alla M. S., affinchè uno di essi sia eletto Guardiano per un solo bien-*

biennio ; finito il quale lo stesso metodo praticar si debba in avvenire. E vuole la M. S. , che rimettendosi da V. S. Illustrissima , e da' Governadori la terna de' soggetti per eleggersi il Guardiano ; si debba nel tempo stesso con la terna **ACCHIUDERE LA PATENTE , O SIA CARTA DEL P. PROVINCIALE IN BIANCO** , acciocchè in essa scriver si possa dalla M. S. la persona di quel Religioso , che gli piacerà scegliere in Guardiano .

Finalmente la Consulta della Real Camera di S. Chiara del dì 19 Aprile 1779 , è quella , la quale ci somministra l' intera idea di ciò , che la stessa Real Camera sul punto generale gloriosamente si ritrova di avere proposto , della quale Consulta ecco ciò , che la determinazione , della quale ora trattiamo , contiene : Non vi ha mezzo poi S. M. più conducente a ridurre i Frati Francescani , che quello di richiamarli, il più che si possa , all' Osservanza del primitivo Istituto , e d' indurvi il buon Ordine , con togliere il **DISPOTICO POTERE a' PP. Dominanti**, con iscemare gli ostacoli all' applicazione , ed agli studj , ed alla **Regolare vita Monastica, TURBATA TUTTA, E SCONVOLTA**. Quindi la Real Camera ha trovata degna di tutta la commendazione la savia Risoluzione di V. M. intorno all' elezione Conventuale delle tre Province de' Riformati di Sicilia, e quante volte la M. V. volesse anche degnarsi di comandare , che si praticasse lo stesso in tutte le Province de' Francescani Mendicanti del Regno di Napoli , cioè degli Osservanti, Riformati , e Cappuccini, non potrebbe non esser utile , e profittevole una sì Sovrana deliberazione , unico provvido mezzo al ristabilimento dell' Ordine , in edificazione de' Popoli , ed utile dello Stato .

Ma oltre a ciò la Real Camera ha l'onore di proporre alla M. V. un' altro suo rispettosissimo sentimento, acciocchè V. M. col sublime Real discernimento possa eleggere o quest' altro, che si propone, o vero lo già stabilito, ed eseguito nel Regno di Sicilia, e che non lascia di commendare, ed approvare la Real Camera. Questo sarebbe **DI RESTITUIRSI LA ELEZIONE CONVENTUALE DE' SUPERIORI LOCALI AGLI STESSI CONVENTI A TENORE DELLA BOLLA DI BENEDETTO XII, CON TUTTI I REQUISITI IN QUELLA PRESCRITTI**, e con aggiungervi queste altre precauzioni: cioè, che la elezione del Superiore; o sia Guardiano debba cadere in persona di chi sia attualmente Confessore approvato dall' Ordinario; o abbia fatte Prediche Quaresimali, o sia stato Lettore di Filosofia, o Teologia: che l' eletto non abbia meno di quarant' anni compiuti: che dopo seguita la elezione Conventuale, **SI DEBBA RICORRERE DAL PROVINCIALE PER LA CONFERMA**; e finalmente che in ogni Convento si debba eleggere il Discreto **NELL' ISTESSA GUIA** che si elegge il Guardiano.

Che inoltre niuno possa essere eletto Provinciale, se non abbia oltre le qualità richieste per li Guardiani, l' età compiuta d' anni quaranta; e che non possa esser eletto di nuovo Provinciale, se non colui, che abbia vacato quattro triennj; con ordinarsi, che resti proibita **LA RIPARTIZIONE DE' CONVENTI**; e che niuno degli Esprovinciali ardisca di eleggere la famiglia de' Conventi medesimi sotto pena della Reale indignazione, e dello sfratto dal Regno, non dovendo avere gli Esprovinciali alcuna delle prerogative, che si hanno abusivamente arrogate; dovendosi riputare dopo la carica, come ogni altro Frate particolare, senz' alcun altra distinzione, pre-

ro-



*rogativa, grado, o titolo di Esprovinciale; o Esdiffinitore, potendosi soltanto loro lasciare la scelta del solo Convento.*

Se ben si riflette, tanto quello, che si propose, e si eseguì per i Francescani Riformati del Regno di Sicilia; quanto l'altro per lo Convento degli Osservanti dell' Infermeria di S. Maria della Nova; che questo ultimo, che la Real Camera per punto, e regola generale per tutt' i Francescani del Regno nostro ha progettato: tutto, siccome è appoggiato ad emmendare i disordini, che ora vi sono in questa Religione, conosciuti, e provati da questi Supremi Magistrati; così tutto egualmente indica, e suppone, che i disordini medesimi non in altra forma possansi correggere, ed estirpare, che con togliere le elezioni al finto, e palliato Diffinitorio, e per farle divenir libere, alle famiglie Conventuali restituirle. Secondo tutte le regole di buona critica, un consenso di questa fatta, e di uomini cotanto savj, ed illuminati, quanto sono tutt' i Ministri, che su di ciò son convenuti, tra i quali lo stesso Supremo Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici è da annoverare ( come quegli, che fin dal 1776, dirigendo un Sovrano comando alla Real Camera a tali materie appartenente, pieno di zelo, e di coraggio, non ebbe difficoltà di dichiarare, che il Re avea rilevato quanto giusta, ed opportuna fu la determinazione di Papa Benedetto XII, fatta con Bolla dell' anno 1336, con cui fu prescritto di doverfi ciascun Convento dell' Ordine Franceseano eleggere il suo Superiore; e che se ciò dalla malizia de' Frati ambiziosi di sovrastare, non fosse frastornato, **NON SI VEDREBBERO TANTI SCONCERTI NE' CONVENTI**, e specialmente in quella dell' Infermeria suddetta.); non può non

far comprendere, che sicuramente siccome de' disordini, che già notorj sono, non si possa più dubitare; così che abbia ad averfi per fermo altresì, che l'unico mezzo da estirpargli altro esser non possa, che questo di render libere le elezioni de' locali Superiori con toglierle totalmente da quel finto, e mascherato Diffinitorio, sotto del cui velo infino ad ora si è questa moltitudine di miseri viventi, tutti nostri cari Confratelli, e Concittadini, e nella maggior parte Sacerdoti della nostra Santa Legge; cotanto spietatamente dilaniata, e malmenata.

La Real Camera adunque per punto generale propone come suo sentimento, dopo di aver lodato quello, che la Maestà del Re aveva già disposto, e si era eseguito per la Sicilia, *di restituirsi la elezione Conventuale de' Superiori locali agli stessi Conventi, a tenore della Bolla di Benedetto XII, CON TUTT' I REQUISITI IN QUELLA PRESCRITTI*, e con alcune altre precauzioni, le quali riguardano la voce, come si suol dire, *passiva*, cioè la qualità di colui, che dovrebbe esser eletto; imperciocchè vuole, *che l'elezione del Superiore, o sia Guardiano debba cadere in persona di chi sia attualmente Confessore approvato dall'Ordinario, o abbia fatte prediche Quaresimali, o sia stato Lettore di Filosofia, o Teologia, e che l'eletto non abbia meno di 40 anni compiti.*

L'altro poi, che soggiunge la Real Camera, che dopo seguita l'elezione Conventuale, **SI DEBBA RICORRERE AL PROVINCIALE PER LA CONFERMA**, è uno degli essenziali requisiti prescritti dalla Bolla di Benedetto XII, il quale requisito la Real Camera per sua sua maggior religione volle particolarmente ripetere, e specialmente spiegare, perchè il considerò im-

por-

portantissimo ; come altresì quell' altro, che in ogni Convento si debba eleggere il Discreto nell'istessa guisa, che si elegge il Guardiano , contiene un'altra diversa provvidenza, che conduce a rendere eziandio più libere, e Canoniche le elezioni de' Provinciali.

Finalmente questo ultimo Capitolo, che inoltre niuno possa essere eletto Provinciale, se non abbia oltre le qualità richieste per li Guardiani, l'età compita di anni 40 ; e che non possa essere eletto di nuovo Provinciale, se non colui, che abbia vacato quattro triennj, **CON RESTAR PROIBITA LA RIPARTIZIONE DE' CONVENTI, E CHE NIUNO DEGLI ESPROVINCIALI ARDISCA DI ELEGGERE LA FAMIGLIA DE' CONVENTI MEDESIMI, SOTTO PENA DELLA REALE INDIGNAZIONE, E DELLO SFRATTO DAL REGNO, NON DOVENDO AVERE GLI ESPROVINCIALI ALCUNA DELLE PREROGATIVE, CHE SI HANNO ABUSIVAMENTE ARROGATE**, dovendosi reputare dopo la carica, come ogni altro Frate particolare, senza alcuna altra distinzione, prerogativa, grado, o titolo di Esprovinciale, o Esdefinitore, potendosi soltanto loro lasciare la scelta del solo Convento ; contiene cose tutte, che altro non sono, se non che la serie di alcuni altri provvedimenti stabilimenti, per rendere vie maggiormente libere, e salutari le elezioni dei Provinciali, e per estirpare sempre più il nefando Dispotismo ; e Dominantismo : e tale è ancora quella, che riguarda la restituzione de' Discreti in ogni Convento, da eleggersi anche conventualmente, perchè i Discreti vanno al Capitolo Provinciale, e così fanno riuscire più libero quel tale Capitolo.

Oggi dunque il novello sublime Confesso deve soltanto ap-

plicarsi al riesame della determinazione della Real Camera ; e questo è lo stato della presente controversia .

**M**A giacchè quale sia lo stato della controversia già si è pienamente conosciuto , e la determinazione della Real Camera si è posta in aspetto , la quale pare che abbia per se tutto l'appoggio, e la prevenzione di giustizia , e di rettitudine; altro ora in questo Capitolo non rimane , che accennare quali sian le opposizioni , che contra di tale determinazione ora promuovonsi .

Sono queste moltissime , ma le principali si riducono a queste :

- I. Che la Real Camera ha creduto , con proporre l'elezione Conventuale de' Guardiani, di **RESTITUIRE** quella forma d'elezione, che già nell'Ordine vi fosse stata , quando, secondo il senso de' nostri Avversarij , questa forma o non vi fu mai , o se vi fu , durò vi pochissimi anni , e venne tosto da legittima potestà abrogata .
- II. Che la Real Camera ha avuta questa forma per forma Canonica , laddove tanto non è tale , che anzi questa forma renderebbe nulle , illegittime , e forse anche sacrileghe le elezioni de' locali Superiori , i quali , come Prelati Ecclesiastici , sono dispensatori de' Sacramenti della Chiesa .
- III. Che la Real Camera ha avuto per vero, che con tal forma si potesse il rassettamento , ed il buon' ordine dare alle famiglie Francescane , quando se veramente sconvolger si vogliono vie maggiormente tai famiglie , non si possa ad altro espediente ricorrere .
- IV. Che la Real Camera è stata nella supposizione, che i Francescani ricorrenti siano molti , sian morigerati , e da

da stimolo non di riordinare la loro Religione, la loro Madre: allora quando i ricorrenti sono di pochissimo numero, sono tutti malvagi, e per uno spirito di libertà, e di scuotere il giogo de' Superiori si sono mossi unicamente a ricorrere, e non già per alcun retto fine, di cui essi non possono esser capaci.

V. E per ultimo, che quando la Real Camera, o altro Magistrato del Re, o questo stesso sublime attuale Confesso veglia ai disordini, che essi non negano, che nelle Francescane famiglie si ritrovino, dare il vero, e convenevol compenso; lasciando intatta e l'elezione Diffinitoriale rispetto ai Guardiani, e quella del Provinciale, de' Difinitori, e del Custode anche nello stato, in cui fin ora si è fatta: non già all'elezione Conventuale, ma ad altri espedienti venir si dovrebbe, i quali essi stessi PP. Dominanti ingenuamente, come coloro, a cui più d'ogni altro la Religione loro dee calere, si contentano di proporre.

Queste sono le principali opposizioni, le quali al presente i PP. Dominanti, per abbattere la determinazione della Real Camera, hanno svegliate, e vanno per ogni cantone, ed angolo della popolatissima Città nostra, se non si vuol dire di tutto il Regno, e forse dell'Italia intera, o anche [ potendolo fare ] di tutto il Mondo Francese, spargendo, e seminando, e vigorosamente predicando: e non bastando ciò, sempre più novelli Avvocati prendendo, ed adoperando, e nuove Scritture, ed Allegazioni in nome de' stessi PP. Provinciali continuamente pubblicando; non lasciano intatto uman tentativo, per farle forza, ed efficacia somma acquistare.

Ma la verità è una, e siccome Iddio in tutt' i passati cimenti ci ha fatto conoscere vani cotesti sforzi, ed  
in

( XXVI )

in un momento gli ha per sua Divina misericordia dileguati , e sconfitti ; così speriamo , che lo stesso trionfo della Divina potenza i poveri e mendichi Clienti nostri , nel solo debolissimo nostro appoggio, e nella rettitudine, sapere, e giustizia degli Illustri Personaggi, che il novello rispettabilissimo Consiglio compongono, unicamente fidati; vogliano con inni di laudi anche al presente cantare. Perciò al seguente Capitolo già ne verremo, nel quale in cinque particolari §§. , le accennate cinque opposizioni discuteremo, e col Divino ajuto vigorosamente confuteremo.



CAS

## CAPITOLO SECONDO

*Si esaminano , e confutano le cinque principali opposizioni , che contra della Consulta della Regal Camera di S. Chiara per parte de i PP. Dominanti si promuovono.*

**N**uno forse oggi vi è, che ignori, che le Comunità Religiose sian soggette a guastamento, ed a corruttela, come qualunque altra cosa di questo Mondo (1); e che in tai casi al riordinamento delle medesime venire si debba, *Riforma* cioè con ispecial vocabolo chiamato (2); e che il Principe massimamente debba ad una tal opera intendere, come quegli, che oltre all'esser Protettore generale de' Canonici, di cui formano una parte le Regole, e Costituzioni degli Ordini Monastici [3]; si reputa speciale Avvocato de' Monasteri del suo Reame, detti perciò con voce settentrionale *in Mundeburæ Regio*, cioè *in Regia potestate* [4]: e finalmente, che dovendosi alle Riforme degli Ordini Religiosi venire, la miglior cosa sia potere tal Riforma trarre, quando ciò riuscir possa, dallo stesso Ordine Religioso, che riformare s' intende, cosa, che avviene, quando si restituisce l'Ordine rilasciato a quella leg-

---

(1) *Alteferra Asceticon. lib. 1 cap. 14, Mabill. Prefat. Actis Sanctorum Ordinis S. Benedicti. &c. prefat. Secul. IV §. 6, & 7, & Choppin Monasticon lib. 1 tit. 2.*

(2) *Van-Espen Jus Ecclesiast. univers. part. 1 tit. 32.*

(3) *Doviatius, Prænot. Canonic., & Histor. Jur. Can., passim.*

(4) *Alteferra loc. cit. lib. 7 cap. 13.*

( XXVIII. )

legge, e Regola, la quale un tempo ebbe, e da cui per effetto del suo rilasciamento, venne a dipartirsi (5). Posto ciò, se dall' esame, e confutazione delle cinque principali opposizioni nel precedente Capitolo divisate, si verrà a conoscere, che il rispettabilissimo Ordine Franceseano sia già dalla sua purità tralignato in tal guisa, che meriti celere, e presta Riforma; che il Re, N. S., a cui per i Conventi de' suoi Dominj ciò sicuramente appartiene, si ci sia paternamente applicato; che la Riforma non altronde, che dall' Ordine stesso tratta abbian la M. S., ed i suoi Ministri Supremi, che l' han consigliata: Chi mai allora potrà non venerare, ed applaudire quanto fatto si è dal nostro Sovrano infino a questa ora, ed il resto, che per compiersi la gloriosa opera sta anche ora facendo per mezzo della sua Real Camera di S. Chiara? Certo, che niuno. Sicchè entriamo in un tale nobilissimo esame.

§. I.

---

(5) *Alteferra lib. 1 cap. 16.*



Si dimostra, che nella Religione Francescana vi sia stata l'elezione Conventuale, e che vi si possa liberamente restituire, senza che niun' ostacolo s' incontri nella sua Regola, e nelle sue Costituzioni.

**I**n fino ad ora tanto per la Causa, che vi fu nella Suprema Giunta di Sicilia; quanto per l'altra, agitata in Camera Reale per lo Convento dell' Infermeria di S. Maria della Nova; e per quest' ultima del punto generale riguardante tutte le famiglie Francescane del Regno: avean i PP. Dominanti serbata questa provvida economia, che quantunque molte Scritture stampate in lor difesa avessero fatte uscire, niuna però sotto nome di qualche loro Religioso, e molto meno di qualch' Esprovinciale avevan fatta pubblicare: e sebbene universalmente si diceva, che la materia era da loro apprestata agli Avvocati secolari; e quel ch'è più, che quella sanguinolentissima Scrittura anonima, che si faceva credere esser lavoro di uno de' più probi Avvocati del nostro Foro ( il quale per altro infino a quell' ora non si era mai in questo genere di celebrità segnalato ), fosse stato lavoro puro pretto di un P. Esprovinciale Siciliano; tuttavia anche questo tal quale pudore nella stessa audacia piaceva, perchè pareva, che alquanto si serbassero i legami della vercondia, e della onestà.

Ma

Ma in questo ultimo esperimento , parendo forse , che trattandosi di affatto finale , si dovesse alla disperata combattere; non essendo bastato di mettere totalmente da banda tutti quelli degni Avvocati , che gli avean ( e forse talvolta *non sine dispendio* della loro riputazione , e chi sa se anche della lor coscienza ! ) infino ad ora con vigore inesplicabile difesi , e prenderne novelli , dai quali si era supposto potere più utile servizio riportare ; chi l'avrebbe mai creduto ! i stessi PP. Dominanti si sono voluti far comparire in qualità di Alleganti , e di Difensori della lor Causa , e tra questi , oh pazzia ! i PP. Esprovinciali medesimi , anzi essi soli , per dare una contestazione perenne , e perpetua al Pubblico , che *de eis tantum fabula narratur* , hanno coraggiosamente cacciate fuori solenni , e voluminose Allegazioni . Ma oh , e che altro non n'è avvenuto ! Non essendo stati concordi infra di loro , anzi pugnando nelle tesi , e nelle pruove , più fra loro stessi , che quasi con i loro stessi avversarj , ed ingiuriandosi , e malmenandosi fieramente , ed alla scapestrata costei stessi PP. Esprovinciali ; hanno eglino , senza avvedersene punto , rinnovata a noi la memoria delle dispute , e de' disputanti novatori del secolo XVI , che nel mentre erano tutt'intenti a combattere , ed atterrare , *si Diis placet* , i dogmi Cattolici , cioè di quella vera Comunione , da cui con pessimo consiglio s'eran dipartiti ; come il falso sostenevano , e difendevano , variissimi , e discordantissimi erano nelle stesse Dispute infra di loro riusciti (1) , e d'improperj , e villanie

---

(1) Notissima è l'egregia Opera su di tale argomento di Bossuet , *Delle variazioni delle Chiese Protestanti* .

nie scambievolmente si eran caricati (1).

Ma noi non possiamo andar dietro a sì fatte cose, che senza orrore non possiam risguardare. Id-dio dia loro quel ravvedimento, che noi in noi stessi per i falli nostri, che sono grandissimi, desideriamo; e faccia, che amino essi un poco più quella vita, quelle leggi, e quelle costumanze, che o il Santo lor Padre loro prescrisse; o quei, che immediatamente vennero dopo di lui, e del santo suo latte erano imbevuti, fu i Canon generali della Chiesa, e sugli etempi, degli altri Santi, per base certa della lor Religione, santissimamente, e Religiosissimamente stabilirono.

**D**ue sono le Scritture de' PP. Esprovinciali, che sotto i nostri occhi sono venute. Una è di un nostro Esprovinciale Nazionale, e l'altra è di quell' Esprovinciale Siciliano, di cui già si era detto, essere gloriosissimo parto quella Allegazione piena d'ingiurie, e villanie contra di noi, che sebbene anonima, si sparse come prodotto di un altro dotto Avvocato del nostro Foro. Or queste Allegazioni, quanto nell' esterno discordano, tanto egualmente nell' interno sono del tutto di genio, ed indole diverse. Quella dell' Esprovinciale Napoletano, che non eccede la forma di una competente Allegazione forense; manifesta l' animo di un uomo, che non avendo coraggio di dare un addio per sempre alla verità conosciuta; vorrebbe sì il suo Collegio de' PP. Domi-  
nan-

---

(2) Fin dal 1591 Stanislao Rescio per i torchi della Stamperia Regia in Cracovia emandò un volume in 8 con questo epigrafe: *MINISTRORUM ACHIA, in qua Evangelicorum Magistrorum, & Ministrorum, de Evangelicis Ministris mutua judicicia, testimonia, convicia, maledicta, ira, diva, furia, proscriptiones, condemnationes, execrationes, & omnibus seculis inauditi Anathematismi, recensentur.*

nanti ajutare, e mantenergli nel possesso, in cui si ritrovano di quel potere, che tanto a lor piace, e che forse costò ancora ai loro passati moltissimo: ma nel tempo stesso non ripugnarebbe, che si desse pur qualche soddisfazione, e compenso alla turba immensa degli oppressi suoi Confratelli, ai quali in qualche maniera conosce, che assista la ragione, e che le leggi, e Costituzioni dell' Ordine favoriscano.

L' altro all' incontro con un volume esorbitantissimo, quasi fu della confutazione del solo Capitolo III della nostra Scrittura dettato, a guisa di un Tartaro debellatore, tutto nega, tutto contrasta, tutto combatte, niente accorda, niuno inconveniente riconosce, ed unicamente sostiene, che debbano le cose restare nello stato medesimo, in cui si ritrovano, e che per mantenere a segno, ed a dovere i Ricorrenti ( quei Ricorrenti, che infino ad ora in ogni Tribunale erano stati riconosciuti per fautori di ottima Causa ), soltanto si dovesse contra di loro al fuoco, ed al ferro venire.

In questo §., in cui esaminar si dee il fatto, se nella Religione Francescana Canonicamente vi sia stata l' elezione Conventuale, e per quanto tempo fosse durata, e se Canonicamente ancora abolita si sia; della Scrittura di questo coraggiosissimo Religioso principalmente dovremo, non senza nostro grave rincrescimento, trattare, perciocchè dovremo scoprire, che l' impresa non con altro mezzo, che con viziate de' luoghi degli Autori, a cui si è ricorso, con occultazione di altre circostanze necessarie de' fatti, che si son narrati, e con altre simili arti, che unicamente comportar potea quella tale difesa, e quel tale, Dio sa quanto consigliato! impegno, si sia cercato di sostenere,

Qua-

**Q**uale sia la tesi del P. Esprovinciale Siciliano fu di questo punto, egli stesso ce'l dichiara nell'epigrafe all'articolo I della sua voluminosa Opera, perchè quivi così scrive: **DAL NASCERE la Religione Francescana SINO ALL' ANNO CORRENTE 1781** ( che coraggio! ), *eccettuatine i pochi anni della durata della Bolla di Benedetto XII Redemptor noster del 1336; l'elezione de' Guardiani NON MAI fu fatta dai Conventi, ma fu fatta o dal Ministro Generale, o dal Ministro Provinciale, o dal Custode, o dal Ministro Provinciale, e dal Diffinitorio.*

Gli epigrafi poi de' seguenti due articoli spiegano meglio la sua idea. Imperciocchè il secondo dice: *Nel 1336 colle detta Bolla di Benedetto XII l'elezione de' Guardiani fu ai Conventi attribuita; ma per i mali, che questa forma di elezione partoriva, fu dopo SEI ANNI da Clemente VI rivocata.*

**E nel terzo: DAL TEMPO DELLA RIVOCAZIONE DI QUESTA BOLLA sino AL DI D' OGGI, l'elezione de' Guardiani SI E' SEMPRE FATTA dai Provinciali con i rispettivi Diffinitorj.**

Sicchè analizando le tre trascritte proposizioni del nostro P. Esprovinciale Siciliano, si vede, che la sua tesi sia, che la Religione Francescana non abbia mai conosciuta l'elezione Conventuale, che per soli sei anni dalla pubblicazione della Bolla di Benedetto XII ( seguita nel 1336 ) infino al 1343, quando fu questa tal Bolla da Clemente VI rivocata: e che prima del 1336 l'elezione de' Guardiani **NON MAI fu fatta dai Conventi, ma fu fatta o dal Ministro Generale, o dal Ministro Provinciale, o dal Custode; e che dopo del 1343, vale a dire dopo di quegli soli sei anni, in cui semplicemente stette in piedi, per opera**

C. della

della Bolla di Benedetto XII, l'elezione de' Guardiani fatta dai Conventi ; costantemente SINO AL DID' OGGI l'elezione de' Guardiani SI E' SEMPRE fatta dai Provinciali con i rispettivi Diffinitorj :

Un assunto così nuovo, e messo in campo coraggiosamente da un semplice privato Frate, contro a quello, che infino ad ora sostenuto si era, ed avuto per fermo, non che da tutti i Religiosi ricorrenti, ma anche da quei del partito dello stesso Scrittore, da i quali si era ancor convenuto, che l'elezione Conventuale nelle famiglie Francescane avesse avuta assai più lunga durata ; che de' semplici anni fei, quantunque frattanto a molte vicende, e fatti fosse stata soggetta ; e quel ch'è più, dopo che tutt' i Magistrati del Re ; ed il Re stesso, precedente matuta deliberazione, discussione, e cognizione di causa, avevano avuto per vero il contrario ; e su di tai basi, come saldissime, avevano i novelli sistemi provvidissimi poggiati ( non ha potuto non eccitare tale ammirazione, in tutt' i Religiosi ( per non parlar degli altri ) dello stesso Ordine ; che dalla maraviglia essendosi alla risa passato, è accaduto al buon P. Esprovinciale quello stesso, che avvenne al celebre, quasi 2 primo viaggiatore Italiano, Marco Polo, che tornando, dopo 26 anni di viaggio in Venezia sua Patria, e cominciando a narrare le maraviglie de' luoghi veduti, con valersi sempre di *Milioni* per più ingrandirle, e renderle celebrate ; ben tosto il Signor Marco Milioni venne piacevolmente appellato, soprannome, che alla stessa sua discendenza poi anche rimase (1) : imperciocchè del-

---

[1] Dall' esagerate, che fa Marco Polo in questo libro la grandezza, e le rendite del Gran Cano ; FACENDOLE SEMPRE ASCEN-

della *frasi* guida il nostro P. Esprovinciale: infra de' suoi Confratelli per tale *frana*, ed inaspettata sua narrazione, già non più col suo proprio rispettabile nome, ma con quello del Padre NON MAI viene acconciamente indicato.

*I Scrittori dell'Ordine, ed altri Autori hanno riconosciuta l'elezione Conventuale nelle famiglie Francescane dall'origine della Religione.*

**M**A di grazia, secondo le Regole della buona critica, ci dica il nostro P. Esprovinciale, in sì fatta materia chi meritar dee più fede, che pare a lui; egli, Esprovinciale, Padre di Provincia, e graduato, come vuol ancor egli, che sia; o il Padre Gaudenzio Chercove dello stesso suo Istituto, ch' Esprovinciale ancora essendo, e Commessario, e Lettore Giubilato di più, scrisse un'Opera accreditatissima, e voluminosissima nella fine del secolo passato, commentando i Statuti dell'Ordine, Opera, che ha operitato altresì varie edizioni? Certo, che ci dirà, che ogni ragion vuole, che più al Chercove si creda, come quegli, che non iscriveva per Causa, e per ispirito di partito, come fa ora il P. Esprovinciale nostro; e come quegli altresì, che se non altro, aveva dovuto internarsi assai più in tal

C a ma-

---

ASCENDERE A MILIONI, venne cognominato da ognuno MES-  
SER MARCO MILIONI, e così si legge ne' pubblici Archi-  
vj della Republica. Bibliotec. Italian. nella voce Marco Polo  
pag. 134. edit. Milan. 1771. Facendosi molti a chieder novelle  
a Marco delle cose . . . vedute, e delle ricchezze di que' gran  
Principi d' Affia, e non sapendo Marco usar altri numeri nel ra-  
gionare, CHE DI MILIONI E MILIONI, la Casa Polo n'  
ebbe il Soprannome DI MILIONI; . . . Tiraboschi *Istoria*  
*della Letteratura Italiana* tom. 4. p. 76.

materia, e vederne il fondo, avendo proposto di commentare i Statuti dell'Ordine; e come quegli finalmente, che precedette d'un secolo il nostro attuale P. Esprovinciale, e così più da vicino era ai tempi antichi dell'Ordine, che non v'è il presente nostro valoroso Scrittore.

Or il P. Chercove, commentando lo Statuto, nel quale daffi l'elezione de' Guardiani al Diffinitorio, così stimò di lasciare scritto: *Id ita ordinatum, quia licet ANTIQUITUS Guardiani a propriis Conventibus eligerentur, & postularentur conformiter ad jus Canonicum, 18 quæst. 2, cap. 3, & 5, cap. Cum Dilectus de consuet., & aliis locis, quem proinde modum adhuc servant quædam Religiones; quia tamen, modus hic utilis visus non est, sed multis rixis, contentionibus, discordiis, divisionibus, sabordinationibus, & aliis damnis spiritualibus obnoxius, PROVISUM EST in Ordine nostro, in quo Fratres de Conventu ad Conventum sæpe migrant, & sic potiri non essent Guardianis, quos elegissent, ut Superiores locales, seu Guardiani a Ministris Provincialibus, & Diffinitoriis simul congregatis in Capitulo Provinciali, vel Congregatione per vota secreta eligerentur: ET SIC ANTE TEMPORA CLEMENTIS IV, qui sedit anno 1265, CŒPTUM EST PRACTICARI: & in Capitulo Meclinienfi 1499, Burdigalensi 1520, & aliis, per Compromissum omnium Provinciarum, hætenus est observatum (1).*

Dunque il P. Chercove la discorse cento anni addietro in un'Opera classica, commentando i Statuti dell'Ordine, tuttocchè qual Padre Dominante ancor egli dovev'averè anche a cuore di sostenere l'elezione, diciam così, Diffini-

---

[1] Chercove Comment. in general. Status. Ordinis Cap. 75. 9.



sinitoriale; in tutto, e per tutto diversamente dall'idea, che dare ce n'ha voluto ora bizzarramente il nostro P. Esprovinciale. Imperciocchè disse quegli, che l'Ordine nacque coll' elezione Conventuale *conformiter ad Jus Canonicum*, modo, che ancor serbavano, come tutt' ora serbano, alcune altre Religioni: che da questo modo Canonico si uscì per i disordini, che l' elezione Conventuale seco portava, massimamente in un' Ordine di Religiosi, *in quo Fratres de Conventu ad Conventum saepe migrant, & sic potiri non possent Guardianis, quos elegissent*: che per tal ragione si uscì nell' Ordine Francescano dall' elezione Conventuale, ch' era stata la sua prima forma di elezione de' Superiori locali, per una determinazione fatta nell' Ordine stesso (*provisum est in Ordine nostro*), che le elezioni de' Guardiani si facessero appressò dai Provinciali, ed ai Diffinitori: e che finalmente i primi esempj dell' elezione Conventuale seguirono sotto Clemente IV, esempj, che poi produssero nell' Ordine la determinazione accennata per *Compromissum omnium Provinciarum*, determinazione, che stava in quel punto, ch' egli scriveva, in esecuzione: **ET SIC** (cioè l' elezione Diffinitoriale) *ante tempora Clementis IV; qui sedit anno 1265; COEPTUM EST PRACTICARI: & in Capitulo Meckliniensi anno 1499; & in Capitulo 1520; & aliis; per Compromissum omnium Provinciarum; hactenus est observatum.*

Niente dunque dice il Chercove dell' elezione de' Guardiani, che fino a Benedetto XII nel 1236. si faceva dal *Ministro Generale*, o dal *Ministro Provinciale*, o dal *Custode*: anzi di questi primi tempi parlando, ingenuamente disse, che secondo il Diritto Comune, che ancor durava in altre Religioni, *Guardiani antiquitus a propriis Conventibus eligebantur, & postulabantur.*

Niente ben anche soggiunge della Bolla di Benedetto XII, com' epoca unica della non più, che sessennale elezione Conventuale. Imperciocchè afferma anzi sinceramente, che le prime novità delle elezioni Definitoriali vennero sotto Clemente IV, *qui sedit anno 1265*. Niente della supposta revoca della Bolla di Benedetto XII ci narra, che sarebbe stata l' epoca della novella elezione Diffinitoriale: ma anzi ha per vero, che l' elezione Diffinitoriale si era già fin dai tempi di Clemente IV, cioè 70 anni in circa prima di Benedetto XII, cominciata ad introdurre; e che poi restò sola nell' Ordine, quando per i disordini, che si credettero cagionarsi dall' elezione Conventuale, *provisum fuit in Ordine*, cioè con i varj Capitoli Generali, *et per Compromissum omnium Provinciarum*, che la sola elezione del Diffinitorio avesse avuto luogo: e così niente affatto il Chercove ci dice di quello, che ora il nostro Esprovinciale Siciliano, qual novello Cristofaro Colombo di un' altra assai più nuova America, ci viene addita, o qual secondo Marco Polo di quelli tanti Milioni.

Col Chercove va d'accordo un' altro Illustre Scrittore dell' Ordine, il cui luogo molto interpolato è nella Scrittura del P. Esprovinciale rapportato. E' questi Santoro Melfi nostro Italiano, ed insigne ancor egli Commentatore delle Costituzioni Francescane, il quale con assai più chiarezza dice, che la prima elezione, riconosciuta dalla Religione, fosse stata la Conventuale, cioè la Canonica, e la Comune: che vi succedette poi la Diffinitoriale, i cui primi esempj cominciarono ancora prima di Clemente IV: e che quando anche in appresso con i Statuti Generali questa sola elezione venne confermata, ed avvalorata per Com-

pro-

*promissum omnium Provinciarum*; pure nei stessi Statuti varj casi si espressero, e riconobero, in cui anche posteriormente avesse dovuto durare l'elezione Conventuale. Questo è il sentimento del Melfi, quantunque in alcuna parte sembra oscuro (1).

Dunque fin qui abbiamo due Dottori dell' Ordine, i quali non solamente in tutto, e per tutto discordano dal novello poema del nostro P. Esprovinciale; ma quel ch' è più, convengono entrambi in questo, che la prima, ed originaria elezione de' Guardiani nell'Ordine, *antiquitus*, fosse stata l' elezione Conventuale: il che in cose antiche, e tenebrose pare, che potrebbe anche bastare.

**M**A vi è di più: anche altri Dottori di altri Ordini Religiosi, e che *ex professo* di queste materie han trattato; pure hanno riconosciuto per la originaria elezione delle famiglie Francescane, la Conventuale. Il P. Giacinto Donato Domenicano in un Opera travagliatissima, che fu di materie Monastiche diede alla luce, infra dell' altro, questo scrisse in un luogo, che dovrà esser da noi appresso interamente rapportato: *Sanctus Dominicus institutor Ordinis Predicatorum voluit, ut Priores Conventuales a suis Conventibus SE-*  
**CUNDUM FORMAM CANONICAM eligantur . . . .**  
*Sanctus Albertus fundator Ordinis Carmelitarum . . . .*  
*ac UTERQUE S. FRANCISCUS, nempe DE ASI-*  
*SIA, & Paula, ut in suis liquet Regulis, idem statue-*  
*runt, ETENIM DE JURE NATURÆ, QUOD OM-*  
C 4
NES

---

[1] Melfi *Constit. &c. Cap. 8 stat. 42.*

( XL )  
MNES TANGIT , DEBET AB OMNIBUS AD-  
PROBARI (1).

OR si potrà più prestar fede al P. Esprovinciale Si-  
ciliano, dopo tanti Valentuomini, quando ci viene a  
narrare a guisa di quel buon Ferondo, tratto dal Pur-  
gatorio, le cose dell' altro Mondo? Certo, che nò.  
Ma molto più si vedrà ciò vero, quando, gli argomen-  
ti, e le pruove da lui in conferma del suo novello  
sistema recate, verranno, come già passiamo a fare,  
esaminate, dividendo la materia, che è tutta storica,  
per sua maggior chiarezza, in varj periodi.



PE-

---

[1] Donato *Praxis Regular. tom. 2 tract. 4 quest. 2.*

## P E R I O D O I.

*Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle  
Famiglie Francescane dall' istituzione  
dell' Ordine al Sommo Pontefice  
Benedetto XII.*

**S**I era infino ad ora da noi sostenuto, e la Real Camera pareva, che l'avesse approvato, che ne' primi anni della Religione Francescana l'elezione de' Guardiani fosse stata affolutamente Conventuale: si parlava sempre dell'elezione ordinaria, cioè di quella, che seguiva per rifsar il succeduto, e non già della straordinaria, che accadeva nel caso di deponi il Guardiano, che v'era, ed in luogo del depono furrogarne un novello: imperciocchè questo tal caso fino alla presente applicazione non si era considerato, come si dovrà fare nella presente Scrittura. Per le elezioni adunque ordinarie si era sempre avuto per fermo, che quantunque in questa parte, come ne' principj delle cose sempre intervengono, assai nel bujo fosse la storia Francescana; tuttavia e per quegli argomenti, che ne davan i fatti de' Capitoli Generali, tenuti in sua vita dallo stesso S. Francesco; e per l'altra ragione, che essendo stato questo caso omesso nella Regola data dal S. Fondatore, si dovea supporre, ch'egli l'avesse voluto lasciare alla determinazione del Diritto Comune Canonico, e Monastico, per le quali due Legislazioni era allora indubitato, che questa elezione a' proprj Conventi spettasse: si dovesse avere quasi per sicuro, che l'ele-

l'elezione Conventuale fosse stata l'unica elezione, che nacque colla Religione Franciscana, e che l'accompagnò in tutta la sua prima giovinezza: il che era uniforme a quanto i rapportati Autori Cherçove, Melfi, e Donato in tempi tranquilli avevano scritto.

Contra di questo sistema vi sono ora le nuove cose, che ha svegliate il P. Esprovinciale Siciliano nella sua voluminosa Opera, e non contento di ciò, laddove in tutto il resto al dottissimo novello Avvocato del suo partito non fece fare altro nell'ultima aringa fatta in Camera Reale, che di epilogare semplicemente la stessa Opera di esse P. Esprovinciale, che accorciata in varj quinternuoli, egli stesso, secondo il bisogno, gliela mettea d'avanti ( il che fa, che noi obbligo alcuno non abbiamo di renderci ora particolarmente carichi d'una tale eloquentissima parata, dopo che a quella soddisfiamo pienamente, quando al detto P. Esprovinciale rispondiamo ) ; soltanto in questa unica parte due altre riflessioni nuove, che nella sua Opera non v'erano, gli fece soggiungere. Sicchè ordinatamente bisogna, che qui colla possibile brevità, e precisione e delle nuove cose svegliate dal P. Esprovinciale, e recate nella sua Opera, veniamo a trattare; e delle altre due riflessioni discorriamo eziandio, che posteriormente dalla bocca del novello Avvocato ha voluto colla usata sua inconsiderazione lo stesso P. Esprovinciale fare uscire, il che da noi se non si supponesse, che così fosse, come l'è certamente, alle dette due riflessioni, per riverenza, che meritamente serbiamo allo stesso degnissimo Avvocato, ci rimarremmo di dare alcuna risposta.

**C**ome il tempo dall'istituzione della Religione fino alla Bolla di Benedetto XII, è quel tempo, nel quale, secon-

secondo la nuova scoperta del P. Esprovinciale , l' elezione de' Guardiani *NON MAI* ( ecco il *non mai* ) fu fatta dai Conventi ; ma fu fatta , o dal Ministro Generale , o dal Ministro Provinciale , o dal Custode ; così il P. Esprovinciale nostro in pruova di ciò prima rapporta un luogo di un antico Commentatore della Regola , nel commento alla prima spiega , che si ci fece nel Chiofiro Franceseano ( giacchè le spieghe del Vaticano erano cominciate prima , e poi seguirono fino a Giovanni XXII, e seguirono sempre , secondo il fatto di questa Religione , già da noi avvertito di sopra , con grandissimo chiasso , e rumore ) da quattro Maestri , o sia Dottori , dello stesso Ordine . Con questo luogo crede egli di poter sostenere , che si ebbe per vero allora da questi quattro primi Interpreti della Regola , che *ex sententia Regulæ colligebatur* , che *S. Francesco totam institutionem inferiorum Prælatorum sub Generali , reliquit ipsi Generali , & suo Capitulo Generali* : e poi dà il nostro P. Esprovinciale una breve cronologia dal 1215 fino al 1228 di varie elezioni di Guardiani , per poter così , secondo la sua idea , col fatto dimostrare , che realmente non vennero allora i Guardiani eletti dai Conventi ; ma che o i Generali , o i Provinciali , o i Custodi gli eleggevano .

Chi l'avrebbe creduto , che il nostro P. Esprovinciale nel principio della sua Opera avesse voluto fare questo gran *complimento* , come noi volgarmente con voce originaria Spagnuola diciamo , a tutta la Religione Franceseana , di dichiarare trasgressori della Regola in questo importantissimo articolo tutt' i primi Franceseani , e con essi non solo i compagni , e primi figliuoli di S. Francesco , che lo stesso Santo Padre , il quale almeno *quod ad vim directivam* , com' è il linguaggio in questa materia de' Dottori , doveva essere ob.

obbligato alla stessa sua Regola, se non si vuol dire che anche *quod ad vim coactivam*, quando questa lor Regola si considera, com' essi la vogliono, per quella, di cui semplicemente banditore, e precone fu S. Francesco, dappoichè Gesù Cristo veramente a lui data l'avesse. Ed invero se la Regola *totam institutionem inferiorum Prælatorum sub Generali, reliquit ipsi Generali, & suo Capitulo Generali*; come quella cronologia s'accorda colla stessa Regola, quando nella cronologia i Guardiani si portano eletti ancora dai Provinciali, e dai Custodi; e questi fatti si attribuiscono niente meno, che ai primi eroi dell'Ordine, e tra essi, prescindendo dallo stesso S. Francesco, ad un S. Antonio, che fu tra i primi uomini di riputazione, che vestirono l'abito Francescano, ed accreditarono, ad un Beato Pacifico, ed ad altri tali? Ecco già, che nel VI secolo delle glorie di S. Antonio, esaltate non che da' Francescani, ma anche da qualunque altro fin dove esaltar si potevano; viene ora il P. Esprovinciale Siciliano, e colle sue nuove scoperte, come un trasgressore della Regola ce 'l viene a dipingere, e rappresentar.

*Si esaminano le elezioni de' Superiori, fatte da S. Francesco, e suoi primi seguaci, dal 1215 fino al 1228.*

**M**A lasciamo queste cose da parte, e prima di venire noi, tuttocchè profani, e laici, rispetto alla scienza arcana dell'antica Giurisprudenza Francescana, a spiegare il rapportato luogo dell'accennato antico Commentatore; vediamo se i fatti cronologici sian veri nel modo, che dall'Esprovinciale nostro nelle sue citazioni, che ci sono; e ci saranno sempre sospette, anche per avvertimento datocene da' suoi Confratelli, si ci sono rapportati. E primieramente egli è da avvertire, che qualora veri fosse



soffero tali fatti, l'impiccio sarebbe non dal 1215 fino al 1228, ch'è tutto il corso della sua cronologia; ma dal solo 1223 in avanti: dappoicchè infino al 1223 non vi era ancora la Regola di S. Francesco, che al calar, che fece questo Santo dal Monte Colomba, o sia Rainerio in territorio di Rieti nel 1223, la bandì, qual novello Mosè, come da Gesù Cristo dettatagli, ed ebbe il piacere di vederla approvata in quello stesso anno dal Sommo Pontefice Onorio III. Adunque se la Regola fu quella; che *totam institutionem inferiorum Prælatorum sub Generali, reliquit ipsi Generali, & suo Capitulo Generali*: fino a tanto, che questa Regola non v'era, potevan benissimo i Guardiani essere eletti in qualunque modo: dalla Regola poi in avanti, se il Generale non gli eleggeva, veniva ad esser trasgredita la Regola stessa. Or via esaminiamo questi fatti senza altre riflessioni.

**N**EL 1215, dice il P. Esprovinciale esser questo l'annadato, che il R. S. Francesco da Ministro Generale elegge in Guardiano Fra Maffeo; e cita Wadingo tom. 1, pag. 227 num. 8. Narra in questo luogo il Wadingo, che S. Francesco essendo ritornato in Italia, dopo d'una lunga peregrinazione, ebbe le visite di molti suoi alunni, e propriamente di quelli, che *sacrum Alverna Montem occupaverunt*, i quali avendogli riferito l'opportunità di quel luogo per lo novello istituto, *voluit ipse ( S. Francesco ) montem lustrare, assumptisque secum Fratribus Leone, Maffeo, & Angelo, pro suo more, & humilitate, ITENERIS GUARDIANUM CONSTITUIT MASSEUM, interdicens ei, ne sollicitus esset animæ suæ quid manducarent, aut biberent; sed curaret ut diligenter, & pie Divinum solveretur pensum, Religiosum observa-*  
re-

*retu silentio, summa reuerentia in omnibus uerbis, et  
 destitit. L' itineris Guardianum fra quattro Religiosi se-  
 li, che viaggiano, e vanno in pellegrinaggio, è in  
 curamento tola molto diversa dal Guardiano Conuen-  
 tuale, di cui trattiamo. S. Francesco glorioso pro suo  
 more, & humilitate era solito, quando viaggiava con  
 altri suoi Confratelli, di designare uno di loro per ca-  
 po, e rettore de' pellegrini nel cammino; cosa, che  
 ancor oggi suol farsi da coloro, che non alle spi-  
 rituali nel viaggiare sono tutt' incesi, come l'era S.  
 Francesco, ma al temporale: perocchè anche suolsi al  
 presente nelle compagnie de' viandanti costituire un capo,  
 che di tutta la compagnia si prenda cura, e pensiero, e  
 di ciò, che al cammino appartiene. Lo stesso praticava  
 quell' allegra compagnia o vera, o favolosa, che fuisse mai  
 stata, cui dobbiamo il gran Decamerone. Anzi per quan-  
 to a S. Francesco si appartiene, tanto è vero ciò, che  
 abbiám detto, che S. Bonaventura, Scrittore egargio  
 della vita del nostro Eroe, narra, che S. France-  
 sco poco prima di morire, per dare le ultime puoue  
 del suo sommo amore per la povertà, e distaccamento  
 delle cose del Mondo, si spogliò ben anche di quella tuni-  
 ca, con cui si era semplicemente sempre ricoperto, e che  
 solamente se la lasciò poi di nuovo mettere addosso per  
 precetto di ubbedienza, che a lui in quel punto ne fo-  
 ce quel Frate, quem Vir Dei GUARDIANUM SUUM  
 esse dicebat: Decumbens, ecco le parole di S. Bo-  
 naventura, sic in terra, sacina veste deposita, sa-  
 ciem solito more levavit in cælum. . . . . Illacriman-  
 tibus autem sociis Sancti, qui miro fuerant compassionis  
 telo percussi; UNUS EX EIS, QUEM VIR DEI  
 GUARDIANUM SUUM ESSE DICEBAT, votum  
 ipsius Divina inspiratione cognoscens, festivus surrexi;  
 & ac-*

*Et acceptam cum corda, & femoralibus tunicam, pauper-  
culo Christi obtulit, dicens: Hæc tibi tanquam paupe-  
ri commodo, & tu illa suscipias OBEDIENTIÆ SAN-  
CTÆ MANDATO. Gaudet ex hoc vir Sanctus, &  
jubilat præ lætitia cordis.. (1). Ecco l'idea de' Guar-  
diani di S. Francesco. Dunque questo primo fatto d'aver  
S. Francesco eletto in Guardiano Fra Maffeo, essen-  
do il Santo Ministro Generale; alla quistione pre-  
sente non apparteneva, e tronco, ed interpolato con  
niuna buona fede dal nostro P. Esprovinciale si è re-  
cato.*

Nel 1221 quest' altro fatto rapporta il P. Espro-  
vinciale: *Morto dopo mesi della sua promozione il Ca-  
taneo (e questi era stato creato Generale nella rinuncia  
del Generalato fatta da S. Francesco), e succedendo-  
gli nel Vicariato Generale Fra Elia; il Santo anche da  
costui domanda, ed ottiene il Guardiano, e cita Wad-  
dingo tom. 2, fol. 19, num. 26. Il Waddingo in quest'  
altro luogo scrive di S. Francesco queste altre parole: Ut  
autem pluribus modis negotiatur hic Evangelius lucraretur,  
ac totum præsens tempus conflaret in meritum, non  
tam præesse voluit, quam subesse; nec tam præcipere,  
quam parere. Ideo non solum se sat fecisse putans in  
renunciatione Generalis Officij, GUARDIANUM petiit  
a Patre Elia, CUIUS VOLUNTATI PER OMNIA  
SUBJACERET. Tam uberem enim assererat sanctæ  
obedientiæ fructum, ut eis qui jugo ipsius colla submit-  
terent, nil temporis sine lucro transiret. Concessus ita-  
que ei in Guardianum Angelus Reatinus, CUI, VEL  
ALII CUIPIAM, CUM QUO EXIBAT, semper o-  
be-*

[1] S. Bonavent. Vita S. Francisci Cap. 14. edit. Romæ  
1710 pag. 130.

*bedientiam promittere conjueverat, et servare.*

Ecco un secondo fatto niente a proposito ancora nella presente controversia rapportato, e delle sue essenziali circostanze nel riferirlo, dal P. Esprovinciale, per servire alla Causa, eziandio privato. Qui colle rapportate parole, che quasi tutte sono di S. Bonaventura nella vita di S. Francesco (1) ( e perciò in quello stile così affettuoso, e divoto espresse, che, secondo Leonardo Aretino, Scrittore quasi contemporaneo, in tal genere è insuperabile (2) ) non si parla neppure di Guardiano di Convento, su di cui entra la nostra quistione; ma trattasi di quel Guardiano, che S. Francesco intendeva riconoscere per suo capo, e direttore delle sue azioni ne' suoi viaggi, e nelle sue continue peregrinazioni. Nel 1215 nel portarsi al Sacro Monte d'Alverna, dai tre suoi soci scelse il volle egli stesso: in questo anno poi 1221, per un tratto di maggiore umiltà, chiederlo finì al Vescovo Generale Elia, da cui tosto ottenne per tal uopo Frate Angelo da Rieti. A questi S. Francesco, quando con esso *exibat*, ubbidiva; ma se accadeva, che son altri, e non già con cotesto uscisse (uscivano i Francescani a due, a due, pratica, che ne' tempi di Dante ancora durava); egli allora il Santo umilissimo **ALII CUIPIAM** egualmente ubbediva. Dunque qui si parla non del Guardiano di un Convento, ma del Guardiano del solo S. Francesco, o sia di quel compagno di questo Eroe, al quale il Santo, per la sua umiltà, voleva sempre ubbidire. E cosa avea che fare questo fatto colla Causa presente?

Nello stesso anno 1221 rapporta dal Wadingo ( citato nel

---

(1) S. Bonavent. *Vita S. Francisc.* cap. 6, cit. edit. pag. 54.

(2) Aretinus *apud Wading.* ad ann. 1260 num. 18.

nel fol. 4 del tom. 2 num. 5 ) quest' altro luogo il nostro P. Esprovinciale : *Dal Padre S. Francesco è creato Ministro Provinciale della Germania Fra Cesareo da Spira* : e poi immediatamente soggiunge per l'anno seguente 1222 , e questo Ministro ( cioè Fra Cesareo da Spira ) *crea Custode di alcuni Conventi di quella Provincia Fra Tommaso da Celano* , e si cita Wadingo nel fol. 45 dello stesso tom. nel num. 2 . Esaminiamo questi altri fatti .

**I**L Wadingo dell' elezione , che S. Francesco fece , in Ministro Provinciale della Germania , di Fra Cesareo da Spira , così scrisse nella pagina citata ; *Frater ergo Cesareus Spirensis Germanus , PRIMUS jam Germaniae Minister per Beatum Franciscum constitutus , obedientiam sibi injunctam utiliter adimplere haud quaquam cessavit .* Il nostro P. Esprovinciale da uomo grande , qual'è , conoscendo , che in quel PRIMUS giaceva il lepre , stimò appunto di far fare al *primus* un salto leprino ; e togliere giudiziosamente zeppa zeppa dalla sua traduzione Italiana quella gran circostanza , che da questa sola parola nasceva . Se Fra Cesareo da Spira fu il primo Ministro Provinciale della Germania , questo vuol dire , che S. Francesco Istitutore dell' Ordine , allora per la prima volta ridusse in Provincia la Germania : e s' è così , questa elezione non può per esempio allegarsi , perciocchè niuno si è sognato mai di pretendere , che i primi Provinciali delle Provincie non potessero esser creati dall' Istitutore della Religione , siccome ancora i primi Guardiani di que' Conventi , che allora si eressero : anzi oggi ancora se un Convento da nuovo si fondasse , il primo Guardiano certamente non potrebbe mai essere eletto

D

( L )

eletto dalla famiglia. I Vescovi, e gli Arcivescovi sicuramente nella primitiva Chiesa vennero eletti coll'elezione Conventuale, disciplina, che ancor dura in molte Chiese della Germania: ma le prime Chiese però, che o eressero gli Appostoli, o posteriormente s'istituirono; siccome tutte le altre, che mai in appresso se ne potranno fondare; altronde, che dall'elezione Conventuale, riceveranno, e riceveranno sempre i loro Pastori (1): senz'acchè nel caso stesso de' Provinciali dell'Ordine Francescano ci è ancora molto da dire, perchè ben si sa, che fino a Clemente V questa elezione non ancora data si era a' Capitoli Provinciali: nè per l'elezione de' Provinciali, ignorati nella primitiva gerarchia Monastica; noi ci tiam mai sognati di sostenere l'elezione Conventuale, come fatto abbiamo per l'elezione ordinaria de' locali Superiori, per i quali unicamente è corsa sempre la massima, che avesse luogo la Canonica elezione locale.

**F**In qui la Religione Francescana non ancora aveva avuta la sua Regola, la quale ebbe poi nell'anno immediatamente appresso 1223, cioè quella, che poi formò, e tuttora costituisce la norma del vivere in questa celebrata adunanza: giacchè quella prima Regola, che S. Francesco ai suoi, tosto che crebbero alquanto di numero, diede privatamente, e che forse fu poi anche da Innocenzo III verbalmente approvata; fu appena *formula vitae*, come scrive S. Bonaventura (2), *scripta simplicibus verbis*, in cui *Sancti Evangelii observantia pro fundamento indissolubili collo-*  
ca-

---

(1) Thomassin. *de vet. & nova Eccles. discipl. &c. lib. 1 cap. 29, & seqq., & cap. 54. & seqq.*

(2) S. Bonav. *loc. cit. cap. 3 pag. 27.*

cata , *PAUCA QUÆDAM ALIA INSERUIT, quæ AD UNIFORMEM VIVENDI MODUM NECES-SARIA videbantur* . Sicchè in quel tempo non si poteva pensare all' elezione de' Guardiani , quando neppure in quella prima Regola si parlava dell' elezione del Generale : vale a dire ancorchè in questo tempo veramente si fosse ritrovato , che S. Francesco glorioso avesse sempre fatto , e disfatto nella sua Religione , come vuol darci ad intendere il nostro P. Esprovinciale; nemmeno ciò nella quistione presente in alcuna maniera contra di noi avrebbe potuto influire: imperocchè siccome Pomponio parlando de' principj dell' Impero Romano , scrisse saggiamente , *& quidem initio Civitatis nostræ populus sine lege certa , sine jure certo primum agere instituit , OMNIAQUE MANU* (cioè *potestate*) *A REGIBUS gubernabantur* (1); così non avrebbe ciò nella Religione Francescana recato maraviglia , imperciocchè ben si sà , che tutte le Religioni , prima che le loro leggi stabili avessero avute , *manu* dai loro Fondatori si sono governate. Ma con tutto ciò il modestissimo , ed umilissimo S. Francesco nella sua adunanza non sostenne questo , ma anzi anche prima che la Regola avesse quella ricevuta , egli volle sempre segnalarfi nella ubbidienza , e non già nel comando .

Gli altri esempj , che nella sua cronologia fino al 1227 reca il P. Esprovinciale , al numero di quattro , sono esempj , che s' incontrerebbero dopo della pubblicazione della seconda Regola , o sia di quella , che semplicemente venne , e viene sotto tal nome . Andiamogli dunque scorrendo , per vedere , che

---

(1) *Leg. 1 §. 1 ff. de orig. jur.*

altro concetto formare ne dobbiamo, e se in questi vi si sia la stessa fedeltà, nel rapportargli, adoperata.

**N**EL 1225 situa due fatti il P. Esprovinciale: eccoli: *Vivente ancora il Patriarca S. Francesco, Fra Giordano Yane, Custode della Lorena, elegge in Guardiano del Convento di Erfordia Fra Niccolò del Reno, e cita il Wadingo tom. 2, fol. 118, num. 21.*

Nel Wadingo ditteamente è narrato questo avvenimento, ma quello, che importa al nostro caso, egli è, che il Custode Fra Giordano Yane in quelle regioni si ritrovava allora fin dall'anno precedente *cum septem Fratribus* venuto, **ORDINEM MIRIFICE EXTENDENDO**, come altresì, che il Convento di Erfordia, cui destinato fu per Guardiano Fra Niccolò del Reno (per la sua somma umiltà, l'*Umile* per eccellenza chiamato), fu un Convento, che in quell'anno stesso surse. Che maraviglia è dunque, per le riflessioni fatte di sopra, che quivi il Guardiano non dai Frati della famiglia, la quale nacque contemporaneamente col Guardiano medesimo; ma dal Superiore immediato, propagatore nel tempo stesso in quelle Contrade dell'Ordine, venne creato? Sicchè questa piccola circostanza di trattarsi di un Guardiano, che si destinava *ad un Convento novello*, vi ha omissa nel racconto il nostro accortissimo P. Esprovinciale.

L'altro fatto, cioè che *questo medesimo Fra Niccolò del Reno* venne eletto *Custode della Sassonia dal Ministro Provinciale della Germania*, è anche vero, e quel ch'è più, trattavasi allora di Custodia, che già aveva avuto due altri Custodi, cioè a dire di Custodia già eretta: ma si senta come dice il Wadingo, che seguì questa elezione? *Fratres vero Saxonie animo costernati, & qua-*



*quasi orfani*, amisso amantissimo Padre ( ch' era il trapassato Custode Fra Giacomo da Trivigi, uomo santo ), SUPPLICAVERUNT Alberto de Pisis Ministro Theutonice, UT IPSIS DE CUSTODE DIGNARETUR MISERICORDITER PROVIDERE. E' più elezione questa, che del Custode fa *jure proprio* il Ministro Provinciale, come voleva dare ad intendere il buon P. Esprovinciale, che non ce ne vuol narrare una come va veramente? O è una elezione, che i Frati vocali, gli elettori, perchè stavano *animo costernato*, & quasi orfani, giudicarono di mettere nelle mani altrui; cosa già, che per Canonica Giurisprudenza puote ancora molto bene accadere (1)? In somma il nostro P. Esprovinciale non ci vuol riferire mai i fatti, se non dimezzatamente.

L'altro, che si soggiunge, ed in tal caso il Ministro Provinciale elegge il Guardiano del Convento di Erfordia, onde tratto l'avesse il nostro P. Esprovinciale, assolutamente l'ignoriamo, sicchè non abbiamo come esaminarlo.

PASSIAMO al penultimo de' fatti della piccola cronologia del P. Esprovinciale. Questo fatto è del 1227, e così si rapporta: Lo stesso Fra Niccolò è lasciato Vicario Provinciale dal Ministro Fra Alberto da Pisa, che va al Capitolo Generale. Il medesimo Ministro crea in Custode della Sassonia Fra Leonardo. Il Generale Fra Elia assolve dal Ministeriato della Germania Fra Alberto di Pisa, e gli sostituisce Fra Simone d'Inghilterra: e per tutto si cita il Wadingo nella pag. 164, num. 4, del tom. 2.

(1) Cap. 42 X. de elect., & ibi Canonista.

Il primo di questi fatti , cioè *che Fra Niccolò del Reno*, creato Custode della Sassonia nel 1225 , fu in questo anno lasciato Vicario Provinciale dal Ministro *Fra Alberto da Pisa* , che andava al Capitolo Generale , è vero , ma con questa sola circostanza di più rilevantissima , taciuta *de more* dal nostro Cronologo , che ciò seguì nel Capitolo Provinciale , convocato precedentemente da esso Fra Alberto da Pisa , di tutt' i Custodi , Guardiani , e Predicatori di quella Provincia . Ecco le parole del Wadingo : *Venturus ad hæc Comitua Frater Albertus de Pisa Minister Germaniæ, IV Non: Feb: , convocavit OMNES CUSTODES, GUARDIANOS, & PRÆDICATORES, ad Synodum Provinciale: Moguntia celebrandum , UBI Fratrem Nicolaum a Saxonia, Custodia absolutum, suum instituit Vicarium , e nello stesso Capitolo Provinciale Fratrem vero Leonardum Lombardum Saxonie creavit Custodem .* Questi fatti a chi giovano ora , al P. Esprovinciale , o a noi? Non ci vuol meno a risolve- vere questo quesito : si taccia la circostanza , come ha fatto egli , che se Fra Niccola del Reno fu creato Vicario Generale , e Fra Lionardo Lombardo fu creato Custode della Sassonia dal Provinciale Alberto da Pisa ; ciò fu nel Capitolo Provinciale di Magonza , dove erano intervenuti *omnes Custodes, Guardiani, & Predicadores* della Provincia : ed il fatto gioverà al P. Esprovinciale , sebbene neppure gran cosa , perchè tratterebbesi sempre d' un Vicario di un Provinciale , per le quali cariche non possono procedere le regole dell' elezione Canonica , secondo procedono nell' elezione de' Superiori locali : ed oltre a ciò per i Provinciali , torniamo sempre a dire , che fino a Clemente V la forma dell' elezione nella Re-  
li-

figion Francescana non fu stabilmente fissata : Che se poi i fatti senza troncamento di essenziali circostanze , ma con buona fede si rapportano , come i Scrittori gravissimi dell'Ordine ce gli hanno tramandati, e come conviene che si riferiscano ; i fatti fanno per noi , e non già pel P. Esprovinciale nostro , per la cui Causa gioverà soltanto l' interpolazione , e la mala fede nel rapporto degli avvenimenti dell'Ordine.

Che poi il *Generale Fra Elia* assolvè in questo istesso anno 1225 dal Ministeriato della Germania *Fra Alberto di Pisa*, e gli sostituì *Fra Simone d' Inghilterra* ; ci dica di grazia il P. Esprovinciale , se anche ciò fosse vero , sarebber fatti questi ultimi da allegarsi per fondate il diritto de' Generali, quando egli stesso il P. Esprovinciale è quegli, che dico, che per queste cospette, di cui si dilottava il mal consigliato *Fra Elia*, fu poi deposto dal Generalato, e *Gregorio IX* ad emanare utili provvidenze s' indusse ? Ma fatto sta, che neppure queste cose, come le ha narrate il P. Esprovinciale, seguirono. *Fra Elia* dal *Generale* fece ciò è vero, ma forse da se solo ? Nò: ma nel *Generale Capitolo*: Ecco il *Wadiago* nel luogo dal P. Esprovinciale indicato: *Rabus deinde optime dispositis, cum electis a se Fratribus venit ( Fra Alberto da Pisa ) AD GENERALE CAPITULUM, IN QUO Frater Elias, SUADENTE FRANCIAE MINISTRO, cum a Theutonica administratione absolvit, eique Fratrem Simonem Anglicum Custodem Normanniae, virum Scholasticum, & Theologum insignem, substituit.* Dunque nel *Capitolo Generale* avvenne questo: e chi mai ha negato, che il *Concilio Generale* dell'Ordine possa a tai atti procedere, quan-

do il creda convenevole? Che se si dice , che Fra Elia fece ciò , questo avviene , perchè chi presiede al Capitolo Generale , e propone le provvidenze , quando quelle restano approvate , suol meritare , che al proponente si ascrivano . Le Orazioni , che facevano gli Imperadori Romani nel Senato per i *Senatusconsulti* , che essi intendevano di doverli fare , talvolta seguivano ad essere sotto nome di *Orazioni de' Principi* allegate , tuttocchè già per esser passate in *Senatusconsulti* , come *Senatusconsulti* avrebber dovuti esser citati (1): e per la stessa ragione le *Costituzioni de' Concilij Generali* sovente sotto nome di *Costituzioni Pontificie* di quei tai Pontefici , che ai *Concilij* presedettero , e le proposero ; e non già de' *Canoni de' Concilij* , come per la loro approvazione fatta dall' assemblea già eran divenute , venger citate (2), come si osserva nello *Clementine* , che pur sono *Costituzioni del Concilio Generale di Vienna nel Delinato*. Così nel caso nostro si disse che il Generale Fra Elia , *sudante Francia Ministro* , avea deposto dal Provincialato della Germania Fra Alberto da Pisa , e v'avea surrogato quel degnissimo Fra Simone Inglese ; appunto perchè il Generale Fra Elia al Capitolo Generale presiedette , quando realmente quelle furon determinazioni , che sotto nome del Capitolo Generale , come in casi simili avviene , si dovettero pubblicare.

**R**esta l'ultimo fatto , ch' è del 1227 , e in questi termini è espresso dal nostro P. E. provinciale: *Questo Fra Simone d' Inghilterra è mandato dal Generale Fra Elia a leggere Teologia in Mandeburgo , e dallo stesso*

(1) Heinec. *H. l. Juris lib. 1* §. 200. \*

(2) Doviatius *Hist. Juris Can.*, & *Prænot. juris Can. passim.*

stesso Fra Elia è creato Ministro della Germania, Fra  
 Giovanni de Plano Carpinis, e ciò si dice colla  
 autorità del Wadingo tom. 2, fol. 209, num. 86.....  
 Questo ultimo fatto è anche verissimo, e dal Wadingo  
 nel quale si narra, ma quello Autore immediatamente  
 soggiunse, qui ( cioè il novello Ministro Provincia-  
 le Fra Giovanni de Plano Carpinis ). **INDICTO CA-  
 PITULO PROVINCIALI in Warmatia, IBI literas  
 absolutionis Fratris Simonis, & suae institutionis demon-  
 stravit &c.** Di grazia con qual buona fede nel riferi-  
 re il fatto questa soggiunta importantissima si omette?  
 Dunque anche dopo della deposizione, fatta dal Gene-  
 rale Fra Elia del Provinciale Fra Simone d'Inghilter-  
 ra; e della creazione fatta dallo stesso Generale del  
 successore Provinciale della Germania nella persona di  
 Fra Giovanni de Plano Carpinis; si credette allora,  
 che per avere effetto queste tali risoluzioni Generali-  
 zie, convenisse ben anche indire nella Provincia del-  
 la Germania un Provinciale Capitolo, e quivi mostra-  
 re le lettere Generalizie della deposizione del passato  
 Generale, e della elezione del novello. Convienne  
 dunque, che si dica, che allora già si aveva per ve-  
 ro, che senza ratificazione alcuna, ed accettazione  
 volontaria del Capitolo Provinciale, neppure il P. Generale  
 potesse in sì fatte materie: tanto è  
 lungi, che i fatti succeduti come dar ce gli voleva ad  
 intendere lo scaltro nostro P. Esprovinciale (1).

Da.

(1) Nella Cronologia del P. Esprovinciale vi sono alcune al-  
 tre citazioni, le quali perchè non abbiamo potuto riscontrare  
 o perchè i libri, che nelle nostre mani son venuti, sono di di-  
 versa edizione, e partizione, o perchè forse è scorsolo errore, nel-

Da quanto infino ad ora si è veduto ; si viene chiaramente a conoscere, non esser punto vero il novello sforzo della riscaldata fantasia del nostro smascherato Scrittore, che nel nascere della Religione Franciscana dal 1215 fino al 1228 costantemente si avesse, che i Superiori nelle famiglie Franciscane non venivano eletti per elezione Conventuale ; ma che i Generali stessi creavano allora i Provinciali ; i Generali, ed i Provinciali eleggevano i Custodi ; e che i Guardiani venivano infine eletti da' Generali, da' Provinciali, e da' Custodi. Or se questo novello sistema, che avea bisogno di pruove tutte estrinseche, e di fatto, oggi destituito di ogni pruova si rinviene: pare che fin qui non vi sia cosa, che possa farci uscire dal sistema opposto; cioè che quantunque questo articolo della elezione de' Superiori resti molto involto di tenebre ne' primi tempi dell'Ordine Franciscano, giacchè la Regola della

---

de. Nelle citazioni del P. Esprovinciale, non abbiamo potuto egualmente esaminare, come si è fatto di tutte le altre figure. Del resto non ci siamo di ciò molto brigati, perchè coteste citazioni nella maggior parte sono del libro delle Conformità di Bartolomeo Albizio da Pisa, che gran libro si chiama il P. Esprovinciale, quando per consenso di tutti i Dotti è questo libro ripieno NUGIS HUMANA FIDE MAJORIBUS, le quali al più, secondo il Wadingo, poter darsi, che non con animo d'ingannare spacciate vennero da questo notissimo Autore Bartolomeo da Pisa, *viro ceteroquin bono* (Fabr. c. Bibliothec. latin. mediev. tom. I. p. 131. Wading. ad ann. 1399 n. 8 & seqq., Moshem. Element. hist. Ecclesiast. saecul. 14 part. 2. cap. 2. §. 21.) Forse presso di noi questo libro genuino, come uscì dal suo Autore, nella sola fornitissima Biblioteca del Marchese Vargas Macchiucci, nome notissimo nella Repubblica letteraria, si rinviene. Tuttavia in un esemplare de' Casirari, che ci è riuscito avere nelle mani, nella pag. 32 u. terg. col. 2 il fatto del Guardiano cercato da S. Francesco al Generale Fra Pietro Catango, anche si rapporta, come si è da noi col Wadingo rapportato di sopra.

sola elezione del Generale favella; tuttavia però, e dallo spirito della stessa Regola, e dal vederfi, che S. Francesco le prime elezioni de' Superiori fe' seguire ne' Capitoli Generali, dove sovente *univerfam multitudinem Fratrum* ci adunava, acciocchè *de Ordinis proprietate, & Fratrum missione ad comunem Ordinis salutem, COMUNIBUS AGERETUR SUFFRAGIIS* (1), e molto più, dal non riconoscersi allora nella Chiesa altra forma d'elezione, almeno per i Superiori locali, che la Conventuale: si dovesse supporre, che con questa medesima piana intese di fondare il suo novello Istituto il Santo giudiziosissimo.

Che se poi con vera critica si vuole spiegare la ragione, onde cotanto oscure s'iano le prime memorie delle elezioni de' Guardiani, che naturalmente ne' Conventi, già allora stabiliti, e formati, dovettero essere Conventuali. Matteo Parisiense gravissimo Scrittore di quei tempi, e testimonia di veduta, subito in ciò ci soccorre; imperciocchè questo Autore dice, che i Francesi *habebant* allora *in urbibus, & civitatibus, Deos, & eos ERRENES, nihil omnino possidentes, de Evangelio viventes, in victu, & vestitu paupertatem nimiam preferentes, nudis pedibus incedentes, maximum humilitatis exemplum omnibus præbentes* (2). S. Giacomo da Vitruveo anche testimonia di veduta, che ne voglia più, perchè istruiti, che appena a due a due andavano predicando, e girando per tutto il Mondo: *Adeo autem primitivæ Ecclesiæ Religionem, paupertatem, & humilitatem*

(1) Wading. *Annal. Minor. ann. 1226 n. 1.*  
 (2) Mathias Paris. in *hist. major. pag. 235. edit. Paris. ann. 1644; Natal. ab Alexandr. bist. Ecclesiast. secul. 13 cap. 7 art. 5. Wading. Apparatus. ad Annal. Minor. §. 1, & Hospinian. de origin. Monach. lib. 3, cap. 8, & seqq.*

tatem in se reformare diligenter procurant . . . . .  
 quod non solum Evangelica præcepta , sed & consilia ,  
 vitam Apostolicam expressius imitantes , modis omnibus  
 adimplere laborant : omnibus , quæ possident , renuncian-  
 tes , seipsos abnegantes , Crucem sibi tollendo , nudi nu-  
 dum sequentes . . . . . expediti currunt , ambulant ante  
 faciem suam , & non revertuntur posteriorum obliti , in  
 anteriora semper , & passibus continuis extenduntur , ve-  
 lantes ut nubes , & sicut columbæ ad fenestras suas , ne  
 mors per ipsas intrare valeat cum omni diligentia , &  
 tutela providentis . . . . . Mittuntur autem **BINI** ad  
 prædicandum , tanquam ante faciem Domini , & ante se-  
 cundum ejus adventum (1) . Ecco i Francescani de' tem-  
 pi di S. Francesco , o poco dopo la sua beatissima mor-  
 te . Che maraviglia , che di questi tali uomini , veramen-  
 te Evangelici , ed ammirabili , non abbiamo spiegate  
 distintamente le elezioni de' Guardiani ? La loro po-  
 lizia , e forma di vivere , faceva , che a tutt' altro si  
 dovesse pensare , e probabilmente i Guardiani di co-  
 resti Religione **Deni** , **Septeni** , **Bini** , erano per lo più  
 quelli stessi *itineris Guardiani* , che S. Francesco aveva  
 praticati .

*Si spiega l'autorità di Pietro Giovanni antico  
 Commentatore della prima spiega della Re-  
 gola , fatta dai quattro Maestri  
 nel 1242.*

**M**A qui ci ritroviamo innanzi un novello feriissimo  
 ostacolo , che ci propone il nostro P. Esprovincia-  
 le , che non mai si avvilisce . Ci dice egli , che essen-  
 do nato il dubbio ne' primi tempi della Religione ,  
 se

(1) Jacob. a Vitriac. *Histor. Oriental.* cap. 32.



fe al Guardiano ubbidir si dovesse, tuttocchè non mentovato nella Regola di S. Francesco; così s'ingegnò di rispondere a tal dubbio *Pietro Giovanni*, dotto e zelantissimo Francesco Francese della Provincia di Povenza, che morì nel 1297: *Quod quibusdam visum est, Guardianis non esse necessario obediendum, qui non videntur ex Regula institui, nec in Regula nominari, satis fuit, & est irrationabile. . . quia totam institutionem inferiorum Prælatorum sub Generali, reliquit, cioè la Regola, ipsi Generali, & suo Capitulo Generali. . .*, con queste altre parole: *ergo quemcumque Fratrem pro Prælato mihi det Generalis, quis dubitet, quin ei teneat obedire, quodcumque nomen aliud eis imponatur. . . . quare quia ex consuetudine ab initio Regulæ, & ab Ordinis institutore, & a Papa confirmatore per totum tempus Ordinis adprobata, fuit officium Guardianorum confirmatum; perciò che si dovesse al Guardiano ubbidire.*

Da questo luogo dice il P. Esprovinciale, che si rileva chiaramente, che vivente lo stesso S. Francesco, vivente ben anche il Papa, che gli confermò la Regola, sino ai tempi del suddetto Autore, i Guardiani venivano eletti dai Generali, o dai Provinciali ( Pietro Giovanni però parlò de' soli Generali ) **SECONDO LE ORDINAZIONI DEL CAPITULO GENERALE.**

Ma di grazia cosa intende egli sotto queste voci secondo le ordinazioni del Capitolo Generale? A questa domanda certamente s'imbarazzerà egli non poco. Si dovea fare il Guardiano in qualche Convento d' Inghilterra, in qualche altro della Norvegia, nella Russia, o per venire ad altri poli, nell' Isola di Cipro, in Constantinopoli, in Alessandria, o in Marocco, o  
in

in altri luoghi distantissimi; quivi, come il Provinciale ~~potrà~~ crearlo secondo le ordinazioni del Capitolo Generale? Frattanto avrebbe dovuto rimaner il Convento senza Superiore? Ma poi, lasciando questa prima gran difficoltà da parte, se, giusta la Regola, i Guardiani dovevano essere eletti dal Generale, o dai Provinciali, secondo le ordinazioni del Capitolo Generale; come v'è, che poi da questa Regola si è uscito, e l'elezione, secondo il nostro P. E. provinciale, si è data al Dissinitorio, il quale elegge senza precedente, o seguente ordinazione del Capitolo Generale? Dunque queste parole di Pietro Giovanni, dotto, e zelantissimo Francescano Francese; sicuramente meritano altra interpretazione, e quella appunto, che si confà alla risoluzione del quesito, che con esse si scioglie.

Il quesito era stato, se al Guardiano ubbidir si doveva, tuttocchè nella Regola nominato non veniva. L'idea, che concepita si era della Regola, come di un Codice sacrosanto, da doverfi *ad literam* eseguirsi, e di un Codice, che formasse l'unica, e sola Legislazione de' Francescani (1); fece questo dubbio superstizioso risvegliare. Dunque Pietro Giovanni, che a risolverlo si applicò, doveva niente brigarsi della elezione de' Guardiani, ma unicamente della loro erezione, come quell'ufficio, che pareva istituito non dalla Regola, ma dalla Religione, dopo che già la Religione avea avuta la Regola. Perciò disse egli, che la Regola *totam institutionem inferiorum Prælatorum sub Generali*, cioè le erezioni di tutti gli altri Prelati inferiori-

---

(1) *Videbis Ludovicum Lipsin Compendios. hist. Vita S. Franc. Op. part. 1 p. 125 usque ad 128.*

rioni al Generale, aveva lasciata al Generale stesso, ed al suo Capitolo Generale. Ecco dunque la prima teoria di questo acuto Commentatore, vera indubitatamente: imperciocchè siccome non potea S. Francesco prevedere tutte le cariche, che in appresso nella sua Religione si avrebbero avute ad istituire; così la loro erezione dovette lasciare al Capitolo Generale. Da questa teoria ne trasse poi questa conseguenza lo stesso Commentatore: *Ergo quemcumque Fratrem pro Prelato mihi det Generalis, secundum ordinationem Capituli Generalis, quis dubitet, quin ei teneat obedire, quodcumque nomen aliud eius imponatur?* Volendo dire, che sempre, che secondo le determinazioni, ed i Statuti, che avrebbe fatti il Capitolo Generale nella Religione, il Generale erigeva una nuova inferiore Prelatura; a questo novello Prelato, qualunque nome avesse sortito, doveva ubbidire il suddito Francescano. Ma poi rispetto al particolare quesito, che avea per le mani, conchiuse il Commentatore, che al Guardiano, come ad ufficio istituito per consuetudine fin dal principio della Regola, e per consuetudine approvata da S. Francesco istitutore dell'Ordine, e dal Papa confermatore, e per consuetudine stata infino allora in usanza, si doveva ubbidire.

Ecco dunque che nullo impaccio ci reca la citata autorità di Pietro Giovanni, dotto, e zelantissimo Francescano Francese.

*De' Capitoli Generali del 1236 , e 1239 , e della  
pretesa Elezione Diffinitoriale introdotta  
da Gregorio IX.*

**A**ltro non ci rimane in questo primo periodo da osservare di nuovo, oltre alle cose, che già si ritrovano da noi lungamente esposte nelle nostre precedenti rozze osservazioni, se non che di che peso siano le due nuove riflessioni, che il nostro P. El provinciale fece fare al dotto novello Avvocato contra di noi su di ciò, che considerato avevamo a nostro prò per l'elezione Conventuale, che ne' tempi di S. Francesco costituìse la forma ordinaria dell'elezione de' Superiori Monastici; e che per tal fine anche da S. Domenico venne abbracciata nel suo novello Istituto, surto contemporaneamente all'Istituto Franceseano, e surto come un'altra speciosa produzione del più caro amico, che S. Francesco allora avesse avuto nel Mondo. Prima però, che a ciò noi veniamo, che sarà quello, con cui darem termine a questo primo periodo della Storia Franceseana, che stiamo esponendo intorno all'elezione de' Superiori locali; non sarà mal fatto, che qualche altra nuova riflessione sul Capitolo Generale del 1236, e del 1239 facciamo, come quelli, che costituiscono i fatti più luminosi del presente periodo.

**D**I questi Capitoli egli è da sapere, che gli atti originali, per la trascuragine, che in sì fatte materie vi è stata nella Religione Franceseana, a noi non si sono tramandati. Sicchè ne sappiamo tanto, quanto i

Cro-

Cronisti dell' Ordine ce ne riferiscono, e per camminare su di una tal quale probabilità, ci regoleremo col dotto Annalista della Religione Luca Wadingo, come quegli, ch'è da credere, che, quanto potè il più, avesse cercato d' istruirsi di certe notizie.

Del Capitolo Generale, del 1236 ragiona lungamente in questo anno stesso Luca Wadingo, come quel Capitolo, nel quale per le sue arti Fra Elia tumultuariamente di nuovo venne in Generale eletto: e poi soggiunge così, **SOLUTIS AUTEM COMITIIS, ECCLESIASTICUM ZELUM PRÆSEFERENS REFORMANDI SODALITII**, *misit per universas Provincias Visitatores, quibus præcepit, UT MORES RESTITUERENT, rigorose visitarent, corrigerentque abusos TAM IN CAPITE, QUAM IN MEMBRIS. Licebat TUNC Ministro Generali, quoscumque ex inferioribus, seu Provincialibus Ministris, sua absoluta auctoritate, ab officio dimovere, alium quemcumque subrogare, & similiter eisdem Ministris, ac Custodibus fas erat eadem uti dominandi potestate circa Guardianos* (1).

Dunque nel Capitolo Generale nulla si fece rispetto a ciò, di cui stiamo trattando. Sciolto poi il Capitolo, *solutis comitiis*, dal solo Generale Elia, **ZELUM PRÆSEFERENS REFORMANDI SODALITII**, furono inviati i Visitatori col carico, **UT MORES RESTITUERENT**, *vigorose visitarent, corrigerentque abusos TAM IN CAPITE* (cioè nello stesso Generale), *quam in membris*. Quali erano questi abusi, che allora, **TUNC**, in quell'anno 1236, vale a dire 24 anni quasi dopo di esser cominciato l'Ordine, regnavano? Eccoli:

E

Li-

(1) Wading *ad ann. 1236 num. 2.*

*Licebat TUNC ( dunque non era così prima ) Ministro Generali quoscumque ex inferioribus , seu Provincialibus Ministris sua absoluta auctoritate ab officio dimovere , alium quemcumque subrogare ; & similiter eisdem Ministris , ac Custodibus fas erat eadem uti dominandi potestate circa Guardianos . Ecco gli abusi , che allora , TUNC , regnavano : i Generali a lor talento deponevano i Provinciali , ed eleggevano altri in luogo de' deposti , ed i Provinciali , ed i Custodi facevano lo stesso , si valevano eadem dominandi potestate circa Guardianos . I Visitatori dovevano por freno a questi inconvenienti: in che modo? Eccolo : *ut morce restituerent*... Sicchè i costumi antichi erano stati diversi.*

Congiungiamo queste provvidenze , date dal Generale Fra Elia in questo anno , *SOLUTIS COMITIS ; ut PREFERRET ZELUM REFORMANDI SODALITIA* , coll' immediato Capitolo Generale del 1239 (1) , e poi filosofiamoci un poco sopra , ma con ispirito di verità .

Quel Fra Elia , che colla sua ipocrisia avea fatto sì , che l' avessero rieletto Generale nel 1236 , e colla stessa ipocrisia , *zelum praeseferens reformandi Sodalitii* , avea tutto date le lodevoli provvidenze , che abbiamo accennate ; questo stesso Fra Elia già nel 1239 , come dice il Wadingo , *ad suas artes erat reversus* . Or perciò Gregorio IX Sommo Pontefice , cui era dispiaciuto moltissimo , che Fra Elia con le sue finzioni l' avesse ingannato con indurlo a fargli conseguit di nuovo il Generalato dell' Ordine ; tosto in questo anno 1239 nuovo Capitolo Generale alla sua presenza se convocare , ed alla deposizione dell' ipocrita Religio-

so

---

(1) Wading. ann. 1236 lib. num. 2.

so fece venire, ed alla elezione del Successore, la quale cadde in persona di quel Fra Alberto da Pisa nominato più volte di sopra: il quale però, perchè tosto passò all' altra vita, obbligò il Sommo Pontefice a dovere immediatamente un nuovo Capitolo Generale far radunare, nel quale al defunto Fra Alberto si sostituì un uomo, egualmente degno, e dottissimo, Haymone de Feversham, o sia de Feverschino, o Reverfino chiamato (1).

Il Wadingo, dopo di aver tutto ciò narrato, soggiunge poi: **ANTE DISSOLUTA COMITIA** ( questo ora accadde nel Capitolo Generale ) **Pontifex** ( Gregorio IX ) **ex consilio, & assensu Generalis, & Provincialium Ordinis, Provincias disternavit, EORUNDEM ETIAM PRAELATORUM, ita petente Generali, LIMITAVIT AUCTORITATEM PROPTER NIMIAM LICENTIAM, ET EXCESSUM FRATRIS ELIE IN EXAUTHORANDIS AD LIBITUM VIRIS OPTIMIS, ET DE RELIGIONE BENE MERITIS, quorum ea culpa levis, sed illi magna, quod suis partibus non adhaeserint; quod familiare malum est, qui amicorum non vident defectus, inimicorum non discernunt virtutes: Decretum item, NE CUSTODES INSTITUERE, VEL DEPONERE POSSENT GUARDIANOS ABSQUE PROVINCIALIUM, ET GRAVIUM VIRORUM JUDICIO; & ne Fratres laici passim instituerentur Guardiani, nisi in eis partibus, in quibus deessent Sacerdotes. Horum laicorum, QUI OB MULTITUDINEM, & propter auctoritatem, reverentiamque illorum, qui S. Francisci erant socii, nimium sibi assumebant in Religione statum, & potestatem, Generalem**

E 2 hunc

(1) Wading. in anno 239 num. 9.

*hunc prudenter, & placide diminuisse, scribit prænominatus ejus socius Peregrinus Bononia (1).*

Dunque essendo il Generale Fra Elia dopo del 1236 ritornato alle sue arti; con ciò eran ripullulati di nuovo quei gravi inconvenienti, che nel 1236 vi erano stati, ed ai quali allora Fra Elia, *zelum præferens reformandi Sodalitii*, avea creduto poterli ovviare con mandare i Visitatori, coll'incarico *ut mores restituerent*, cioè i costumi antichi, & *corrigerent abusus tam in capite, quam in membris*: i quali inconvenienti erano, che *TUNC licebat Ministro Generali quoscumque ex inferioribus, seu Provincialibus, sua absoluta auctoritate, ab officio dimovere, alium quemcumque subrogare, & similiter eisdem Ministris, ac Custodibus fas erat eadem uti dominandi potestate circa Guardianos*: tal che posteriormente lo stesso Fra Elia si era di questa sregolata potestà valuto, sempre che gl' inferiori Prelati *suis partibus non adhæserint*, essendo questa colpa (lieve in se stessa) *magna* rispetto a Frate Elia. Quindi conoscendosi nel 1239, che col mezzo de' Visitatori non si era a ciò arrivato; si ricorse all' autorità Pontificia, e così il Papa a petizione del Generale *limitavit auctoritatem* in questo genere de' Prelati dell' Ordine, vale a dire di tutti, e principalmente dello stesso Generale, giacchè a questo espediente appunto si venne per dar freno agli eccessi del Generale Elia. Inoltre per un particolare stabilimento si soggiunse *ne Custodes instituerent, vel depnerent possent Guardianos absque Provincialium, & gravium virorum judicio*; come altresì che i Frati laici, i quali e per la moltitudine, e per l' autorità, e riverenza, ch' esigevano, come compagni, ch' erano stati mol-

---

(1) Wading. ann. 1236 dist. num. 9.



metà di loro di S. Francesco, molto si arragavano nella Religione; non si fossero creati Guardiani facilmente, se non dove mancavano i Sacerdoti.

Ora, che si è a dovere capito lo spirito de' sensatissimi stabilimenti, che Gregorio IX Sommo Pontefice emanò nel secondo Capitolo Generale dei due, che si tennero nel 1239, per l'elezione de' due Generali, che in quell'anno si eleffero; si potran più senza nausea, anzi senza stizza, e ribrezzo udire quelle favole, ed invenzioni, che fu di questo tal secondo Capitolo del 1239 per la prima volta ha spacciate il nostro P. Esprovinciale Siciliano, prima in quella Scrittura fierissima, e maldicentissima, che fece uscire anonima contra di noi, e che al presente ha di nuovo in gran parte ristampata nella sua ultima sonora produzione, e poi in questa stessa presente produzione altrui: cioè che in quel Capitolo Generale si fosse fatto un decreto solenne, a petizion del Capitolo, dal Papa Gregorio IX ( si può dare Papa in sì fatte materie più rispettabile! ), stabilendosi per legge fondamentale dell'Ordine, da doverli perpetuamente osservare, che l'elezione de' Guardiani far si avesse dovuto sempre in appresso dal Provinciale con i *Padri Gravi*, cioè con i *Difinitori*?

Ce n' è niente di questo nelle relazioni trascritte del dotto P. Wadingo, unico Codice di riputazione, in cui tali notizie ci sono state conservate? Se non ce n' è niente, ha sognato indubitatamente, per non dirsi altro, il nostro riscaldatissimo P. Esprovinciale. Ma anzi si ha dai fatti riferiti dal Wadingo nel 1236, e nel 1239 tutto il contrario, ed eccone la pruova.

Altro è stato sempre nel Diritto Canonico l'elezione ordinaria del Prelato nel caso della vacanza della Chie-

fa, o del Beneficio; ed altro l'elezione, e straordinaria, alla quale ricorrenza debba, dopo ch'è stata dal Superiore Maggiore deposto il Prelato; o il Beneficiale, per cui allora sia di bel nuovo venuta a vacare la Chiesa, o il Beneficio. La prima elezione, è proceduta colla forma, e colle regole prescritte dalla Chiesa, e dai Canoni nell'elezione de' Prelati, e Beneficiali Ecclesiastici: l'altra all'incontro ordinariamente si è supposto, che fosse scontenta da tai regole, e forme, ma dovesse farsi per le mani di quello stesso Superiore Maggiore, che avendo deposto il passato Prelato, e Beneficiale, avesse fatto con ciò per straordinaria vacanza, vacare la Chiesa, ed il Beneficio, *quia Superior destituendo, manus apponit, nec propterea decet quod institutio, & ordinatio ad inferiorem revertatur.* (1). Su di ciò potremmo molto dire: ma basta avere tal distinzione accennata, come quella, che agli uomini retti nello studio di sì fatte materie, dev'esser notissima, perchè servi una volta di gran fondamento a difendere alla Romana Dataria l'origine delle sue cotanto combattute riserve (2). Or negli Ordini Religiosi questi due casi di elezione non possono ancora non esser distinti: perchè i Prelati Regolari, essendo uomini, possono ancor essi mancare, ed in tal caso possono star soggetti alla pena del.

(1) *Argument. Cap. ut nostrum 56 de appellat., & Leg. minor autem magistrus. 19 ff. de minor., Cravet. Consil. 69 n. 10 in fin., & Consil. 198 n. 3, & 4; Rota in recent. decis. 394 n. 6 part. 19.*

(2) *Garzia de Beneficiis part. 1 cap. 1 n. 73, & 79, Gonzalez in Recul. 8 Cantell. gloss. 25 §. 2 num. 8, & seqq., Moser. de opposit. canon. cap. 3 num. 26. Veda etiam Christian. Lupum Schol. ad Synod. General. & Provincial. part. 5 dissert. de Roman. Episcop. consecrat. §. Schismatis. Ancyr. Metropol. . . .*

della deposizione, la quale pena S. Francesco stesso Generale considerò, quando scoperto si fosse non esser sufficiente al coman servizio de' Frati. )

Se nella Religione Francescana le deposizioni de' Prelati fosser teguite con moderazione, & causa cognita, e non con quel cotanto abuso, che se ne fece: e così i forrogati fosser stati messi ancora in tal caso dai Superiori maggiori con la debita discussione; nè Fra Elia, quando *zelum præferabat reformandi Sodalitii*, sarebbe venuto a destinare i Visitatori, *aut amara constituerent, & corrigerent abusus tam in capite, quam in membris*; e molto meno ad istanza del Generale Fra Haymone avrebbe poi Gregorio IX. diminuita *Prelatorum auctoritatem in exauthorandis ad libitum inferioribus Prelatis*. Ma avendo preso piede tal disordine, che *absoluta auctoritate, ad libitum* si esautoravano gli inferiori Prelati; questo inconveniente non potè non far pubblicare le accennate sensatissime provvidenze, delle quali quella del 1236 di Fra Elia, fu finta, ed apparente, perch' egli *præferabat* allora *zelum reformandi Sodalitii*: l'altra all' incontro data da Gregorio IX, a petizione del Generale Haymone, fu sincera, perchè nacque appunto per por freno principalmente nello avvenire ai stessi Generali, giacchè Fra Elia da Generale *ad suas reversus erat artes*; e questa ultima provvidenza fu di *limitare Prelatorum auctoritatem in exauthorandis ad libitum inferioribus Prelatis*, e con ciò nel forrogare poi i Prelati novelli in luogo de' deposti, perchè per avventura in questo caso si aveva per vero, che l'elezione spettasse, come tutta straordinaria, a quei Superiori, dai quali appunto fatta si era la deposizione.

Come dunque entra più in questa faccenda la Forma dell'

elezioni ordinarie , cioè di quelle , che si facevano nelle ordinarie vacanze , ch' è il caso , di cui trattiamo ? Come poteva venirsi in questa occasione a disputare , se per lo avvenire le famiglie , o altri avessero potuto più eleggere , e come a prescriversi , che questo diritto fosse stato tutto del Diffinitorio ? Come questa briga , quando d' altro non si era trattato , che del freno da porsi alla sregolatezza , che si era introdotta *in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælati* ? E poi non è il P. Esprovinciale nostro quegli , che aveva sostenuto , che fino al 1228 , secondo appunto la sua pretesa Regola di S. Francesco , ed istituzione dell' Ordine , gli Guardiani erano stati fatti dai Generali , dai Provinciali , e dai Custodi ? A che dunque si doveva ricorrere su di ciò a Gregorio IX , quando niuno errore si era sino allora nell' elezione de' Guardiani commesso ? O come poteva Gregorio IX prescrivere per forma dell' elezione de' Guardiani nell' avvenire il Diffinitorio ; se fosse stato vero , che per la Regola di S. Francesco il solo Generale , o il solo Provinciale , o anche il solo Custode poteva eleggere i Guardiani ?

Da tutte queste cose chiaramente si vede , ch' è stata una favoletta da romanzo la novella invenzione del P. Esprovinciale ( che spacciò primieramente in quella Scrittura , che fece uscire anonima , come si è detto più volte ) , che Gregorio IX diede l' elezione de' Guardiani al Diffinitorio .

Gregorio IX delle sole deposizioni frequenti , ed ingiuste de' Prelati inferiori , e delle novelle successive elezioni de' Successori , naturalmente della stessa natura , si brigò , e di niente altro : e perciò dopo d' avere generalmente *Prælatorum auctoritatem limitata in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælati* ; per i Custodi , che specialmente  
tal

tal delitto sopra de' miseri Guardiani delle loro Custodie , ch' erano tante piccole Provincie , commettevano ; fece uno stabilimento particolare , e fu : *item ne Custodes passim instituire , vel deponere possent Guardianos absque Provincialium , & gravium virorum judicio* ; cioè che i Custodi volendo deporre i Guardiani , e surrogarne altri , dovessero sentire il consiglio de' Provinciali , *& gravium virorum* : e si noti , che quì de' soli Custodi si discorre , tal che il creduto Diffinitorio , quando in questo luogo venisse stabilito , per le sole Custodie avrebbe l' elezione acquistata , ed ecco che faremmo anche per questo altro motivo fuori del caso , perchè oggi non abbiamo più Custodie , ma Provincie unicamente si riconoscono nell' Ordine .

**M**A fatto stà , che per altri argomenti sempre più si pruova , e si viene in cognizione , che l' elezione Diffinitoriale non venne affatto istituita da Gregorio IX , ma appena quel Sommo Pontefice compiacque il Generale Fra Haymone nel dare un freno specialmente ai Custodi nelle sregolate loro deposizioni de' Guardiani , volendo che nell' avvenire fatte non le avessero , nè surrogati avessero ai depositi altri Guardiani , se non col consiglio de' Provinciali , e de' Religiosi gravi .

**E** primieramente per *Religiosi gravi* non si possono sentire i Diffinitori della Provincia , ma i Religiosi più rispettabili della stessa Custodia : e ciò per due motivi ; primo perchè sarebbe stata incommodissima cosa , che il Custode avesse dovuto consultare tutti quei Diffinitori anche per lettere , non che fargli unire , giacchè allora le Provincie erano vastissime , e stando i Religiosi gravi dispersi quà , e là , l' unire , ed il  
con-

consultargli riusciva sempre incomodissimo, e lungissimo, perchè questi Religiosi allora camminavano sempre a piedi, nè v'era il comodo della posta per far sollecitamente arrivare le lettere [1]; e per secondo, perchè in quel tempo probabilmente non ancora si erano i stessi Diffinitorj istituiti, dappoichè il diligentissimo Wadingo appena le prime memorie ne ritrovò sotto il Pontificato di Innocenzo IV, che a Gregorio IX poi succedette, e visse fin' al 1254.

Oltre a tutto ciò è da considerarsi, che que' parlasi di semplice consiglio, che richieder ne dovesse prima di venire alla deposizione, o alla sorrogazione del Guardiano, il Custode: *absque Provincialium, & gravium virorum judicio*. Sicchè il Custode veramente deponeva, e sorrogava, ed il Provinciale con i PP. gravi appena consigliavano. E s'è così, non fu questa elezione sicuramente, che poi si accordò al Diffinitorio, nella quale oltre che il Custode non v'ebbe più parte, tutto il Diffinitorio eleggeva, ed il maggior numero di quei vocali portava l'inclusiva.

Ma poi, trattone qualche volgare Cronista de' tempi ultimi, ci è stato Scrittore dell'Ordine serio, e fennato, che abbia detto, che il Diffinitorio nella elezione de' Guardiani ripeta il suo titolo da questo stabilimento di Gregorio IX, fatto a petizione del Generale dell'Ordine nel Capitolo Generale? Il P. Chercove, il P. Melfi non l'averebbero dovuto dire? Ma questi appena lasciarono scritto nelle loro travagliatissime Opere, Commentarj dottissimi de' Statuti Francescani, che il Diffinitorio cominciò ad eleggere qualche volta, ca-  
pit

---

(1) Frantzchius de jure postar. in proem., & in fin.

*pit praticari*, prima di Clemente IV, *qui fadit anno 1265* per i disordini, che portavano l'elezioni Conventuali; che poi questo stesso venne con i Statuti Generali stabilito, ed appresso col Compromesso delle Provincie: e di Gregorio IX, *verbum nulum*: Che pare ora al modestissimo nostro P. Esprovinciale, a chi presterem noi più fede, a lui, o al Chercove, o al Melfi? A lui, che scrive per una Causa di suo proprio interesse; che scrive piena di passione, e pieno d'impegno; che per questo tace le circostanze de' fatti, che racconta; malmena i suoi Avversarj, ed anche coloro, che in nulla l'offesero, anzi gli avean sempre amicizia, e riverenza non ordinaria professata; s'inviperisce contra dei stessi suoi Confratelli, e suoi Colleghi nell'Esprovincialato, e che prima di lui avean per la Causa medesima sonni sudori gittati; e fa tante, e tante altre cose, per cui mostra di essere un uomo, per la premura della Causa, quasi di se stesso uscito: O al P. Chercove, o al P. Melfi, Religiosi in questo articolo indifferentissimi, e pacatissimi; i quali unicamente sospinti furono nell'intraprendere le loro vaste fatiche dal bene della Religione, e dall'amore della verità? Dunque se quelli nulla dicono di Gregorio IX, ma l'elezione Difinitoriale nella sua prima origine alla consuetudine attribuiscono; convien che si dica, che quanto di Gregorio IX il nostro P. Esprovinciale ci ha detto, sia rispetto alle ordinarie elezioni un puro pretto novello ritrovato d'un uomo, il quale ha voluto *omnem lapidem movere*.

Egli è canone di buona critica, stabilito da tanti, e tanti Valentuomini, per ispiegare molti fatti istorici, che altrimenti farebbero difficilissimi a capirsi, che delle cose certe, e comuni, e che cadevano sotto gli occhi di tut-

tutti, i Storici sovente non hanno tramandate notizie, siccome noi di simili cose, che ora ci sono, non le tramanderemo facilmente alla posterità (1). Posto ciò, che meraviglia è, che infino ad ora non vediamo farsi parola speciale nelle memorie dell'Ordine della ordinaria elezione de' Guardiani, o sia de' Superiori locali. Questa elezione, che allora seguiva Conventualmente, secondo il Diritto Comune Monastico, e l'osservanza costante di que' tempi; non pareva cosa, che dovesse essere registrata. Questo dunque facilmente è il motivo, per lo quale di elezion Conventuale infino a questi tempi non ritroviamo alcuna lampante memoria, se non si vuol dire, che ce ne sia stato lasciato un rastro in quella ragione datici dal Wadingo delle frequenti elezioni in quel tempo de' Laici in Guardiani, cioè che questo anche accadeva per la loro moltitudine, *OB MULTITUDINEM*. Se le elezioni non fossero state allora Conventuali, quale influenza alla elezione de' Laici in Guardiani dar potea la lor *moltitudine*? Sempre gli elettori avrebbero eletti Chierici, e Sacerdoti. Dunque Conventuali erano allora tali elezioni, se la *MOLTITUDINE* faceva sì, che i Laici riuscissero assai sovente Guardiani, e se per impedir ciò, non si potè ricorrere ad altro espediente, che coll' autorità Pontificia togliere a' Laici la voce passiva, dove ci erano Sacerdoti.

Del-

---

(1) Heumann. *Instit. Hist. Literar.*



*Delle Costituzioni Narbonensi di S. Bonaventura.*

**C**I chiamano le Costituzioni Narbonensi, cioè le celebratissime Costituzioni di S. Bonaventura, perchè anche su di queste il nostro P. Esprovinciale ha voluto molto i suoi talenti far ispaziare.

Infino alle ultime osservazioni del nostro P. Esprovinciale si era avuto per vero, che quantunque non esistessero le Costituzioni di S. Bonaventura, o sia i Statuti del Capitolo Generale di Narbona, convocato da questo Santo nel 1260, nel mentr'era Generale dell'Ordine; tuttavia però, che nelle altre Costituzioni, ch'emanate poi furono nell'altro Capitolo Generale dell'anno 1354; tenuto dal Generale di allora, Giuglielmo Farinerio nella Città di Assisi, si ritrovassero inserite queste Costituzioni di S. Bonaventura. Su di tal sistema, quello, che rispetto all'articolo delle Elezioni de' Superiori nelle Costituzioni Farinerie si leggeva; si credeva, che si potesse anche alle Costituzioni di S. Bonaventura attribuire, e supporre, che fossero stati stabilimenti di quel Santo Generale, poi Cardinale rispettabilissimo di S. Chiesa.

Ma coll'ultima sua Opera l'Esprovinciale con un impegno inesplicabile, senza saperne il perchè, si è messo a tuttuomo a sostenere, che le Costituzioni di S. Bonaventura non si avessero affatto, e che nelle Farinerie non fossero mai tai Costituzioni passate; ma che appena qualche volta nelle Farinerie qualche semplice stabilimento di S. Bonaventura venisse citato con nominarsi il glorioso Dottore *Domini Fratris Patris Bonaventurae*.

Questa è una disputa nel caso presente di niunissimo pro-

profitto , specialmente quando si vuole a quel luogo delle Farinerie , nel quale di elezioni si favella , date quella intelligenza , che il nostro P. Esprovinciale ci ha data , come vedremo fra poco : ma tuttavia acciocchè si vegga , che senza saperlene la cagione , il P. Esprovinciale abbia voluto tutt' i sistemi Francescani sconvolgere , e mettere sossopra , specialmente nella sua ultima Scrittura ; è bene , che su di questo proposito i sentimenti si trascrivino dell' uomo più informato , che infino ad ora vi è stato delle faccende Francescane , per vedere quanto vada errato il nostro P. Esprovinciale .

Del Wadingo noi parliamo , il quale così nel 1260 scrive ne' suoi Annali (1) : *Convocavit hoc anno in Festo Pentecostes , quod incidit pridie Id. Jun. , S. Generalis Bonaventura præcipuos Ordinis Patres pro celebrandis tatius Ordinis Comitibus . Pleraque gravia , & utilia statuerunt ; antiquas quasque Constitutiones ab exoriente Religione ad illud usque tempus inconcinne congestas ; ad meliorem formam reducerunt , novas addiderunt , universas per duodecim rubricas , seu Capitula distribuerunt , & Prologum præfecerunt ita incipientem : Quoniam ut ait sapiens , ubi non est sepes ec. . Adeo maturæ discussæ , & prudenter a tanto cætu , Præside Sancto viro , confirmatæ , semper visæ sunt Patribus Ordinis , **UT NON TAM NOVAS CONDERE , QUAM HAS A SANCTO BONAVENTURA PRÆSCRIPTAS CONFIRMARE , ADJUNCTIS ALIIS PRO TEMPORUM NECESSITATE , AC VARIETATE , CONSULTIUS JUDICARINT** : E quindi viene poi a dire in*

---

(1) Num. 11.

in quali Capitoli vennero appunto posteriormente rinnovate, e confermate: *atque ita factum primo in Comitiiis Affsiatibus ann. 1279 celebratis sub Ministro Generali Bonagrazia, unde & Constitutiones Affsiates nuncupatæ*: così annovera gli altri Capitoli Generali, nei quali si fece lo stesso, e fra questi registra principalmente il Capitolo d' Affisi del 1354, dove si pubblicarono le Costituzioni Farinerie: *Quinto sub Gulielmo Farinerio in Capitulo Affsiate ann. 1354 HIS NARBONENSIBUS additæ sunt aliæ: atque ita in singulis Comitiiis aliquæ factæ sunt mutationes, RESERVATA TAMEN METHODO, FORMA, ET PROLOGO NARBONENSIS, excepto dumtaxat Capitulo Perpiniensi, & Compilatione Benedictina*, dove nè il prologo, nè il metodo, nè la forma della Compilazione Narbonense, fatta *Præfide S. Bonaventura*, fu conservata (1).

Lo stesso Wadingo replica poi la medesima verità nell' anno 1354, quando appunto di queste Costituzioni Farinerie dovette parlare: imperciocchè quivi dice così: *Celebratum est hoc anno Capitulum Generale quinquagesimum secundum in civitate Affsi, in quo decretum est, ut observarentur Constitutiones S. Bonaventuræ in XII capitulo distinctæ, additis quibusdam, aliis remotis in multis Comitiiis, uti nos alias monuimus*: e soggiunge le seguenti ~~medesime~~ parole: *Diligenter eas publicari curavit Minister Generalis Guilielmus Farinerius, earumque invigilavit observantiæ, QUAMVIS NIHIL SUUM ILLIS IMMISCUERIT, qua de causa CONSTITUTIONES FARINERIE sunt appellatæ* (2).

Co-

---

(1) Wading. *diç.* num. 11.

[2] Wading. ann. 1234 n. 9.

Come dunque potè venire in testa al P. Esprovinciale nostro di mettere avanti questa novità , che nelle Costituzioni Farinarie passare non fossero le Narbonensi? Non le vedeva egli le Farinarie collo stesso prologo, *Quoniam ut ait sapiens, ubi non est sepes &c.*, premesso da S. Bonaventura alla Collezione sua Narbonense? E non le vedeva in XII Capitoli ben anche partite, come divisè le sue S. Bonaventura, per riverenza alla Regola di S. Francesco, che in XII Capitoli appunto quel S. gloriosissimo, e tutto Apostolico, in ossequio del numero degli Apostoli, aveva distinta? E se è così, perchè non credere, ch' egualmente queste Costituzioni Farinarie avessero conservato col prologo, e colla divisione, la forma ben anche, *formam Constitutionum Narbonensium*, come il Wadingo appunto avea scritto, sebbene *aliquibus additis, & mutatis*, ma senza niente però metterci del suo il Generale Fariniero, *quavis nihil suum illis immiscuerit?* Da noi si era per avventura mai detto, che nelle Farinarie passate erano *ad verbum* le Costituzioni Narbonense? Se questo si fosse scritto, allora forse si avrebbe potuto opporre, che nelle Farinarie talvolta si cita S. Bonaventura col *Domini Patris Bonaventurae*: ma essendosi notato, che il contenuto, il senso, e la sentenza in gran parte delle Narbonensi era passata nelle Costituzioni Farinarie; quella formola confermava, e non già recava difficoltà alcuna a quello, che si era detto delle Farinarie, che contenesero le Narbonensi.

**M**A lasciando questa briga molesta, che non si arriverà mai a capire per quale oggetto in essa entrare abbia voluto *ex proposito* il nostro P. Esprovinciale; che vuole egli, che le Costituzioni di S. Bonaventura si profundarono affatto, si subbissarono, e non più si vide-

dero da alcuno vivente: e che le Farinerie fossero pura, legittima, e naturale produzione del solo P. Generale Farinerio? Sia così: che ne verrà dunque? Ne verrà, che non avremo in questo primo periodo altro da osservare all' infuori del già osservato, tanto circa le provvidenze date prima dal Generale Fra Elia nel 1236, quando *præferebat zelum reformandi Sodalitii*, quanto intorno alle altre emanate nel secondo Capitolo Generale del 1239 dal Sommo Pontefice Gregorio IX, *petente Generali Ministro*, rispetto agli abusi introdotti circa la deposizione degli inferiori Prelati, e la novella elezione dei successori ai deposti. E sia così. Ma migliora con ciò la Causa del nostro P. Esprovinciale, o peggiora infinitamente? Lasciamo, che ci rifletta egli stesso, e noi intanto vediamo di andar chiudendo il presente periodo.

**S**E le cose svegliate dal P. Esprovinciale si è già veduto di niun peso essere; che anzi confermare, corroborare, e convalidare vie maggiormente il nostro assunto, per nostra, non meritata, gloria dalla Real Camera, dopo infinita applicazione, adottato, ed approvato: Chi può più ora dubitare, che secondo tutti gli argomenti di congruenza, di buona critica, e di buona Logica, la Religione Francescana nacque coll' elezione Conventuale, e con questa sempre si regolò ne' suoi primi anni; siccome appunto insegnarono il Chercove, ed il Melfi, Dottori rispettabilissimi di quest' Ordine; ed il P. Donato, Dottore egualmente insigne tra i Domenicani? Così naturalmente dovette essere. Ed in vero se S. Francesco, prima di publicar la Regola, in molti Capitoli Generali non avea fatto altro, che creare i Superiori nei stessi

Capitoli , nei quali *universam multitudinem Fratrum* sovente avea convocato , *ut COMUNIBUS ageretur SUFFRAGIIS* : e poi nella Regola , della sola elezione del Generale parlando , l'aveva voluta Conventuale ; pare evidentissimo , che lo stesso S. Francesco avendo nella stessa Regola le elezioni degli Prelati inferiori omesse , naturalmente le avesse dovute al Diritto Comune , ed a quella Legislazione , che tra i Regolari allora correva , riserbare : e così che i suoi primi figliuoli , rigidi seguaci della sua Regola , e della sue tradizioni *ad superstitionem usque* , questa elezione appunto dovettero praticare , come dagli accennati Scrittori venne poi attestato .

*Della combagine , ed unione in un Corpo solo di più Monasteri .*

**M**A qui cade in acconcio di rispondere a quelle due cose , che nel discorso del dotto nuovo Avvocato de' PP. Dominanti si ritrovarono all'infuori di un distintissimo epilogo della Scrittura del nostro P. Esprovinciale. Furono queste le seguenti . I. Che l'esempio dell'elezione Conventuale de' Superiori Claustrali dell'età di S. Francesco , non si poteva da S. Francesco adottare , e seguire , perchè i Monasteri intanto eleggevano allora Conventionalmente il loro locale Superiore , in quanto che non facevano corpo , e società tra di loro , dappoichè , giusta l'Abate Tritemio , i Benedettini non prima della fine del XV secolo cominciarono a riconoscere l'alleanza de' Monasteri . II. E che neppure l'esempio de' Domenicani , Religione furta contemporaneamente alla Francescana , ed innanzi ai stessi occhi di S. Francesco , possa costi-

stituire difficoltà contra dell'Ordine Francescano , perchè ne' Domenicani la diversa polizia di quest' Ordine, surto colle *Figliolanze* de' suoi Confratelli , o sia col loro incardinamento ai Conventi , dovea portare di necessità l' elezione locale del Superiore ; laddove ne' Francescani , i quali *de Conventu ad Conventu sepe migrant*, la cosa dovea procedere diversamente. E perchè noi avevamo altresì considerato , che quando il Concilio Lateranese IV avea proibita l' istituzione di nuovi Ordini Regolari, volendo di doverli tutti attenere ad una delle Regole Monastiche già allora dalla Chiesa approvate, per cui S. Domenico consultando con i suoi Frati in Tolosa, si determinò d' abbracciar la Regola di S. Agostino: questo dovea far credere , che se S. Francesco per grazia speciale ottenne farsi una Regola da nuovo ; ne' casi però dalla sua concisissima Regola non preveduti , secondo anche l' autorità di quel Concilio Generale , anzi Generalissimo , avesse dovuto avere idea egli di ligare i suoi seguaci alle altre Regole Monastiche , già allora nella Chiesa ricevute , nelle quali appunto s'incontrava la Conventuale elezione del proprio Superiore : Perciò anche a questo ultimo argomento si credette di rispondere con dimostrarli coll' autorità di Cristiano Tomasio, e di Ospiniano ( ed a quali Avvocati non si ebbe ricorso ! ), che gli Ordini de' Domenicani, e de' Francescani , approvati già solennemente si ritrovavano , prima che il Concilio Lateranese IV dal Papa Innocenzo III si fosse convocato .

La verità però è, che il P. Esprovinciale, se egli fu, come si crede, che queste altre notizie anche somministrar volle al novello Avvocato del suo partito , giacchè quest' uomo degnoissimo non sarebbe mai a. tai

edse ricorso, non riuscì certamente in queste storiche, e critiche discussioni con più felicità di quel, che riuscito v'era in tutte le altre moltissime, di cui ripieno aveva il suo grosso volume.

**E** Per parlar prima dell'unione de' Monasteri, di quella loro combagine, onde *in unum corpus coaluerunt*, per cui ne venne la voce *Ordo*, colla quale appunto anche oggi distinguiamo le varie truppe, ed i varj complessi de' Monasterj sotto dello stesso Ordine militanti; egli è da sapere, che quantunque ciò non sia sempre andato unito col Monacato, tuttavia però non è così recente cosa, come forse si crede. Anzi evvi opinione di valentuomini, che forse in sul principio dell' istituzione del Monacato opinato si fosse, che convenisse alla sua indole, che vi fosse appunto questo tal sistema: imperocchè vuolsi, che S. Pacomio, uno dei più celebratissimi Istitutori di Regole Monastiche dell' Oriente, e primo Fondatore di moltissimi Monasteri della Tebaide, e regioni vicine, avesse i suoi Monasteri appunto istituiti, fondati, e regolati, mentr'egli visse, con questa tal legge della combagine, ed unione infra di loro di tai Monasteri, onde venivano a formare un sol corpo, cui presidesse un sol Capo(1): e che perciò egli istituito ancora avesse per tai Monasteri suoi quelli annui Comizj generali, *Capitoli generali* poi chiamati, in cui ciò, che al buon governo di tutti questi Monasteri apparteneva, si proponeva, si esaminava, e si trat-

---

(1) Bivarius *de vet. Monach. lib. 3 cap. 6 §. 2 n. 16*, Marten. *de antiquis Monachor. ritib. lib. 3 cap. 27 n. 2.*



trattava (1). Ecco dunque, che l' unione, e combagine de' Monasteri si rinviene tanto antica, quanto lo stesso Monacato.

E' vero, che questo disegno, e sistema di questo glorioso Abate, e Fondatore di Monasteri dell' Oriente, svanì colla morte dello stesso santo uomo: imperciocchè dopo restarono i Monasteri nell' indipendenza dell' uno all' altro, tutt'occhè si fosse però avuto per vero, come sempre si ebbe, che una fosse tra tutti l' indole, e la natura del Monacato; ma è certo altresì, che anche gli altri successori Istitutori di Regole Monastiche, e Fondatori di Monasteri, forse nella lor vita, furono egualmente gli arbitri, e dispotici di tutt' i loro Monasteri: i quali allora, come una sola Regola avevano abbracciata; così un sol corpo costituivano, senza escludersi probabilmente da questi, durante la vita di S. Benedetto, neppure i dodici Monasteri, da questo altro celebratissimo Abate costrutti (2): di modo che sempre si scorge, che l' idea d' un sol Corpo ne' Monasteri de' Monaci quasi in ogni tempo da quando in quando si fosse avuta. Anzi si può dire, che stata vi fosse anche allora, quando durava perfettamente a separazione tra i Monasteri medesimi: imperciocchè anche in quelle circostanze, come il P. Mabillon, o sia il più dotto Monaco delle cose Monastiche, che finora

(1) *Ut congregentur omnes Monasteriorum Principes, O: domorum Praepositi in Monasterium, quod vocatur Baris, die mensis, qui apud Egyptios vocatur Mensore, us vite omnium peccatorum, atque sperans missio completa.* Sono parole della Regola di questo Santo pref. Luca Olfenio in *Codic. Regul.*

[2] Mabillon. *praefat. actis SS. Benedictin., praefat. Sacul. V §. 4 num. 51*

fiato vi fosse, osservò dottamente; come ogni Monistero separato che allora fusse, aveva secole sue proprie Celle, e Grancie, e queste ( che allora giungevan talvolta ad esser moltissime ), formavano tanti luoghi Religiosi tutti unitamente dipendenti dal Monistero principale, ed a quello congiunti, ed uniti (1): ecco, che così anche nel totale distaccamento di un Monistero all'altro, si osservava la combagine, e l'unione fra i Monasteri, almeno di queste Celle, e Grancie col Monistero principale: ed in quei tempi, se puossi prestar fede ad una antica Bolla Pontificia, il solo Monistero nostro de' Benedettini di S. Lorenzo d'Aversa avea di queste Celle sotto di se niente meno, che cento, e quattordici (2).

Ma quanto si è detto, sebbene è sufficientissimo a far vedere, che l'unione de' Monasteri è molto più antica de' tempi dell' Abate Tritemio, che morì nel 1519, non giova però interamente a provare, che anche con questa unione si fosse veduto andare unita l'elezione Conventuale del Superiore in ciaschedun Convento: il che si proverà però tosto con queste altre notizie, che da chi nella Storia Monastica alquanto è versato, si potranno ancora facilmente avere.

Ecco.

[1] Mabillon. *Prefat. anis. SS. Benedic. Or. profat. Saecul. V. §. 4.*

(2) Parliamo della celebre Bolla d'Innocenzo III del 1202, che vanta il Monistero de' Benedettini di S. Lorenzo d'Aversa, per la quale anni sono si accese una delle più feroci controversie, che insi fatte materie state vi fossero ne' giorni nostri. A noi convenne allora dar fuori due travagliatissime Scritture. Ma tutto venne poi rischiato da una dotta voluminosa Relazione del Marchese Patria, quel Consultore, che era allora, della Cassa del Cappellan Maggiore, la quale forse non passerà quasi, che si darà alle stampe.

**E**cco. L'Abate Benedetto Anianense nel IX secolo, quando fu tutto impegnato a rimettere in piedi l'osservanza Monastica; perchè s'opinava allora, che questa nella sola Regola di S. Benedetto rinvenir si potesse, *Regula monachorum* per eccellenza allora senz'altra giunta chiamata (1): tutt' i Monasteri, per i quali gli venne fatto potere una cotanto lodevole impresa stabilire, alla Regola Benedettina egualmente ridusse: e per potergli così più facilmente nella osservanza di tal Regola mantenere; tutti in un sol Corpo pensava di tenergli uniti sotto del regolamento, e direzione del medesimo Capo, cosa, che felicemente riuscigli infino a tanto, che visse (2). Con tutto ciò anche allora in ciaschedun Monistero la propria Comunità il Superiore s'eleggeva giusta il Capo 64 della stessa Regola di S. Benedetto. I Cluniacensi, che vennero appresso, i Cisterciensi, che non molto dopo si videro, ed altre simili famose Congregazioni, e Riforme Benedettine, ed i Premostratensi ben anche, che seguivano la Regola di S. Agostino, ed altre molte Congregazioni, che in quell'età sursero; tuttochè quasi tutte vennero colla legge fondamentale, che sempre mantennero, e conservarono, che tutt' i Monasteri formassero una sola unione, una sola combagine sotto di un solo, e stesso Capo (3): ciò non ostante portarono anche quasi tutte quell'altro seco, ch'era allora proprio dell' Istituto, e dell'essenza dell' Ordine Benedettino, che in ogni Monistero il proprio Abate

(1) Mabill. *loc. cit. prefat. in saecul. IV* §. 5 n. 129, & seqq.

(2) Mabill. *dict. prefat. in saecul. V* §. 4 n. 31.

(3) *Esame istorico, e legale del diritto delle famiglie Relig. &c. part. cap. 6 per tot.*

te fuisse dalla propria famiglia creato; e se ne' Certofini, Ordine esemplarissimo, si abbia per vero, che anche l'elezione Conventuale de' Priori di ciascuna Cerrofa venne nella sua origine prescritta; si dovrà allora maggiormente conchiudere, che fosse appunto della originaria indole, ed istituzione Monastica, che anche nell'unione de' Monasteri (cosa, che portaron ancor seco i Certofini), ogni famiglia si dovesse particolarmente il suo Superiore creare: giacchè i Certofini si modellarono sul tipo della più rigida, e veneranda antica disciplina della Chiesa, e Monastica. (1).

Dunque non ripugnava ne' tempi di S. Francesco l'unione di più Monasteri in un Corpo, e comunità sola sotto lo stesso Capo, alla legge dell'elezione Conventuale del proprio Superiore: anzi quasi tutte le Congregazioni intiere di Monaci, che S. Francesco ritrovò allora nella Chiesa; allora avevano questo, che fosse no. i Monasteri andassero uniti, e sotto di uno stesso Capo militassero; tuttavia ciaschedun Monastero il suo proprio Superiore si creasse.

Dell'

(1) Cellot. de Hierarb. lib. 5. cap. 5 in fin. Bosquet in not. ad Epistol. Innocent. III. lib. 2. regist. 14, Thomasin. de vet., & nov. discipl. Eccl. part. 2. lib. 3. cap. 3. n. 5, & Anzias Robert. Rerum Judicat. lib. 2. cap. 2.

*Dell' Elezione Conventuale de' Dominicani .*

**A** Nzi tanto è vero ciò, che non altronde, che per questo ne' Domenicani, Ordine contemporaneo al Franciscano, si vide subito la legge, che ancor dura, dell' elezione Conventuale de' Superiori. Riferiscono i Storici di questo altro Ordine, che S. Domenico, allora quando fu astretto, per comando di Papa Innocenzo III, ad unirsi con i suoi primi Compagni per iscegliersi la Regola, che avrebber dovuto seguire; si raunò egli con quei suoi pochi illustri Commilitoni, ch' egli allora aveva, nel Monistero di Prulliano, Monistero di Monache governate da questo Santo, e suoi Confratelli, nelle vicinanze di Tolosa; e quivi dopo di aver essi concordemente risoluto, che per Regola avrebber dichiarato di seguire, ed abbracciare la Regola di S. Agostino, Dottore egregio di S. Chiesa, non si ristettero quì: ma forse avvisandosi con molta prudenza, che la sola Regola bastar non potesse, perchè da quella appena le nozioni, ed i dettami generali si avevano, al particolare ordinariamente non discendendosi: proposero contemporaneamente di adottare ancora le *Costituzioni de' Premostratensi*, come quelle; che parvero loro, fra le leggi Monastiche delle Congregazioni di quell' età, forse le più sensate, e giudiziose, se non si vuol anzi dire per i seguaci della Regola di S. Agostino le più rigorose. E di quì venne appunto infra l'altro, che in questo Ordine rispettabilissimo de' Domenicani s'introducesse l'elezione Conventuale, che tanto, e poi tanto ha contribuito a conservarlo in quella floridezza, nella quale ancora s'ammira (1). Se

---

[1] *A tutto si ritrovò S. Domenico, ma poi fornito il Concilio, si*

Se dunque l'unione di più Monasteri in un Corpo solo già vi era ne' di di S. Francesco, e non solo non ripugnava all'idea dell'elezione Conventuale; ma anzi particolarmente la insinuava: e se i Domenicani dai Premostratensi una tale idea trassero, ch' eran ben anche di que' Monaci, che formavano già un Corpo solo nell'unione di tutt'i loro Monisteri; come si potrà più dire, che S. Francesco, perchè idea ebbe di fondare, come fondò, una Religione, in cui i Conventi fossero stati uniti, ed avessero costituito un intero Corpo, non poteva pensare a dare l'elezione Conventuale a ciaschedun Convento?

Che poi i Domenicani abbian le figliolanze; questo non dee gran cosa valutarfi, sì perchè le figliolanze non sono certamente in questo Istituto dell'epoca stessa, in cui è in esso l'elezione Conventuale; e sì ancora perchè con tutte le figliolanze sono restati ancor essi nella loro originaria indole di uomini Apostolici,

do-

---

*si partì per Tolosa a trattare con i suoi compagni, e figliuoli anche tutto quello, che il Papa gli avea detto, e quali ritrovò il santo uomo con desiderio grande del suo ritorno. Onde congregati tutti insieme col Santo Padre loro, dopo molte orazioni, risolvettero in Prulliano quanto parebbe loro da farsi. Et prima quanto alla Regola contulsero di pigliare quella di Santo Agostino, Dottore della Chiesa, per essere egli stato vero imitatore degli Apostoli, e successore di essi non solo nell'ufficio Episcopale, ma ancora nella dottrina sua profonda, e maravigliosa. Quanto poi alle Costituzioni, e cerimonie particolari della Religione, dopo aver ben bene esaminato il tutto, si determinarono a pigliarle dall'Ordine Premostratense, per essere, come in effetto era, rigorosissimo, di molta penitenza, e austerità, di continua astinenza, e digiuni, e dei più riformati, che allora si ritrovassero nella Chiesa. Castillo Storia generale di S. Domenico, e dell'Ordine . . . part. I cap. 17.*

destinati principalmente alla predicazione ( che che ne senta il mordacissimo Ospiniano (1) ), e perciò non ad altra sede fissa, ed incardinati, che a quella, a cui l'ubbidienza, pe'l disimpegno del proprio Ministero, da lor professato e giurato, lor destinasse; nel che convengono in tutto, e per tutto con i Francesi.

---

(1) Ecco ciò, che de' Domenicani scrisse Matteo Parisiense, Benedettino Inglese del dodicesimo secolo, che pure era grande morditore degli, allora novelli, Ordini Mendicanti; *Defuncto Papa Celestino Innocentius III successit. Cuius favore exortum est in Italia novum genus Prædicatorum, qui Jacobitæ voluerunt appellari, eo quod vitam Apostolicam carperunt imitari* ( vaneggia l'Autore intorno alla derivazione dell'appellazione *Jacobitæ*, che venne solamente dalla frazione fissata subito in Parigi dai Domenicani in viso *Jacobo*, e dal Convento, che poi nello stesso luogo ottennero, *Cappin. Monasticon cap. 1 tit. 1 n. 19*). *Isti in vita, & vestitu satis tenues, auram, & argentum, vel aliud quid proprii non possidentes, IBANT PER CIVITATES, ET VICOS, ET CASTELLA VERBUM EVANGELII PRÆDICANTES. Multiplicati sunt autem in brevi per Orbem universum propterea spontaneam paupertatem, HABITANTES DENI, ET SEPTENI SIMUL IN URBIBUS CAPITALIBUS, nihil de crassina cogitantes, nec quicquam usque mane resinentes. De Evangelio quoque juxta Regulam Evangelicam vivebant, & si quid in mensa ex elemosinarum largitione superabundabat, hoc continuo pauperibus erogabant. Ibant autem calcatis in preparatione Evangelii, vestiti dormiebant, matris pro stolis utebantur; saxis cervicalibus capitis subnixis. Matthæus Parisiensi. histore major. ad annu 1198.* Questa descrizione in poco si discosta dall'altra, veduta di sopra, che lo stesso Storico, e Giacomo da Vitriaco fecero nel tempo medesimo de' Francescani. Sicchè le figliolanzze ne' primi principj della Religione Domenicana non si possono certamente rinvenire, siccome per l'opposto fabito si rinvennero Convencuali le loro elezioni de' Superiori locali, cioè, **SECUNDUM FORMAM CANONICAM**, siccome le loro Costituzioni si spiegano. *Constit. Frat. Prædicat. distinct. 2. capit. 2.*

cescanti, Ordine sullo stesso lodevolissimo oggetto, e fine nell'età stessa fondato (1). Che se per i Francescani non vi sono le figliolanze, vi è quell'*assegnazione al Convento*, la quale ordinariamente dal Superiore, che non sia un tiranno, non è tocca, o violata, quando giusta, e legittima cagione non abbia da farlo, la quale alle figliolanze si assomiglia, ed equipara.

Da quanto si è considerato, si viene sempre più colto sviluppo della materia a conoscere, che l'Ordine Franciscano non potè nascere senza l'elezione Conventuale. Ed invero se S. Francesco fu di ciò non avesse supposto di doverci al Diritto Comune Ecclesiastico, e Monastico riportare; com'era possibile, che voleva omettere nella sua Regola un punto di cotanta importanza? E poteva nell'avvenire stare la sua società senza Rettori? E questi Rettori potevano averci senza elezione? Dunque perchè non prescrivere il modo da serbarci nella sua Religione per l'elezione di tali Rettori, quando egli avesse avuta idea di dipartirci dall'elezione Canonica, e dall'elezione Comune Monastica, mantenuta in quella età in que' Monisteri ben anche, che andando uniti sotto lo stesso Capo, formavano Congregazioni, e formavano Ordini? E poi non venire a tale spiega nella sua seconda Regola posteriore al Concilio Lateranese IV, quando quel Concilio aveva proibita l'istituzione di nuovi Ordini Religiosi, volendo che ciascuno, che vita Monastica menar volesse, a qualche Regola degli Ordini già approvati si consacrassero? Se dunque voleva S. Francesco nell'articolo delle elezioni de' Superiori dipartirci dalle Regole degli Ordini già approvati, perchè non spiegarlo, acciocchè gli fosse stato permesso?

Si

---

(1) Hospin. de orig. Monachar. lib. 6 cap. 5 num. 39.



*Si esamina se i due Ordini, Domenicano, e Francescano, vennero solennemente confermati prima del Concilio Lateranese IV.*

**M**A quì fiam salutati con Christiano Tomasio, e coll'Ospiniano, dicendocifi, che questa considerazione non sia punto da curarsi, perchè i due Ordini celebratissimi Domenicano, e Francescano anteriori furono allo stesso Concilio Lateranese IV, e così che quel decreto non potea fare ostacolo alcuno al nostro Eroe.

Ma oh Dio, e quali Autori non si citano senza porfi mente al lor carattere, e qualità? Lasciando da parte il Tomasio, che per lo più, massimamente nell'Opera de'Commentarj alle Istituzioni Canoniche del Lancellotto, è uno indigesto confarcinatore di quelle notizie, che più credette potere in obbrobrio di noi altri *Pontificj*, com'essi ci chiamano, radunare (1); l'Ospiniano poi è così confuso, e poco accurato nelle sue cose, e specialmente nella Storia Monastica, che sen-

za

---

(1) E per non dipartirci dalla materia, che abbiám per le mani, se il genio di questo Autore si vuol conoscere, si vegga nell'Indice generale sotto la voce *Mendicantes*, che se ci leggerà *de fraudibus, hypocrisi, & impietate Monachorum Mendicantium = querela adversus Mendicantes = de privilegiis & ambitione Mendicantium = hi duo Ordines ( Minorum, & Prædicatorum ], quibus arribus statum tum Prælatorum Ecclesie, tum Religiosorum semper affecerint, quantas ea res turbas dederit in Ecclesia*, e simili co-fettine aromatiche, e quel ch'è più, ordinariamente marcia il buon Tomasio colla sola autorità dell'Ospiniano, che sono i due Autori del nostro P. Esprovinciale.

za molta precauzione legger non si puote (1). Ma poi contra de' Francescani, e de' Dominicani si mostrò coranto infenso, ed infuriato questo buono eretico, che pare che debba essere reputato lo Scrittore più sospetto, e più inimico a queste due celebratissime Famiglie di Monaci (2) della Chiesa Latina, fra quante mai infino ad ora ce ne siano state (3). Dunque fosse anche vero, che l' Ospi-

---

[1] Sajaneli *Monumenta historica Congregationis B. Petri de Pisis* tom. 1 pag. 24.

(2) Ci valemo della voce *Monaco* nel suo senso comune, e generale: del resto non ignoriamo, che il Cujacio, parendogli che Onorio III chiamasse *Religiosi* i Francescani nel *cap. 51 X. de testibus*, notò che e i Francescani, e i Domenicani *Religiosos, & non Monachos appellari volunt*. In questo luogo però il Cujacio poco si mostrò inteso de' Magistrati Francescani, perchè il Custode, di cui parlava Onorio, lo spiegò così, *qui vulgo Guardianus dicitur, le pere Gardien*; quando il Custode era allora un piccolo Provinciale, nè poteva in quella Decretale sentirsi diversamente.

[3] Holspinian. *de origine Monachor. lib. 6 cap. 4, cap. 7, cap. 8, cap. 12, & cap. 13, & passim in di 7. lib. 6*. Di questo Autore potrebbero dire con ragione i Domenicani, ed i Francescani ciò, che il Wadingo con grande entusiasmo eruttò contra di Abramo Bzovio, Domenicano notissimo, Polacco di nazione, che continuò con ventuno tomi gli Annali del Baronio, facendo per altro più tosto una Storia della sua privata Religione, che generalmente quella della Chiesa: SOLUS ILLE (furono le parole del Wadingo) INSTAR OMNIUM HOSTIUM (nostrorum) EST, PRO OMNIBUS UNUS SUFFICIT, imo cunctos transgreditur; nam ad illorum injurias addit suas, studiosius exaggerando, & frequenter repetendo quidquid minus equi, minus pii sinxerunt, vel mentiti sunt Scriptores: & in hoc ipso minor esset offensa, si fideliter exscripisset, quod alii scripserunt, nec vehementius ponderaret, vel injuriosius amplificaret, aut frequentius insultaret, quod malorum de-

ospiniano avesse detto quel , che se gli ascrive , senza cautela somma allegar non si doveva : giacchè non si poteva mai presumere , che l' Ospiniano in onore di queste due Famiglie Religiose , da lui con vatiniano odio odiate , scrivere mai ciò avrebbe preteso .

Ma fatto stà , ch' egli non si è sognato mai di dirlo . Ecco cosa egli scrive de' Domenicani : *Innocentius . . . . . Dominicum accersit , atque hortatus est , ut quam primum ad suos , qui in Tholojana urbe consistebant , rediret , reportataque communi consilio suæ professionis norma , sedem Apostolicam pro confirmatione ejus denuo accederet . Dominicus suorum Discipulorum , quorum 26 tunc erant , cœtu coacto , Pontificis Maximi sententiam ipsis aperit : Illi gaudio perfusi , mox uno ore non modo S. Augustini Prædicatoris Regulam amplectuntur , sed etiam se & nomine fore Prædicatores spondent .* **SED DUM ILLI SCRIPTIONE REGULÆ OCCUPANTUR, INNOCENTIUS III REBUS HUMANI EXCEDIT.** *Honorius III igitur , qui in Cathedra . . . . . successerat Innocentio , eorum Regulam , & instituta sine mora comprobat ( 1 ) .* Ed ecco così al-

---

*pravatus distavit animus , vel ex atra bili infirmus stomachus evomuit.*  
 Al Bzovio però subito si applicò la Religione Francescana , perchè si fosse nel debito modo risposto , e così abbiamo gl'immortali Annali Waddinghiani : non così infino ad ora alcuno degli Ordini Monastici , tutti estremamente malmenati dall' Ospiniano , a questo altro veleno si è ingegnato di prestare il debito antidoto . Volse Iddio , e queste nostre parole risvegliassero un tal santo zelo , che non potrebbe non riuscire utilissimo alla Chiesa , e di grandissimo rischiaramento per le memorie , ancora oscurissime in questa parte , della mezza età .

[1] Hospinian. lib. 6 cap. 4.

s' altra dice de' Francescani : *Quæri autem posset cur ab omnibus Dominicani præponantur Minoribus, cum Minoritæ autem ante Dominicanos sint confirmati a Pontifice Romano* ( giacchè Honorio III , che fu il successore d' Innocenzo III , che tenuto aveva il Concilio Lateranense IV , confermò i Domenicani nel 1216, ed i Francescani nel 1223 ) . . . . . *Respondet Antoninus . . . . , quantum AD QUAMDAM CONCESSIONEM SIMPLICEM habitus , & modi illius vivendi , ET QUASI PERMISSIONEM , fuisse prius institutum Ordinem Minorum per Innocentium III ; quantum vero ad SOLEMNEM APPROBATIONEM per Bullas Apostolicas authentice , fuisse prius Ordinem Prædicatorum confirmatum ab Honorio . . . . . (1).*

Ma a che ricorrere in questi articoli all' Ospiniano , allora quando abbiamo per i Domenicani i loro Storici (2), e per i Francescani il celebre Wadingo, il quale con somma ingenuità in questo volle dar luogo al vero , quando lasciò scritto , che appena voce tenus era stata prima della Bolla di Onorio III del 1223 confermato l' Ordine Francese da Innocenzo III (3).

E neppure dei Storici Domenicani , e del Wadingo , e di altri tali ci fa bisogno : se un Concilio Generale , qual' è quello di Lione II , ci palesa , che i Domenicani , ed i Francescani dopo del Concilio Lateranese IV furono nella Chiesa Cattolica riconosciuti ? In questo Concilio , tenuto sotto Gregorio X nel 1174 coll' intervento di S. Bon-

---

[1] Hospin. lib. 6 cap. 1 in fin. , vide etiam cap. 8.

[2] Wading. ann. 1215 n. 34.

[3] Castil. Histor. di S. Domenic. part. 1 cap. 17.

naventura qual Cardinale di S. Chiesa, dopo di essersi parlato del Concilio Lateranese IV, che aveva *Religionum diversitatem nimiam, ne confusionem induceret...* consultata provizione proibita; e dopo di essersi lo stesso divieto rinnovato severissimamente; si soggiunse: *Sane ad Prædicatorum, & Minorum Ordines ( QUOS EVIDENS EX EIS UTILITAS ECCLESIE UNIVERSALI PROVENIENS PERHIBET ADPROBATIONIS ) presentem non patimur Constitutionem extendi*, seguitandosi immediatamente a dire: *Cæterum Eremitarum Sancti Augustini, & Carmelitarum Ordines, QUORUM INSTITUTIO DICTUM CONCILIUM GENERALE ( il Lateranese IV ) PRÆCESSIT, in solido statu volumus permanere* [1]. Dunque il Concilio di Lione II chiaramente dichiarò, che gli Agostiniani, ed i Carmelitani in quanto alla loro istituzione avevan preceduto il Concilio Lateranese IV; ma che i Domenicani, ed i Francescani non potevano ciò vantare: però, che v'era per essi, che *evidens Ecclesie utilitas*, che da essi veniva, gli aveva approvati. Dunque questi due Ordini il Domenicano, ed il Francescano non furono non che precedentemente; ma nè anche contemporaneamente alla proibizione, che il Concilio Lateranese IV faceva d'istituirsi nuovi Ordini con nuove Regole Monastiche, ~~non~~ **vennero** confermati, ed approvati, cosa per altro, che neppure lo stesso Tomasio aveva detta [2]. In fatti scrisse a proposito del detto Concilio di Lione II il Wadingo: *Ex his, totque gravissimorum testium consensu*

G

sensu

---

(1) *Cap. unic. § sane de Religiosis demib. in 6.*

(2) *Thomasius in Instit. Juris Canonici. Langellot. lib. 1 tit. 30 §. 21 in notis.*

*sensu apertius habebitur sensus genuinus Canonis Concilii Lugdunensis Religionum diversitatem, de Religiosis domibus in 6. in quo dum declaratur Constitutionem factam de tollendis omnibus Ordinibus Mendicantibus adinventis post Concilium Magnum hoc Lateranense, qui nullam mererint confirmationem Sedis Apostolicæ, non extendi ad Predicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ universali proveniens perhibet approbatos; ita intelligendum est, ut non ante Concilium Lateranense institutos, **SED SOLEMNITER CONFIRMATOS** neget, seu **DIPLOMATE PONTIFICIO STABILITOS** non fuisse supponat. Jam vero per plures annos consistebat utraque Religio, & Franciscana saltem voce tenus ab Innocentio III quadriennio, vel amplius ante approbationem obtinuit, ut in solemnibus confirmationis Bulla testatur Honorius III, & ipse Innocentius in hoc Concilio scitum voluit, largiusque referunt Annales utriusque Instituti (1). E Natal: d' Alessandro de' suoi Domenicani parlando, insegnò lo stesso nella sua dottrina Ecclesiastica: Ordinem, eccolo, approvavit Innocentius III ostensa celesti visione ruentis Basilicæ Lateranensis, quam S. Dominicus subjectis humeris sustineret. **NE VERO RECENS LATERANENSIS CONCILII DECRETUM DE NOVIS RELIGIONIBUS NON INSTITUENDIS VIOLARI STATIM VIDERETUR**, jussu Pontificis Maximi approbatam ab Ecclesia Regulam, Sancti scilicet Augustini, quam olim inter Oxomenses Canonicos professus fuerat, communicata cum suis consilio, elegit . . . . . **NOVUM ORDINEM***

---

( 1 ) Wading. ad ann. 1215 num. 34.

**NEM CONFIRMAVIT HONORIUS III** apud S. Sabinae 11 Kalendas Januarii, ANNO 1216 (1).

Con Natale d' Aleffandro va d' accordo l' Autore del libro, che porta il titolo *Storia dello stabilimento de' Monaci Mendicanti &c.*; Autore, che tanto più fa peso, quanto tratta di proposito di un tale argomento: le sue parole, secondo la traduzione italiana, che pubblicossi in Venezia nel 1764, sono le seguenti: *Concepito avendo in tal guisa S. Domenico il disegno del suo Ordine, seguì Folco, Vescovo di Tolosa, al Concilio Lateranese IV, per farlo approvar dal Pontefice . . . . . Presentossi S. Domenico con fiducia ad Innocenzo III, accompagnato dal proprio Vescovo. Egli gli esposero tutti e due il disegno formato d' istituire un Ordine, che si appigliasse soltanto a predicare, e convertire gli Eretici: ma il Pontefice trattenuto dal riflesso de' mali cagionati alla Chiesa dalla moltitudine degli Ordini Monastici, E DAL DECRETO DEL CONCILIO, IL QUALE VIETAVA L' INVENTARNE DI NUOVO, consigliò a Domenico il ritornare a' suoi Fratelli, e sciegliere in lor compagnia uno di quelli già approvati: quindi ciò fatto presentarsi di bel nuovo dinanzi a lui, per ottener la conferma della risoluzione da essi presa. Domenico adunque ritornò in Tolosa dopo il Concilio, e radunati avendo i suoi discepoli al numero di sedici, o diciassette, invocaron tutti insieme lo Spirito Santo, e tutti vollero d' accordo la Regola di S. Agostino, che era quella appunto da essa praticata in Osma; in guisa che eglino si fecero Canonici Regolari, ed elessero Domenico per primo loro*

G 2 Prio-

[1] *Hist. Ecclesiast. secul. 13 cap. 7 artic. 5.*

( C )

Priore . Il Santo partì allora per Roma , **MA INNOCENZO III ERA GIÀ MORTO** , ed egli non conosceva alcuno , a cui poterfi indirizzare , acciò .l' introduceffe presso Onorio III di lui suocessore , e presso i Cardinali . . . . . Presentossi egli con fiducia al Pontefice **ONORIO** , IL QUALE GLI DIEDE DUE BOLLE IN DATA DE' 22 SETTEMBRE 1216. (1).

**M**A già è tempo, che le proptie parole del Tomasio sian contemplate, perchè così ci accerteremo, che inconsideratissimamente vennero da un tale Autore profferite : *Prohibitio* , scrisse egli nel luogo accennato , *ne quis in posterum novam Religionem inveniat [ quæ extat dist. cap. fin. X. de Relig. domib., non facta fuit anno 1178 , quo tempore floruisse Innocentium dicit Zieglerus , sed anno 1215 , in Concilio videlicet generali Lateranensi , Hospinian. de Monach. lib: ult. cap. ult. circa finem pag. 540. Unde Dominicani , & Franciscani , quorum illi anno 1205 ( Hospinian. VI 4 p. 389 ) ; hi anno 1207 , vel 11 ( Idem VI 8 403 ) orti sunt , NON DEBENT REFERRI AD ORDINES CONTRA PROHIBITIONEM INNOCENTII ORTOS* (2).

Egli in somma volle fare una critica al Zieclero , che aveva confuso il Concilio Lateranese IV col Concilio Lateranese III, e fin qui la cosa sarebbe andata bene : ma subito che da ciò volle cavarne di suo capriccio per conseguenza indubitata , che i due Ordini , cioè il Dominicano , ed il Francescano , come  
nati

---

(1) Storia dello stabilimento de' Monaci Mendicanti cap. 5 pag 50.

(2) Thomas. loc. cit.



nati prima del Concilio Lateranese IV , non incorsero nel divito di quel Concilio ( ch' egli sente sotto nome d' Innocenzo , che fu il Papa , che vi presidette , e tutto vi fece ] : s' imbarazzò il Tomasio , parlò contra della verità , e scioccamente , e quello che è più , fece dire all' Ospiniano quello , che nè ne' luoghi citati , nè in niuna altra parte diceva , nè dir mai poteva , perchè la verità è , che l'Ordine de' Domenicani assolutamente nacque dopo del Concilio Lateranese IV ( giacchè quel Concilio non volle allora confermarlo , sebbene promise di farlo , dopo che si sarebbe da S. Domenico , e fuoi scelta una Regola tra quelle , ch' erano approvate , cosa , che poi fece nell' anno seguente Onorio III , successore d' Innocenzo ); e l'Ordine de' Francescani quantunque da Innocenzo III una generale verbale approvazione avuto avesse , tuttavia però , perchè allora non ancora aveva avuta un tale Ordine quella distinta Regola , che poi S. Francesco , dopo di quel Concilio Lateranese IV , e della morte d' Innocenzo III , nel 1223 gli diede ; così venne ad esser veramente anche approvato in tutte le sue leggi , e sistemi l'Ordine Franciscano dopo di quel Concilio Lateranese , da cui si era proibita l' istituzione delle nuove Religioni .

**D**unque resta sempre più in piedi cogli altri anche questo argomento di critica , e di congruenza , che quando l'Ordine de' Francescani surse dopo di quel decreto del Concilio Generale Lateranese II , col quale si era proibita qualunque istituzione di nuovo Ordine Religioso , dovendo ciascuno , che a vita Monastica intender volesse , abbracciare qualche Regola già nella Chiesa approvata ; che questo doveva obbligare S. Francesco a spiegare

nella sua Regola il suo particolare stabilimento intorno all' elezione de' locali Superiori, quando si voleva da quello dell' elezione Conventuale, ch'era lo stabilimento allora Comune Canonico, e delle Regole Monastiche approvate dalla Chiesa, dipartire: onde non avendolo fatto S. Francesco, Santo obbedientissimo, quanto altri mai ai Canoni de' Concilii, ed alle Costituzioni Pontificie; che s'abbia a credere, che in questo articolo a quei tali stabilimenti si fosse egli ch'era altresì umilissimo, e Religiosissimo insieme, riportato: e ciò tanto maggiormente senza dubbio alcuno procede, quanto noi abbiamo, che anche nell' ipotesi, che l'Ordine Franciscano fosse stato confermato dal Concilio Lateranese IV; pare, che perchè la Regola di S. Francesco, che noi abbiamo, è quella, che il Santo diede posteriormente alla luce, cioè nel 1223, otto anni dopo del Concilio Lateranese IV, e non la precedente; almeno sempre in questa seconda Regola doveva il Santo spiegare il suo particolare stabilimento circa l'elezione Conventuale, quando dal Diritto Comune Canonico, e dalle Regole Monastiche, allora approvate, si voleva allontanare.

**E**D eccoci liberati dal primo periodo di quei quattro, ne' quali abbiamo diviso l' esame della Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Franciscane; periodo, che si è raggrato nello spazio di 113 anni, pigliando l' epoca dalla seconda Regola di S. Francesco del 1223, fino alla Bolla di Benedetto XII del 1336; o di 120, prendendosi dal primo Capitolo Generale, tenuto dal Santo nel 1216, fino alla stessa epoca della Bolla di Benedetto XII. Concludiamo dunque ora così: Se in questo periodo dal prin-

principio ritroviamo creati i locali Superiori dei Conventi Francescani nei stessi loro Capitoli Generali, *ut* *universa multitudo Fratrum* spesso si radunava : Se non ritroviamo mai eletti i Guardiani da i Generali , da i Provinciali , e da i Custodi , purchè non si trattava di surrogare semplicemente i nuovi eletti ad altri Guardiani deposti : Se anche in questo caso l' abuso , che in ciò accadeva , venne spesso corretto , e frenato : Se i Scrittori dell' Ordine attestano , che i Guardiani venivano in questo periodo *Conventualmente* creati, giusta quella legge, che *vigebat* negli altri Ordini Religiosi , ed anche in quelli , dove i Monasteri formavano combagine , ed unione fra di loro sotto di un unico Capo : Se tale altresì era la legge allora de' Domenicani, nati contemporaneamente con i Francescani : Se la stessa legge vi era in questa età nelle Regole Monastiche, dalla Chiesa ricevute, le quali formavano il *Dritto comune Monastico* : E se finalmente un Concilio Generale aveva proibito crearsi nuovi Ordini di Religiosi , in pregiudizio delle Regole Monastiche allora approvate ; Ogni ragion vuole, che in questo stesso periodo ancora s' abbia a credere , che la Religione Francescana nacque , e si mantenne colla sola Canonica elezione Conventuale de' suoi locali Superiori.

## P E R I O D O II.

*Esame delle elezioni de' Superiori locali delle Famiglie Francescane dal 1336, epoca della pubblicazione della Bolla di Benedetto XII, sino alla divisione seguita nella Religione Francescana tra i Conventuali, ed Osservanti.*

**I**N sul principio, che per la Sicilia si mosse quella quistione, che oggi fa tanto rumore per i Francescani del nostro Regno, non altronde si credette poter trarre argomenti da combattere la Bolla di Benedetto XII, sostegno potentissimo dell' elezione Conventuale, che dal mettere in dubbio la verità, ed autenticità della stessa Bolla; e perchè nelle antiche edizioni del Bollario Romano era tal Bolla mancata; senz' avvertirsi, che nell' ultima vi era stata poi inserita; e che ancorchè nell' ultima egualmente tralasciata si fosse; pure niente montar avrebbe potuto tal circostanza, quando si rifletteva, che le Bolle di questa fatta piuttosto ne' particolari Bollarj degli Ordini Religiosi, che nel Generale Bollario degli affari di tutto il Cristianesimo, avrebber potuto aver luogo: pur per questa mancanza sola quasi la pruova certa della non autenticità della Bolla si diceva, che si avesse.

Ma quando questo argomento fu scoperto debolissimo dal rinvenirsi tal Bolla nell' ultima edizione

zione del Bollario Romano fatta in Roma nel 1744, e dal considerarsi che prima in tutte le memorie della Religione Francescana era stata conservata, citata, ed indicata, ed in un Capitolo Generale dell'Ordine, come una particolar Collezione di Statuti dell'Ordine stesso, era stata ricevuta; lasciandosi questo argomento totalmente da parte, ad un'altra uscita si ricorse; e fu quella, che questa Bolla dopo d'aver avuto pochissimo uso, era andata pienamente in dimenticanza.

Ma finalmente anche quest'altro mezzo da uscire dalla forza della Bolla debole sembrando, si ebbe ricorso a quella terza difesa, nella quale s'insiste tuttora, la quale forse è tutto parto della servida immaginazione del nostro P. Esprovinciale, cioè che la Bolla se dal Papa, che pubblicolla, ricevette tutta la sua forza, da un'altro Papa, che rivoolla, venne immediatamente distrutta: e perciò, che più luogo non lasciavasi ad allegarla, dopo che si ritrovava soleanemente da altro sommo Pontefice rivotata.

Or vediamo se quest'ultimo mezzo da combattere la Bolla, sia niente più felice de' due precedenti. Ma per veder ciò, primieramente è da ponderare quello, che la Bolla contiene, e massimamente sull'articolo delle elezioni, perchè si vuol, che in quest'articolo con ispecialità fosse stata rivotata.

*Stabilimenti di Benedetto XII intorno all' elezione  
Conventuale.*

**I**L capo delle elezioni de' Guardiani è il vigesimo de' 30, che ne contiene la Bolla, ed è ne' seguenti termini conceputo: *Statuimus insuper, ut DEINCEPS Guardiani in singulis locis Conventualibus dicti Ordinis eligantur per Conventus eorundem locorum DIE ad celebrandum electionem hujusmodi per eorundem Vicarios Conventuum ASSI- GNATA. In quorum electione nullus vocem habet, nisi qui saltem XXV annum suae aetatis attigerit, & in Sacris fuerit Ordinibus constitutus: nec in hujusmodi electione vocem habeant Fratres alii non Conventuales, licet morentur ibidem, qui eunt de Provinciis alienis, nisi ejusdem loci lectores existerent: ELECTIO AUTEM GUARDIANI PARI- SIENSIS FIAT UT HACTENUS EST CONSUE- TUM.* Poi si parla dell' elezione de' Custodi, e si dice: *Custodes vero in die, quae apud eos crastinum definitionis Provincialis nuncupatur, eligentur per Fratres discretos Custodiarum, quibus de Custodibus fuerit providendum, ex parte Conventuum, vel Capitulorum Custodialium, more solito ad Capitulum Provinciae transmissis, e si danno molti altri sensati regolamenti su di tale elezione de' Custodi: poi se ne danno altri, che abbracciano l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi insieme, e si dice così: *Dictarum vero electionum tam Custodum, quam Guardianorum confirmatio pertineat ad Generalem vel Provinciale Ministerium. Et si ad electiones hujusmodi per viam scrutinii procedatur, & votis in diversa divisis electiones plures in discordia celebrari contingat; illa, quae a majori parte numero omnium vocem in dicta electione habentium, nulla zeli, vel meriti collatione ha-**

bi.

*bita, fuerit celebrata, exceptione seu contradictione quacumque alterius partis non obstante, per Provincialem Ministrum, de consilio discretorum de Ordine, prius tamen ex officio, prout spectat ad ipsum, diligenti examinatione præmissa, confirmetur, vel infirmetur, prout eis secundum Deum visum fuerit expedire. Et si fuerit infirmata ad dictos electores electio revertatur, nisi eligerint scienter indignum, quo casu ad dictum Ministrum illa vice ipso facto provisio devolvatur, & EADEM FIAT DEVOLUTIO si dicti electores DIE PRÆDICTA AD ELIGENDUM GUARDIANUM, SEU CUSTODEM, UT PRÆMITTITUR, ADSIGNATA, VEL ORDINATA, Guardianum, vel Custodem eligere prætermittant. In electionibus quoque prædictis vel confirmationibus eorundem, non intendimus electores, seu confirmatores formis, seu solemnitatibus aliis quibuscumque a jure statutis arctari. (1)*

L' idea, che di questo capo della Bolla di Benedetto XII. fu da noi data in difesa de' nostri ricorrenti, e che poi adottata venne dalla Real Camera; fu che il Papa non già venne a prescrivere da nuovo nella Religione Franciscana la forma Conventuale nell' elezione de' proprii locali Superiori, perchè questa tal forma già vi era, siccome il capo trascritto della stessa Bolla appalesa; ma volendosi, che si evitasse con questa forma d' elezione il togliere principalmente quegli abusi, che già vi si erano introdotti, e massimamente quello di non farsi l' elezione nel giorno a ciò destinato.

Il Re Esprovinciale per elidere tal difficoltà, è ricorso, abito

---

(1) Cronolog. P. Michaelis Angel. a Bisp. fol. 56.

*absit verbo invidia*, ad un cavillo, qual' è quello, che ove mai tale fosse stata la mente del Pontefice, il *deinceps* s' avrebbe avuto a ritrovare più giù nell' orazione, e propriamente vicino al *die ad celebrandum electionem hujusmodi assignata*, e non già, dove si ritrova. Ma accioschè si vegga, che l' oggetto principale di questo stabilimento di Benedetto XII, contenuto nel trascritto capo, non fosse stato altro, che l'evitare l'abuso di non farsi l'elezione fuori del giorno prescritto, e non già per introdurre da nuovo nelle famiglie Francescane quella elezione **Conventuale**, che non vi era stata giammai; si ponga mente a queste tre cose, che nello stesso capo della Bolla si hanno. La prima, che anche nell' elezione de' **Custodi** s' inculca, che si faccia l' elezione nel giorno a quest' altra elezione assignato: la seconda, che si fa devolvere l' elezione al Provinciale, ed ai **Discreti** dell' Ordine, non solamente quando *scienter* si eleggesse **Conventualmente** l' indegno, ma anche quando non si eleggesse il **Guardiano**, ed il **Custode** nel giorno a tal uopo destinato: e la terza, che l' elezione del **Convento di Parigi**, la quale si lascia in quello stato, in cui era, anche era elezione **Conventuale**, e non già, che fosse stata, ( come avrebbe dovuto essere nel senso, che Benedetto XII per la prima volta metteva in piedi l' elezione **Conventuale** per i **Guardiani** ), una elezione, che dal **Definitorio**, o dal **Capitolo Provinciale**, o da altri, fatta si fusse. E' dunque chiaro quanto la luce di mezzo giorno, che l' elezione **Conventuale** de' **Guardiani** eravi nei tempi di Benedetto XII, e che questo Papa sol perchè la rinvenne piena d' abusi, la volle in buon ordine rimettere, stabilendo perciò principalmente le seguenti cose



se, cioè: che fosse sempre succeduta nel giorno prefisso per tale elezione: che coloro, i quali non erano Religiosi di quel Convento, purchè non vi fossero stati Lettori, non avessero potuto dar voto, e che quei stessi, ch' erano Religiosi di quel Convento, dove si doveva eleggere il Guardiano, avessero potuto dar voto, quando fossero stati *in Sacris*, e maggiori di anni 24. che queste tali elezioni, seguendo per via di scrutinio, avesser fatto restare eletto quegli, in cui ciecamente fosse concorso il maggior numero de' voti: che poscia l' eletto, avesse dovuto esser confermato dal Provinciale col consiglio de' Discreti dell' Ordine, dopo però che questi *ex officio* avessero prima diligentemente esaminata tale elezione: che non ritrovando degna da esser confermata l' elezione, avesser dovuto rimetterla di nuovo ai stessi elettori: e che qualora si fosse intervenuto dal Provinciale, e Discreti dell' Ordine o di essere stato dagli elettori eletto *scienter* l' indegno, o di non avere fatta l' elezione nel giorno stabilito; in questi due casi gli elettori decaduti fossero dal diritto di eleggere, e si fosse l' elezione devoluta allo stesso Provinciale, e suoi Consiglieri, i Discreti dell' Ordine.

Posto ciò, vediamo ora con quali ragioni si vuole abbattere un tale sensatissimo stabilimento, e fondare, che la Bolla di Benedetto XII venne poi abolita, e revocata dal successore Sommo Pontefice Clemente VI, specialmente in quanto all' articolo dell' elezione de' Guardiani, e Custodi.

*Si difende Gherardo Odone, che era Ministro Generale de' Minori in tempo della Bolla di Benedetto XII.*

**S**I fa dal nostro P. Esprovinciale una satira a Gherardo Odone, che pur fu lungamente Generale dell' Ordine, e poi Patriarca di Antiochia, con aver in commenda contemporaneamente la ricca Chiesa di Catania nel Regno di Sicilia [1]: e non bastando questo, una simil satira allo stesso Sommo Pontefice Benedetto XII, Santo, ed Apostolico Papa, si fa, come quegli, che per volere per avventura compiacere al Generale Odone, avesse preteso introdurre nell' Ordine Franciscano la rilasciatezza, e l'abbandono della primiera osservanza.

Queste sono le accuse: or vediamo come sostengono. Si dice rispetto al Generale, che fin dai tempi di Giovanni XXII, Pontefice antecessore a Benedetto XII, il buon Generale avesse preteso ne' Capitoli Generali dell' Ordine, coll' ajuto, e sostegno di molti Provinciali del suo partito, di far fare alcune dichiarazioni alla Regola di S. Francesco, specialmente su l'articolo di non poterfi prender pecunia *nec per se, nec per interpositam personam*, le quali avrebbero di gran lun-

---

(1) Di questo Generale nel gran libro delle Conformità, per usare il linguaggio del P. Esprovinciale, così si ragiona: *Frater Generalis Odonus in omni facultate sufficiens, Magister Theologiae fuit eximius. Qui tam super Bibliam, libros Sententiarum, Etbicosam, quam logicam scripsit accepte, ac Stigmatum officium ipse digessit, & GENERALIS FUIT ORDINIS INSIGNIS. Liber. Confirm. pag.81 edit. Mediolan.1519 col.2.in fin.*

lunga sfigurata la Regola stessa , se avessero avuto luogo : talchè perciò tutt' i veri zelanti della purità della Regola , e della sua letterale Osservanza di quella età si commossero , e contra di questo Padre Generale si protestarono , si avventarono , e declamarono ..

Il fatto è vero , nè è un aneddoto recondito , forse per la prima volta ora scoperto dal nostro Esprovinciale , onde ne dovesse egli andare , come ne va , glorioso , e fastoso : ma è tutto interamente difeso , e rapportato tal fatto dall' Annalista dell' Ordine Luca Wadingo (1). Ma che perciò ? Forse questo tornerà in disonore della memoria di questo illustre Generale ? Non già , almeno presso di coloro , che della Storia di quei tempi sono appieno informati , Storia , che , come ultimamente il dottissimo Lorenzo Mosemio ha avvertito , da Luca Wadingo stesso non è stata sempre nella sua vera precisione o conosciuta , o almeno ne' suoi Annali sviluppata , e spiegata (2).

**S**otto Clemente V, e più, sotto il suo successore Giovanni XXII, il cui Papato fu bastantemente lungo, i Francescani Spirituali, vale a dire, i rigidi, e letterali esecutori della Regola, avean sofferti travagli inspli-

(1) Wading. ab ann. 1325. in antea.

(2) *Saecul. 13 part. 1. cap. 2 §. 38 in notis*. Dice in questo luogo, fra l'altro, qualche siegue: *Wadingus laboriosissimus, alioquin scriptor, has res tractans, incedit velut per ignes cineri dolofo suppositos: obscurat, tacet, dissimulat, excusat, fatetur, diffitetur*. E poco avanti: **NONDUM ENIM HÆC PARS HISTORIÆ CHRISTIANÆ MEDII ÆVI ab aliquo diligenter, ac accurate explicata est, DIGNISSIMA LICET SIT, UT IN CLARIORI LUCE COLLOCETUR.**

applicabili, e sovente i miseri v'avevan lasciata anche la vita, e non rade volte nei roghi dell' Inquisizione eran serviti di doloroso spettacolo (1): dal che infiniti altri malanni nella Chiesa, e nello Stato n'eran venuti. Gherardo Odone era stato il primo Generale, che dopo di quelle gran tempeste, e dopo di tanti altri malanni, che per le stesse patito aveano i suoi Antecessori, fosse stato eletto in Supremo Moderatore del quasi già naufragato Ordine (2). Ecco il perchè questo sensatissimo uomo allora avrebbe voluto con alcune dichiarazioni ordinare le cose in modo, onde in avvenire in imbarazzi simili non si fusse veduto il suo Ordine, nè in eguali sciagure incorsi fossero i suoi miseri Confratelli.

E' vero, che non gli riuscì, perciocchè il partito de'Spirituali superstiziosi esecutori della lettera della Regola dentro, e fuori del Chiofiro era grandissimo, e tosto gli si ribellò, anzi se gli avventò contro un gran numero di loro, e tra essi anche persone di Sovranità fornite [3]: ma che fa questo? Il tempo poi ha fatto conoscere, che quello, che avrebbe voluto Gherardo Odone, sarebbe stato molto opportuno, e forse quest' Ordine sarebbe ancora unito, nè in tanti diversi rami separato, squarciato, e diviso, in quanti con suo rammarico lo stesso Wadingo ne' suoi dì il contemplava.

Ven-

---

(1) Car. Pleffis de Argentre *Collectio Judicior. de novis Eccles. errorib. tom. 1 pag. 226 &c.*, Rainald., & Bzovius *Continuat. Annal. Baronii ab ann. 1289 in antea*, Moshem. *Instis. Histor. Ecclesiast. secul. 13 part. 2 cap. 2. §. 35 in antea*, Storia dello stabilimento degli Ordini Mendicanti *cap. ultim.*

(2) Wading. *Annal. loc. cit.*

(3) *Auctores locc. cit.*

Vengon discusse le accuse fatte a Papa  
Benedetto XII.

**P**ER quanto poi a Benedetto XII si attiene, il P. Esprovinciale, senza molto affaticarsi, ha saputo trarre grandi motivi da criticarlo *ex visceribus Causæ*, come suol dirsi, cioè dalla stessa Bolla, che ora si porta da noi altri in trionfo: perchè dice, che in questa Bolla vi sono parecchi capi tutti ordinati, e diretti al rilasciamento dell' Ordine.

Chi avrebbe voluto dire, che questo terzo Papa Avignone, uscito dal Chiofiro dei Cisterciensi (1), e che si rendette nel suo Pontificato celebre per questi due articoli principalmente, cioè per una somma, e severa giustizia, che amministrò, e per la Riforma degli Ordini Monastici, cominciando dal suo proprio Ordine Cisterciense (2); questo Papa poi, dopo 450 anni, doveva esser posto a severa sindacatura da un Frate Franciscano! Ma non faccia maraviglia, perciocchè se prestiamo fede a Stefano Baluzio, per coteste Riforme appunto, che questo Santo Pontefice faceva, e per altre, che ne meditava di altri Ordini Religiosi, le quali non eseguì prevenuto dalla morte; talmente incorse nell'odio di alcuni Religiosi di questi tali Ordini lo zelante Pontefice, che uno di cotesti Religiosi è appunto quegli, che compose l' Ottava delle Vite di questo Pontefice, che sono nella Collezione Baluziana, e propriamente quella Vita, nella quale dipartendosi il suo Autore da

H

tut-

(1) *Videsis Pagi Junioem, Breviar. Pontific. , in hoc Papa.*

(2) *Vita Papar. Aveniens. apud Balutium; & apud Muratorium in Scriptor. Rerum Italicar. tom. 3. part. 2.*

tutti gli altri, che un panegirico lasciato aveano di questo Papa, ne scrisse una satira assai crudele [1]. Si doveva vedere dopo 450 anni, che un'altro Religioso di un Ordine anche Riformato, perchè stasse egualmente al sommo dispaciuto, e trafitto per la Riforma fatta alla sua Religione ( la quale ora vedeva, che il suo Re in parte aveva già rinnovata, ed in altra parte stava ne' suoi Dominii rinnovando ); ancor oggi far volesse lo stesso, ed alle porte del Vaticano!

**M**A con quali ragioni? Eccole: Perchè il Papa in un capo della Bolla vuole, che i Francescani ordinariamente non mangino carne, e mangiandola per giusta causa, e con permesso, la mangiassero in luogo separato. Perchè il Papa in un altro capo della Bolla dispone, che quasi tutti i Francescani non dormisse-  
ro

---

(1) Ecco le parole del Baluzio pag.829 tom.1, verb.octava vita: *AMARULENTA EST, ET AB EO SCRIPTA, QUI PALAM INIMICUS ERAT HUIUS BENEDICTI. Videtur autem scripta A QUODAM RELIGIOSO ORDINUM MENDICANTIUM, quibus illum non fuisse admodum favorabilem, patet ex his, que paulo post dicit auctor iste ( cioè l'Autore dell'ottava Vita ), & ex his, que leguntur supra. E per altro l'Autore stesso di tal Vita manifesta ciò con tanta chiarezza, che non lascia dubitarne. Imperciocchè fra le cose, che nota, come difettose in questo Papa, annovera queste principalmente: *Ordines Mendicantium supra modum per facti evidentiam exosos habebat. Paucos, vel nullos de ipsis Ordinibus ad Prælationes promovebat. Dissensiones eorum libenter audiebat, ET SUBDITIS CONTRA PRÆLATOS ( questo dispiaeva più ) FAVERE VIDEBATUR MIRABILITER.* Presso Baluzio tom.1 pag.141.*

ro in Celle separate, ma in dormitorj comuni . Perchè altrove dà il Papa a qualche Religioso il *famolo*; e per altre cose tali, che tutte nell'Opera del P.Esprovinciale distintamente legger si potranno.

E si comporterà, che un Religioso scriva di cose Monastiche, quando forse, da altri suoi studj impedito, non ne ha gustati neppur da lungi i principj? E questi poi dovrà darsi un'aria di Censore per iscreditare fin anche, e condannare un Papa Santo, e per tale col. consenso costante di tutti gli uomini dotti, che fra 450 anni sono vivuti, finora in tutto il Cattolicismo tenuto? E pur è così.

Ma se il P.Esprovinciale avesse saputo, che fu legge comune Monastica l'astenersi dal mangiar carne, talchè in questo specialmente consisteva una esterna distinzione tra Laici, e Monaci, siccome ce'l dimostra quel rimprovero fatto ad un Monaco, *comedisti carnes ut Laicus* (1): e se avesse ancor letto negli Autori di tai materie, ch'era ancora usanza de' Monaci, è punto della loro regolare Osservanza, che avessero dormito in modo, che ciascheduno *testis* fosse stato *mutus conversationis* [2], ond'

H 2

---

(1) Petr. Damian. *Epist.* 19, *lib.* 6, Vedi Altoserra *Asceticon lib.* 5, *cap.* 11. Nella sua Regola, che pur si disse *diferetione plena*, cioè piena di carità, S. Benedetto su di tale articolo così si spiegò: *Sufficere credimus ad refectiorem quotidianam tam sexta, quam nona* **OMNIBUS MENSIS cocta DUO PULMENTARIA** *propter diversorum infirmitates, ut si forte qui ex uno non potuerit edere, & alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta Fratribus sufficiant. Et si fuerint inde poma, aut nascentium leguminum, addatur & tertium . . . . . CARNIUM VERO. QUADRUPEDUM OMNINO AB OMNIBUS ABSTINEATUR. COMESTIO PRÆTER DEBILES, ET ÆGROS. Cap.* 19.

(2) Altoserr. *lib.* 5 *cap.* 14.

è, che ancor oggi i Corridori de' Monaci per tal ragione appellansi *Dormitorj*; e se nelle Vite di questo stesso Pontefice presso il citato Baluzio avesse osservato, che questo Papa i stessi suoi Cherici della sua Pontificia Cappella, volendo ad una vita esemplare ridurre, obbligò a dormire uniti insieme in un solo Dormitorio (1): il buon Esprovinciale si farebbe rimasto d'imputare a delitto ad un Santo Pontefice quei stabilimenti, che sicuramente il solo suo zelo, e premura di rimettere nei Francescani la vera Osservanza Monastica, gli fece dettare.

Ma poi di grazia ci tolga questa difficoltà il nostro P. Esprovinciale: come s'intende questo; ce lo spieghi per carità, perchè siamo per impazzirne? Egli nel V articolo della sua Scrittura assume di provar questa tesi: **AGLI ESPROVINCIALI COMPETE la precedenza, ed IL COMPAGNO**; e poi reputa scandaloso stabilimento del Pontefice quello contenuto nel capo VIII della sua Bolla: *nullusque Frater famulum teneat, nisi cui ex officio competierit per nostra, vel ipsius Ordinis instituta. Possint tamen Generalis Minister, vel Provinciales cum Magistris in Theologia dicti Ordinis, quod FAMULUM tenere valeant, dispensare, si eis hoc visum fuerit expedire,*

---

(1) *Multa in principio sui Pontificatus* (sono parole dell'Autore della stessa Vita, Baluzius pag. 237 tom. 1) *ordinavit, & statuit: inter que hoc unum fuit, quod CAPELLANI SUI dice-rent boras cum nota, ET QUOD OMNES DORMIRENT IN UNO DORMITORIO, nec haberent alios reditus quam mense Papalis vi- sum, & vestitum, luogo notato, e lodato anche dagli Eretici Balzus centur. 4 pag. 373.*



re , onde da furibondo , gli si avventa , e gli si scaglia addosso ? Forse il male consisterà in questo , che ai Maestri di Teologia non dovea mai permettersi il *famolo* , dovendo esser questo jus privato degli Esprovinciali solamente . Ma se questa è la ragione , non sappiamo se al nostro Avversario faccia grande onore .

Della stessa tempra sono le altre imputazioni cavillose , che si fanno al degno Sommo Pontefice Benedetto XII , senza por mente , che come allora si vedeva già da lungi quella divisione nell' Ordine tra meno , e più zelanti , che poi scoppiò , senza poterli mai più evitare ; l'umana prudenza suggeriva di doversi a qualche temperamento talvolta condescendere , a cui si avesse potuto l'uno , e l'altro partito acchetare .

Ed a questo proposito merita laudi immortali. Natale d' Alessandria , il quale quando fu a riferire , che questo stesso Papa *Dominicanos oppidatim , & vicatim mendicando , Conciones habere , & Confessiones excipere prohibuit ; & ne in posterum plures in singulis Cœnobiis ad professionem Religiosam admitterentur ; QUAM ALI POSSENT CERTIS MONASTERIORUM REDDITIBUS ;* soggiunse immantinente . . . . . *quæ a Sapientissimo , & optimo Pontifice decreta gravissimis de causis , & Ecclesiæ , ipsiusque Dominicani Instituti bonam spectantibus , nullus dubito ; QUICQUID NOSTRI DIXERINT ,* ch'erano i rigorosi , ed i zelanti (1).

Del resto , che il Papa fosse stato santissimo , e di retissima intenzione , e di laude somma degnissimo ,

---

(1) Natalis ab Alexand. Hist. Ecclesiast. sæcul. 13 cap. 2. art. 4.

massimamente per la premura, che sempre nudrì di riformare gli Ordini Monastici; oltre a tanti altri testimonj di ogni eccezione maggiori; pel P. Esprovinciale nostro abbiám da credere che possa almeno fare Pagi il giovine, degno egualmente Religioso, che Scrittore infra de' Francescani Conventuali, com'era stato il Zio, come quegli, che di questo Papa favella col linguaggio, con cui finora ne ha parlato tutta la Chiesa Romana, la quale è stata sempre mai costantissima a lodarlo (1). Che poi la Bolla, fatta da Benedetto XII per i Francescani, fosse stata egualmente un degno parto di questo Sommo Pontefice, l'attesta il dotta, e pio indefesso Continuatore degli Annali del Baronio Oderico Rainaldo nell'anno appunto 1237 (2); luogo, di cui fra poco forse ci accaderà dover di nuovo far parola. E questo pare, che possa bastare per sottrarre il nostro buon Benedetto XII da questa tempesta di accuse, che mosse gli aveva il nostro coraggiosissimo Esprovinciale.

*Non esser vero, che la Bolla di Benedetto XII.  
durata fosse soli sei anni.*

**M**A si crede, che questa stessa Bolla non avesse avuto più lunga durata, che di anni sei: e tal credenza

---

(1) Pagi *Breviar. Pontific. in Benedict. XII, Rainald. Continuata. Baroni, ann. 1234, & seqq.*

(2) Il solo Wadingo infra dei Scrittori di riputazione si ritrova di aver parlato con qualche disprezzo della

za si appoggia a quello, che i Cronisti, e gli Annalisti dell' Ordine riferiscono del Generale Fortanerio Vaffallo nel 1343. Or per vedere quanto ciò pefar possa, trascriviamo in prima le parole su di tal proposito del Wadingo, il quale è quegli, che unicamente parrebbe che potesse meritare fede, giacchè degli altri tutti, ordinariamente goffi, e grossolani Scrittori, non intendiamo brigarci? *DISSOLUTIS COMITIS* ( ecco il Wadingo ), *accedens Fortanerius Generalis Minister ad Pontificem, impetravit, ut Statuta Benedicti XII, praesertim circa electionem Custodum, ac Guardianorum, primo SUSPENDERENTUR, deinde penitus RENOVARETUR, RENOVATA circa haec PRISCA ORDINIS CONSUETU-*

**La Bolla di Benedetto XII era stata nel 1337 proposta ed accettata nei Conizi Generali dell' Ordine, convocati dallo stesso Generale Gherardo Odone, e così poi**

H

com

la Bolla, sentimenti, che poi scorsero nel Fleurì, quando questo degnissimo Autore, ed ordinariamente oculatissimo, con minor precauzione gli accolse, che si conveniva. Ma il Wadingo era dei PP. Dominanti ancor egli, ed infra di loro viveva. Non poteva dunque parlarne diversamente. Infatti perciò neppure si prese pensiero di trascriverla o ne' suoi Annali, o ne' suoi Regesti Pontifici, laddove si fece pregio d' inserirvi, e di pubblicare cose in questo genere anche di menomissimo conto. Il Rainaldo però, coevo al Wadingo, e che ebbe i suoi Annali sotto degli occhi, nulla registrò di ciò, che contra della Bolla aveva notato il Wadingo, ma da indifferente qual' era, la commendò, ed in gran parte ancor la trascrisse.

communicata a tutte le Provincie Francescane, era divenuta una legge dell'Ordine, alla qual cosa si aggiungeva, che il Papa' precedentemente alla formazione della Bolla stessa, aveva chiamati, e convocati i più sapienti Cardinali, e Prelati di quella età, alcuni dottissimi Abbati Certosini della stessa stagione, e principalmente quasi tutti i Francescani più riguardevoli allora dell'Ordine e per merito, e per graduazione, perchè quasi tutti erano Provinciali, non escludendosi lo stesso Provinciale nostro di Terra di Lavoro. Or secondo le trascritte parole del Wadingo, ch'è quello Storico dell'Ordine, cui si deve tutto il rispetto; comparirebbe, che quella Bolla, la quale con l'accennata solennità nel 1336 si era emanata, e nel 1337 era stata ne' Comizj dell'Ordine accettata, approvata, e da per tutto pubblicata: in quest'anno poi 1343 (quando si eran tenuti i nuovi Comizj Generali per surrogare al Generale Ordine, creato Patriarca d'Antiochia, ed Amministratore della ricca Chiesa di Catania, un nuovo Generale, come già era seguito nella persona di Fortanerio Vassallo); *dissolutis Comitibus*, cioè sciolto già il Capitolo Generale, il novello Generale avesse chiesto al Pontefice, che si fosse in altra forma la stessa Bolla rinnovata: *ut statuta Benedicti XII, praesertim circa electionem Custodum, ac Guardianorum, primo suspenderentur, deinde penitus renovarentur, renovata circa haec prisca Ordinis consuetudine.*

**I** Statuti di Benedetto XII circa l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi già si è veduto, che principalmente si raggirarono sul doverli eseguire l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi *die ad celebrandam hujusmodi*

di *statuta*, colla gran penale, che ancorchè si fosse eletto il degno, l'elezione sempr'era nulla, ed al Superiore si devolveva, quando non nel giorno stabilito fosse succeduta; come altresì, che nella elezione de' Guardiani avessero avuto luogo soltanto i Religiosi *in Conventibus commorantes* ( o i Lettori ), e coloro unicamente tra cotesti Religiosi *in Conventibus commorantes*, che fossero *in Sacris*, e maggiori di anni 25, eccettuandosene il solo gran Convento di Parigi, il quale si lasciò nell'antica consuetudine, essendosi detto per lo medesimo, *fiat electio, prout hactenus fieri consuevit*.

Dunque secondo l'esposta narrazione, il novello Generale Fortanerio Vassallo, sciolto già il Capitolo Generale, prima ottener volle dal Pontefice, il quale a quel Capitolo avea voluto presedere, che si fosser sospese le Costituzioni di Benedetto XII, specialmente su di tale articolo dell'elezione de' Guardiani, e de' Custodi; e poi che si fossero del tutto rinnovate con rinnovarsi intorno a tai elezioni l'antica consuetudine dell'Ordine, la quale forse era, che ancorchè per qualche legittimo impedimento non avesse potuto seguire l'elezione *die ad celebrandam statuta*; pure si permetteva poi, che seguita fosse, come forse anche egualmente si tollerava, che avessero avuto il voto attivo i Religiosi minori di anni 25, e non ancora *in Sacris*.

Questo appunto vuol dire quel *PENITUS RENOVARENTUR*, colla soggiunta immediata *RENOVATA CIRCA HÆC PRISCA ORDINIS CONSUETUDINE*. Il Generale Fortanerio, dopo d' avere per provvidenza interina ottenuta la sospensione de' Statuti di Benedetto XII, massimamente circa l'elezioni dei Guardia-

diani, e de' Custodi; ~~considerando~~ ~~avvedutamente~~ da  
 uomo savio, che era, ~~che~~ il toglier da mezzo quel  
 tai statuti Benedettini, non dava la pace, e la tran-  
 quillità all'Ordine, dappoichè farebber restare sem-  
 pre illaqueate le coscienze de' suoi Religiosi; quan-  
 do avesser dovuto praticar di nuovo quel metodo di  
 elezione, ch'era stato da un Sommo Pontefice con  
 somma cognizione di causa proscriuto, e dannato, fin  
 anche con dichiarare nulle, ed invalide tali elezio-  
 ni: pensò per la quiete della coscienza de' medesimi  
 Religiosi, immediatamente di ottenere dallo stesso Pon-  
 tefice, che quelli Statuti si fossero in quella par-  
 te rinnovati dal nuovo Pontefice Clemente VI; ~~ma~~  
*juxta formam* della prisca consuetudine dell'Ordine.  
 Ecco dunque ora, com'è bene spiegato il ~~perchè~~  
~~renovantur~~ col *renovata* immediatamente ~~prisca~~  
~~consuetudine~~ del giudiziofissimo P. Luca Wadingo.  
 Queste stesse parole *renovata circa hanc prisca Ordinis con-*  
*suetudine*, per degne di altra riflessione grandissima an-  
 cora ~~avete~~ si debbono. Dunque prima di Benedetto XII  
 fa l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi, nell'Ordine  
 Francescano non v'eran leggi, ma appena tutta consuetudi-  
 ne, *renovata circa hanc prisca Ordinis CONSUETUDINE.*  
 Che s'è così, la ideata Costituzione, ancorchè *verbalè*, di  
 Gregorio IX, emanata nel Capitolo Generale del 1239,  
 sempre più si conosce esser tutta ~~fatta~~, e favolosa, giac-  
 chè altrimenti si sarebbe detto, *renovata circa hanc CON-*  
*STITUTIONE Summi Pontificis Gregorii IX.* Oltre  
 ciò è possibile, che se ne tempi di Benedetto XII vi fusse  
 stata nell'Ordine questa tal Costituzione, Benedetto XII  
 con un semplice *deinceps* subito l'avrebbe voluta an-  
 nullare? E v'era Papa allora degli defonti, e trapas-  
 sati, per i quali si poteva avere maggior rispetto, che per  
 Gre-

Gregorio IX , rendutosi universalmente venerando e per le sue onore azioni ( che che fin de' suoi fatti col nostro Federico II , che in tempi migliori abatter si doveva ), e per la sua celebratissima Compilazione delle Decretali ? Or di questo Papa una Costituzione solenne , emanata ne' principj dell' istituzione dell' Ordine Franciscano , ed emanata in un Capitolo Generale dell' Ordine ; si può mai supporre , che avrebbe annullata Benedetto XII , Papa Santo , e Papa Religioso con un solo passaggio *deinceps* ? Dunque sempre più si conosce esser verissimo il detto da noi di sopra , cioè che Gregorio IX non interloquì in altro , che sull' abuso delle deposizioni de' Superiori Franciscani , e delle elezioni che in quella occasione seguivano in iscambio de' deposti : onde in tutto il resto , cioè circa le elezioni ordinarie , nell' Ordine si viveva colla legge comune Monastica delle elezioni Conventuali , legge , che nell' Ordine stava in luogo di consuetudine .



*Si esamina se nella Bolla di Benedetto XII debba leggerfi  
 RENOVARENTUR, o REVOCARENTUR.*

**L** P. Esprovinciale nostro queste cose avea già molto bene capite, ma come con ciò il suo sistema non poteva andare avanti, perchè o che l'elezione Conventuale restava nell'Ordine colla prima consuetudine, o colle riforme della Bolla di Benedetto XII; sempre l'elezione Conventuale nell'Ordine si sarebbe continuamente ritrovata: e non potendo in questa occasione ricorrere ad uno de' soliti suoi mezzi di difesa, cioè alla omissione di qualche circostanza importante nel racconto del Wadingo, o a cose tali; da uomo coraggiosissimo, qual'è, ad un altro arditissimo mezzo si appigliò, qual fu quello di mutare le parole dell'Autore, e là dove nel testo stava scritto, come già si è veduto, *renovarentur*, rimettervi opportunamente *revocarentur*; senz'avvertire, che poi quella soggiunta *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*, sarebbe restata insignificantissima.

Noi ne dovemmo il novello sublime Confesso rendere avvertito, allora quando per la seconda volta rozzamente aringammo avanti al Confesso stesso; di che restato scornato l'Autore per la conosciuta sua interpolazione; nell'aringa, che poi seguì del nuovo dotto Avvocato de' PP. Dominanti, fece consumare gran tempo in una sua apologia, la quale se consistere tanto in rapportare molti luoghi di altri Cronisti dell'Ordine, i quali lo stesso fatto narrando, avean usata la voce *rivocare*, e non già *rinnovare*; quanto nel presentare uno attestato del Bibliotecario, se ben udimmo, del Collegio  
 Iber-



Ibernese di Roma, fatto per ordine del P. Generale della Religione, col quale si attestava, che in quella Biblioteca si conservi tuttora, come un prezioso *κατάλογος* l'autografo degli Annali del P. Wadingo, scritto tutto di proprio pugno di questo valentissimo uomo, e col *revocarentur* ( vedete che circostanza fortunata! ) in iscambio del falso *renovarentur*.

Ma di grazia, prima di passare oltre, ci dica il nostro buon P. Esprovinciate, quando egli per tai potentissimi motivi era venuto a fare questo dono alla Repubblica Letteraria, alle antichità de' mezzi tempi, ed al suo stesso rispettabilissimo Ordine Franciscano, di correggere lo scorretto testo del P. Wadingo, perchè non avvertirlo? S'è veduto ancora, che vi sia stato chi abbia fatta alcuna emmenda anche in una virgola, non che in altro di maggior serietà, senza che colla chiesta buona fede l'abbia fatto avvertire? E poi in una materia cotanto importante, ed in un punto, non già di semplice letteratura, ma di una conseguenza grandissima per tutto l'Ordine de' Francescani del nostro Regno, o almeno nel massimo de' punti rispetto agli abjetti, ed oppressi Religiosi di quest'Ordine, che non sono meno di migliaia e migliaia? Dunque la cosa anderà diversamente, e come suol dirsi, *gatto certamente vi dovrà covare*.

A che poi far entrare in questa scena il P. Generale, quando l'Avvocato degnissimo nell'impetrare udienza si era spiegato, ch'egli veniva in campo qual Avvocato del P. Generale? Ed il Generale litigante faceva ancora da testimonia? Sicuramente quel rispettabilissimo Religioso nulla di ciò saprà, nè l'avrà mai preteso, e sentirà con rincrescimento infinito, al pari del nostro, l'abuso, che si è cercato di fare del  
ve-

venerando suo nome in un assunto sicuramente ingiustissimo.

Cronisti, che prima del Wadingo scrissero *rivocare*, e non già *rinnovare*, dopo del Wadingo non sono più da essere allegati, perchè quel dotto uomo, che gli esaminò, e continuamente dalle loro goffe, ed indigeste relazioni dipartissi (1); qui tacitamente gli corresse con far conoscere, che dovea scriversi, che il Papa avea rinnovati totalmente i Statuti Benedettini dell'elezione de' Guardiani, e de' Custodi, e non gli aveva rivocati, quando aveva rinnovata l'antica consuetudine dell'Ordine, che sopra tai elezioni vi era stata; *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*. Ove semplicemente si abolisce una precedente legge sopra di una qualche materia dettata; allora può dirsi, che si *revoca* la legge col vocabolo de' secoli posteriori per denotare abrogazione, sebbene il suo vero senso è delle abrogazioni in materie di privilegj, o sia di leggi graziose, quasi che di nuovo il largitore a se la sua largizione richiamasse [2]. Che se poi l'abolizione succede con rinnovarsi sopra di quella stessa materia quelle altre  
leg.

---

(1) Oh miseri noi, ed in quali altri guai non incorreremo per aver parlato così de' Cronisti dell'Ordine! Il P. Esprovinciale in su di ciò è delicatissimo. Sappia però egli, che abbiám favellato col linguaggio di Ludovico Vives, di Melchiorcano, del Mosemio, e di altri Valentuomini di simil carato; e sappia ancora, che forse per aver creduto i Bollandisti, ed il Mabillon lo stesso, che crediam noi, abbiám dalle loro mani quei tesori, che non potettero mai non che contemplare, ma nemmeno ideare per avventura i nostri Maggiori. Sicchè sia con noi un poco più cortese in sì fatte circostanze il severissimo P. Esprovinciale.

(2) *Carrier. Formul. privilegior. Mendicant.*

leggi, che prima vi erano state: allora la legge si rinnova in altra forma, e non si rinvoca: e perciò, perchè Clemente VI dopo d'aver internamente sospesi gli Statuti di Benedetto XII su l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi, stimò di rinnovare sopra di tali articoli l'antica consuetudine dell'Ordine; perciò venne Clemente VI a rinnovare in altra forma i stabilimenti prescritti da Benedetto XII, intorno all'elezione de' Guardiani, e de' Custodi, e non già a rinvocargli.

Gli altri Cronisti poi posteriori al Wadingo, fede maggiore aver non possono dello stesso Wadingo, anzi sono degni di tutto il compatimento, conoscendosi, che dopo del Wadingo seguitarono a succhiar latte da fonti torbidi, ed impuri.

Finalmente l'attestato del P. Bibliotecario del Collegio Ibero-  
nese di Roma è sicuramente una carta, che non dev'essere affatto attesa; ed eccone la prova: Essendo divenuta già rara quella edizione degli Annali del Wadingo, ch'era stata fatta in vita dello stesso Autore, si pensò in Roma di ristampare quei nobilissimi Annali, che avevan ricevuta l'approvazione di tutta Europa Letteraria, e tal cura prefa fu dal P. Giuseppe Maria Fonseca da Ebera Religioso qualificatissimo dello stesso Ordine, il quale promise di dare alla luce una edizione, che fosse stata *locupletior*, & *ACCURATOR*, come l'esegui nel 1731 per i Torchi di Rocco Bernabò. Or se in Roma vi fosse stato il manoscritto del Wadingo, ed in quel manoscritto vi si fosse letta l'emmendazione del nostro P. Esprovinciale; era possibile, che non si sarebbe in questa seconda edizione ( ch'era l'*accurator* ), tale notevole emmenda-  
zione in una materia cotanto importante per i Mag-  
gio-

giorenti della Religione, dal nuovo editore avvertita, e seguita.

Più: questo medesimo dottissimo editore premise all'Opera una lunga, e distinta vita del P. Wadingo, nella quale specialmente quanto mai rispetto ai suoi Annali notar si poteva, lasciar volle registrato. Or ove mai quel tale manoscritto stato vi fosse, poteva intervenire, che non se ne fosse parlato in questa vita? Ed in quale vita di Letterato grande, nel quale si dà il caso, che delle sue Opere, specialmente se sono vaste, e grandi, com'era questa del Wadingo, sia restato l'autografo scritto dal proprio Autore, cioè, come importantissima circostanza, non si avverte, e si nota?

E per ultimo se dalla vita stessa si ha, che questo degno Religioso, cioè il Wadingo, essendo continuamente occupato ( disgrazia solita de' poveri Letterati ) o in servizj della sua Religione, o di Prelati, e Cardinali Romani per le loro Congregazioni, o per altre eterogenee faccende simili; appena la notte rubando al sonno quanto più tempo poteva, distendeva i suoi immortali annali, per cui questa sua produzione *Zabulon* egli stesso appellava, cioè fatica notturna [1]; e così tosto, come le sue schedule componeva ( delle quali forse avrebbe potuto dire con S. Girolamo, *schedula nondum digesta, nondum in purum redacta* ), le mandava alle stampe: Come poteva accadere, che di questo tale

---

(1) *Fluxus noctis est, quia in solo noctis decursu licuit opus componere, die universo per molestas curas distracto, ita ut fere SOLUM NOCTU FLUXERIT VOLUMEN, & obinde proprie appellandum ZABULON, FLUXUS NOCTIS, SEU ELUCUBRATIO NOCTURNA, parole del Wadingo parlando egli stesso de' suoi Annali presso l'Autore della sua vita n.36, premiff. anal. tom. I.*

le lavoro si avesse potuto poi ritrovare l'intero autografo, tutto di suo proprio pugno, bello, netto, e pulito; come ora ci dice il nostro P. E. provinciale, che fosse, ed in vece del *renovarentur*, col *revocarentur* in carne, ed ossa?

Ma non più di questa materia, perchè a noi medesimi increbbe andarci tanto tra tante miserie avvolgendo. Adunque o che dopo di Clemente VI restò nell'Ordine Franciscano circa l'elezione de' Guardiani cioè, che stabilito aveva Benedetto XII, cioè che l'elezione fatta si fusse *die ad celebrandam electionem hujusmodi statuta*, con doverfi altrimenti l'elezione devolvere al Superiore, e con avere il voto i soli Religiosi maggiori di anni 25, e già in Sacris, oltre ai Lettori; o pure che ritornata fosse in piedi l'elezione Conventuale, secondo che si era praticata prima; sempre si vede, che l'elezione Conventuale vi era stata prima di Benedetto XII nell'Ordine (parliamo dell'elezione ordinaria), e che anche dopo di Benedetto XII vi si era conservata.



*Si esamina se posteriormente Clemente VI rievocò la Bolla di Benedetto XII, quanto altra mai, sinodalissima.*

**M**A riflettiamo un poco sopra quelle parole *solutis Comitibus*, e sopra delle altre *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*, perchè sono parole queste, che ci potranno di alquante altre verità rendere me-  
informati.

La Bolla di Benedetto XII, tuttocchè data fuori da un Papa, di proposito riformatore degli Ordini Monastici; e tuttocchè col consiglio formata de' primi uomini di quella stagione, e massimamente de' più illustri Francescani di quasi tutte le Provincie della Religione; pure nell'Ordine allora divenne legge, quando nel seguente anno venne pubblicata, riconosciuta, ed accettata ne' Comizj Generali dell'Ordine stesso, e come un decreto de' stessi Comizj Generali per tutta la Religione fu pubblicata.

Posto ciò, s'è vera quella massima legale, *quod eo modo quidquam dissolvitur, quo colligatur* [1]: poteasi questa Bolla così sinodale, così solenne, così sonora, e divenuta già una Compilazione di Statuti di un Capitolo Generale, e come tale da tutto l'Ordine riconosciuta, ed accettata, annullare (nel senso del *revocantur* del P. Esprovinciale); o rinnovare secondo l'antica consuetudine, giusta il testo del Wadingo, per una semplice grazia, compartita dal Papa Clemente VI al Generale, che gliene avea fatta istanza, e compartita dopo di esser già terminati, e disciolti i Comizj Generali? Lo decida lo stesso P. Esprovinciale.

Se

---

(1) *Leg. 35 ff. de Regul. Juris.*

Se la Bolla di Benedetto XII fatta ad istanza , come crede il P. Esprovinciale, del Generale Odone , tuttocchè consultata da innumerabili gravissimi Francescani; pure si credette dallo stesso Generale, che per farla venire a notizia di tutto l' Ordine , e per farla accettare, conveniva, che negl' immediati Capitoli Generali, come appunto si fece, si fosse proposta, accettata, ed abbracciata , e quindi a tutte le Provincie della Religione comunicata : quanto più non si doveva conoscere questa necessità nel semplice rescritto di Clemente VI ; quando questo rescritto doveva una fresca , e sinodalissima Bolla Pontificia da tutta la Religione riconosciuta , alterare? Sicchè al. *dissolutis Comitibus* , (che nel racconto del gravissimo Wadingo si legge , dev' essere di tutto il peso ; perchè sicuramente si conosce , che un rescritto appena accordato da un Papa al solo Generale, non potea certamente avere mai forza, ed efficacia da violare in alcuna maniera la Bolla precedente , già in Collezione solenne de' Statuti dell' Ordine ridotta , e passata [1].

*Della nuova Bolla di Clemente VI , scavata dal P. Esprovinciale .*

**M**A qui ripiglia il P. Esprovinciale con dire, ch' egli abbia scoperta un' altra Bolla di Clemente VI [ cioè l' ha ritrovata tutta trascitta dal Wadingo , e neppure l' ha dovuta ricercare nel *Regestum Pontificium*, che in piè di qualunque tomo collocò questo Autore, ma inserita interamente negli stessi Annali la rinvenne], colla quale si provi, che veramente questo Papa avea rievocata

I 2

( quan-

---

(1) Cronolog. pag. 46 , Gubernatis pag. 27 tom. 3 part. 1.

[ quanto gli è caro quel *revocare!* ] la Bolla di Benedetto XII.

Ora sì, che, come dicono i Toscani, tutta l'acqua d'Arno non ci laverà. Ma passiamo avanti, perchè quest'altra Bolla è una nuova conferma della verità da noi sempre sostenuta, che l'elezione del Diffinitorio in questi tempi non ancora avea preso piede nella Religione Francescana. La storia di quest'altra Bolla è questa. *Fervebant* in quei tempi tuttavia le gare (che, alla perfine scoppiarono, come tante volte abbiam detto, nella totale scissura, e separazione dell'Ordine nelle due note Famiglie dei Conventuali; e degli Osservanti), tra quei, che credevano doversi seguire la Regola di S. Francesco con quella mitigazione, che già avea ricevuta, ed andava da giorno in giorno ricevendo (1); e gli altri, che sempre più si studiavano di riportarsi alla rigida litterale istituzione primitiva dell'Ordine Francescano (tuttochè v'era stato chi avea detto, che quella appena addattar si potea ad un S. Francesco, od a suoi simili [2]): e coloro, che allora di questo secondo sentimento erano, per lo più cercavano avere a posta loro de' Conventi, dove ritirarsi, e la rigida, e primiera osservanza professare (3). Or appunto non pochi di questi pretesero allora di avere per loro in Francia cinque Conventi, e gli ottennero coll' autorità, ed appro-

---

(1) Wading. *Annal.* in tom. 7. *passim*.

(2) *Dum . . . persuadere vellet Fratribus ( Fra Elia ) non a deo ad unquam, neque ad litteram observabilem esse normam vivendi a Sancto Francisco traditam, NISI AB HOMINIBUS SUI SIMILIBUS, ET DEO PROXIMIS, precipuos contra se concitavit.*  
Wading. *ad annum* 1230 n. 8.

(3) Wading. *Annal.* *loc. cit.*



provazione di Clemente VI : ed in questi Conventi, ch' erano della Provincia detta di *S. Francesco*, disse Clemente VI, che il Provinciale avrebbe appresso destinat' i Guardiani, prendendogli però dai stessi Religiosi Osservanti, in quei Conventi dimoranti : *quodve Minister idem de singulis idoneis Guardianis, ac Fratribus eorundem locorum, eisdem dierum singulorum locorum Fratribus providere, quotiens casus opportunitatis exegerit, teneatur* [1].

Dal non prescriversi in questo luogo l' elezione Conventuale, trarre ne volle il P. E. provinciale diligentissimo, che tal' elezione era stata da Clemente VI abolita. Ma se neppure parlò in questa Bolla il Papa dell' elezione Definitoriale, ma appena al solo Provinciale la diede; dovrà confessarsi, che questa Bolla sia un coltello a due tagli, perchè nemmeno prova, che il Papa stasse già nell' idea di aver rimessa in piedi l' elezione del Definitorio.

Ma sotto sua censura, che bagattelle non son queste ?

Chi non sa, che ne' Conventi di Ritiro, e dove la pura, e stretta osservanza della Regola si professa, in ogni tempo non si è badato ad altro dai Religiosi in tali Conventi, diciam così, appiattati, che a non avere menoma occasione di distrazione ? Per questo motivo in quei Conventi l' elezione de' Guardiani non si volle lasciare alle famiglie, ma dar si volle al solo Provinciale, siccome anche oggi in questi stessi Conventi intorno alle elezioni de' Superiori vi sono regole, e consuetudini speciali. Il fare di pochi Religiosi, i quali *sectantur perfectionem*, non è da recarsi ad esempio colla moltitudine, e colla Religione generale. Dun-

---

[1] *Apud Wading. in ann. 1350.*

que lasciando queste frafcherie, e mendicati, e scotifici argomenti da parte, seguitiamo a vedere cosa di nuovo ci dice il P. Esprovinciale nostro, per vedere se rinvenissimo qualche osservazione di maggiore rimarco.

*Si discorre delle Farinerie, come quelle, che ci confermano maggiormente, che la Bolla di Benedetto XII non fu mai da Clemente VI riuocata.*

**V**ia su veniamo alla fine alle Farinerie, che costituiscono altro importante argomento di questo secondo periodo.

Nel 1354 si tenne in Assisi il Capitolo Generale, nel quale *decretum fuit*, come già si è notato, *ut observarentur Constitutiones S. Bonaventuræ in duodecim Capitula distinctæ; additis quibusdam, aliis remotis in multis Comitibus* [1]; e perchè stabilito fu ciò per le premure del Generale dell' Ordine Guglielmo Farinerio (2), queste tali

Co-

---

(1) Wading. *Annal. Ord. Minor. ad ann. 1354 n. 9.*

[2] Di questo Generale, che poi fu Cardinale, fa un elogio l'Autore della *Storia dello stabilimento de' Mendicanti &c.* più volte di sopra citato. Eccolo *cap. 11. in fin.*: *Finalmente questa lunga, e particolar questione* ( parla della gara tra i Spirituali, ed i Mitigati Francescani ), *dopo aver cagionate molte agitazioni nella Chiesa per lo spazio di 50 anni, fu sopita sotto il Pontificato d' Innocenzo VI coll' estinzione di una picciola Congregazione di Minori, formata da Frate Gentile da Spoleto, i quali rientrarono sotto l' Ubbidenza de' Superiori, senza alcun bisogno di usar violenza a quelli, che avevano abbracciata questa Riforma; essendosi GUGLIELMO FARINIER, allora Generale dell' Ordine, E CERTAMENTE RISPETTABILISSIMO PER QUESTO FATTO, formalmente opposto in un Capitolo Generale al grido unanime de' Frati, i quali volevano, che si procedesse contro di essi, come appunto contro i Frati della Provincia di Nabona, che erano stati bruciati in Marsiglia.*

Costituzioni, tuttocchè niente contenessero di proprio stabilimento dello stesso Farinerio; *Constitutiones Farineriæ sunt appellatæ*.

Or di queste Costituzioni si era fatto uso per dimostrare, che giacchè tra le cose, che in esse aggiunte vennero alle originarie Costituzioni di S. Bonaventura, vi si leggevano stabilimenti, ne' quali si fa parola della Bolle di Benedetto XII; ciò faceva venire sempre più in cognizione, che quella tal Bolla non era stata mai da Clemente VI rievocata [1].

E' dispiaciuto anche ciò al P. Esprovinciale: onde ha cercato di dire, che quantunque tutta la Bolla di Benedetto XII fosse stata da Clemente VI rievocata; questo però non potea mai impedire, che alcun particolare stabilimento sensatissimo di essa ( confessando fin anche, che di simil fatta pur quella Bolla ne contenne parecchi ) non fosse restato in piedi nella Religione Francescana, e si avesse dovuto in appresso allegare: e perciò, che di questi sentir si dovesse, che ragionassero le Farinerie, quando facevano di Benedetto XII parola.

Ma se fosse stato vero, che tutta la Bolla di Benedetto XII fosse stata abolita, quei tali stabilimenti sensati, che posteriormente farebbero restati ancora in piedi nella Religione, non mai a Benedetto XII si farebbero attribuiti, ma come lodevoli Consuetudini dell' Or-

---

(1) Qui il nostro P. Esprovinciale, a cui piacciono oltre modo i paragoni, ci reca l'esempio di quei Concilii, che nella Chiesa non sono stati riconosciuti, e per Conciliaboli avuti si sono dicendoci che tuttavia di questi alcuni Canonii sensati la Chiesa non ha mai sdegnato di seguire. Niuno gli negherà ciò: solo si desidera di sapere da lui, quando poi la Chiesa tai Canonii ha citati, se gli abbia citati come parto del Conciliabolo?

dine, si farebbero considerati: e passati poi nella Compilazione Farineriana, da quell' ora in poi, come Costituzioni Farinerie, si farebbero avuti (1).

Di ciò un luminoso esempio a noi ne somministra la storia delle leggi Romane. Con la cacciata de' Re dannata venne tutta la Regia Legislazione: nondimeno molti di que' stabilimenti, come sapientissimi, non poteva il popolo Romano non ritenere: gli ritenne, non più però come leggi Regie, ma come proprie, e peculiari consuetudini (2). Così in Francia ( per venire a cose più vicine, ed a cose più analoghe alla materia nostra, la quale è tutta Ecclesiastica ) rispetto alle Decretali non si riconosce l' autorità di quel Papa, che pubblicolle, per le note discordie, che ebbe Bonifacio VIII con Filippo il Bello (3): e ne i Protestanti, che sottrassero bentosto la loro obbedienza al Corpo del Diritto Canonico, che pubblicamente fu anche fatto bruciare da Martin Lutero in Wittimberga (4), questa Legislazione nemmeno esser dovrebbe più riconosciuta: con tutto ciò ed in Francia moltissimi degli migliori stabilimenti contenuti nel VI delle Decretali sono venerati; e presso de' Protestanti una gran parte del Diritto Canonico è ancora in osservanza (5): ma il tutto in questi luoghi, come private consuetudini.

Sicchè quando lo stabilimento di Benedetto XII, *quod libri fratrum decendentium ad eorum Conventus libere revertantur* [6], nella Religione Francescana avesse

---

[1] Leg. 26 ff. de legib. Scit., & long. consuet.

[2] Heinecc. *Histor. Juris Civil. Rom. lib. 1, §. 15.*

[3] Duaren. *præfat. in lib. de Sacris Ecclesiæ Minister.*

[4] Sleidanus *Commentar. de Statu Relig., & Reipubl. lib. 2 in fin.*

[5] Malstrick *Historia Juris Canon. in 6. Decretal.*

[6] Fariner. *Cap. 3.*

se avuto a restare, anche dopo dell' abolizione della Bolla di Benedetto XII, come un sensatissimo stabilimento, che da per se si sosteneva; nelle Farinerie non si sarebbe mai lo stesso stabilimento inserito, in figura di una parte della Costituzione di Benedetto XII, siccome si fece, dicendosi in esse *CIRCA CONSTITUTIONEM PAPÆ BENEDICTI XII, quod libri descendentium fratrum &c.*; ma tal Costituzione ed infino a quella ora avrebbe potuto valere, come una particolar consuetudine dell' Ordine: e poi avrebbe avuto forza di stabilimento delle stesse Farinerie, quando in esse fosse nuovamente passata, e vi si fosse inserita.

Del resto a che perdere il tempo in questa briga, quando noi abbiamo parole tali nella Compilazione delle Farinerie, le quali a lettere cubitali ci fanno conoscere, che le Costituzioni Farinerie supponero, che la Bolla di Benedetto XII non fosse stata mai revocata, ma anzi, che allora costituisse quella Legislazione dell' Ordine Francescano, che venisse immediatamente dopo della Regola stessa? *Ingressis Visitatoribus locum visitandum*, si scrive in un luogo di esse, *legant REGULAM, & CONSTITUTIONES DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII, & GENERALES CONSTITUTIONES ORDINIS NOSTRI, quantum ipsis Visitatoribus, pro suo visitationis officio utiliter exequendo, visum fuerit expedire* [1]: e nell' ultimo del Capitolo

XI

---

(1) *Fariner. Cap. 8.* Il P. Esprovinciale riflette all' *in quantum*, e con ciò crede avere la pruova, che alcuni capi della Bolla di Benedetto XII, e non tutta la Bolla, si credeva allora legge dell' Ordine. Ma s' è così, come l' *in quantum* è relativo anche alla Regola di S. Francesco, l' argomento del P. Esprovinciale conchiuderà, che anche la Regola si supponeva allora a-

bo-

XI abbiamo: *deinde fiat collatio super his*, parlando si del Capitolo Generale, *quæ de Provinciis ad Capitulum sunt transmissa*, & *provideatur per Generalem Ministrum & Diffinitores de singulis*, ut oportet, *de correctione Corrigendorum, de ordinatione Ordinandorum*, & **PERQUIRATUR DILIGENTER, QUALITER REGULA, ET STATUTA DOMINI PAPAE**, & *Generalis Capituli in singulis Provinciis fuerint custodita* [1].

Vi può esser già ora più dubbio, che la Bolla di Benedetto XII non venne punto rievocata, e che in tempo delle Farinerie si aveva questa Bolla per una parte della Francescana Legislazione, quando veniva immediatamente annoverata dopo della Regola stessa di S. Francesco, *legant REGULAM, ET CONSTITUTIONES DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII, ET GENERALES CONSTITUTIONES ORDINIS NOSTRI*, e quando vennero le Farinerie a prescrivere, che si fosse dai Visitatori letto nel cominciare la lor visita egualmente la Regola, che la Bolla di Benedet-

to

---

bolita. Forse sarà così: ed in questa materia il sentimento di un' Esprovinciale, che ha governato per tanti anni una parte della Religione, deve senza alcun dubbio essere anteposto a quello di laici, e secolari, come siamo noi, i quali avevamo avuto per vero, che l'*in quantum* spiegasse, che nelle visite non s'istituisce un rigido esame sopra dell'intera Regola; e Costituzioni dell'Ordine, ma sopra di quelli capi della Regola, e Costituzioni solamente, sopra di cui si crede averarsi maggiore rilasciatezza; e perciò, che le Farinerie avessero detto: *ingressis Visitoribus, legant Regulam, & Constitutiones Domini Benedicti Papæ XII, & Generales Constitutiones Ordines nostri, in quantum ipsis Visitoribus pro sue visitationis officio utiliter exequenda, visum fuerit expedire.*

(1) Fariner. Cap. I in Cronolog. pag. 84.

to XII, e le Costituzioni dell' Ordine, cioè se ne fossero letti que' capi, che avrebber creduto essi di dovere allora far leggere *pro suæ visitationis officio utiliter exequendo*, cioè quei capi, dove si era commessa maggiore rilascezza, e dove dovea più adoperarsi la visita; come altresì, che nel Capitolo Generale *diligentur perquiri debebat*, se la Regola, e le Costituzioni **DOMINI PAPAE**, e quelle di quello stesso Capitolo Generale, cioè le Farinerie, erano state bene in ciascuna Provincia custodite. E nel Capo IV verso il fine anche si disse: *Item ordinatur, quod dictus Procurator post Ministros resignet officium: & ibidem de sua ideinitate, & sufficientia, vel contrariis discutiatur. Et si maiori parti Capitoli visum fuerit, quod negligenter, & inutiliter se habuerit in prosequendis Causis Ordinis, sua resignatio admittatur, & provideatur de alio, prout IN STATUTIS D. BENEDICTI PAPÆ XII PLENIUS CONTINETUR*. E questo istesso si può con infiniti altri gravissimi argomenti egualmente confermare, che già ci contenteremo di accennare solamente.

**N**L P. Gubernatis, ed il P. Michelangelo da Napoli avendosi presa una lodevole cura di compilare istoricamente tutti i Statuti dell' Ordine, credettero, che in queste loro Opere forse il principal luogo aver dovesse la Costituzione di Benedetto XII (1). Se mai questa Costituzione fosse stata in tutto rievocata da Clemente VI, essi non l' avrebbero sicuramente nelle loro Opere inserita, o per lo meno avvertita avrebbero cotal revoca, o sia abrogazione. Essi all' incontro non  
so.

---

[1] *Cronologia P. Michaelis Angeli a Neap. pag. 46, & Gubernatis Orbis Seraphicus pag. 26.*

folamente interamente *ad verbum* trascrissero la Costituzione Benedettina , ma quel ch' è più , parola alcuna non fecero della pretesa revoca di Clemente VI. Sicchè se qualunque altra ragione mancasse , sempre questa sola potrebbe essere sufficientissima .

Ma vi è di più . Nel Capitolo tenuto dai Conventuali nel 1500 in Terni , Capitolo , che perchè ai nostri Osservanti non appartiene , non farà da noi nella storia , che tesser dovremo nel seguente periodo , rapportato ; non si fa altro , che parlare sempre della Costituzione di Benedetto XII [1] . Di grazia si dica , farebbe accaduto ciò , se quella tal Costituzione , come ora si pretende , fosse stata da Clemente VI rievocata ? Dunque pare chiarissimo , che la rievocazione sia una bella favola : e tanto più in ciò confermar ci dovremo , quanto [ si noti questo , ch' è di somma importanza ) fra i luoghi , in cui è citata la Bolla di Benedetto XII in tal Capitolo de' Conventuali del 1500 , vi sono appunto di quelli , che come scandalosi , si ritrovano notati , e posti in veduta dal nostro P. Esprovinciale ; cosa , che maggiormente comprova , che la Bolla non portava seco quei capi di rilasciatezza , che gli si sono attribuiti [2] .

Nem-

---

(1) E' impossibile a spiegarli quante volte in questo Capitolo si faccia parola della Bolla di Benedetto XII sotto nome di *Costituzione* : il vero è , che *facit* nei stabilimenti di questo Capitolo tal Bolla , come si suol dire , *utramque paginam* .

[2] Infra de' capi con i quali la Bolla di Benedetto XII aveva nell' Ordine , secondo il senso del nostro P. Esprovinciale , introdotta rilasciatezza , e guastamento di disciplina ; fuvvi , come si è veduto , quello di dover dormire generalmente i Frati nel comune dormitorio . Or questo capo avrebbe dovuto essere il primo



Nemmeno però , per venire di ciò in cognizione , v'ha  
 necessità di riorrere al Capitolo de' Conventuali del  
 1500 , giacchè in questo stesso Capitolo di Affiss del  
 1359 , dove si contarono le Parinerie per tutto l' Or-  
 dine , si ritrova di essersi citata la Bolla di Benedet-  
 to XII in uno de' Capi dipintici con neri colori dal  
 no.

mo ad esser proscritto , ad essere anatemizzato , ad esser *rivocato*  
 [ che è la voce prediletta del nostro P. Esprovinciale ] da Cle-  
 mente VI successore di Benedetto , ad istanza dello zelantissimo  
 Generale il P. Fortanerio Vassallo. Ma non fu così , perchè in  
 questo Capitolo de' Conventuali del 1500 su di tal proposito ri-  
 troviamo scritto. *Præterea secundum Constitutionem Benedicti XII nullas  
 habeat Cameras A DORMITORIO COMUNI separatas, præter Gene-  
 ralem, & Provinciales. Ministros Possant tamen ipsis Magistris, vel  
 Patribus antiquis concedere Cameras sic separatas, ut in his aliquando  
 comedere valeant, si videbitur.* [ cap. VI, fol. 167, apud Gubern. 2.  
 2. Tom. 3. Par. I. Orb. Scraph. ] Dunque la Bolla di Benedetto  
 XII nel 1500, vale a dire 157 anni dopo della pretesa revoca di  
 Clemente VI, era più che mai considerata, come una legge dell'  
 l'Ordine in sua viridi osservanza, e tale anche ne' pretesi capi  
 di rilasciatezza. Ma il P. Esprovinciale nostro fr di questo arti-  
 colo delle Camere separate, guardando la presente disciplina, ed  
 i nobili appartamenti, che appunto è solito d' abitarli da PP.  
 suoi pari, ebbe per capo degno di riprensione lo stabilimento re-  
 ligiosissimo del S. Papa Benedetto XII. Non neghiamo, che po-  
 steriormente si sia in altra guisa pensato, ed infatti nelle veridiche  
 relazioni del dotto Ecclesiastico, l' Abate Pacicchelli, abbia-  
 mo, riferendo egli le cose vedute da lui in Padova, anche queste par-  
 tale: *E nel Convento, ch' è appunto de' Minori Conventuali di S.  
 Francesco, Quarti pe' PP. Maestri più meritvoli di dieci, e quin-  
 dici Camere bene arnesate, co' giardini, pergolati, e veduta sulla  
 Brenta* [ Memorie de' viaggi per l' Europa Cristiana p. 3 lett. 74,  
 pag. 588 ] ; ma non perciò dovea reputarsi degno di biasimo  
 quel Papa, che ne' principj della Religione avea per i France-  
 scani voluto quello, eh' esso avea creduto opportuno per i stessi  
 suoi Cherici, e che generalmente s' era creduto uniforme, ed  
 adattato all' Osservanza Monastica.

nostro P. Esprovinciale [1].

Si venga più ora a dire, che Clemente VI rivedè la Bolla di Benedetto XII, o *viva vocis oraculo*, o con altra Bolla, e che se quest' altra Bolla era non si rinvenga, nulla ciò importi, perchè può esservi stata una scrittura, ancorchè non si abbia più; siccome non si nega, che fianvi stati quegli altri libri, che si enunciano ne' libri Santi, quantunque a noi non si siano conservati?

Oh

[1] Se mai vi fu capo tra quelli, che con tanta diligenza scelse il P. Esprovinciale per accusare la veneranda memoria di Benedetto XII [ forse però *citra poenam sanguinis*, com' Ecclesiastico ], che poteva dare qualche ombra; fu il capo 22, che porta il titolo *de donis, & legatis factis Patribus*, perchè poteva in qualche maniera parere, che il rendere in qualunque si sia modo capaci i Francescani di legati, fosse stata una scita acerbissima fatta alla loro altissima povertà. Ma le Farinerie tuttavia ritenevano questo stabilimento. *Item Fratres*, si dice in esse, per regolare meglio quello, che si ritrovava nell' Ordine sopra di ciò disposto colla Costituzione di Benedetto XII, *nullam litteram, ut instrumentum confici permittant, in quibus protestentur se pecuniam recepisse: sufficiat tamen dicere, fore tantam quantitatem pecunie datam, vel LEGATAM pro sua necessitate, vel utilitate, & ab aliquo persona esse acceptam, & sibi plenarie satisfactam*: e per far conoscere le Farinerie, che queste parole riguardavano uno de' capi della Bolla di Benedetto XII; come immediatamente soggiunsero l'altro rispetta ai libri, ch'era un altro capo della stessa Costituzione di Benedetto XII, così nel passare a questo altro punto, adoperarono la voce QUOQUE, dicendo immediatamente dopo dell' *& sibi plenarie satisfactum: Circa Constitutionem QUOQUE BENEDICTI PAPE XII, in casu, quo vult, quod libri Fratrum decedentium ad eorum Convensum libere revertantur* &c.: e questa è la Bolla di Benedetto XII, e questi sono i capi di rilasciatezza, e di curruttela, che dopo 450 anni, analizzandola, e filtrandola, era riuscito nell' ozio del Chiostrò di scoprirvi, al nostro P. Esprovinciale.

Oh che argomenti, oh che raziocinii, oh che discorsi! Come, la Religione, che aveva la Bolla di Benedetto XII in quella maniera solenne, che abbian veduta, nota già, e pubblicata in tutto l'Orbe Franceseano; si contentava poi della revoca, che verbalmente il solo Papa ne avrebbe fatta, trattando privatamente, *solutis Comitibus*, col Generale Farinerio? E cotesto Generale come poi avrebbe giustificato tal fatto coll'Orbe Cattolico, e con tutta la sua vastissima; ed in que' tempi tumultuantissima Religione? Si ricordi il P. Eiprovinciale del rimprovero piacevole, che le Croniche dalla sua Religione rapportano, che Onorio III fece a S. Francesco, da *Simplicione* prendendolo, e lasciandolo, quando si avvide, che questo innocentissimo Santo, nell' avere la risposta affermativa del Papa sulla sua richiesta dell' Indulgenza Porziuncula, senza brigarsi d' altro, credendo, che già avesse il tutto assicurato, si partiva da lui, per potere la lieta novella ai suoi Religiosi recare: imperciocchè il Papa il richiamo, e gli volle far conoscere, che se non aveva il Diploma Pontificio della concessione, non sarebbe stato da alcun creduto, e così nulla avrebbe conseguito [1]. E pure trattavasi in que' tempi d' un S. Francesco, l' Appostolo allora dell' Italia; e discorrevasi d' una semplice indulgenza, materia, in cui la fede v'è quanto la verità, e più! E poi Farinerio

Vas

---

(1) *Revocato itaque B. Francisco, dixit, il Papa Onorio III nel 1221: ecce concedimus ex nunc, quod quicumque venerit, & intraverit Ecclesiam, pro qua postulas, rite confessus, & contritus, liberetur ab omni culpa, & pena . . . . Cumque Beatus Franciscus humiliter inclinato capite regrederetur, Dominus Papa hoc videns, vocavit eum, & ait: QUO VADIS SIMPLICIANE: QUID CERTI DEFERS de tua indulgentia? Wadingus anno 1321 n.22.*

Vassallo , uomo grande , uomo avveduto , uomo ai raggiri delle Corti affuefatto (1), contentar si voleva su di una materia , che avrebbe interessati *singulos , uti singulos*, cioè tutti gl' Individui della sua Religione, della semplice verbale dichiarazione Pontificia? E si può creder ciò? Ed il Papa anche , per una riverenza al suo immediato antecessore , e degno antecessore , l' avrebbe mai fatto , ancorchè ne fosse stato richiesto? Che poi la Bolla di Clemente VI v' avrebbe potuto ancor essere , tuttocchè ora non si abbia , siccome è da averfi per fermo , che furonvi quegli altri libri , dei quali ne' libri Santi si fa parola, quantunque oggi non esistano; si risponde, che lasciando da parte , che il paragone è impropriissimo, perciocchè si vuole da fede Divina a fede umana tirare la conseguenza; questo , qual mai sia, argomento potrebbe valere laddove mentovata ancor venisse la Bolla di Clemente VI , e mentovata da coloro , cui si potesse , e si dovesse prestar tutta la fede. Ma quando di tal Bolla *verbum nullum* presso di qualsivis Scrittore , e nemmeno presso di quei Reffi inculti Cronisti , i quali bevono grosso in ogni occasione , onde sono sempre alquanto sospetti appo la gente avveduta; come più si vuole di tal Bolla ragionare, e dire , che sia da credere, che stata vi fosse, ancorchè a noi non si sia tramandata; appunto come (ecco il bizzarro paragone) ne' libri Santi, cioè in que' libri dove anche nella Vulgata, secondo l'ultima definizione del Concilio di Trento [2], tutto è dettato dallo Spirito Santo, altri libri son mentovati , che oggi tuttavia non esistono?

Ma

---

(1) Wading. *Annal. ann. 1333 n. 19.*

(2) Concil. Trident. *Sesion. 4.*

Ma lasciando ormai questo punto da parte dell'abolizione favolosa della Bolla di Benedetto XII, fatta da Clemente VI, veniamo più tosto a vedere cosa nelle Farinerie abbiamo intorno all' elezione de' Guardiani .

**I**N quel tempo , che quel luogo delle Farinerie : *Fratres NON RELEVANTUR ad officia Ordinis , nisi per Provinciale Ministerium in Provinciali Capitulo de consensu Provincialis Capituli, vel majoris partis ejusdem* [1], si era inteso per parte de' PP. Dominanti ( giacchè questo luogo dai Dominanti in loro prò , e non già dai PP. sudditi in su' l principio fu allegato ) per un luogo, dove si parlasse delle elezioni ordinarie de' Guardiani ; e per un luogo , quel ch' è più , tratto dalle antiche Costituzioni Narbonesi , o sia di S. Bonaventura , rinnovate da Guglielmo Farinerio : si era risposto allora da' PP. sudditi , da' PP. oppressi , dai nostri Clienti , che questo luogo giovar non potesse affatto all' impresa di dare le elezioni al Difinitorio : giacchè quivi non si diceva *Fratres non relevantur ad officia Ordinis, nisi per Provinciale Ministerium DE CONSENSU DEFINITORII, vel majoris partis ejusdem ; ma DE CONSENSU CAPITULI, vel majoris partis ejusdem*, cosa assai diversa , essendovi grandissima differenza tra Capitolo , e Difinitorio . Oggi però , che il P. Esprovinciale favorisce molto più i poveri nostri Clienti , perchè si è messo di proposito a sostenere , che non solamente questo luogo non sia affatto di S. Bonaventura ; ma che appena favelli di rimettere in piedi quei Religiosi , che essendo già Officiali dell' Ordine , per delitti erano stati o sospesi , o deposti : gli

K fia-

---

(1) Fariner. Cap. 7 pag. 74 col. 1 Cronologie .

siamo molto più tenuti, perciocchè con ciò si vede, che questo luogo non debba punto entrare nella presente controversia, e nell' esame attuale.

Dunque nelle Farinerie non v' ha cosa nè per l' una, nè per l' altra parte rispetto all' articolo delle elezioni. Questo che vuol dire? Forse, che non si eleggessero i Guardiani allora? Questa conseguenza sarebbe ridicola egualmente, che quella di quell' Antiquario, che non ritrovando il camino in una Casa diruta, invece d' indagare se il tempo l' aveva distrutto, o altra ragione somigliante, si mise a spacciare, come per una grande scoperta da lui fatta, che gli antichi non mangiassero cucinato [1]. Più tosto si dovrà conchiudere, che allora rispetto a queste elezioni si viveva cogli Statuti di Benedetto XII, ancorchè forse Clemente VI, rinnovandogli, gli avea rinnovati secondo l' antica consuetudine dell' Ordine: e perciò che intorno alle elezioni de' locali Superiori non si credertero in quel tempo le Farinerie obbligate a fare altro Statuto.

Del resto pare, che in queste Costituzioni si abbia ancora tanto da poter supporre, che a' Diffinitori non fu data allora l' elezione de' Guardiani, perchè delle facoltà de' Diffinitori parlandosi, questa, che sarebbe stata la maggiore, si omette, e trascura (2).

**C** On le Farinerie, delle quali sufficientemente abbiamo discorso, possiamo dar termine al secondo periodo della nostra istorica narrazione, imperciocchè\* quantunque questo secondo periodo, che comincia dalla Bolla di Benedetto XII; teminar dovrebbe, secondo la nostra

---

[1] Lichestein *Joci festivi*, centur. 6 cap. 9 de re culinaria.

[2] *Fariner. passim*.

fra partizione de' tempi, nel 1443, quando, come vedremo, si sviluppò veramente la Famiglia degli Osservanti dagli Conventuali, infra de' quali infino a quell' ora era stata tal Famiglia per la maggior parte mescolata, e confusa, o come meglio piaccia di dire, appiattata, e combattuta: pur tuttavia per tutto questo altro tempo, cioè dalle Farine ie infino al detto anno 1443 ( che quasi compone il corso di un altro secolo ), niente abbiamo su le Memorie dell' Ordine da osservare; argomento certissimo, che o la Bolla di Benedetto XII venne sempre con somma pace circa l' elezione de' Guardiani litteralmente frattanto osservata; o che seguita fu con quiete quella rinnovazione, che di tal Bolla fu di un tale articolo si vuole, che fatt' avesse Clemente VI, per rimettere in piedi non già la ideata Costituzione di Gregorio IX, che non vi fu mai nel Mondo su le ordinarie elezioni; ma l' antica Consuetudine dell' Ordine, la qual' era, che Conventualmente si fosse fatta l' elezione de' Guardiani, *secundum formam Canonicam*, e senza di quelle rigorose precisioni, che poi ci aveva aggiunte Benedetto XII, per non far passare il giorno destinato all' elezione, e per dover avere il voto i soli Frati, che fossero *in Sacris*, e di anni 25, e cose simili. Ma a dir vero la sola Costituzione di Papa Benedetto XII aveva dovuto restare in piedi, sì perchè le Farinerie la suppongono *in viridi observantia* (1);

---

[1] Ci sovviene un altro luogo delle Farinerie, che dimostra ben anche supporci in piedi la Costituzione di Benedetto XII. Ecco: *Item Ordinamus quod dictus Procurator immediate post Ministros resignet officium . . . . . & si majori parti Capituli visum fuerit, quod negligenter, & inutiliter se habuerit in profeguedis*

e si ancora perchè non è mai immaginabile, che un privato rescritto di Clemente VI, dato fuori a petizione del Generale Ministro [ *dissolutis Comitibus* ], avesse potuto quella Compilazione di Statuti abolire, che formava già la parte più essenziale della ricevuta Legislazione Francescana in tutto l'Ordine de' Frati Minori [1].

PE.

---

*dis Causis Ordinis, sine resignatio admittatur, & provideatur de alio,*  
**PRO UT IN STATUTIS DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII**  
**PLENIUS CONTINETUR. Cap. 2 in fin.**

(1) Ma il P. Esprovinciale dirà, che vi resti ancora un'altro suo argomento senza risposta: e questo sia, che sebbene Benedetto XII avesse proibito a' Francescani il mangiar carne; tuttavia le Farinerie, cioè particolarmente permisero. Che ne vuole da ciò dedurre il P. Esprovinciale? La conseguenza regolare sarebbe questa, che le Farinerie volendo permettere ai Religiosi Francescani il mangiar carne, dovettero prescriverlo, per derogare con ciò alla Bolla di Benedetto XII, giacchè stando in piedi quello stabilimento, l'uso della carne era proibito a' Religiosi. Altrimenti, giacchè, siccome disse il P. Esprovinciale, la Religione Francescana da niun' altro fonte, ripeteva la proibizione di mangiar carne, a che impegnarli le Farinerie a permetterlo? Ma con tutto ciò si vale di questo fatto il P. Esprovinciale, quasi per un' argomento certo (in virtù di una nuova Logica, da niun' altro fin' ora appresa), per dimostrare, che la Bolla di Benedetto XII venne derogata immediatamente nella Religione. Noi lasciandolo quietamente, e pacificamente esercitare in quelli, e simili argomenti, come quelli, da' quali niun danno ci viene; stimiamo soltanto notare per ispiega, e dilucidazione di questo stabilimento delle Farinerie, che essendovi tra il 1336, epoca della Bolla di Benedetto XII, ed il 1354, anno, in cui emanate furono le Farinerie, stato quel celebre, e memorando contagio, di cui tanto bene scrisse Giovanni Boccaccio; doveva per necessità questo contagio fare sì, che si fosse nella Religione Francescana dall'antico rigore uscito. Imperciocchè tra le cose, che  
di



## P E R I O D O III.

*Storia delle elezioni de' Guardiani dalla separazione degli Osservanti dai Conventuali, infino a quel punto, quando si videro stabilite le elezioni, che si facevan dal finto Diffinitorio.*

**I**Nfino ad ora, se si vuol confessare il vero, per la sola elezione Conventuale nell' Ordine Francescano ab-  
biam veduto rinvenirsi una legge chiara, ed espres-  
sa, che la determini; cosa, che per l'elezione Diffinito-  
ria-

K 3

ria-

---

di questo contagio ferocissimo riferisce S. Antonino Arcivesco-  
vo di Firenze, una è questa: *Conventus Religiosorum copiosi in  
Civitate fere evacuati sunt, & tunc, ut dicitur, ceperunt RELI-  
GIONES MENDICANTIUM, quae fervebant in Ecclesia Dei,  
RELAXARI, ET TEPESCERE, tunc deficiuntibus in eis en-  
morbo plurimis Patribus, & notabilibus Viris, qui eas doctrina, &  
exemplis sustentabant; ex causa, scilicet tot & talium infirmita-  
tum: RELAXATO RIGORE IN CIBO, & aliis, cessante peste, RI-  
GOR ILLE REPARARI NON VALUIT ex TEPEDITATE  
SUPERVENIENTIUM, tam PRÆSIDENTIUM, quam  
SUBDITORUM ( Antonin. Histor. ).* Dunque la cosa va co-  
si, e parliamo coll' autorità d' un Religioso, e d' un Religioso ancor  
Mendicante. Benedetto XII nel 1336 proibì l' uso della carne,  
e ciò naturalmente, perchè l' Ordine Francescano nacque ancora  
con questa proibizione, essendo stata questa proibizione legge  
comune Monastica, come di sopra si è detto. Nel 1348 quel  
flagello crudelissimo della peste, che allora vi fu, e che fece  
quel-

ziale affatto non si è finora incontrata, nè s' incontrerà nell' avvenire: vale a dire infino a tanto

quella tale memoranda strage, onde tolse quasi dal Mondo conosciute un terzo de' viventi; fece sì, che allora *volens rigere* IN CIBO, & *aliis*, si fusse cercato, al meglio che si potette da quei, che quel flagello scamparono, di conservare la vita. Quindi, *cessante peste*, perchè *rigor ille reparari non valuit, ex repeditate supervenientium, tam PRÆSIDENTIUM, quam SUBDITORUM*, la legge si dovette adattare alla rilassatezza già ricevuta, tanto da' Capi, quanto da' Sudditi, e così le Farinerie nel 1354, cioè appena sei anni dopò, dovettero l' uso di mangiar carne permettere. Da questo discorso vede il P. Esprovinciale, che per intendere le Farinerie nell' articolo di mangiar carne, era cosa meno spedita, di quel che da lui si era figurato. Nè ci stia più a dire, che i Francescani nacquero colla legge di mangiare qualunque cosa. Imperciochè questo è vero soltanto rispetto agli Itineranti, cioè a coloro, che figurò il Santo gloriosissimo, che sarebbero andati or quà, or là predicando, ed appostolizzando, e per cotesti soltanto, disse egli, che dovendo far la vita Apostolica, dovevano, secondo l' Evangelio, mangiare di qualunque cosa loro si farebbe apprestata: ed in fatti così praticarono essi, e così comparvero in Inghilterra, quando gli vide Matteo Parisiense, il quale perciò aveva scritto: *Diebus autem Dominicis, & Festivis de suis habitaculis exiunt predicantur in Ecclesiis Parochialibus Evangelium Verbi, EDENTES, ET BIBENTES, QUÆ APUD ILLOS ERANT, quibus officium Prædicationis impendebant: Matthæus Paris loc. sup. cit.*, ed un' altro Autore coetaneo aveva detto: *non habent Monasteria, vel Ecclesias* ( si veggia quanto è vero quel, che considerammo di sopra, che ne' primi tempi non vi poteva esser vera idea d' elezione di Guardiani di Conventi nelle Famiglie Francescane ); *non agros, vel vineas, vel animalia; non domos, vel alias possessiones, neque ubi capus vestimentis. Non utuntur pallibus, neque lineis, sed tantummodo tunicis ligneis capuciatis; non cappis, vel palis, vel cucullis; neque aliis prorsus indantur vestimentis. Si quis EOS AD PRANDIUM VOCAVERIT, MANDUCANT, ET BIBUNT, QUÆ APUD ILLOS SUNT: Jacob. a Vitriac. loc. sup. cit.*, e co-

to, che l'Ordine Franciscano non fu ancor diviso, e gli Osservanti, ed i Conventuali costituirono sempre un sol Corpo sotto d'uno stesso Duce, e che unitamente ne medesimi Capitoli Generali si radunavano; la sola elezione Conventuale ritroviamo aver riportata una legge chiara, ed espressa, che l'avesse autorizzata. Al presente dobbiamo far passaggio ad esaminare le sole leggi degli Osservanti, quando a dividerli giunsero dai Conventuali, per conoscersi se quivi si ritrovi sempre l'elezione nelle mani del Definitorio, come il P. Esprovinciale sostiene, o se le Famiglie in sul principio, e per lunga pezza l'avessero ancora avuta, secondo la già oggimai universalmente ricevuta sentenza. Questo dunque è il luogo, dove specialmente viene in esame il celeberrimo NON MAI del nostro P. Esprovinciale.

**L**A Regola di S. Francesco, che alla somma perfezione Evangelica tendeva, e la condotta straordinaria di questo Santo, e singolarissimo uomo, non potea non

K 4

PRO-

---

e così riportossi lo stesso S. Francesco in que' pochi anni della sua ammirabile vita, dopo dell'Istituzione della sua Religione. Ma non mai parlò il Santo del cibo, che s'avrebbe avuto ad usare da' suoi Frati ne' Conventi già fissi, e situati. In questo naturalmente volle riportarsi alla Regola comune Monastica, che proibiva l'uso della carne, cosa, che poi stimò di spiegare Benchè detto XII nella sua Costituzione, e tale spiega starebbe ancora probabilmente in osservanza, se il contagio del 1348 non avesse dovuto produrre per necessità cambiamento di disciplina. Ed a questo sistema non si oppone, ciò, che di Fra Elia sta scritto, che l'Angiolo fu di tale articolo il correffe (ecco, che Fra Elia riconobbe questa legge nella sua Religione!) perchè le parole dell'Angiolo furono parole, che riguardavano sempre gli Itineranti. Wading, & Lipin *Vita S. Franc., in Fratre Elia.*

prodotta, che infra de' Suoi infin dal principio si fosse subito svegliata quella distinzione, che poi spiegata, e sviluppata fu colle voci di *Frati dell' Osservanza*, e *Frati Conventuali* [1]: E quantunque i primi valentuomini, che cotesta scissura scopersero in un Ordine, che pareva, che avrebbe dovuto essere l' edificazione, e la conversione di tutto il Mondo; avrebber voluto tal temperamento ritrovare nella Regola, onde tutti egualmente nella stessa guisa, che la professavano, l' avesser potuto osservare (2): nondimeno però vani furono cotesti pii sforzi, e coteste sante intenzioni: dappoichè gli Osservanti, che credevano non poterli la Regola in alcuna maniera toccare, a tai partiti non vollero mai discendere; e gli altri, che nello stretto suo senso la reputarono quasi inesequibile, amarono più tosto di conservarla con quella epichea, colla quale o i loro proprj posteriori Statuti, o anche gli indulti Pontificj, ch' era loro riuscito d' ottenere, gliel' avean temperata (3). Ma quanto questo costò d' inquietudine, di detrimento, e di disagio ai miseri Osservanti, penna umana difficilmente potrà spiegare: infiniti di loro furono vittime di questo stesso tanto loro proposito, e servirono fin anche di tragico, ed amaro spettacolo in varie regioni del Cristianesimo [4], talchè i France-

ca-

[1] Moshem. *Instit. Histor. Ecclesiast. loc. cit.*

[2] Con ciò scusava tutte le sue leggiere novità Fra Elia, uomo, che se per avventura in ogn' altro tempo, fuor che ne' primi veri fervori della Religione, si fosse ritrovato, avrebbe lasciato fama di zelantissimo. *Videsis Lipsin vita S. Francisci pars. 3 de Frate Elia.*

[3] Moshem., Rainal., & Wading. *loc. cit.*

[4] Fra i pregi de' coetanei Sovrani Angioini di Napoli, ed

cani Osservanti pare , che in questo articolo potessero cogli stessi primi Cristiani gloriarsi , che il lor Sangue fosse seme copiosissimo , onde moltiplicati vieppiù si fossero i loro Confratelli , e successori [1].

Ne' tempi veramente del Concilio di Costanza questa distinzione si può dire realmente , che fosse stata nella Chiesa riconosciuta , almeno per alcune contrade vastissime del Cattolicismo , dove si vide permesso agli Osservanti di potersi i loro Superiori creare (2). E perchè dopo del Concilio di Costanza cotesti Religiosi cominciarono ad avere infra di loro uomini illustrissimi , e chiarissimi per santità , e per dottrina , e quel ch'è più , per zelo , ed attività nella promozione de' vantaggi della Cristianità : e questi tali s'impiegarono a tutto potere contemporaneamente nell'emendazione dei depravati costumi dei Cattolici colla lor predicazione , essendo essi i principali Predicatori , che la Chiesa Romana , e specialmente l'Italia , avesse in quella età avuti ; nella confutazione delle eresie colle lor dispute , e con i loro libri contra gli Eretici ; ed in sostenere  
i Pon-

---

ed Aragonesi di Sicilia non sarà mai l'ultimo quello di avere in quei *concertati tempi* , per valerci di una giudiziosa , ed espressiva frase , che in casi simili adopera il Muratori , dichiarato a bandiera spiegata la lor protezione per questi infelici perseguitati . Ed è degno di gran riflessione , che nel mentre ardevano vivissime guerre , ed emulazioni implacabili tra questi Principi di genio , di nazione , è d'interessi dimetralmente contrarj ; in ciò solamente furono con somma costanza in tutto e per tutto concordi .

(1) Moshemius *Elementa Historiæ Ecclesiast.*, Storia degli Ordini Mendicanti , Wading , & Rainald. *Continuat. Baronii. loc. cit.*

(2) Tutte queste cose possono ampiamente vedersi presso il *Wadingo* dall'anno 1400. in poi .

i Pontefici Romani nelle contese furte tra i PP. del Concilio di Batilea, ed Eugenio IV in quella stessa stagione [1]: da ciò ne venne, che per si fatti loro singolarissimi meriti la Chiesa Romana conobbe alla pertine in quella età medesima, che si dovean pure proteggere, e favorire cotesti valorosi Campioni del Cristianesimo, ed il loro particolare Religioso Istituto, che gli produceva: ed allora più entrò in questo generosissimo impegno la Santa Sede, quando nel tempo stesso si scopersero quegli altri loro segnalati servigj, che egualmente nel tempo medesimo alla Causa dell' allora traballante Cristianità con zelo inesplabile prestavano; servigj, onde sopra di tutt' i Religiosi, che infino allora vi erano stati, ed in quel tempo vi erano, essi si distinsero. Imperciocchè in quell' età conoscendosi, che se il Turco arrivava a superare l'Ungheria, unica principale barriera del Cristianesimo, *de Christianitate jam actum esset*; gli più prodi tra i nostri Francescani Osservanti in quella addolorata, e tremante Regione si fissarono, e qui vi or colla voce predicando, esortando, ed incoraggiando; ed or quasi anche colla mano ( oh zelo maravigliosissimo, e da dover esser sempre presso de' grati Cristiani considerato, e ricordato per un merito segnalatissimo di quest' Ordine Religioso! ) essi stessi nella mischia immergendosi, e cogli altri valorosi Duci, e Soldati Cristiani per la fede di Gesù Cristo pugnando: furono forse essi la principale cagione, onde resistere si potette, e tener piede all' orgoglioso Ottomano, ed impedirgli, che avesse vieppiù colle sue impe-

tuo-

---

[1] Wading. *Annal. loc. cit.*

quose conquiste i suoi vastissimi pomerj dilatati [1]. Or queste cose meritamente fecer sì, che nel 1443, per grata gratitudine, e saggia economia di governo, Eu-

---

(1) Nelle Opere di Enea Silvio Piccolomini, tesoro, come ben si fa, delle cose Germaniche del Secolo XV, abbiamo tante, e tante memorie, che convalidano questo, che abbiám detto, che non se ne può punto dubitare: tal che questo solo Scrittore basta per averci un' idea compiuta dell' attività de' nostri Osservanti, e de' servigj utili, che questi prestarono allora in Germania, ed in Ungheria alla comune Causa del Cristianesimo. Enea Silvio vide co' suoi proprj occhi S. Giacomo della Marca, ch' egli chiama *Jacobum Marchianum*, e fu spettatore di azioni egregie adoperate ancora da questo valentuomo per acchetare gravi tumulti surti in quelle regioni. Perciò questo Scrittore, quando poi divenne Papa, col nome di Pio II, come riferisce Gobelino Autore coetaneo, non volle decider la controversia circa al culto del Sangue di Gesù Cristo uscito dalle sue divinissime piaghe, quistione netta in que' dì, e con grandissimo calore sostenuta fra le due, allora belligeranti, Famiglie Religiose de' Cattolici Romani, Francescani, e Domenicani, *ne MULTITUDO MINORUM, sujus erat contra Turcas PREDICATIO NECESSARIA, offenderetur*. Ma in questo proposito non è da lasciare sotto silenzio il nostro gran Nazionale S. Giovanni da Capistrano in quel, che di lui lasciò registrato il Tito Livio d' Ungheria, Giovanni Bonfinio, cioè, che essendosi riportata contra di Maometto II una vittoria segnalatissima dall' esercito Cristiano in Ungheria sotto il gran Re Martia Corvino, nel mentre i Soldati erano stati continuamente da S. Giovanni da Capistrano incoragiti, sostenuti, ed infervorati; tanto fu dubbio, se più all' uno, che all' altro quella grande impresa attribuir si dovesse, che *Capistranus, & Corvinus* [ sono parole del gravissimo Storico ] *in signi victoria potiti per se uterque ad Callistum Pontificem de hoc bello scripsere, suis uterque litteris tam clari facinoris gloriam sibi vindicare nititur, CUM ALTER MENTIONEM ALTERIUS MINIME FECERIT*; di che invece di scandalizzarli, se n' edificò lo Storico, perchè immediatamente soggiunse: *prastantes*  
ni.

Eugenio IV Sommo Pontefice non con altra legge credette poter confermare l' elezione del nuovo Generale dell'Ordine Antonio de'Rusconi, Gentiluomo Milanese, che purchè subito il medesimo avesse per gli Osservanti costituiti due Vicarj Generali, tratti dal Corpo della stessa Osservanza, uno da governare gli Osservanti Cismontani, e l'altro da reggere gli Osservanti Oltramontani: cosa nel debito modo immantinente eseguita da cotesto ragguardevole Generale con due sue Patenti spedite in Sic.

---

*nimirum viri potius se Regnis, quam debita laude defraudari patiuntur.* ed in fatti Giovanni Palazzi in quella sua rinomata Storia pone il rame di S. Giovanni da Capistrano vestito, non già da Religioso, ma da Generale. Continù questo spirito ne' nostri Osservanti anche ne' tempi posteriori: ed in fatti vuoi, che a Callisto stesso il Generale degli Osservanti offerto avesse contra al Turco infino a trentamila de' suoi; e nella presa di Rodi i nostri Osservanti quasi fecero a gara con quei illustri Eroi della Nobiltà Cristiana, e massimamente della Francese, che allora si segnalavano, *Ferron. de rebus Gallic.* E noi altri possiam dire, che ancora nella presa di Otranto, che fu fatta dai Turchi (*res satis strepida* per questo nostro Reame), gli Osservanti nostri fecer conoscere esser sempre essi in tutte le occasioni i medesimi, lasciando da parte tutto l'altro, che poi operarono anche contra de' Turchi nella celebre battaglia de' Corzolari, o sia di Lepanto sull'armata Navale della lega, cose, che in parte registrò il P. Boverio Annalista de' Cappuccini, il quale narra con ispecialità di quel Capuccino, che avendo solo uccisi molti Turchi, corse poi da S. Pio V, quasi per iscrupolo di non esser divenuto irregolare, e che il Papa con un piacevol sorriso il licenziò, e benedisse: un simile fatto, e forse molto maggiore poco dopo, cioè sotto Gregorio XIII, d'esser occorso nella Laniena di Parigi, narrano i Storici di quell'altro strepitosissimo avvenimento. E questo basta per un saggio di quell'attività, ed interesse, mostrato in ogni tempo da i nostri Religiosi per la Causa comune del Cristianesimo.



Siena nel dì 13 di Luglio del detto anno 1443, con una delle quali creò egli per gli Osservanti Cismontani Vicario Generale S. Giovanni da Capistrano, uomo segnalatissimo di quest' Ordine, ed illustre nostro nazionale; e coll' altra per gli Oltramontani allo stesso onore sollevò Giovanni Mauberto [1]; e questa è l' epoca, donde, per quanto appartiene alla Causa presente, dovrà cominciare l' esame delle particolari leggi della Osservanza, rispetto all' elezione de' locali Superiori, ch' è il punto, di cui stiamo trattando.

*Con quali leggi creati furono i primi Vicarij degli Osservanti.*

**D** Alla lunga Patente spedita a pro di S. Giovanni da Capistrano Vicario Generale degli Osservanti Cismontani, Patente trascrittaci da Wadingo in un col Breve di Confermazione speditovi sopra dallo stesso Papa Eugenio IV [2]; si viene in cognizione, che S. Giovanni da Capistrano fu creato Vicario Generale per infino al primo Capitolo Generale, che si sarebbe tenuto da tutto l' Ordine, dimodochè frattanto per tutt' i Cismontani Osservanti esso era in sostanza il vero Generale, e poteva ancora di loro convocare specialmente i Capitoli Generali, purchè però ne avesse avuto prima il permesso dal P. Generale comune dell' Ordine, siccome lo stesso era per gli Oltramontani Giovanni Mauberto. Si volle però, che tuttavia tutte le Provincie degli Osservanti venissero contemporaneamente a restare sotto

---

[1] Wading. ann. 1443.

[2]. Wading. cit. ann.

fotto di una tal quale soggezione de' Provinciali Conventuali delle Provincie medefime , ficcome tutta l'Osservanza , ed i suoi Vicarj Generali rimanevan in quella del Generale dell' Ordine , di modo che dovendosi convocare i Capitoli Provinciali in queste tali Provincie degli Osservanti , che per tal ragione *Vicarie* delle Provincie de' Conventuali eran appellate , vi si richiedesse precedentemente anche il permesso de' rispettivi Provinciali de' Conventuali: anzi dopo si doveva confermare dallo stesso Capitolo Provinciale de' Conventuali l' elezione del Provinciale degli Osservanti , che sotto nome di Vicario Provinciale egualmente veniva , come altresì che nello stesso Capitolo de' Conventuali si dovevano confermare i Guardiani eletti per i Conventi dell' Osservanza .

**Q**ueste cose , che in questa Patente si leggono , bisogna , che le vediamo colle loro proprie parole , per ingernarci così d' intendere meglio con quale forma le elezioni de' Guardiani , cioè de i Locali Superiori nacquero negli Osservanti in sul principio , che si svilupparono , e distinsero da tutto il restante della Religione .

Primieramente rispetto alle facultà , che si danno al Vicario Generale , vi è questo luogo notabile nella Patente del Capistrano : *Officiales , & Prælatos quoslibet tibi subiectos , cum opus fuerit , aut casus exegerit , privandi , absolvendi , deponendi , & instituendi , vel alios loco eorum , si tibi videbitur , restituendi , DE CONSENSU TAMEN FRATRUM EORUNDEM LOCORUM , IN QUIBUS HUIUSMODI OFFICIALES , AUT PRÆLATI EXISTUNT , VEL SALTEM MAJORIS PARTIS EORUNDEM .*

Dun-

Dunque la deposizione de' Prelati, ed Ufficiali dell' Ordine, e la surrogazione ai depositi, qui si stabilisce che neppure il Vicario Generale, cioè il Generale, l'avesse potuta fare in altra forma, che *de consensu tamen Fratrum eorundem locorum, in quibus hujusmodi Officiales, aut Prælati existunt, vel saltem majoris partis eorundem*, cioè a dire che per mezzo soltanto de' Capitoli o Provinciali, o Locali. Se dunque la semplice elezione straordinaria in luogo del deposito nemmeno al Generale si dà, se non per farsi Conventualmente, e quando o tutt'i Frati del Convento vi concorressero, o la maggior parte di essi; non pare che per le elezioni ordinarie vi avesse potuto essere diversa disciplina.

Si soggiugne nella stessa Patente, dopo molti altri Capi: **CONGREGATIONES** in Provinciis, & Vicariis omnibus tibi subjectis, **SIVE PRO ELECTIONE VICARIORUM, SIVE PRO ALIIS UTILIBUS NEGOTIIS, ET OCCURRENTIBUS OPPORTUNIS**, facienti, sive fieri faciendi; petita tamen licentia a Ministro illius Provinciæ, in qua hujusmodi Congregationem fieri contigerit, ipsum celebrandi, & faciendi, quoties per Vicarium ipsius Ministri eandem fieri contigerit. Qui è da notare, che i Capitoli Provinciali nell' Osservanza, si dice, che si tenevano *sive pro electione Vicariorum, sive pro aliis utilibus negotiis, & occurrentibus opportunis*; e questi Capitoli, che si appellan Congregazioni [ quantunque sotto nome di Congregazione viene oggi soltanto l'unione del solo Diffinitorio ], si vuole, che si adunassero dopo di essersi avuta la licenza dal Ministro Provinciale. Dunque i Capitoli Provinciali non erano destinati all' elezione de' Guardiani: altrimenti si sarebbe detto *sive pro electione Vi-*  
ca-

*estiorum, ET GUARDIANORUM, non effende la elezione, de' Guardiani circostanza da non ispiegarli, o da comprenderla sotto quell' altro sive pro aliis utilibus negotiis, & occurrentibus opportunis.*

Segue la stessa Patente a dire: *provisio quod Vicarii a Fratribus Provinciarum, seu pro tempore eligendi, presententur Ministris eorundem, qui Ministri infra triduum teneantur eosdem confirmare, ac etiam quod Guardiani quoties easdem AB IPSIS FRATRIBUS ELIGI CONTIGERIT, more consueto Ministris Provinciarum presententur, ET IN TABULA DEFINITIONIS CAPITULORUM DESCRIBANTUR* (1). Ecco, grazie a Dio, già tutto spiegato. Nel Capitolo Provinciale degli Osservanti si eleggeva il Vicario, e se ne dava notizia al Provinciale de' Conventuali, il quale dovea *infra triduum* confermarlo: i Guardiani poi si eleggevano nella famiglia degli Osservanti *ab ipsis Fratribus*, quando eleger si dovevano ( forse allora continuavano in molti luoghi ad esser perpetui, come l' erano stati nel principio della Religione ). Ma come *more consueto* si dovevano leggere i nomi degli eletti *in tabula Definitionis Capitulorum*; perciò si dispone, che i Capitoli Provinciali degli Osservanti dovevano presentare *more consueto* gli eletti Guardiani, cioè i loro nomi, ai Provinciali de' Conventuali per far leggere tai nomi *in tabula Definitionis Capitulorum*.

Dunque l' Osservanza nel suo nascere non riconobbe altra elezione, che la Conventuale per i suoi Guardiani, cioè quella, che ritrovò nell' Ordine, anzi questa tale elezione riconobbe per legge da praticarsi dal me-

[1] Wading. loc. cit.

medesimo Vicario Generale degli Osservanti, quando avesse voluto rifare il Guardiano in luogo di quello, che avesse egli deposto: solamente nelle elezioni ordinarie, dopochè i Guardiani *ab ipsis Fratribus eligi contigerit*, i Vicarii dovevano nelle lor Congregazioni *ordinare* i nomi degli Guardiani, eletti delle famiglie Conventuali, e dare tai nomi così *ordinati*, e *disposti* ai Provinciali Conventuali, *ut more consueto describerentur in tabula definitionis Capitulorum*, cioè acciocchè solennemente si fussero letti, e pubblicati nello stesso Capitolo Provinciale.

Con questa chiave facilmente ora intenderemo l'Ordi-  
net delle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano, sopra di cui si fa sorgere dubbiezza in mezzo della stessa evidenza.

*Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano I. Vicario  
Generale degli Osservanti Cismontani.*

**S.** Giovanni da Capistrano vedutosi eletto Vicario Generale sopra tutti gli Osservanti Cismontani, giudicò nell'anno stesso 1443. ne' 24 di Settembre. di dar fuori alcune Costituzioni per lo buon governo di costei suoi Religiosi, e partirle, secondo l'usato, in XII Capitoli [1].

Nel primo de' quali volle parlare *de Capitibus institendis*, cioè delle elezioni de' Superiori della sua Cismontana famiglia, e diede su di tale argomento le seguenti sensatissime provvidenze, le quali si protestò dare *pro quadam conformitate iurium, & Constitutionum Ordinis*, cioè affinchè, quanto meno fosse stato possibile, si fosse la nascente Osservanza distinta, e se-

L. . . . . pa-

---

(1) Wading. ann. 1443.

parata dall' intero Ordine Franceseano , alle quali leggi , e Costituzioni gli pareva non doverfi molto allontanare i suoi Francescani dell' Osservanza . Cominciò egli queste provvidenze con dire *dico , & ordino* , e le provvidenze furono , che quando si accostava il tempo della Congregazione , o sia Capitolo , ciascun Convento avesse eletto Conventualmente il suo Distreto , nella cui elezione concorsero fossero tutti gli Individui , inclusi ancora i Chierici , ed i Laici , e che fosse restato eletto quegli , per cui il maggior numero fosse concorso : Che cotesti Discreti in sì fatta guisa eletti , con i Guardiani di tutt' i Conventi della Provincia , si fossero radunati in Capitolo , ed avessero eletti tra il lor numero , o pure di altri Religiosi *de existentibus in loco Congregationis , vel Capituli antedicti* , quattro Diffinitori : Che poscia resignando nelle mani di cotesti Diffinitori il Vicario della Provincia , o sia il Provinciale il suo ufficio , *litteras , & sigillam* ; primieramente il Capitolo fosse venuto ad esaminar la condotta di cotesto Vicario resignante , ed avesse indi o riletto questo per nuovo Vicario , o ne avesse eletto altro , il quale per lo meno *quoad cibaria , & vestiaria* seguiva la vita degli Osservanti , e che cotesta elezione allora si fosse creduta valida , quando il maggior numero de' Vocali avesse nell' eletto consentito , e che poscia , *quam citius fieri poterit* , dovea esser comunicata tal' elezione al Ministro Provinciale ( ch' era quello de' Conventuali ) , perchè questi l' avesse confermata : il che , cioè questa Conferma , disse S. Giovanni , che si richiedeva , *JUXTA FORMAM INSTITUTIONIS OFFICII MEI* , cioè a tenore di ciò , che nella Patente del Generale dell' Ordine Antonio de' Rufconi , colla quale egli aveva avuto l' ufficio di

Vi-

( CLXIII )

Vicario Generale de' Cismontani, si era prescritto, siccome poco fa si è veduto: Che l' ufficio di Vicario non avesse dovuto durare più che un triennio: Che se però avesse vacato il precedente Vicario o un triennio, o almeno un biennio, avesse potuto esser' eletto nuovamente: Che il Vicario, ed i Diffinitori avesser dovuto prestare il giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana *secundum formam traditam* IN CONSTITUTIONIBUS BENEDICTI sub rubrica de juramento *Generalium & Provincialium Ministrorum*, per le ragioni, che i Vicarii nella sua famiglia degli Osservanti stavano in luogo de' Provinciali dell' Ordine, e che tanto più allora conveniva prestare tal giuramento *ad fidelitatem, obedientiam, & reverentiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, quanto perchè quei tempi eran pericolosi, e mali per lo pernicioso Scisma [ cravi l' Antipapa Felice V ], *quod, ut cancer, serpit in hæresim maledictam*: E finalmente che i Vicarii avesser dovuto visitare i Conventi, ed i luoghi delle Vicarie, cioè delle Provincie, almeno due volte l' anno, per correggere quanto da corregger vi era, *personarum acceptione, & impedimentis justitiæ quibuslibet refecatis, cum misericordia tamen pœnitentiam injungendo* [1].

Si spiega la frase *Guardianos Ordines*, che s' incontra nelle *Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano*.

Utto questo s' intende facilmente: quello poi, che siegue, e che s' incontra verso la fine di questo primo capo, e che noi l' abbiam distaccato per esaminarlo separatamente, merita qualche dilucidazione maggiore:

L 2

Ec-

---

(1) Cronolog. pag. 103 col. 1, *Gubernatis Orbis Seraphicus* pag. 46 col. 2.

Eccolo: *Et in qualibet annua Congregatione Vicarius cum Diffinitoribus antedictis, & non sine eis, GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum nostræ Familiæ, PRÆSENTANDO IN CAPITULO PROVINCIALI, UT LEGANTUR IN TABULA juxta INSTITUTIONEM ANTEDICTAM*, ch' è la stessa Patente della sua elezione, alla quale si era poco prima rapportato, parlando della Conferma, che del Vicario eletto far doveva il Provinciale de' Conventuali; e perchè colà avea detto *juxta institutionem Officii mei*, qui stimò spiegarli *juxta institutionem ANTEDICTAM* [1]. Ricordiamoci, che in quella Patente il Generale de' Russoni, prima avea detto, che quantunque le Famiglie dell' Osservanza potevan tenere i loro Capitoli Provinciali per eleggere i loro Vicarii; tuttavia però, che doveva dopo di essere stato eletto il Vicario Provinciale, esser confermato dal Provinciale, ch' era quello de' Conventuali della stessa Provincia: e poscia avea soggiunto, che quando *contigerit*, che *ab ipsis Fratribus* fossero stati elett' i Guardiani; che allora doveansi i Guardiani presentare ancora ai Capitoli Provinciali de' Conventuali, *ut legerentur more consueto in tabula definitionis Capitulorum*: e questo nasceva dalla ragione, che l' elezione de' Guardiani avea bisogno della Conferma del Provinciale, la quale dar dovendosi da lui. ( per la Bolla di Benedetto XII, e forse ben anche per l' antica consuetudine dell' Ordine ) *de consilio Discretorum de Ordine*, sono parole della stessa Bolla, come già vedemmo; forse *invaluerat*, che nel tempo del Capitolo Provinciale si desse, dove vi erano i Diffinitori, i quali erano sicuramente *Discreti* dell'

---

[1] *Constit. B. Joannis de Capistran. cap. I in Cronolog., & Gubernat. locc. cit.*



dell' Ordine, di che era pruova il vedersi lett' i Guardiani nel Capitolo *in tabula definitionis Capitularum*. La voce *tabula* in significato di scrittura non solamente si rinviene ne' tempi degli antichi Romani, quando perchè si era scritto, e si scriveva *in tabula*, ne venne giustamente a tal parola questo significato: ma nell' età di mezzo altresì; anzi anche oggi in molte parti si prende ancora in questo senso. In fatti nel Foro di Sicilia anche al presente si dice, che i Giudici si danno colle *tavole*, che dalle parti litiganti presentansi, cioè dopo d' essersi dalle parti date le loro liste, per vedersi se le stesse parti si ritrovasser nella scelta de' Giudici concordi, e per conoscere più agevolmente i sospetti, e gl'impediti. Così, essendo solito terminare i Capitoli de' Francescani con pubblicarsi tra gli altri atti del Capitolo la lista di tutti i Guardiani della Provincia; perciò questa lista col resto degli altri atti Capitolari si dice *tabula Definitionis Capituli*.

Or appunto S. Gio: da Capistrano dispone, come nell' accennata Patente se gli era prescritto, che in ogni annua Congregazione ( le Congregazioni sono un epilogo del Capitolo Provinciale, cioè l' unione del Vicario con i Diffinitori, e perciò fin da allora erano annue, come sono ora), *Vicarius cum Diffinitoribus antedictis, & non sine eis, GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum nostræ familie, presentando in Capitulo Provinciali, ut legantur in tabula juxta institutionem antedictam*: cioè a dire, che in qualunque annua Congregazione il Vicario con i Diffinitori doveva presentare i Guardiani ( questo vuol dire *Guardianos ordinarios* ) di tutt' i luoghi della Provincia, cioè mettergli in lista per presentarsi al Capitolo Provinciale de' Conventuali, il quale doveva poi fargli usi-

re pubblicati nella tavola di esso stesso Capitolo: e ciò per una subordinazione degli Osservanti ai Conventuali, affinchè si fosse seguitato a vedere, che dal Capitolo de' Conventuali uscivano pubblicati anche i nomi de' Guardiani dell' Osservanza.

Questo stesso dichiara meglio S. Gio: medesimo nel capo VIII, dove dice così: *Dico, & ORDINO* ( si osservi l' *ordine* in qual senso: si prendeva da questo tant' uomo ), *quod nostræ Provinciales Congregationes, in quantum cum adjutorio Dei bono modo fieri poterit, fieri debeant per quindecim, vel octo dies antequam Provinciale Capitulum celebretur*: cioè che le Congregazioni degli Osservanti dovevan tenersi otto, o quindici giorni prima, che si teneva il Capitolo Provinciale de' Conventuali: e ciò perchè? *Ut tam confirmatio Vicarii, quam PUBLICATIO Guardianorum in tabula commodius terminentur, quousque per Sanctissimum Dominum nostrum Eugenium Papam IV, vel ejus successorem Canonice, aliud cõponatur.*

Dunque, perchè doveva il Capitolo Provinciale de' Conventuali in ciascuna Provincia confermare l' elezione del Vicario degli Osservanti, fatta nella Congregazione degli Osservanti della Provincia stessa; e doveva eziandio lo stesso Capitolo de' Conventuali pubblicare i nomi de' Guardiani di ciascuna Vicaria degli Osservanti [ le quali si consideravano allora come Province suffraganee di quelle de' Conventuali ] nella tavola *diffinitionis Capituli*, cioè nell' elenco, che si cacciava da ciaschedun Capitolo de' Conventuali di tutti i Guardiani della Provincia medesima; senzatamente pensò S. Giovanni da Capistrano, ch' era a proposito convocare i Capitoli degli Osservanti, che chiamò Congregazioni, otto, o quindici  
gior.

giorni prima de' Capitoli Provinciali, che tener dovevano i Conventuali, acciocchè così fattasi nelle Congregazioni degli Osservanti l' elezione del Vicario Provinciale, e l' ordinazione, o sia *disposizione* de' Guardiani *quorumcumque locorum* [1], e la presentazio-

(1) Nelle scritture uscite dalla penna di S. Giovanni da Capistrano, o di altri uomini illustri della nostra Osservanza Cismontana; come questi Religiosi in Italia dimoravano, e per lo più in Toscana, e Toscani anzi erano parecchi di loro, come il gran S. Bernardino da Siena, ed altri: ci scorrevano sovente varj idiotismi Italiani. Questa osservazione si fece anche dal Wadingo, quando si abbattè in quella frase *ex furni*, per ispiegare una bocca, che vomitava bestemmie: e prima anche di questo tempo nelle stesse Farinerie, che pure in Italia, e quasi in Toscana furono conjate, s'incontran. passate le voci *camista*, e *tobalea* per indicare camicia, e tovaglia da tavola: *Et si CAMISIAM lineam de bombice, vel de cotone ad carnem portaverit; in sequenti prandio in terra comedat, habens coram se CAMISIAM pro TOTALEA, vel mantili* ( Fariner. Cap. 11 ). Per la ragione medesima scorse nelle Ordinazioni di S. Gio: da Capistrano la voce *ordinet* nell' idiotismo nostro Italiano, anzi Toscano di *disporre le cose distintamente a suo luogo, e per ordine*, ch'è il primo significato, che a questa voce danno gli Accademici della Crusca: onde dissero i Toscani: *cominciò a spazzar le Camere, ed ORDINARLE*: ed altrove: *già anno mosso il campo, ORDINATE le Squadre, dato il segno*, ed altre maniere di questa fatta egualmente adoperarono. E noi anche ora diciamo, *ha ordinat' i suoi versi, ha ordinate le sue Scritture, ha ordinat' i libri*, e va discorrendo, ch'è lo stesso, che dire *disporre coll' ordine loro*. S. Giovanni da Capistrano prese questa voce anche nell' altro senso di comandare, quando disse, *dico, Et ordino*: per cui nella stessa sua scrittura questa voce venne ad avere ora il significato di disporre, ad ora di comandare: il che non è nuovo; imperciocchè noti sono tra gli altri quegli due esempj, che su di ciò soglionfi recare nel linguaggio latino: *MULIER, quæ tam arcta est, ut MULIER esse nequeat: omne meum TEMPUS amicorum TEMPORIBUS infumendum putavi*. E l' Italiana, ed ogni altra lingua ha le stesse bellezze.

né di essi al Capitolo Provinciale de' Conventuali ; questo Capitolo Provinciale avesse immediatamente confermata l' elezione del Vicario , ed avesse fatto leggere *in tabula* i nomi de' Guardiani .

**P**osto ciò, con qual giustizia si vuole ora alla voce *Ordinet* dare il significato di elezione? E poi in una Scrittura ( qual' è quella di S. Giovanni da Capistrano ), nella quale l' *Ordino* stà preso anche nel senso familiare, e vernaculo di disporre, perchè in cinque luoghi, e forse più, sta sempre col *dico* congiunta; *dico, & ordino* (1): laddove quante volte lo stesso Scrittore di elezione volle parlare, sempre della vera voce *eligere* si valse? Così parlò egli quando dell' elezione dei Discreti da mandarsi al Capitolo Provinciale discorse; e così della stessa guisa si spiegò colla voce *eligere*, dove dell' elezione, da farsi dallo stesso Capitolo Provinciale del Vicario Provinciale, volle parlare [2]. Dunque perchè poi

(1) *Costius. loc. cit.*

(2) Ecco: Nel primo capo si dice: *Dico, & ordino; quod circa tempus Congregationis Fratrum, sive Capituli nostrorum familiarum, quilibet locus ELIGAT suum Discretum, ad cuius electionem admittantur omnes Professi, Presbyteri, Clerici, sive Laici.* e poco appresso: *Qui Discreti, ut praemittitur, electi cum Guardianis locorum totius Provinciae in loco Capituli congregati, primo, & ante omnia in nomine Domini quatuor Diffinitores ELIGANT de Praetibus coadunatis ibidem, vel de existentibus de familia in loco Congregationis, vel Capituli antedicti.* Questo stesso è il luogo nel quale si ha: *& in qualibet annua Congregatione Vicarius cum Diffinitoribus antedictis, & non sine eis, GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum nostrae familiae, praesentando in Capitulo Provinciali, ut legantur in tabula juxta institutionem antedictam.* Adunque pare sicuramente, che col *Guardianos ordinet* non abbia voluto intendere l' elezione, perchè avrebbe certamente detto *eligant*; come avea detto prima in due altri casi due altre volte.

poi solamente dovendo dell' elezione de' Guardiani intendere, si voleva valere della disadatta voce *Ordine*, non mai in questo senso sicuramente nè nel Francese Ordine, nè in tutto il Vocabolario Monastico adoperata [1]?

Ma a che tante cose, quando noi dalla Patente di S. Giovanni da Capistrano abbiamo, che nelle Famiglie de-

[1] Nel Decreto di Graziano abbiamo questi due luoghi, come tratti dalle epistole di Pelagio I, e S. Gregorio Magno, e da noi rapportati nella prim. part. Cap. : *Abatem in Monasterio illum volumus ORDINARI, quem sibi de sua Congregatione & Monachorum electio, & possessionis Dominus, & quod magis observandum est, ordo vitae, ac meritum poposcerit ORDINARI.* E nell'altro: *Abatem cuilibet Monasterio non alium, sed quem dignum moribus, atque actibus Monastica disciplina, comuni consensu, Congregatio tota poposcerit, ORDINARI volumus:* e nella Regola stessa di S. Benedetto, parlandosi dell' elezione dell' Abate, si dice: *In Abati ORDINATIONE illa semper consideretur ratio, ut hic constituatur, quem sibi omnis Congregatio, secundum timorem Dei, sive etiam pars quamvis parva Congregationis, saniori consilio ELEGERIT (Cap. 64).* Questi luoghi però, ed altri somiglianti, che con facilità in simili monumenti rinvenire si potranno, non si oppongono niente alle cose finora considerate. Trattano questi luoghi della ordinazione dell' Abate da farsi, secondo la disciplina di quei tempi, col' intelligenza, ed approvazione dei Vescovi, cosa, che poi venne spiegata sotto voce di *benedizione*; e perchè già allora *invaluerat*, come dalle Novelle di Giustino si raccoglie, che s' annoverassero nel Sacro Ordine anche i Monaci; così la *benedizione*, o sia Conferenza, che il Vescovo faceva dell' Abate eletto, abusivamente *Ordinazione* veniva appellata. Ma che che sia di ciò, o qualunque mai fosse stata la ragione, perchè nelle antiche memorie degli antichi Abati Monastici si ritrovasse la voce *Ordinazione* adoperata; egli è certo, che ne' tempi posteriori rispetto a' Superiori Monastici, e specialmente a' Superiori Monastici temporali, questa voce, già ristretta al puro significato dell' *Ordinazione* in senso di *Consecrazione*, si farebbe creduto un eccesso applicarla anche al significato di *elezione*.

degli Osservanti neppure il Generale ( tal' era il Vicario Generale ) poteva eleggere il Guardiano in luogo di altro Guardiano da lui deposto, senza il consenso del Capitolo locale di quel Convento, a cui destinarsi si dovea? Or ci sarà uomo di mente così stravolta, e disordinata, che potrà darsi a credere, che in quelle Famiglie, dove anche l'elezione straordinaria, e privilegiata doveva dipendere da' Capitoli locali, senza poterla alterare nè anche lo stesso Generale; l'elezione poi ordinaria doveva reputarsi posta in balia del solo Vicario, e Diffinitori?

Ma non finisce qui la cosa. Non fu lo stesso S. Giovanni da Capistrano quegli, che riconobbe per gli suoi Osservanti, come tante leggi da doverli da essi irremissibilmente eseguire, le Costituzioni di Benedetto XII: talchè quel giuramento da quel Papa prescritto per i Provinciali [1], volle con ottimo raziocinio, che si pre-

---

(1) Benedetto XII fu quegli, che prescrisse, che non solamente il Generale, ma ben anche i Provinciali dovevano prestare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, e ne propose ancora la formola. Forse credette il sommo Pontefice, che stando i Provinciali alla testa di numerosissimi Religiosi, convenisse alla Sede Apostolica viverne sicura, o più tosto ciò colla Storia di que' tempi deve spiegarsi, e dire, che ammaestrato Benedetto da quello, ch' era accaduto sotto de' suoi antecessori Clemente V, e Giovanni XXII, che i Francescani avevan allora seguito il partito Ghibellino, volle colla forza della Religione a tal disordine per l'avvenire provvedere. Il Rainaldo commendava questo ordinamento, e trascrive ne' suoi Annali la Bolla di Benedetto in questa parte del giuramento, quando in tutto l'altro l'accenna solamente, S. Giovanni da Capistrano, dubitando che ciò, che per i Provinciali della sua Religione stava disposto, non si fosse creduto poter convenire ai Vicarj dell'Osservanza; si credette nell'obbligo di togliere un tal dubbio, per obbligare i Vicarj Provinciali alla stessa legge, a cui erano obbligati i Provinciali dell'Ordine. Nuovo argomento invincibile, che non era stata mai la Bolla di Benedetto rievocata.

prestasse ancora dai Vicari Provinciali della Osservanza, sì perchè nelle Famiglie degli Osservanti *stabant loca Prælatorum* i Vicarij, e sì ancora perchè quelle Famiglie nascevan in tempo [ perchè v' era allora lo scisma ], in cui vie maggiormente dovevan dimostrare il loro attacco alla Sede Apostolica, ed al vero Successore di S. Pietro? Or dunque se la Bolla di Benedetto XII stava allora in piedi, naturalmente le elezioni de' Guardiani Conventualmente giusta la stessa Bolla far si dovevano (1).

Re-

---

(1) *Et ut omnia secundum Deum, & rectam conscientiam casibus peragantur, tam Diffinitores, & Electores præfati, quam ipse Vicarius electus in præsentia totius Capituli, vel Congregationis debeant præstare juramentum secundum formam traditam IN CONSTITUTIONIBUS BENEDICTI, sub rubrica de juramento Generalis & Provincialium Ministrorum: nam nostri Vicarii [ questa fu la ragione, per cui dovette spiegarlo, perchè altrimenti si sarebbe inteso naturalmente ] cedunt nobis loca Ministrorum. Dignum est igitur, & justum, quod simile juramentum præstent etiam ipsi Vicarii sic electi ad fidelitatem, obedientiam, & reverentiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ continuis temporibus observandam, JUXTA CONTINENTIAM PRIMI, ET ULTIMI CAPITULI REGULÆ NOSTRÆ, quæ maxime debentur propter instantia tempora periculosa, & dies malos perniciosi schismatis ( vi era allora l' Antipapa Felice V, come più volte si è avvertito ), quod ut cancer serpit in heresim maledictam. Questo nobilissimo giuramento, come venne, siccome già si è detto, nei suoi Annali, ricchi di antichi monumenti, da Oderico Rainaldi registrato; così pare, che non debba esser nella presente Scrittura neppur tralasciato, dove infinite memorie delle Antichità Francescane sono necessariamente cadute: Ego F. N. Minister Generalis ( o Provincialis ) Ordinis Fratrum Minorum ab hac hora in antea fidelis ero S. Petro, Sanctæque Romanæ Ecclesiæ, Dominoque nostro Domino Papæ, suisque Successoribus canonice intrantibus: non ero in consilio, nec in facto ut vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione: consilium, quod mihi aut per se, aut per litteras, aut per nuncium manifestabunt, ad eorum damnum*

nisi-

Resta dunque stabilito che , quando fu cominciata a riconoscere la Famiglia degli Osservanti , come separata , e distinta da' Conventuali ; allora nell' Osservanza *vigebat* talmente nelle elezioni de' Guardiani la forma Conventuale , che nè anche il Generale potea uscire da questa tal forma , volendo surrogare ad un deposito altro novello Guardiano : come altresì che altro non si prescrive da S. Giovanni , giusta la Patente della sua creazione in Vicario Generale de' Cismontani , se non che dovendosi i Guardiani pubblicare ancora nel Capitolo Provinciale de' Conventuali per conservarsi l' antico rito , che dalla tavola di quel Capitolo uscissero tutte le elezioni di tutt' i Guardiani della Provincia ; il Vicario con i Definitori , e non senza di loro , avesse dovuto ORDINARE ,

---

*nulli pandam . Vocatus ad Synodum veniam , nisi fecero praepeditu-  
 tanonica praepeditio : in correctionibus judicialibus gravium criminum , & in provisionibus , promotionibus , confirmationibus , destitutionibus , & repulsionibus faciendis fideliter , & secundum Deum , & Regulam B. Francisci , & puram , & rectam conscientiam me habeo . Sic Deus me adjuvet , & haec Sancta Dei Evangelia . Capit. 14 Cost. Benedict. Si faccia ora questa riflessione : quanti vincoli di ubbidienza ne' Superiori Francescani concorrono inverso del Sommo Pontefice ! I doveri di ogni Cristiano : gli obblighi speciali de' Religiosi , che immediatamente , e specialmente sono sottoposti alla S. Sede : Il primo , ed ultimo Capitolo della propria Regola , dettata da un Santo appellato il Serafico , vale a dire questo articolo interessantissimo è l' *Alfa* , e l' *Omega* della Regola stessa : e per ultimo uno speciale giuramento . Ma tutti questi vincoli niente han potuto operare , perchè esaudito fosse stato il Papa ne' suoi anatemi di non partirsi fra i PP. *Officio sanctos* i Conventi , e di non aver parte questi stessi PP. nel Definitorio . Anzi essi , come facevano prima , seguitarono sempre a fare , che da essi soli il Definitorio in sostanza assolutamente si regolasse . Si condoni la passaggiera riflessione , che dalla stessa cosa , che abbiám qui per le mani , ci viene per solo zelo dettata .*



RE, cioè registrare, e disporre tutt' i Guardiani *quorumcumque locorum* della Provincia, e presentargli al Capitolo Provinciale per fargli leggere *in tabula Definitio- nis Capitulorum*: e che per tale oggetto s' avesse dovuto le Congregazioni, o sia i Capitoli degli Osservanti, tenere otto, o quindici giorni prima de' Capitoli de' Conventuali.

*Bolla di Eugenio IV del 1446, colla quale si separarono gli Osservanti dai Conventuali.*

**Q**uesta subordinazione degli Osservanti ai Conventuali, perchè per avventura considerò avvedutamente S. Giovanni da Capistrano, che non avrebbe potuto lungo tempo durare, disse egli, che sentir si doveva *quousque per Sanctissimum Dominum nostrum Eugenium Papam IV, vel ejus successorem Canonice, aliud disponatur* [1]. Ed infatti durò molto meno di quel, che si sarebbe creduto. Imperciocchè nel 1446 in Roma il medesimo Eugenio IV diede fuori una solennissima Bolla, che si vuol composta dallo stesso S. Giovanni da Capistrano, *utpote in his versatissimo* (2), colla quale separò in tutto, e per tutto gli Osservanti dai Conventuali, soltanto volendo, che *ut adhuc Corpus Capiti adhæreret, Generali Ministro subessent, ne viderentur ab Ordine totaliter decessisse, & S. Francisci Vicarium, seu successorem despexisse, ejusque Obedientiæ se subtraxisse*, parole del Wadingo (3), Ecco dunque da quell' ora in poi già gli Osservanti nello stato di governarsi da se: eleggersi essi ne' loro Comizj i Vicarii loro Generali, da confermarsi bensì dal

[1] Cronolog. pag. 106 109.

[2] Wading. ad ann. 1443.

[3] Wading. loc. cit.

dal Generale dell'Ordine: tener ancor essi i loro Capitoli Provinciali, e crearsi i loro Vicarii Provinciali, da confermarsi egualmente, in segno di una semplice cirimoniale subordinazione, dal Provinciale de' Conventuali: e così governarsi in tutto, e per tutto da loro, e farsi ancora per le loro Famiglie le proprie, e municipali leggi, oltre a quelle, che formavano presso di loro il Diritto Comune Francescano [1].

Or in questa Bolla celebratissima sono da notare i seguenti luoghi. Primieramente vi si replica quello già messovi dal Generale de' Rusconi nella Patente de' Vicarii Generali, eletti allora da lui qual Generale dell'Ordine, cioè: *Officiales, & Prælatos quoslibet sibi subjectos, cum opus fuerit, aut casus exegerit, privandi, absolvendi, deponendi, & restituendi, vel alios loco eorum, de CONSENSU TAMEN FRATRUM EORUNDEM LOCORUM, in quibus hujusmodi Fratres Officiales, aut Prælati existunt, vel saltem majoris partis eorundem, substituendi.* E così ancora vi si replica quest'altro: *Congregationes in Provinciis, & Vicariis omnibus ei subjectis, sive PRO ELECTIONE VICARIO- RUM, sive pro aliis utilibus negotiis, & occurrentibus opportunis, faciendi, sive fieri faciendi.*

Dunque eziandio quando l'Osservanza cominciò a formar Corpo separato dai Conventuali, pure rimase la legge dell'elezione Conventuale in tal piede, che nemmeno il Generale poteva alterarla nel caso, che proceder doveva all'elezione di Guardiano in luogo del depositò; e anche si seguirono i Capitoli Provinciali a tenere *pro electione Vicariorum, vel pro aliis utilibus negotiis*, e non già per l'elezione de' Guardiani.

Ca-

---

[1] Apud Wading. ad ann. 1443.

• *Capitoli Generali degli Osservanti.*

**E**ccoci all' epoca de' proprj Capitoli Generali dell' Osservanza. Infino ad ora quei Capitoli, che ci sono stati, sono stati di tutta la Religione. Da questo punto in poi i Conventuali si continuarono a fare i loro, i quali divennero semplici Capitoli de' loro Religiosi; e gli Osservanti si cominciarono a tenere i proprj, i quali convocavano, quando procedevano all' elezione de' loro Vicarii Generali: il che produsse, che questi loro Capitoli si vennero a distinguere tra Cismontani, ed Oltramontani, perchè appunto essendo due i Vicarii Generali, cioè il Cismontano, e l' Oltramontano, ora conveniva elegger l' uno, ed ora l' altro Vicario Generale. In questa occasione si facevan essi le loro leggi, giusta l' inveterato costume de' Francescani, biasimato dal Wadingo, che ogni novello Generale si sia voluto segnalare con novelle leggi, e statuti (1), e lo stesso praticavano i Conventuali. Noi de' Conventuali nulla più diremo, all' infuori di poche cose su del solo Capitolo d' Affisi del 1500, non per altro, che perchè tal Capitolo si ritrova già in questa Causa citato: ma unicamente le nostre applicazioni seguiransi a restringere su i Capitoli degli Osservanti o Cismontani, o Oltramontani che siano, per venire in cognizione della disciplina, che seguitò ad aver corso presso di loro intorno all' elezione de' locali Superiori, e del cambiamento, che poi quella ricevette. Ordinariamente in questi Capitoli non rinverremo altro, che particolari Statuti, che si formavano per loro governo queste vaste Religiose  
Fa-

---

[1] Wading. *ad ann.* 1260.

Famiglie: non è però, che talvolta non c' incontreremo ben anche con solenni Compilazioni di Costituzioni, fatte, e pubblicate in questi Capitoli medesimi. Noi il tutto noteremo colla possibile distinzione, per quanto la nostra insufficienza, e la restrizione del tempo, nel quale ci ritroviamo, obbligati, se pur ci potrà riuscire, a dover compiere la presente fatica prima delle prossime ferie autunnali, ci permetteranno.

*Capitolo Generale degli Osservanti Oltramontani tenuto in Barcellona nel 1451.*

**I**L primo Capitolo Generale, che ci si para d'avanti, è degli Osservati Oltramontani, tenuto nel 1451 in occasione di sostituire al defonto Giovanni Mauperto loro primo Vicario Generale, dato loro dal Generale Antonio de' Rusconi, secondo il comando del Sommo Pontefice Eugenio IV; un novello Vicario Generale, il quale fu Fra Teodorico Auriga, eletto nel Capitolo stesso. In questo Capitolo, che tenuto fu nella Città di Barcellona nel Convento della Beata Maria di Gesù, si riallunsero di nuovo le antiche Costituzioni di S. Bonaventura, o sia le Narbonesi, facendosene una novella Compilazione in nove, e non già, come ordinariamente si era praticato per lo passato, in dodici capi, e togliendosi ben anche l'antico Prologo dello stesso S. Boneventura, *Quoniam, ut ait Sapiens, ubi non est sepes*, ed aggiungendovisi altri stabilimenti, che crederemo dover la mutazione de' tempi già esigere nella loro, allora quasi stabilita, Osservanza (1). Questa Compilazione neppure alla posterità si è originalmente conserva-

---

[1] Wading. ad ann. 1451 Gubernat. *Orbis Seraphic.* pag. 111 col. 1.

( CLXXVII )

vata, grande incuria di questa rispettabilissima Religione. Sappiamo solamente, che sempre nelle Famiglie degli Osservanti queste Costituzioni Barcellonesi sono state in grandissima riputazione, & *Constitutiones Generales antiquæ* sono state sovente appellate. E non rare volte nei posteriori Capitoli Generali si è cercato ben anche di ricompilarle nuovamente, sempre già, secondo l' usato, con novelle aggiunzioni, e mutazioni, perchè così alla nuova indole de' tempi si fossero meglio adattate (1): di modo che dalle posteriori Compilazioni potremo venire in cognizione di ciò, che in questa prima Compilazione degli Osservanti Oltramontani, fatta nel Capitolo Generale di Barcellona, si dispose intorno all' elezione de' Guardiani.

*Capitolo Generale di Basilea, tenuto dagli Osservanti Oltramontani nel 1454.*

Il Steffi Oltramontani Osservanti nel 1454, vale a dire tre anni dopo, per eleggere un novello loro Vicario Generale, si unirono di nuovo in Basilea, e tennero qui un altro Capitolo Generale, nel quale dato fu per successore al lor Vicario Generale Teodorico Auriga, Fra Giovanni Quiesdeber. In questo Capitolo si fecero essi alcuni Statuti, che tutti ci sono stati tramandati: Infra dei quali vi è il seguente: *Declarat Capitulum Generale de INTENTIONE Generalium Statutorum esse* (2), *quando in Capitulo Provinciali retentio, seu ELECTIO GUARDIANI propter rationabiles causas NON CONFIRMATUR* [3], *quod non tenetur Capitulum Provinciale hujusmo-*  
M di

[1] Wading. *annus ad 1260, & 1451.*

(2) Si suppongono i Capitoli Generali precedenti su lo stesso assunto, e se ne dichiara l'INTENZIONE.

(3) Ecco la *ritenzione*, cioè si ritenevano gli atti dell'elezione venuti dal Convento. Noi nelle proviste di Roma ancor oggi diciamo, quando non si dà corso, *DETINEANTUR BULLÆ*

( CLXXVIII )

*di electionem AD CONVENTUM REMITTERE, sed potest tali Conventui de Guardiano providere: secus de electione facta extra tempus Capituli Provincialis, quum si Vicarius Provincialis infirmaret, TENETUR EAM AD CONVENTUM REMITTERE, nisi juxta tenorem Statutorum scienter elegerint indignum [1].*

Ora sì, che crescono gl'imbarazzi del novello specioso sistema, che **NON MAI** dal nascere la Religione Francescana sino all' anno corrente 1781, eccettuatine i pochi anni ( cioè i sei ) della durata della Bolla di Benedetto XII Redemptor Noster del 1336, **L' ELEZIONE DE' GUARDIANI FU FATTA DAI CONVENTI**. Imperciocchè dal trascritto Statuto abbiamo, che ne' casi, in cui il Capitolo Provinciale riteneva l' elezione del Guardiano, cioè non la confermava *propter rationabiles causas*; l' intenzione de' Generali Statuti della Religione era allora, che non si dovesse più tal' elezione **AD CONVENTUM REMITTERE**.

**IL P.** Esprovinciale, che vuol far capire al Mondo, *callere proprietatem verborum* delle Costituzioni del suo Ordine, e perciò ci spiegò il *revertur* con rimettere in piedi il Frate, che già era Officiale, ma era stato o sospeso, o deposto; c' insegna ora il non *remittere electionem* del Guardiano al Convento, cosa possa significare, quando aver non si voglia, che allora tutte le elezioni de' Guardiani si facevano dai Conventi, ed andavano poi ai Capitoli Provinciali per dover essere confermate? In fatti perciò dispose il Capitolo di Basilea, che quando i Capitoli Provinciali ritenevano tali elezioni, cioè non le confermavano *propter rationabiles Causas*, che allora l' elezione non si dovesse rimandare più al Convento, *remittere*  
ad

---

(1) Gubernatis tom. 3 part. 1 pag. 172 col. 2.

*ad Conventum*, ma che potesse il Capitolo Provinciale provvedere il Convento del Guardiano: *sed potest* ( *Capitulum Provinciale* ) *tali Conventui de Guardiano providere*. Però, che questo si sentisse, trattandosi di elezione di Guardiani fatta dai Conventi in tempo dei Capitoli Provinciali, e non già fuori di tai Capitoli: imperciocchè allora venendo l' elezione anche ritenuta, cioè non confermata dal Vicario Provinciale ( ch' era allora il Provinciale ); si doveva rimettere di nuovo al Convento, purchè la conferma non seguiva per aver i Frati eletto *scienter indignum*.

Ecco dunque chiarissimo più della luce del Sole, che nel 1454, vale a dire 118 anni dopo della Bolla di Benedetto XII, l' Ordine Francescano, e gli Osservanti specialmente, stavano coll' elezione Conventuale de' loro Guardiani: e questa era la forma delle ordinarie elezioni, tanto quando seguivano in tempo del Capitolo, quanto *extra Capitulum*: per cui si vede, che le riflessioni, che si eran fatte sopra la Patente del Vicariato Generale del glorioso S. Giovanni da Capistrano, e fu la Bolla poi della separazione degli Osservanti dai Conventuali sia più che vera, cioè, ( che quando in quei documenti si supponeva esservi necessaria l' elezione Conventuale anche nell' eleggere, in luogo de' Guardiani deposti, gli altri Guardiani; a fortiori nelle elezioni ordinarie si doveva egualmente supporre richiederli nella stessa età l' elezione Conventuale ); Che se poi si vuol precisamente entrare nello spirito del trascritto Statuto del Capitolo di Basilea del 1454, si dee dire, che contenne tale Statuto una certa ristrettiva interpretazione della Bolla di Benedetto XII in uno dei punti riguardanti l' elezione de' Guardiani. Vedemmo, che Benedetto XII dispose, che quante volte

Il eletto Guardiano non fosse stato ritrovato degno della conferma del Provinciale, che allora si doveva rimettere di nuovo l' elezione al Convento, purchè la non conferma seguiva o perchè non era succeduta l' elezione **DIE AD CELEBRANDUM HUIUSMODI STATUTA**, e perchè gli Elettori Conventuali *scienter elegerint indignum*. Qui all' incontro si volle fare questa novità, che si volle spiegare, che il rimettersi nuovamente l' elezione al Convento, qualora non si ritrovava degna di esser confermata dal Provinciale, si doveva sentire dell' elezione fatta *extra tempus* del Capitolo Provinciale, ch' era quella elezione, che avrebbe dovuta esser confermata dal solo Vicario Provinciale, e non già dal Capitolo: ma che questa tal' elezione, allora quando approvata non fosse stata, si doveva rimettere di nuovo al Convento, purchè però la non approvazione non fosse derivata dall' aver gli elettori eletto *scienter indignum*, giacchè allora restava devoluta sempre al Provinciale. Però che per le elezioni de' Guardiani fatte in tempo del Capitolo Provinciale; e che dal Capitolo Provinciale stesso s' avrebber dovute confermare; la mente de' Statuti Generali era, che queste tali elezioni non dovessero ritornar mai ai Conventi, ma che non trovandosi gli eletti meritevoli della Conferma, avesse potuto lo stesso Capitolo Provinciale dare allora al Convento il Guardiano. Forse si considerò allora, che bastantemente si poteva provvedere al Convento, quando dal Capitolo Provinciale se gli dava il Guardiano; e perciò, che in quel tal tempo, per evitare le lungherie, si poteva tralasciare di rimetter di nuovo l' elezione al Convento. Non così quando *extra Capitulum* fosse l' elezione seguita, cioè quell' ele-



elezione fosse stata fatta dalle famiglie , la quale il Provinciale non avesse poi creduto opportuno di confermare , perciocchè allora non parve giusto , che al Provinciale si devolvesse; ma doverfi questa tal'elezione, secondo lo stato antico , rimettere al Convento stesso , acciocchè di nuovo il Convento ad eleggersi il suo Guardiano venisse.

Un'altra riflessione gravissima ci obbliga a fare questo stesso Statuto , la quale nasce da quelle parole *dummodo non elegerint indignum* . Ricordiamoci , che Benedetto XII aveva determinato , che l'elezione si devolveva al Superiore , cioè al Provinciale , tanto quando gli elettori avessero eletto *scienter indignum* , quanto anche quando non fosse l'elezione succeduta *die ad celebrandum statuta* . Ricordiamoci inoltre , che il motivo della Bolla di Benedetto XII rispetto all'articolo delle elezioni de' Guardiani , e Custodi non fu altro , che di obbligare la Comunità , e gli Elettori a procedere alle elezioni nel giorno a tal uopo destinato; e ricordiamoci finalmente , che la rinnovazione di Clemente VI in questo articolo circa le elezioni de' Guardiani , in altro non raggirossi ( se mai ci fu ) , che nel rimettere soltanto in piedi *priscam Ordinis consuetudinem* , in virtù della quale naturalmente non si attendeva ad un tal rigore . Ecco di ciò una forte congettura in questo Statuto di Basilea : imperciocchè qui vediamo , che non già si dice , come aveva detto Benedetto XII , devolversi al Provinciale anche l'elezione del Guardiano , quando l'elezione succedeva fuori del giorno *ad electionem hujusmodi statuta* : ma soltanto devolversi , dove gli Elettori *scienter* avessero eletto l'idegno , ch'era cosa , che procedeva *de jure Canonico* . Ecco dunque la Bolla di Benedetto XII in esecuzione , ma giusta la sua rinnovazione , cioè giusta la PRISCA CONSUETUDINE dell'Ordine .

*Capitolo Generale Micliniense del 1499, anche degli  
Osservanti Oltramontani.*

**V**ENIAMO ad un altro Capitolo Generale, ed è il celebre Capitolo generale di Meclines, di cui prima non si era avuto notizia: Questo altro Capitolo si tenne ancora dagli Oltramontani, e si tenne nel 1499, quando si vennero a creare essi un altro loro Vicario Generale, che fu Oliviero Maillardo. In questa occasione si formarono ancora cotesti PP. per loro regolamento alcuni Statuti, tra i quali questo ne fu uno: *Vult tamen universum Capitulum, quod Regula, DECLARATIONES APOSTOLICÆ* [ colle quali andava la Bolla di Benedetto XII ], & *Statuta Generalia Barcinonensia*, cioè quei del 1451, i quali contenevano ancora le Costituzioni Narbonensi di S. Bonaventura, *quantum erit possibile, observentur: signanter QUANTUM AD PUNCTUM DE ELECTIONE GUARDIANORUM SERVETUR DISPOSITIO FACTA PER CAPITULUM LOCALE, NISI UBI ELEGISSENT INDIGNUM, ita quod Guardiani NON PASSIM PONANTUR AD LIBITUM VICARIORUM PROVINCIALIUM, ET DEFINITORUM, sed precise in aliquo casu particulari, aliqua causa urgente, pro aliquo Conventu, Capitulum Provinciale possit aliter disponere* [1]. Da questo nobilissimo Statuto si raccoglie, che oltre al caso, in cui i Frati del Convento Conventualmente avessero eletto l' indegno, *scienter*, come si ci si deve fuggingere; caso, in cui si conveniva, che l' elezione si devolveva al Provinciale, al quale, giusta la Bolla di Benedetto XII, *illa vice ipso facto proviso* si devolve-

va

---

(1) *Gubernatis Orbis Seraphic. loc. cit. pag. 138 col. 1.*

va; si era già introdotto l' abuso, che *ad libitum Vicariorum Provincialium, & Diffinitorum* si mettevano i Guardiani ne' Conventi. Questo abuso corregger volle questo Statuto, disponendo: *Quantum ad punctum de electionibus Guardianorum, servetur dispositio facta per Capitulum locale, nisi ubi elegissent indignum*: e che soltanto **PRECISE, IN ALIQUO CASU PARTICULARI, ALIQUA CAUSA URGENTE, PRO ALIQUO CONVENTU, CAPITULUM PROVINCIALE POSSET ALITER DISPONERE.** Si noti che al Diffinitorio, cioè al Provinciale, e Diffinitori si tolse sempre qualsivoglia elezione di Guardiano, eccettuato solo il caso, quando vi si veniva *jure devoluto* per essersi eletto l' indegno: ma all' incontro al solo Capitolo Provinciale qualche volta ciò lasciar si volle, e pure spiegar piacque, che ciò si sentisse *precise, in aliquo casu particulari, aliqua causa urgente, pro aliquo Conventu*: vale a dire si derogò in questa parte al Capitolo precedente di Basilea, nel quale s' era disposto, che l' elezione de' Guardiani, che si facevano nel tempo del Capitolo, quando poi venivano irritate, restavano devolute allo stesso Capitolo: perchè in questo secondo Statuto neppure tal regola generale dar si volle; ma all' incontro si prescrisse, che *quoad punctum de electionibus Guardianorum servetur dispositio facta per Capitulum locale*; e solamente *precise, in aliquo casu particulari, aliqua causa urgente, pro aliquo Conventu Capitulum Provinciale posset aliter disponere.*

Fin qui con i Capitoli Generali di Basilea, e di Melchines abbiain veduto, che gli Osservanti Oltramontani avevano l' elezione Conventuale: Ora dobbiam passar a riguardare alquanto i nostri Cismontani.

*Capitolo Generale di Mantua del 1504, dove si radunarono gli Osservanti Cismontani.*

**N**EL 1504 ne' 24 di Maggio si radunarono in Mantova gli Osservanti Cismontani, ed elesero per loro Vicario Generale Francesco Zeno Milanese. Poscia fra i Statuti, che si formarono in tal Capitolo, vi stabilirono ancor questo. *Ceterum ordinatur, quod tam visitatio, quam retentio, SEU depositio (1) Guardianorum, DE CÆTERO [ fra poco dovremo parlare molto di questa frase ] fiat per scrutinium, videlicet per discussionem unius Scribæ, & duorum testium, per Guardianum cum discretis, ut moris est, ordinandorum, qui seorsim singulorum vota diligenter inscribant, & inquirent: quæ quidem scripta, seu articuli CORAM COMMUNITATE legantur, & ut moris est, examinentur, antequam eisdem Guardianis dicantur, seu ad eorum retentionem, seu depositionem procedatur (2).*

Questo Statuto, quantunque della sola deposizione de' Guardiani favelli, e faccia vedere, che tal deposizione non succedeva, se non *de consensu Fratrum Conventus, vel majoris partis ejusdem*, come avea prescritto nella sua Patente il Generale Antonio de' Rusconi nella prima creazione de' Vicarii Generali degli Osservanti Cismontani, ed Oltramontani; tuttavia serve di gran fondamento a crederci, che se la deposizione per mezzo del Capitolo locale seguiva, e con ciò naturalmente anche l'elezione del novello Guardiano in luogo del deposto: l'elezione ordinaria de' Guardiani molto più nello stesso modo succeder doveva.

Ca-

---

(1) Qui **RETENTIO** Guardiani, si spiega **DEPOSITIO**. Ma trattasi di Visita, e la ritenzione si prende nella sua materialità d'impedire l'ulteriore esercizio nella sua Carica al Guardiano.

(2) *Gubernatis Orbis Scraph. tom. 3 pars. 1 pag. 213 col. 2 in fine.*

*Capitolo Generale de' Cismontani Osservanti, tenuto in Mantova nel 1507.*

**M**A un altro Capitolo Generale dei stessi Cismontani, tenuto anche in Mantova (1), tre anni dopo, cioè nel 1507, quando essi elessero per nuovo loro Vicario Generale Girolamo Tornello (erra il Gubernatis in dire, che tal Capitolo si tenne in Assisi (2)); pare che faccia dubitare di una tal cosa: imperciocchè quivi parlando delle elezioni de' Guardiani da farsi ne' Conventi dell' Isola di Candia, si dice: *Secundo, quod omnes Guardiani FIANT pro ut in Italia a Patre Vicario Provinciali cum consensu Deffinitorum, & P. Vicarius habeat tantum unam vocem, quæ tamen prævaleat in æqualitate numeri vocum.*

Ma qui il *fiant omnes Guardiani* non dee riferirsi a tutto il complesso dell' elezione dei Guardiani, come si vorrebbe dal P. Esprovinciale che si sentisse; ma unicamente alla parte della conferma, onde tal' elezione veniva perfezionata: e la cosa è da spiegarsi in sì fatta guisa. Nell' Ordine Francescano per un antica pretenzione, che vi era, che per privilegio Appostolico, spedito da Papa Clemente IV, le elezioni rimanevan compite subito, che celebrate si erano dagli elettori, senzachè vi fosse bisogno di Conferma (3); forse le Comunità avrebber voluto non esser

---

[1] Wading. ad ann. 1507.

[2] Gubernatis loc. cit. pag. 215 col. 2.

[3] *Et quod attinet ad eorum electiones, cioè de' Monaci, Abates electi olim confirmabantur ab Episcopo, nisi fuissent exempti . . . deinde ceperunt a solo Pontifice omnes confirmari. Tam vero ex specialis concessione Sedis Apostolicæ quidam impetrarunt, ut statim electi intellegerentur per Pontificem confirmati, ut concessit Eugenius*

esser soggette alle Conferme; cosa però, che non aveva alle medesime irritata buona il Sommo Pontefice Benedetto XII, imperciocchè aveva voluto, che l'elezione del Guardiano fatta dalla Comunità, avesse dovuto immediatamente passare al Provinciale per confermarla, e che questi *cum consilio Discretorum de Ordine* (cioè de' Definitori; o PP. più rispettabili) l'avesse confermata, o irritata, *prout secundum Deum eis visum fuerit expedire*, dopo di esser preceduto un diligente esame della stessa elezione, fatto dal solo Provinciale, come da colui, a cui *ex officio* ciò spettava. Or perchè con tutto ciò questo Statuto non era universalmente osservato, perciò nel Capitolo accennato di Mantova del 1507, si volle che per i Conventi dell'Isola di Candia, la quale andava con gli Osseryanti Gismontani; si fosse ancora praticato quello, che nell'Italia *vigebat*; cioè che le elezioni de' Guardiani si facessero a P. Vicario Provinciale *cum consensu Definitorum*, cioè che avesser bisogno della Conferma del Vicario Provinciale, e Definitori. Tale deve esser la spiega di tale Statuto, se non voglia dirsi, che l'oggetto, che ebbe, fu d'introdurre per i Guardiani dell'Isola di Candia, che anche nella lor Conferma il Vicario avesse avuto una sola voce, *ut unum nomen prevaleat in equalitate numeri vocum*. Così spiegar si dee questo Statuto, giacchè altrimenti dovrebbe dirsi, che nella sola Italia vi era allora questa particolare costumanza, che i Guardiani si creassero dal Definitorio; cosa, che non può intender-

---

IV Cisterciensi Ordini, CLEMENS IV FRATRIBUS MINORITIBUS; *et Julius II Fratribus Minimis S. Francisci de Paula* & Minoritici in *Institut. Jur. Canon. lib. 2 tit. 31, dissert. 6, Rodriguez tom. 2 quest. 53 art. 1.*

derfi, sì perchè il centro dell' Osservanza era allora l' Italia; e si ancora perchè quivi avea già luogo, che neppure la deposizione del Guardiano accader poteva senza il Capitolo locale; cosa, che di necessità portava seco, che l' elezione ordinaria del Guardiano anche al Capitolo locale toccasse. Oltre a ciò se questa strana usanza vi fosse stata allora in Italia, com' è possibile, che una tal particolarità non si ritroverebbe registrata nelle memorie dell' Ordine, e come singolar cosa alla posterità tramandata? Finalmente le cose posteriori ci convincono ancora, che in altra maniera questo Capitolo spiegare non si possa, che soltanto rispetto alla Conferma de' Guardiani.

*Unione degli Osservanti Cismontani, ed Oltramontani, e  
Ministro Generale dell' Ordine accordato all' Os-*

*Jervanza.*

**E** D eccoci al secolo XVI, quando nella nostra gloriosa epoca surse nelle Famiglie della Osservanza, le quali continuavano ad essere colla elezione Congregativa tanto di là, quanto di quà de' Monti; e anche nelle nostre regioni. Ma già questa Congregativa epoca ci chiama a vedere, se mai sul punto, di cui trattiamo, prodotto avesse qualche cambiamento.

Come sono tutte le cose umane, che da piccioli principj nascendo, gradatamente vanno ad ingrandirsi: così nella Religione Francescana gli Osservanti, dopo di avere ottenuto da Eugenio IV di poterli governare separatamente per mezzo di que' Vicarj Generali, che dal Generale Comune dell' Ordine avrebbero conseguiti, appena sotto d'una tal quale subordinazione tanto al Ministro Generale, quanto ai Ministri Provinciali dell' Ordine stesso; e dopo di essere giunti a poterli quasi interamente distaccare dallo stesso Cor-

po della Religione con poterfi da loro stessi creare i loro Vicarii Generali, tenere i Capitoli Generali, e quivi farsi le leggi per le loro proprie Osservanti Famiglie: Finalmente Leone X nel 1517 gli unì fra di loro, formandone un sol Corpo degli Osservanti Cismontani, e degli Osservanti Oltramontani, e dando loro per Capo comune il Ministro Generale della Religione, laddove infino a quel punto avuto l'avevano i Conventuali ( i quali da quell' ora in poi cominciarono a nominare il loro Capo *Maestro Generale* ) da crearsi gli Osservanti il Ministro Generale assolutamente da loro medesimi ne' loro Comizj, chiamati quindi *Generalissimi*, perchè composti degli Cismontani, ed Oltramontani, ed in questi Comizj stessi farsi ben anche le leggi per tutta la loro Religione [1].

**Q**uesta Bolla fu l'ultimo segnalato guiderdone, che nella Chiesa Romana, cui aveva seguitato a prestare fervigi confiderevolissimi, questi illustri, ed attivissimi Religiosi riportarono; ed alla quale immantinentemente essi corrisposero sotto del Ponteficato di Clemente VII, dello stesso Leone X, dopo di Adriano VI, successore: giacchè Clemente in quei suoi noti anfratti del Sacco di Roma, e della sua lunga, e stretta prigionia, quasi non ebbe altri per se, che Frate Francesco Angelo Chignones ( poi conosciuto sotto nome del Cardinale Angelo ) Generale degli Osservanti [2]. Fu questa stessa Bolla eseguita in Roma nella maniera più solenne, che mai si potea ideare, e principalmente con dichiararsi prima di ogn' altro, *Provinciali* quegli, che infino allora nelle famiglie Osservan-

(1) Wading. *Annal.* ad ann. 1517, & seqq.

(2) Guicciardini *Storia di Roma*.



vanti sotto nome di *Vicarj* semplicemente eran venuti (1), e Custodi i Discreti delle Provincie: e ciò ad oggetto, che poi legittima itata fosse l'elezione del novello Ministro Generale, ed a tenore della Regola di S. Francesco, giacchè la Regola disponeva, che il Ministro Generale dai *Ministri Provinciali*, e *Custodi* doveva essere eletto. Infatti ne' Comizj Generalissimi, che subito adunarono nel Convento di Araceli in Roma, fu eletto nel gran Refettorio di quel Convento, *Præsidentibus tribus Cardinalibus* in nome del Pontefice Leone X, per primo Ministro Generale dell'Ordine Franciscano dell' Osservanza Cristofaro Numaj, Religioso talmente riputato in questa famiglia, e nella Chiesa Romana, che prima di compiersi il mese dalla sua elezione a tale Suprema Carica Claustrale, si vide della Porpora Cardinalizia insignito, per cui si dovette venire a novella elezione di Ministro Generale, che cadde in persona di Francesco Licheti (2), che quantunque in quell'età gareggiasse con Tommaso de Vio Domenicano, per essere allora il Licheti tanto nella Scotistica, quanto il de Vio veniva nella Tomistica, dottrina riputato; pure poi a differenza del de Vio, che ebbe occasioni di lasciare memorie di se negli Annali Ecclesiastici, il suo nome quasi appena ne' fasti della Religion sua Franciscana il Licheti ha conservato, non ostante anche i sforzi fatti dal Wadingo nella sua età giovanile di ristampare, ed illustrare le Opere di questo Autore (3); ed a Licheti poi fu dato per successore, dopo del breve Generalato di Paolo a Soncino, quel Frate Angelo Chignones, che non ha guari ricordammo [4]. Que-

---

(1) Wadingo anno 1517.

(2) Wadingo anno 1518.

(3) *Vita Wadingi promissa annalibus pag.*

(4) Wadingo ann. 1523.

Questo novello sistema, introdotto nell' Ordine, fece sì, che la Religione da questa ora in poi avesse cominciato ad avere i Capitoli Generalissimi dei Cismontani, ed Oltramontani, laddove prima non gli aveva veduti mai uniti. Ma con tutto ciò non si estinsero i particolari Capitoli Generali o de' Cismontani, o degli Oltramontani soli, perchè sovente della simil. guisa si seguitarono a tenere, come tuttora si tengono, quando non il Generale, ma il Commessario Generale si elegge (1).

La

---

(1) Tuttocchè dal 1517 un solo Supremo Moderatore, sotto nome di Ministro Generale, governa gli Osservanti Cismontani, ed Oltramontani; tuttavia però essendosi sperimentata plausibile, per la vastità di questa Religione, l' avere i Cismontani un Capo, che di quà de' Monti risedesse; e gli Oltramontani un altro, che nelle loro regioni dimorasse; venne con ottimo consiglio anche stabilito, che il Generale, ch' elegger si doveva da sessennio in sessennio, fosse in un sessennio Frate Cismontano, ed un altro sessennio Frate Oltramontano, dimorando il Cismontano di quà, e l' Oltramontano di là de' Monti. Ma acciocchè frattanto quando i Cismontani avessero il lor Generale, non fossero privi di vicino Capo gli Oltramontani, e così per l' opposto: fu insieme prescritto, che essendo Cismontano il Generale, gli Oltramontani dovessero avere nelle lor regioni un Commessario Generale: e così, che tal Commessario Generale aver si dovesse da i Cismontani in quel sessennio, in cui sarebbe stato Generale l' Oltramontano. Or perchè questo Commessario Generale non si volle sessennale, ma triennale; da ciò ne venne, che in questa Religione in ogni sei anni vi sono i Capitoli Generalissimi, cioè de' Cismontani, e degli Oltramontani, nei quali si elegge il Generale, ed il Commessario Generale in quella maniera, che allora cade: e nel triennio poi intermedio vi sono i Capitoli Generali o de' soli Cismontani, o de' soli Oltramontani, come porta la bisogna, che si creò l' altro Commessario Generale per aver durata per lo seguente triennio fino al Capitolo Generalissimo, quando deve farsi la nuova elezione del Generale.

La maggior novità , che apportò la Bolla di Lione X a questo Ordine , fu quella , che laddove infino a quella ora i Superiori in questa Religione , e massimamente il Generale , ed i Ministri Provinciali erano stati perpetui ( che' che sia , che forse nelle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano , ed altrove si fosse tentato il contrario (1) ), purchè non si fosse conosciuto non esser più sufficienti al servizio , ed utilità de' Frati (2) ( ragione , per cui in niun' altra Religione tanto gioco si ritrovano d'aver fatte le continue deposizioni de' Superiori , quanto nella Francescana , perchè per gran tempo in esse non vi fu altro mezzo , che questo per uicire da quella tirannide ; che il lungo , e continuato governo suol seco apportare ); da questa Bolla in poi di Lione X , il Generale divenne sessennale , e non più che triennale il Provincialato . Ma la malizia umana , che suole ogni cosa corrompere , e guastare , seppe ritrovar modo , come a suo luogo vedremo , per eludere , e corrompere un cotanto santissimo stabilimento , di che dovremo fra poco discorrere , guidati dalle parole di uno Scrittore dello stesso Ordine , qual' è *Domenico de Gubernatis* .

Dopo di essersi data questa idea , che data ne abbiamo , della Bolla di Lione X , per intendere meglio le cose , che ci rimangono a dire , farà bene , che continuiamo la storia de' Capitoli Generali .

Ca-

---

(1) *Constitut. Beati Joannis de Capistrano apud Cronolog. , & Gubernatem. loc. cit.*

(2) *Cap. 8 Regula S. Francis.*

Capitolo Generale di Bordò degli Osservanti Oltramontani  
del 1520.

**V**EL 1520 in Bordò si tenne una Congregazione Generale dal Ministro Generale, che allora vi era, Francesco Licheti, nella quale si dispose: *Item ordinatur, quod DE CÆTERO in CAPITULIS LOCALIBUS Fratres nec Guardianos, aut alios Officiarios deponant, nec Guardianorum, aut aliorum officiariorum electionem faciant, sed tantum Discretum, qui Guardiani visitationem ad Capitulum portet, & alias Conventus comoditates procuret, ELIGANT; sed omnes Officiales prædicti per Provincialem Ministrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali instituantur, & nominentur. Quod si alicui Conventui de Guardiano ante Capitulum Provinciale sit providendum, Minister cum consilio aliquorum Patrum, de Guardiano, aut alio Officiali, provideat (1).*

Questo luminosissimo Statuto di questa Congregazione degli Oltramontani, quando fu rapportato nelle precedenti nostre Scritture, si era creduto poter somministrare una pruova certa, che almeno fino a quella ora, cioè fino al 1520 *IN CAPITULIS LOCALIBUS Fratres & Guardianos, & alios Officiarios deponant, & Guardianorum, & aliorum Officiariorum electionem faciebant*, perchè nel 1520 questa Congregazione di Bordò dispose, che *DE CÆTERO* i Frati nei Capitoli locali non avessero potuto fare tai cose; ma semplicemente l'elezione de' Discreti, dovendosi tutte le altre elezioni fare *in Capitulo Provincia-*

[1] Cronolog. pag. 237 col. 1, Gubernatis loc. cit. pag. 240 col. 2.

*ciali dal Provinciale cum consilio aliquorum Patrum.*

**L'** Autore del nuovo *Non mai* avendo proposto nella storia de' fatti del suo insigne Ordine non dar luogo in niuna cosa al senso ovvio, e naturale, ancorchè quello ordinariamente sia il vero; quando è stato qui, con una lunga acutissima dissertazione sul *DE CÆTERO*, colla quale avrebbe vinto Scoto stesso, non che lo Scotista Generale Francesco Licheti, che a quella Congregazione presidette; tutto si è impegnato a dare una interpretazione del tutto nuova *ad de cætero*, poco curandosi, che fosse impercettibile, purchè non significasse più quello, che ha sempre significato. Ma se ad un Imperatore Romano fu detto sul viso, che nemmeno i Regnanti avevano impero sulle parole, per farle conseguire diversa intelligenza, da quella, che avevano avuta [1]: si figuri il nostro P. Esprovinciale, cosa mai non si potrà dire a lui, che al più è un semplice P. Esprovinciale, cui *compete la precedenza, ed il Compagno?* Se esso intorno al significato del *de cætero* non si vuol dare l'incomodo di voltare alquanto le Decretali negli esempj accennatigli, ed in altri luminosissimi, che in esse ancora s'incontrano (2); almeno non ci potrà negare d'aver veduto in qual significato stia questa frase nel Codice delle stesse leggi della sua Religione; e se colà quasi in ogni pagina (3) si rinviene in quel

N sen-

[1] Gellius *Noctium Atticar* . . . . .

(2) *Cap. Religionum diversitatem de Religiosis domibus in VI.*

[3] Perchè resti ciò assolutamente accertato, ecco moltissimi esempj, citati con indicare le pagini del tomo III parte I del *Gubernatis*, dove cronologicamente vi è tutta la Legislazione Francescana: p. 90 v. 1 *ibi Statuimus quod de cætero nullus Pra-*  
la.

senso stesso, che da noi fu con verità, e semplicità spiegato, perchè è il senso, che regolarmente hanno queste voci: come potrà egli scusarsi più, che con tanto, e tanto impegno contro alla verità manifesta si è studiato di voler dare ad intendere il contrario, urtando nel noto nobilissimo assioma legale, *minime mutanda sunt, quæ interpretationem certam semper habuerunt* (1)? Ma non più

*lavorum Minister, vel Magister. . . . p. 168 c.:* Nullus etiam de cetero sine Generalis Ministri licentia possit notabiles causas applicare: *p. 167 c. 2.* Insuper statuitur, ut nullus de cetero possit esse Custos vel Guardianus continue ultra biennium . . . *p. 143 c. 1.* Ordinatur Generale Capitulum, ut de cetero de triennio in triennium fiat una completa tunica singulis Sacerdotibus: *p. 136 c. 1.* Pater, qui erat, & erit pro tempore Commissarius Romanus, de cetero, impedimento legitimo cessante, tenetur ad Capitulum Generale venire. E così *p. 122 c. 1 in med.*, legi de cetero mandamus . . . ., pag. 123 v. 2, de cetero remaneat . . . ., pag. 220, c. 1 in med., prohibeant de cetero Fratres . . . ., pag. 206 c. 1 in fin. neque de cetero redditus Monasteriorum inter sorores dividantur, pag. 220, c. 1 v. 9 quicumque Frater de cetero apostataverit . . . ., & in fin. nullus laicus de cetero studeat, & c. 2 v. 20 observaverunt, & de cetero observare volunt, pag. 224 c. 1 in med., nullus de cetero presumat aliquid addere, pag. 231, c. 2 in fin. ita quod de cetero . . . ., pag. 235, c. 2, v. 17, qui de cetero vitam reformatam . . . ., pag. 238, c. 1 v. 5, custos de cetero confirmetur . . . ., pag. 245, c. 1 in med. quod Custodia Hoflati de cetero sit subjecta . . . ., pag. 246 c. 1 in fin. Item mandat sua P. R. quod de cetero Capitulum Cismontanum provideat . . . ., pag. 295, c. 1 v. 17 de cetero in Capitulo Provinciali . . . ., pag. 332, c. 2 in med. de cetero aliquis eorum publice . . . ., pag. 343, c. 2 in med., Vicarius de cetero instituendus . . . ., pag. 369, c. 2 v. 5, statuitur ne de cetero aliquis . . . ., pag. 390, c. 2 v. 6 de cetero nullus conventus de novo recipiatur . . . . & passim. Nelle altre Costituzioni Monastiche lo stesso si rinviene.

(1) *Leg. 132 ff. de legib., Senatusc., & long. Consuetud.*

più, perchè qui con nostro sommo rincrescimento potremmo essere trasportati là, dove poi ci spiacerebbe d' averci non la passion della Causa, che in noi a fronte del vero niente prevale, ma un giusto dolore, e risentimento innavvertentemente condotti (1).

N 2 Dun-

(1) Ma la propria difesa, la quale suol dare urti tali agli uomini d'onore, cui non v' ha forza che possa resistere, ci obbliga pure a dire qualche cosa. Noi in comprova del significato, che al *de casero* danno le Costituzioni Francescane, credemmo poter allegare il Capitolo *Periculoso de statu Regularium in VI*, dove prescrivendosi da Bonifacio VIII alle Monache la legge della Clausura in quella figura rigida, e stretta, che infino allora non v' era stata mai nella Chiesa, si adopera la frase *de casero*. Il P. Esprovinciale avendo nelle Bolle poi di S. Pio V, in cui la stessa legge fu rinnovata, incontrato altresì la stessa espressione *de casero*, da ciò ne ha voluto trarre, che il *de casero* possa avere altro significato; giacchè dice egli, che quando già vi era nella Chiesa la Clausura, perchè posta era stata da Bonifacio VIII, nell' inculcarsi questa stessa legge da S. Pio V, anche si usò la maniera di dire *de casero*: e così poi egli crede di poter argomentare a pari, (modo a lui graditissimo), che anche quando il suo Ordine Francescano stava coll' elezione Diffinitoriale, i PP. del Capitolo di Carpi la inculcarono nuovamente col *de casero*. Se il P. Esprovinciale avesse saputo, che la Costituzione di Bonifacio VIII, come contenente una novità interessantissima, *surbas magnas excitavit* nella Chiesa: e che quasi infino a S. Pio V in alcuna altra parte fu obbedita, che dove o con i proprj Concilij particolari era stata adottata, o dove fondati erano stati i Monasteri di Monache con tal legge, prescindendosi dalle Monache Clarisse, che quasi in virtù della propria Regola la professavano; avrebbe sicuramente considerato, che quando poi S. Pio V rinnovò tal legge, doveva dire *de casero*, cioè per lo avvenire, perchè fino allora quella generalmente detta Clausura non si osservava, perchè alle Bonifaciane non si era ancora ubbidito. Né il P. Esprovinciale può essere scusato d' ignorar queste cose, come argo-

( CXCVI )

Dunque dagli Oltramonti nel 1520 si cercò di fare la gran novità di restringere le elezioni Conventuali , che in-

---

nente al Diritto Canonico : dappoichè se il suo Wadingo avesse letto egli colla chiesta meditazione, v'avrebbe ritrovato dopo di Bonifacio VIII, e prima di S. Pio V una nobilissima Bolla, o sia Breve Pontificio, nella quale si parla d'una briga, che allora vi era tra le nostre Monache di S. Ligorio, con i nostri Conventuali di S. Lorenzo ( monumento de' più luminosi della nostra Patria storia Monastica de' secoli bassi, e che conferma maravigliosamente quel, che per altro già si sapeva, che molto posteriormente a Bonifacio VIII, per puro contratto volontario delle Monache, il rispettabilissimo Monistero di S. Ligorio divenne Clausurale ), e si dice, che tal briga era per un orto, che le Monache avevano accosto al Convento de' Francescani Conventuali; giacche produceva tal orto infinita soggezzione a' Religiosi, perchè le Monache andavano sovente a ricrearvisi : e s'individua, ch' effendovi, come ancor oggi vi è, fra il Monistero delle Monache, e quello de' Conventuali la strada pubblica; le Monache per la strada passavano volendo entrare nel loro orto. Dunque anche dopo di Bonifacio VIII rimasero dei Monasteri non Clausurali : e per cotesti la legge della Clausura, che rinnovò S. Pio V, dovendo da quell' ora in poi cominciare; poteva ottimamente venir pubblicata anche col *de cetero*, come con questa stessa formola l'aveva pubblicata per la prima volta Bonifacio VIII, perchè appunto anche allora per lo avvenire cominciar doveva l'esecuzione di quella tal Bolla. Del resto acciocchè il nostro P. Esprovinciale su di ciò resti per sempre una volta rischiarato, sappia, che il *de cetero* in questo senso si ritroverà non meno in tutti i Statuti Monastici, e nelle Bolle Pontificie, anche degli ultimi tempi ( come infatti nella vita del Wadingo ci sono alcune parole di un Breve di Alessandro VII, in cui si proibisce estrarre dall' Archivio del Collegio Ibernese i Manoscritti, che giungevano sino ad ottocento volumi, d'ogni genere, raccolti dallo stesso diligentissimo Wadingo, e nel Breve si leggono queste parole: *ne DE CÆTERO perpetuis temporibus quevis scripturae, libri, manuscripta, & monumenta etiam minima Archivii ejusmodi e dicto Collegio . . . extrahi, & aspor-*

ta,



infino allora erano state per tutti gli Officiali de' Conventi, e tanto nel caso della loro creazione, che in quello della loro deposizione; alle sole elezioni de' Discreti, determinandosi, che le elezioni de' Guardiani, seguendo in tempo del Capitolo, si fossero fatte dal Provinciale, e da' Diffinitori; e succedendo prima del Capitolo, si fossero fatte dal Provinciale *cum consilio aliquorum Patrum*.

sari fosse stato lecito ( *Vita Waddings num. 58* ): ma ancora questa maniera di dire si rinviene nelle rubriche delle Novelle di Giustiniano, imperciocchè la Novella 54 porta questa epigrafe: *Ut DE CÆTERO commutationes Ecclesiasticarum rerum non fiant*. . . . . Ecco dunque che il *de cetero* deve stare nel significato, in cui si è posto, e non già nello altro diverso, e stravolto, che dar gli vuol il P. Esprovinciale nostro, arrogandosi di togliere e dare Cittadinanza alle parole. Se al Calepino ricorre, ritroverà, che l'adiettivo *Ceter, cetera, ceterum* ( vedete a che ci obbliga! ) abbia il significato ancora di *deinceps*: e perciò probabilmente ne' secoli bassi il *de cetero* si ritrovò ricevuto come l'ablativo di tal adiettivo nome. Pare dunque, che si fosse meglio regolato l'altro Esprovinciale, cioè il nostro Napoletano, che nella sua Scrittura, quando fu a questo Capitolo di Carpi, e si abbattè con questo fastidiosissimo *de cetero*, non avendo quel coraggio, che poi ebbe il suo Collega, stimò minor male saltarnelo netto netto, o come colla lingua nostra vernacula, bastantemente espressiva, dir si vorrebbe, di *zomparnelò tondo di palla*. Ma forse anche l'Esprovinciale Siciliano avrebbe fatto lo stesso, se a questo comodissimo espediente non si ritrovava già egli, come di sopra si è veduto, felicemente ricorso varie altre volte, per cui gli convenne qui variar mezzi termini. Insomma sono valorosi Atleti ambedue.

*Capitolo Generalissimo degli Osservanti , tenuto in Carpi  
nel Bolognese nel 1521.*

**I** A morte immediatamente seguita del Generale Francesco Liccheti fece tenere nell' anno seguente 1521 un Capitolo Generalissimo in Carpi nel Bolognese , per rifare il Ministro Generale , come seguì , colla elezione in Generale di Paolo a Soncino , ch' era stato prima *interinamente* eletto Vicario Generale nella privata Camera di Lione X , facendo il Papa da Scrutatore . In questo Capitolo parve , che si dovesse riesaminare il recente Statuto della Congregazione di Bordò : e nell' esaminarsi , così si venne a decretare : *Et quia Statutum de electione Guardianorum , ET ALIORUM OFFICIALIUM per præfatum Capitulum Burdegalense fuit ALIQUALITER alteratum ; ordinat Reverendissimus Pater cum suo Capitulo Generali , quod hujusmodi electiones , seu POSTULATIONES , ubique fiant , sicut ante præfatum Capitulum solitum erat (1) .*

**II** P. Esprovinciale vedendo col Capitolo Generale di Carpi andata per aria la novità della Congregazione di Bordò , non si è avvilito , ma alle sue acuzie ricorrendo , e sottigliezze , delle quali n' è ricco , quanto altri mai ; è venuto a dire , che l' ALIQUALITER alteratum deve far comprendere , che i Padri di Carpi si riportarono a quell' ultima parte dello Statuto di Bordò , dove si diceva , *quod si alicui Conventui de Guardiano ante Capitulum Provinciale sit providendum , Minister cum consilio aliquorum Patrum , de Guardiano , aut alio Officiali provideat : giacchè dice il P. Espro-*

*vin.*

---

[1] *Cronolog. , Gubernatis .*

vinciale, che nella Congregazione di Bordò a questa ultima clausola solamente, e non già all'intero Statuto fu derogato colla novità, che si fece, che laddove prima il Diffinitorio eleggeva i Guardiani in ogni caso, per l'avvenire nel caso della vacanza *ante Capitulum* non gli avesse più eletti il Diffinitorio, ma il Provinciale *cum consilio aliquorum Patrum*. Evviva, Evviva! Ed è più maniera di difender Cause questa, e di difenderle un Religioso, un Sacerdote, ed avanti a' Giudici Supremi, infra de' quali sovvi due rispettabilissimi Prelati, e due altri Religiosi, e Sacerdoti altresì, Maestri conosciutissimi in Teologia? Come poteva ricevere questa interpretazione lo Statuto di Bordò, quando in quello Statuto chiaramente s'era detto, che i Capitoli locali avevano eletto, e deposto i Guardiani, e gli altri Ufficiali, e che solo da quella ora in poi, all'infuori della elezione del Discreto, che si doveva continuare a fare dal Capitolo locale, queste tali elezioni per *Provincialem Ministrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali* dovevano seguire? Dunque l'alterazione fatta nel Capitolo di Bordò, della quale intese il Capitolo Generale di Carpi; riguardò, come appunto i Padri di Carpi si spiegano, l'elezione generalmente de' Guardiani, & *aliorum Officialium*. Che se usarono l'*aliqua*lter, questo forse avvenne o perchè posero mente, che rispetto al Discreto fu lasciata intatta la primiera forma di elezione Conventuale, o perchè prima anche la Conferma, o sia l'istituzione dell' eletto era del Diffinitorio.

Ecco ridotte le cose nello stato primiero, cioè nello stato, in cui siuate l'aveva il Capitolo di Meclines. Questo Capitolo nel 1499 aveva, correggendo il Ca-

pitolo antecedente di Basilea del 1454, stabilito, che tutte le elezioni de' Guardiani fossero state Conventuali, tanto quelle, che seguivano in tempo del Capitolo, quanto fuori del Capitolo; e che irritandosi tai elezioni dal Diffinitorio, si dovean sempre rimettere al Capitolo stesso, purchè *Fratres* non avessero eletto *scienter indignum*, potendo soltanto *precise*, *in aliquo casu particulari, aliqua causa urgente, pro aliquo Conventu, Capitulum Provinciale* [ non già il Diffinitorio ] *aliter disponere*.

*Capitolo Generale di Salamanca del 1553, tenuto dagli Oltramontani.*

**C**Li Oltramontani tennero due altri Capitoli Generali, l'uno in Tolosa nel 1532, e l'altro in Salamanca nel 1553. Nell' uno, e nell' altro non solo fecero essi Statuti, ma diedero fuori Compilazioni di Statuti. Ma come quella fatta in Tolosa, tale, quale fu o a noi non si è tramandata, o noi non abbiamo avuto la sorte di averla sotto gli occhi, sapendosi soltanto, come scrisse il Wadingo, che *quædam hic edita sunt statuta, atque insuper ANTIQUA ORDINIS, QUÆ DICEBANTUR BARCINONENSIA, revisa sunt, & recondita, utque observarentur ad omnes Provincias transmissa* (1); così da questa Collezione non potremo trarre cosa alcuna di preciso per la controversia presente, come la trarremo dai Statuti compilati nel Capitolo Generale di Salamanca nel 1553, e confermati da Papa Giulio III de' Monti allora regnante con Conferma però comune, e non già speciale, perchè vi fu  
la

---

(1) Wading. *Anal. ann. 1553.*

la clausola, *quatenus Sacris Canonibus non contrarietur* (1).

Or

[1]. Per essere scorto nella Cronologia del P. Michelangelo da Napoli in questo luogo *spbalma typograficum*, siccome per altro n'è piena quella schifosissima edizione, colla quale gira unicamente quell'Opera, per altro bastantemente profittevole, di leggerli quel *contrariemur* in luogo di *contrarietur*; è impossibile, che si possa spiegare la festa, ed il giubilo, che il P. Esprovinciale per ciò ha mostrato di fare: e paréndogli questa un'ottima, e lietissima congiuntura di trarre da questo accidente (che uomo diligentissimo, anche dagli errori di stampa ricava argomenti da difender la sua Causa?) cose a se giovevoli; chi l'avrebbe mai pensato, coll'ajuro de' Lessici, mettendosi a spiegare i varj significati, che suole avere il *quatenus* presso gli Autori, che l'usano; e rinvenendo, che tal volta sia in luogo di *quia*: si è posto a dire, che il Papa Giulio III volle dire, che confermava le Costituzioni del Capitolo di Salamanca, perchè confermandole, esso non contradiva ai Sacri Canonì; ed ecco così averli nella Conferma di Giulio III una Conferma *in forma specifica*, e se fosse possibile *in forma specificissima*, per mezzo d'un solenne decreto *causa cognita* dal Sommo Pontefice emanato, dopo avere esaminato da parola a parola, e da capo a fondo le Costituzioni di Salamanca, confrontandole con i Sacri Canonì. Che meraviglia, che al P. Esprovinciale la sua Opera sia costata l'applicazione continua, senza menoma interruzione, ed intensissima, di anni quattro, come i suoi più cari Amici van predicando? Non ci voleva meno. Però siccome non dovrà certamente egli pentirsi di avervi consumato tanto tempo, ove riguardar voglia alla fama, che si ha acquistata di uomo acutissimo, ed intraprendentissimo; così certamente ne dovrà esser sempre dolente, quando voglia riflettere, che con tai fossimi si screditano anche le buone Cause, giacchè in materia di difesa di Cause vale assai la regola fisica, che *il fradicio guasti, e corrompa il buono*. Gentilissimo P. Esprovinciale, queste clausole sono *de-stilo*, sono formole di Curia, sono formole di Palazzo, come direbbe Paolo Sardi, sono di quelle formole, che il Cardinal Bembo avrebbe voluto nella Cancelleria

Ap.

Or in questa Collezione sotto del titolo *de Ministris Provincialibus* abbiamo queste parole : *Guardiani ultra triennium non possint in suo persistere Officio , & in uno loco tantum per biennium : primo autem anno , quo præficiuntur Guardiani , vacent postea post illum annum per annum alterum , antequam ibi , vel alibi efficiantur Guardiani . QUI GUARDIANI IN CAPITULO PROVINCIALI, ET POST, ELIGANTUR; SEMPER DE CONSILIO DEFINITORUM, ET DE EORUNDEM CONSILIO POST CAPITULUM DEPONANTUR, SI CONTINGAT ALIQUOS INDIGERE PRIVATIONE, SECUNDUM LIMITATIONEM TAMEN SUPERIUS IN TITULO MINISTRO-  
RUM POSITAM (1).*

La limitazione posta di sopra in titolo *Ministorum*, era questa : *Ordinamus etiam, quod illi , qui pro tempore fuerint Ministri in illa Provincia , in qua functi sunt tali officio , habeant vocem in electione Vicarii Provinciae , sicut & Deffinitores præcedentis Capituli , debentque a Præsidente vocari , sicut & dicti Deffinitores: EODEM MODO FIAT IN INSTITUTIONE NOVI GUARDIANI EXTRA CAPITULUM , QUOD SCILICET VOCENTUR , SICUT ET AD ALIQUAM PRÆFATORUM GUARDIANORUM DEPOSITIONEM ,*

---

Appostolica o riformare , o almeno abbreviare : nè il Papa ne sà mai niente , perchè in ogni Bolla simile sempre della stessa guisa van tai formole copiate , e trascritte . Perciò *contrariemur* , come sempre in tutte le altre Bolle si dice, deve leggerli ancora qui , e non *contrariemur* , ed il *quatenus* sta nel senso volgare d'*in quanto*, di *parchè*, e simile, e non già in quello, che con i Lessici della mezzana antichità , o con altri si potrebbero rinvenire per intendere qualche astrusa , e rancida Carta dei tempi della buona memoria della Madre di Evandro .

(1) *Cronolog. pag. 307 col. 1.*

## NEM , QUANDO COMMODE EORUM PRÆSENTIA HABERI POSSIT (1).

Questo luogo non alterò niente la forma dell' elezione Conventuale nelle famiglie Oltramontane, la quale infino allora indubitatamente vi era stata nell' elezione de' Guardiani. Imperciocchè non parlò lo Statuto della forma, come elegger si dovessero i Guardiani, ma soltanto prescrive, che i Guardiani, che nel Capitolo Provinciale, e dopo del Capitolo si eleggevano; si fossero sempr' eletti col consiglio de' Diffinitori, e dovendo esser deposti, si dovevano egualmente deporre col consiglio de' stessi Diffinitori. Ecco le parole: *Qui Guardiani in Capitulo Provinciali, & post, eligantur;* ( così deve andare l' interpunzione ) *semper de consilio Diffinitorum* ( se ci subintende *eligantur* ): vale a dire, che la Conferma far si dovea dal Provinciale col consiglio de' Diffinitori; & *de eorundem consilio post Capitulum deponantur, si contingat aliquos indigere privatione,* e che parimenti col consiglio dei Diffinitori si dovean deporre, quando della deposizione fossero stati meritevoli: e le altre parole, *secundum limitationem tamen superius in titulo Ministrorum positam,* sono relative a quell' altro luogo, che abbiamo trascritto, cioè che in questi casi con i Diffinitori avrebbero dovuto intervenire ancora *Patres officio functi, quando eorum presentia commode haberi poterit;* e così ancora intender si debbono certe altre parole, che poco prima nello stesso luogo s' incontrano: *Ministri Provinciales in illa Capitulo, IN QUO OFFICIO FUNCTI SUNT, habeant vocem, & suffragium in Diffinitorio, & IN ELECTIO-NE GUARDIANORUM,* cioè, de' Guardiani, che si ele-

(1) Cronolog. pag. 305 col. 1.

eleggevano in luogo de' depositi (1).

E che sia così, una ragione materiale ce ne convince. Quando mai le Costituzioni di Salamanca avessero avuto idea di fare questo grande, e sonoro stabilimento, che allora certamente sarebbe stato di una grandissima novità nella Religione, e massimamente di là de' Monti, cioè di prescrivere, che nei Diffinitorj per lo avvenire si fossero eletti i Guardiani; si può mai credere, che l'avrebbero così buttato di passaggio sotto del titolo *de Commissariis particularibus missis a Generalibus*; e l'avessero buttato quasi per un riempitivo, dopo d'aver tutto quel titolo caricato di altri stabilimenti leggerissimi, è quasi di niun conto? Dunque basta questa sola ragione per persuaderci, che colle parole accennate appena parlar si volle della elezione straordinaria de' Guardiani, cioè di quella, che s'era già data al Diffinitorio, ch'era appunto quella de' Guardiani, che si creavano in luogo de' depositi per regolare le funzioni, che in questo tal caso far dovevano nel Diffinitorio *Patres officio functi*.

*Capitolo Generalissimo avuto nel 1587 in Roma  
dagli Osservanti Cismontani, ed  
Oltromontani.*

**N**EL 1587 si tenne in Roma un Capitolo Generalissimo degli Osservanti, nel quale si elesse il novello Generale, e si fecero varj Statuti per i Cismontani, e per gli Oltromontani. Or in una di quei fatti per gli Oltromontani si disse: *Provinciales Ministri, vel Commissarii electioni alicujus*

---

(1) Cronolog. pag. 304. col. 2. in fin.



( CCV )

*jus Guardiani Præsidentes, suos Secretarios, vel Scr-  
bas pro auditoribus minime adsumant, ne forte hujusmo-  
di electionem violentari, aut vim pati contingat: sed  
HUIUSMODI AUDITORES EX IPSIUS CONVEN-  
TUS CORPORE SELIGANTUR* (1). Ecco già fuor di  
dubbio sempre più negli Osservanti Oltramontani in questi  
anni l'elezione Conventuale de' Guardiani, se qui vediam  
mo che si cercarono di dar providenze tali, per le  
quali fossero riuscite libere coteste elezioni, e non già  
fatta, non comparso, che *hujusmodi electionem violentari,  
aut vim pati contingeret*: ed ecco vietato in  
avvenire di praticarsi più l'abuso, che i Provin-  
ciali, ed i Commissarij, che presidevano alle elezioni,  
avessero destinati per Scrutatori ( non essendo anco-  
ra allora uscito il nuovo regolamento, dato poi fuo-  
ri con molta sapienza dal Concilio di Trento, di  
prenderli segretamente i suffragj, *Auditores* erano al-  
lora tai Scrutatori appellati, perchè i voti apertamen-  
te si prendevano ) i loro Segretarij, o i loro Scriva-  
ni: ma che all' incontro tai *Auditores EX IPSIUS  
CONVENTUS CORPORE* si fossero scelti.

**I**n qui abbiám veduto con nettezza l'elezione Con-  
ventuale nelle famiglie Oltramontane degli Osservanti :  
conviene oggi contemplarla nelle Cismontane, perchè  
forse quel luogo del Capitolo Generale di Mantova,  
*quod omnes Guardiani fiant prout in Italia a P. Vica-  
rio Provinciali, cum consensu Diffinitorum, & P. Vica-  
rius habeat unam vocem, quæ prævaleat in æqualitate  
numeri vocum*, ha lasciato ancora qualche dubbio, che  
merita di essere diletuato.

Con-

---

(1) *Cronolog. pag. 337 col. v.*

*Congregazione Generale di Napoli degli Offervanti  
Cismontani del 1590.*

**S**iamo già giunti alla celebre Congregazione di Napoli del 1590, nella quale per la prima volta vien bucinato il Compromesso *Omnium Provinciarum*. Via si vediamo le parole di quel celebre Statuto, che in questa Congregazione venne emanato, la quale si tenne nel nostro Convento di S. Maria della Nova. Eccolo: *Quoniam & veteri, & probata Religionis consuetudine, & antiquis Ordinis Constitutionibus Guardiani omnes per Ministros, & Diffinitores (ad quos in Capitulo legitime congregatos EX COMMUNI OMNIUM PROVINCULARUM COMPROMISSO vera, Canonicaque Guardianorum INSTITUTIO pertinet,) in Diffinitoriis, tum Generalibus, tum Provincialibus respective institui, & eligi semper consueverunt. Propterea laudabilis, & probata consuetudo hujusmodi, Constitutionesque praedictae (quas saepe etiam innovatas adprobamus) perpetuo, atque inviolate in posterum serventur, ALITERQUE ELECTI, AC INSTITUTI NULLATENUS ADMITTANTUR, NISI per Ministros, & Diffinitores, ut supra congregatos, antea probati, & admissi fuerint. QUOD SI SECUS FIERI CONTINGERIT, ELECTIO, ET INSTITUTIO IPSA NULLA SIT, & electus ad illud, & aliud officium quodcumque triennio inhabilis existat: ELECTORES VERO ELIGENDI POTESTATE CAREANT SUPERIORUM ARBITRATU (1).*

Que-

---

(1) *Cronolog. pag. 344 c. 2.* Si noti, che qui questo stabilimento sta sotto della rubrica de' Guardianis eligendis. Ecco dunque

Questo celebre Statuto se partitamente si sviluppa , e si spiega , forse si vedrà che ci rappresenterà su di tal argomento la disciplina di quei tempi maravigliosamente.

Primo articolo dice lo Statuto , che per vecchia , ed approvata Consuetudine della Religione , e per le antiche Costituzione dell' Ordine , tutt' i Guardiani dai Ministri , non e dai Generali , o dai Provinciali , e dalli Diffinitori , o Generali , o Provinciali altresì , era stato sempre solito d'istituirsi , ed eleggersi .

Questo si vede sentirsi così . Generalmente le elezioni de' Guardiani , che si facevano Capitolarmente dalle Comunità , avea bisogno della Conferma del Superiore (1); ed il Superiore o sia il Provinciale , o il Generale , come ne' Capitoli Generali interviene . E tal Superiore dava sempre la Conferma nel Diffinitorio o Generale , o Provinciale . Altre volte l' elezione stessa dei Guardiani si facea propriamente dai Capitoli Provinciali , e per altri Capitoli dal Capitolo Generale ; ed allora l' elezione , e non la semplice istituzione de' Guardiani si facea dai Diffinitori o Generali , o Provinciali . e questo è il senso di queste prime parole , *quoniam & veteri , & probata Religionis consuetudine , & antiquis Ordinis Constitutionibus , Guardiani omnes per Ministros & Diffinitores . . . . in Diffinitoriis tum Generalibus , tum Provincialibus respective INSTITUI , & ELLIGI semper consueverunt* : l' *institui* qui è diverso dall' *eligi* , e l' *institui* si riporta ai Guardiani , che si eleggeva .

---

que , che quando nei Statuti dell' Ordine si è inteso formare qualche capo generale , e solenne su l' elezione de' Guardiani , si è spiegato ciò , e si è posto sotto rubrica separata .

(1) Cap. X. de electionib.

vano nei Diffinitorj stessi o Generali, o Provinciali. Nei Diffinitorii Generali, che erano le Congregazioni Generali, si eleggevano ordinariamente i Guardiani de' Conventi Generalizii, e nei Diffinitorii Provinciali seguivano le elezioni de' Guardiani eletti dalle Comunità, e poi irritate, per esserfi eletto l' indegno.

In questo stesso luogo, parlandosi del Diffinitorio o Generale, o Provinciale, si dice in una parentesi *ad quos in Capitulo legitime congregatos ex comuni omnium Provinciarum Compromisso, vera, Canonicaque INSTITUTIO pertinet*. Si noti, che qui non si dice *INSTITUTIO, & ELECTIO*, ma semplicemente *INSTITUTIO*: questo è degno di tutta la riflessione, e per spiegarsi, dobbiam rammentarci di quel, che si è detto pocanzi, e dare un passo alquanto addietro.

Che infra de' privilegj, che i Sommi Pontefici accordarono specialmente agli Ordini Religiosi, fuvvi quello, per la prima volta conceduto ai Cisterciensi, che le elezioni non avessero bisogno della Conferma dell' immediato Superiore, non se ne può dubitare: siccome egualmente che questo stesso privilegio ne' principj della Religione Francescana Clemente IV accordò ai Frati Minori (1). Ma perchè con tutto ciò seguitarono ad aver luogo le Conferme de' Superiori in questa nostra Religione, siccome si vede dal supporre nella stessa Bolla di Benedetto XII per esistente questa disciplina: perciò l' istituzione del Diffinitorio in questa Religione rispetto alle elezioni Conventuali de' locali Superiori si facea ripetere non *ex jure Canonico, sed ex comuni omnium Pro-*

---

(1) Migliorù cci *Instit. Jur. Canon. loc. cit.*

*Provinciarum Compromisso*, cioè dall' unanime consenso di tutte le Provincie dell' Ordine.

**D**unque in questa prima parte due cose dissero i PP. della Congregazione Napoletana, radunati nel 1590 in S. Maria della Nova. La prima, che il Diffinitorio o Generale, o Provinciale per antica, ed approvata consuetudine della Religione, e per le Costituzioni dell' Ordine era stato sempre solito d' istituire, e di eleggere i Guardiani: cioè d' istituire, o sia confermare i Guardiani, eletti Conventualmente nelle elezioni ordinarie delle famiglie; e di eleggere gli altri Guardiani, la cui elezione al Diffinitorio o Generale, o Provinciale spettava.

E la seconda, che il Diffinitorio o Generale, o Provinciale congregato legittimamente ( per escludere i Diffinitori, che separatamente avessero voluto operare ) aveva la Conferma, cioè l' Istituzione de' Guardiani, e l' aveva per *Compromissum omnium Provinciarum*, cioè per quel consenso volontario di tutte le Provincie, col quale si era tacitamente rinunciato al privilegio di Clemente IV, con cui erano state dichiarate le elezioni subito solenni, senz' aver bisogno della Conferma de' Superiori.

Nell' ultima parte poi dello stesso Statuto, dopo di essersi approvata questa tale disciplina della Religione, e dopo di essersi detto, che così *in perpetuum* si doveva praticare; si soggiunse, *aliterque ELECTI, ac instituti nullatenus admittantur, nisi per Ministros, & Diffinitores, ut supra congregatos, antea probati, & admissi fuerint*. Si dispese dunque, che sempre per essere ammessi gli eletti, e confermati i Guardiani nella lor carica; si richiedeva, che dai Diffinitorj fossero stati prima approvati, ed ammessi. Che

se diversamente si fosse fatto, l' elezione, e l' istituzione fosse stata nulla; l' eletto per quello, e per qualunque altro ufficio fosse stato inabile per un triennio, e gli elettori ( si noti questo, ch'è cosa molto seria), *ELECTORES, vero ELIGENDI potestate careant Superiorum arbitrato.* Dunque gli elettori erano diversi dal Difinitorio: altrimenti non si avrebbe potuto mai verificare, che per non essere stati i Guardiani o eletti, o confermati dal Difinitorio, gli elettori del Guardiano fossero incorsi nella pena loro minacciata.

Ecco dunque, che la Congregazione di Napoli non ripugna niente al sistema, finora in ogni sua parte vero riconosciuto, che l' ordinaria elezione de' Guardiani continuava ad essere allora nelle Famiglie, secondo la forma Conventuale, tanto di là, quanto di quà de' Monti. E per altro non era possibile, che dal 1587, quando si tenne il Capitolo Romano, nel quale vedemmo, che questa disciplina si credette in osservanza, e da dover essere inviolabilmente conservata, dopo soli tre anni, cioè nel 1590, si volesse la stessa disciplina cambiare.

*Scorsa su le Costituzioni Barcellonesi del 1551 , per  
intendere il Capitolo Generale degli Osservanti  
Oltromontani , tenuto nel 1621  
in Barcellona .*

**R**itorniamo di nuovo agli Osservanti Oltromontani, come quelli, che fu di questo articolo fornirono le loro Compilazioni più riccamente di Statuti. Gli avevamo lasciati nel 1587 coll' elezione Conventuale : bisogna, ora vedere se dopo della Congregazione di Napoli , rimasero essi colla stessa disciplina . Per intendere ciò a dovere , conviene darci un poco addietro , e ragionare alquanto delle Costituzioni Barcellonesi .

Queste Costituzioni , come già vedemmo , nacquero negli Osservanti Oltromontani ne' principj della loro Osservanza , e fervore . Appena , che dovettero dare il successore al loro primo Vicario Generale Giovanni Mauperto , che ottenuto avevano dal comune Generale dell' Ordine , Antonio de Rusconi , per comando del Sommo Pontefice Eugenio IV ; si unirono essi nel 1451 in Barcellona , e per loro regolamento , e norma di vivere , si fecero una Collezione di Statuti , la quale altro non fu , che una adattazione degli antichi venerandi Statuti di S. Bonaventura allo stato della loro adunanza (1) . Una Collezione, o Compilazione, come vogliam dire , di questa fatta , nata in quel punto , che stavano questi Religiosi nel colmo della loro Osservanza , e buona disciplina , e modellata sulle Costituzioni di S. Bonaventura , le quali allora probabilmente , secondo il loro autografo , esistevano ; non

---

(1) Wading. *Annual. ad ann. 1451.*

potette non riuscire esemplarissima , e nobilissima . Perciò veniamo assicurati da Scrittori gravissimi , che in tutte le famiglie dell' Osservanza questa Compilazione sia stata sempre sopra qualunque altra loro Collezione di Statuti in ogni tempo esaltata , e venerata ( 1 ) .

Ma perchè in appresso per questa Collezione tra gli Osservanti si praticò quello stesso, che nell'intero Ordine praticato si era circa le Costituzioni di S. Bonaventura , cioè che nel rinnovarle vi si era aggiunto , e mutato , secondo che la diversa indole de' tempi avea richiesto: perciò neppure questi Statuti originalmente a noi si sono tramandati , ma sempre con aggiunte , e mutazioni de' tempi posteriori si sono rinnovati .

La più antica Collezione di questi Statuti, divisa in nove capi , come appunto divisi vennero da' PP. Osservanti Oltramontani nel 1451 , che a noi forse riuscì di vedere , è quella , che si stampò in Parigi in un volumetto in 12 nel 1619 : giacchè quell' altra , che come ancora accennammo, si fece nel 1532 nel Capitolo Generale di Tolosa, non abbiám potuto rinvenire. Or dunque non avendo , almeno noi , ora , che scriviamo , Compilazione più antica di Statuti Barcellonesi , che quella del 1619 ; e dall' altra parte venendo assicurati , che con i Statuti Barcellonesi si regolavano allora gli Osservanti Oltramontani : ci potrà esser d' uopo , che , prima di seguirare il corso della nostra Istoria , di riportare i Statuti dei Capitoli Generali degli Oltramontani , che seguirono immediatamente la Congregazione Napoletana del 1599, e così passare ad

---

( 1 ) Wading. *Annal. loc. cit.*



ad esporre cosa nella detta Collezione de' Statuti Barcellonaesi, pubblicata nel 1619, si ritrovi circa l'elezione de' Guardiani, perchè tai notizie, come quelle, che rapportar si debbono o 'n tutto, o in gran parte alla prima epoca della pubblicazione di tai Statuti Barcellonaesi, la qual' è del 1451; ci faranno meglio intendere i Statuti degli altri Capitoli Generali degli Osservanti Oltramontani, emanati immediatamente dopo del 1590, quando si tenne la celebre Congregazione Napoletana.

In questa Collezione stampata nel 1619 nel capo VIII, il quale capo è *de ELECTIONIBUS, & INSTITUTIONIBUS Officiariorum*, nel §. 4. *de Guardianis*, così si dice, che i Statuti Barcellonaesi disponevano: *Omnes Provinciarum Visitatores, vel Provinciales, si velint Capitulum intermedium celebrare* ( questi sono i Definitorj ), *curare debent, ut in singulis Conventibus fiat Geardiani PETITIO PER SCRUTINIUM, mittenda ad Capitulum clausa, & Conventus sigillo munita. Ministri vero Provinciales, & Definitores in Capitulo congregati* ( ad quos pertinet Guardianorum vera electio per Compromissum omnium Provinciarum ) *non eligant Guardianos QUOUSQUE FUERINT APERTÆ, ET VISÆ OMNES PETITIONES GUARDIANORUM A CONVENTIBUS AD CAPITULUM TRANSMISSÆ. Si vero Conventus petitio fuerit rationabilis, ET A MAJORI PARTE FACTA, EUNDEM ELIGANT, nisi aliud secundum Deum expedire judicaverint. Nam in eo casu ille erit VERUS GUARDIANUS, qui fuerit a majori parte Definitorj electus.*

Se in questo luogo le Costituzioni Barcellonaesi sono trascritte tali, quali uscirono nel 1451 da quei esemplarissimi Osservanti Oltramontani, che in Barcellona

in quell' anno si unirono ; si dee conchiudere , che nel 1451 si fosse pensato di ridurre l' elezione Conventuale delle Famiglie a *petizione* , ed a *postulazione* , gioco per altro di parole , perchè la sostanza era sempre la stessa , quando gli eletti dovevano star sempre sottoposti alla Conferma del Diffinitorio , la quale seguir doveva *diligenti examinatione præmissa* . Ma se poi si vuol dire essersi il trascritto luogo accomodato , secondo l' indole de' tempi posteriori , non potrà più averfi per vero , che le Barcellonesi avevano , in iscambio dell' elezione Conventuale , la postulazione Conventuale introdotta . Con tutto ciò dovrassi sempre conchiudere , che nel 1619 , quando questa Compilazione si diè fuori , si volle far tenere , che secondo i Statuti Barcellonesi il Diffinitorio non potesse in altro caso eleggere , che quando *secundum Deum* avesse ritrovato *rationabilis* , & *a majori parte facta* , la petizione del Convento . *Si vero Conventus petitio* , così si parlò ,  *fuerit rationabilis* , **ET A MAJORI PARTE facta** , *eundem eligant* , *nisi aliud secundum Deum expedire judicaverint* . *Nam in eo casu ille erit verus Guardianus* , *qui fuerit a majori parte Diffinitorii electus* : ch' è lo stesso che dire , che avrebbe soltanto eletto pienamente il Diffinitorio , quando ritrovato avrebbe , che le famiglie avessero eletto un indegno , o avessero altri errori commessi , onde avesser dovuto dal diritto dell' elezione decadere .

**N**On finì quì la Compilazione di questi Statuti , imperciocchè seguì a dire : *Verum si extra Capitulum Guardianatus quacumque ratione vacaverit , tunc Minister Provincialis poterit ( si illi expedire videbitur ) cum Discre-*

*secretis Provinciae Guardianum eligere, sicut olim in nostro Ordine statutum fuit.*

Dunque il primo stabilimento riguardava l' elezione de' Guardiani, che succedeva in tempo de' Capitoli Provinciali, e questa elezione si volle che fatta si fosse per mezzo delle *postulazioni*, e *petizioni* de' Conventi, e che solamente quando queste tali petizioni, e postulazioni non si fossero ritrovate ragionevoli, e fatte a *majori parte Conventuum*; che allora il Diffinitorio avesse eletto altro Guardiano colla maggior parte dello stesso Diffinitorio.

Le elezioni poi de' Guardiani fuori Capitolo, furono lasciate al Provinciale, e a' Diffinitori, siccome già si era prima stabilito, *sicut olim in nostro Ordine statutum fuit.*

**S**Il seguitò appresso a dire: *nullus tamen Prælati per se ipsam (secundum antiqua Ordinis statuta) poterit sine Discretis Provinciae Guardianum instituere in Capitulo, nec extra Capitulum, cioè che niuno Provinciale da se solo senza del Diffinitorio potea confermare l' elezione de' Guardiani.*

**E** Per ultimo si disse così: *Si tamen prædicta eligendi forma ex aliquo casu contingat, poterit Provincialis Minister committere electionem prædicti Guardiani, qui extra Capitulum vacabit, CONVENTUI VACANTI: UT FRATRES IN ILLO COMMORANTES SIBI GUARDIANUM PRÆFICIANT. In cujus GUARDIANI ELECTIONE OMNES SACERDOTES, CLERICI IN SACRIS ORDINIBUS CONSTITUTI HABENTES DUOS PROFESSIONIS ANNOS COMPLETOS, POTERUNT SUFFRAGA-*

RI: *& has qualitates habentes non poterunt, nisi propter demerita, a suffragandi munere repelli*: vale a dire, che anche l'elezione de' Guardiani, che vacati fossero *extra Capitulum*, si potevano alle famiglie rimettere: nel qual caso i Frati, ch' erano *in Sacris*, e che avevano due anni compiti di professione, farebbero stati i vocali, e gli elettori.

Dunque si conservarono fino al 1619 in piedi i locali Capitoli nell'elezione de' Guardiani, perchè gli ritroviamo nelle elezioni de' Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, per farsi dalle Famiglie la postulazione, e petizione del Guardiano; e gli ritroviamo parimenti in piedi per i Guardiani, ch' elegger si dovevano fuori del Capitolo Provinciale, quando il Diffinitorio avesse stimato in tal caso commettere alla Famiglia l'elezione del Guardiano: ed il Diffinitorio in questo stesso tempo eleggeva i Guardiani. o quando per quelli, che vacavano in tempo del Capitolo, non ritrovava l'elezione ragionevole, *& a majori parte facta*; o pure quando per gli altri, che vacavano fuori del Capitolo, esso Diffinitorio voleva eleggergli, e non già alle famiglie de' Conventi rimetterne voleva l'elezione.

**I**L nostro P. Esprovinciale avendo veduti questi luoghi nelle nostre prime Scritture, e considerandogli tante acutissime spade, che trafiggevano al vivo il suo prediletto *Non mai*, non sapendo a che altro ricorrere (vedete se mancano uscite, e mezzi termini a questo valente Religioso!), si appigliò all'espedito di dichiarare apogrifa questa Collezione, tuttochè egli tacitamente confessasse di non averla mai veduta. Ma non s'inquieti su di ciò, che nove anni prima, che pub-

( CCXVII )

pubblicata si fosse questa Collezione , il Roufferio, Scrittore dell' Ordine Franceseano , avendo data fuori un' Opera molto accreditata sulla Regola di S. Francesco , e dei Capitoli Generali dell' Ordine , tra gli altri Statuti , che rapportò , trascrisse appunto quei , che trascritti abbiam noi dal detto volumetto delle Costituzioni Barcellonesi , stampato in Parigi nel 1619 (1). Dunque i luoghi trascritti erano fin d' allora Statuti notissimi dell' Ordine Franceseano , il che potrebbe servire per potentissimo argomento a credere , che fossero luoghi genuini delle stesse Costituzioni Barcellonesi del 1451 , congettura , che verrebbe avvalorata dal Capitolo Generale di Carpi del 1520 , rapportato di sopra , giacchè in quel Capitolo , come vedemmo , parlasi non solo dell' elezioni , ma delle *postulazioni* ben anche de' Guardiani , manifesto segnale , che anche allora varie erano le Consuetudini delle Provincie della Religione Franceseana su di ciò , perciocchè forse in alcuni Conventi eleggevano , ed in altri postulavano i Guardiani : per cui il Capitolo di Carpi disse , *ubique fiant le elezioni , sicut & ante præfatum Capitulum solitum erat* .

Da quanto infino ad ora si è conosciuto , si può chiaramente ricavare con certezza , che gli Osservanti Oltramontani nel mentre ebbero per i loro Guardiani l' elezione ne' Capitoli locali ; quivi essi non sempre eleggevano i Guardiani , ma forse assai sovente postulavano soltanto quei Guardiani , i quali poi dal Diffinitorio venivano eletti , allora quando le petizioni delle famiglie , cioè le postulazioni , si ritrovavano fatte dal maggior numero de' soggetti , e sentatamente .

Che

---

(1) Rouffer. pag. 600.

**C**he le postulazioni de' Guardiani nell'Ordine Francese non vi fossero state, e fossero state antiche, due argomenti ne abbiamo. Nel Capitolo di Carpi del 1520, come già si è detto, quando si rimisero in piedi le forme delle elezioni de' Guardiani, praticate infino allora, annullandosi le novità fatte dal Capitolo di Bordò; si fece parola anche di postulazione: **ELECTIONES, ET POSTULATIONES** *fiant, prout hactenus fieri consuevit*. Dunque nel 1520, quando il Capitolo di Bordò fece le sue innovazioni, i Guardiani o si eleggevano dai Conventi, o si postulavano: ed il Capitolo di Carpi nel 1521 rimise appunto in piedi tai consuetudini. L'altro argomento è, che i Commentatori Chercove, e Melfi, citati di sopra, confessarono ancor essi, che nella Religione Francescana i Guardiani si erano eletti o per elezioni Conventuali, o per postulazioni Conventuali.

Quando dunque già nel 1521 nell'Ordine degli Osservanti ritroviamo farsi parola delle postulazioni; e poi nell'accennata edizione dei Statuti Barcellonaesi questo solo modo si pone per modo di creare Conventualmente i Guardiani; pare che si possa con ogni ragione attribuire l'elezione de' Guardiani, in forma di postulazione de' Conventi, alle Costituzioni Barcellonaesi del 1451: o almeno che in quelle Costituzioni, lasciandosi la forma Conventuale di elezione, si fosse scegliata anche quest'altra di postulazione Conventuale, come quella, che si potea avere assai più omogenea a quello spirito di fervore, di distacco, e di abdicazione della propria volontà, che quei fervorosi PP. allora professavano. Del resto a buon linguaggio è lo stesso l'elezione Conventuale, accompagnata dalla Conferma del Diffinitorio; che la postulazione Conventuale.

tuale, e l' elezione del Diffinitorio: nè tal distinzione in altro consistere poteva, che nel suono delle parole.

*Capitolo Generale degli Oltramontani tenuto in Viglialoid nel 1593.*

**C**I chiama già il Capitolo Generale degli Osservanti Oltramontani, tenuto in Viglialoid nel 1593, appena tre anni dopo della Congregazione di Napoli. In questo Capitolo abbiamo sotto del titolo *de Guardianis* ciò, che siegue: *Quoniam, & veteri, & probata Religionis consuetudine, & antiquis Constitutionibus ejusdem, Guardiani omnes per Ministros, & Diffinitores, ad quos legitime congregatos, ex comuni Provinciarum compromisso, vera, canonicaque Guardianorum INSTITUTIO pertinet; in Diffinitoriis cum Generalibus, tum Provincialibus respective, institui, seu eligi semper consueverunt: propterea laudabilis, & probata ejusmodi consuetudo, Constitutionesque prædictæ, quas etiam sepe innovatas adprobamus, perpetuo, atque inviolate in posterum serventur [1].*

Fin qui quello, che in questo Capitolo si disse, non si oppone niente alla precedente elezione, o postulazione locale de' Guardiani, perchè in questo luogo si parla soltanto delle funzioni del Diffinitorio Generale, e Provinciale, fra le quali non si è mai dubitato, che anche data la elezione locale alle famiglie, talvolta vi sia l' elezione de' Guardiani, siccome si è spiegato di sopra.

Si soggiunse immediatamente: *Si vero quandoque locorum quempiam ex iis, quæ Generali Ministro, aut Commis-*  
sa-

---

(1) Gubernat. pag. 505 col. 2.

sario item Generali Cismontano immediate subsunt , & ad quos una cum Diffinitoribus Generalibus in Capitulo, vel Congregatione Generali congregatos , Guardianorum locorum ejusmodi institutio pertinet, extra Capitulare tempus quovis modo vacare contigerit; quia difficile nimis, & valde incommodum esset omnes Diffinitores una simul convocari, & convenire: Generali Ministro, & Commissario item Generali prædicto, vel conjunctim, vel divisim, liberum sit aliquem probatissimum Patrem, quem pro eorum prudentia, & pietate idoneum judicaverint, Guardianum substituere, donec, & quousque prædictorum Patrum consensus, aut verbo, aut scripto haberi possint (1).

In ultimo col dirsi *Conventu* autem in aliqua Provincia extra tempus prædictum vacante, per Ministros, & Diffinitores, tum perpetuos, tum qui pro tempore fuerint, provideatur opportune; prout Generalibus, & Provincialibus Statutis, & Constitutionibus cavetur, già si vede, che si riguardò il solo punto delle elezioni de' Guardiani, che vacavano extra Capitulum, disponendosi che regolate si fossero prout Generalibus, & Provincialibus Statutis, & Constitutionibus cavetur; e così neppure si venne a fare altra rinnovazione all'infuori di quelle, che già per tai vacanze fatte si erano, e che abbiamo di sopra spiegate (2).

Sicchè o nelle famiglie Oltramontane vi era l'elezione, o la postulazione nelle vacanze ordinarie, ed anche nell'extraordinarie; con questo Capitolo niuna mutazione si fece, e quello, che già vi era, vi si lasciò nello stesso stessissimo stato.

Ca-

(1) Gubernat. loc. cit.

[2] Gubernat. pag. 506 col. 1.



Capitolo Generale degli Oltramontani avutasi in Toledo  
nel 1606.

V Eniamo ora ad un altro Capitolo Generale dei stessi Oltramontani, tenuto nel 1606 in Toledo. Quivi rispetto alla materia, che abbiain per le mani, sebbene non leggiamo altro, che *Officia Guardianorum, quae vacaverint extra Capitulum, distribuantur in Diffinitorio, & NON SUFFRAGIIS CONVENTUUM . . . . . quod si ad congregandum Diffinitorium difficultas aliqua intercesserit, Minister Provincialis, usque ad debitum tempus Praesidem designet*, cioè un Rettore interino (1); tuttavia queste stesse poche parole sono sufficienti a far conoscere, che la distribuzione de' Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, si faceva allora *SUFFRAGIIS CONVENTUUM*, o che i Conventi eleggevano, o che postulavano i Guardiani; e che quantunque per i Guardiani, che fuori del Capitolo vacavano, si fosse più volte determinato, come già veduto abbiaino, di crearsi dal Diffinitorio; tuttavia però che convenne allora stabilire ciò nuovamente, imperciocchè anche cotesti Guardiani s'intendevan distribuire *SUFFRAGIIS CONVENTUUM*, specialmente forse sul pretesto, che non sempre si poteva radunare il Diffinitorio. Onde si dispose, che in tai casi interinamente, e provisionalmente si fosse dal Provinciale per queste tali Guardianie, che vacate fossero *extra tempus Capituli*, destinato un Presidente da doverle governare fino a tanto che poi, radunandosi il Diffinitorio, s'avesse potuto dal Diffinitorio fare tal' elezione. Ed ecco, che fin al 1606 ab-  
bia.

---

(1) *Cronolog. pag. 529 col. 2.*

( CCXXII )

biamo negli Oltramontani l' elezione de' Guardiani per via de' suffragj de' Conventi; e l' abbiamo con tal impegno, e premura sostenuta, che fin anche, non ostante i precedenti divieti, la stessa elezione de' Guardiani, che vacassero *extra Capitulum*, s' intendeva fare in tal guisa seguire.

*Capitolo Generale di Barcellona de' PP. Osservanti  
Oltramontani.*

**A**ltro non ci resta, che il Capitolo Generale di Barcellona del 1621, dove sotto il Ministro Generale dell' Ordine Fra Benigno da Genova, fu fatta una nuova Compilazione di Statuti. Di questa Compilazione il P. Esprovinciale lungamente ragiona, fin anche trascrivendone l' intero lungo proemio; tuttavia nel rapportare que' luoghi di essa, nei quali dell' elezione de' Guardiani si favella, per corona dell' opera uno intero, ed il più importante, ne ha fatto volare. Trascriviamogli dunque noi nella maniera, come giacciono nell' original Testo del Cronologo, e lo stesso luogo saltato, anche comprendiamoci, siccome ogni dovere richiede: *Guardianos omnes ( eccolo ) per Ministros, & Diffinitores Provinciales ( ad quos legitime congregatos pertinet vera & canonica ELECTIO ( già l' institutio si muta in electio ) per Compromissum Omnium Provinciarum; in Diffinitoriis Capitularibus eligendos esse decrevimus, prout laudabilis, & probata sic eligendi Consuetudo, Constitutionesque antiquæ id ipsum decernunt, quas etiam sæpe innovatas adprobamus, ut perpetuo, atque in posterum inviolate serventur.*

Questo primo luogo non ha avuto difficoltà di rapportare il P. Esprovinciale, perchè ha creduto, che

che giovasse al suo affunto per le voci *ELECTIO Guardianorum, & ELIGENDOS esse*, che in esso s' incontrano, senza riflettere, che coteste voci sono relative alla postulazione, che allora vi era nelle famiglie Oltramontane per l'elezione de' Guardiani, cosa, per cui due anni avanti, nel ristamparsi in Parigi le Costituzioni di queste famiglie, si era scritto, che seguiva l'elezione de' Guardiani nel Difinitorio, perchè le Famiglie postulavano unicamente.

L'altro luogo poi, che immediatamente siegue, trascriver non volle il P. Esprovinciale, perchè si avvide, che avrebbe manifestato esser il vero senso del precedente quello, che noi ora abbiamo spiegato: imperciocchè questo altro luogo dice così: *Verum si extra Capitulum Guardianatus quacumque ratione vacaverit, cjus ELECTIO NON SUFFRAGIIS CONVENTUS, sed per Difinitorium fiat: quod si ad congregandum Difinitorium difficultas aliqua intercesserit, Minister Provincialis usque ad debitum tempus Præsidem designet* (1).

Infomma in quei tempi la differenza, che si volle stabilire nell'elezione de' Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, e fuori del tempo del Capitolo, fu questa; che i Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo si fossero eletti dal Difinitorio, ma precedente i suffragi de' Conventi, i quali allora esercitavano la postulazione, la quale però solamente consisteva nell' eleggersi quello, che fosse stato postulato dalla maggior parte del Convento, e per lo quale la postulazione si fosse ritrovata ragionevole, & *secundum Deum facta*: laddove per i Guardiani, che vacavano *extra Capitulum*, l'assoluta, ed indipendente elezione dar si volle

---


(1) *Cronolog. pag. 640 col. 2 in fin., & 641 col. 1.*

al Diffinitorio; tuttochè le famiglie anche per queste altre Guardianie avrebber voluto esercitare le postulazioni, anzi forse le assolute elezioni, sul pretesto, che fuori del tempo del Capitolo con difficoltà radunar si potesse il Diffinitorio: ma si risolse, che per queste Guardianie l'elezione esser dovesse del Diffinitorio, e solamente ove radunar non si potesse il Diffinitorio, il Provinciale potesse destinare un Presidente?

**N**On v'è altro da notare in questo periodo. Imperciocchè dopo del 1621 essendo alla fine riuscito al Diffinitorio di trarre a se le elezioni de' Guardiani; così non più negli altri Capitoli Generali, che seguirono, del diritto delle famiglie, e de' Capitoli Locali si vide favellare: ma semplicemente come nel seguente, ed ultimo periodo vedremo, al Diffinitorio si suppose sempre che spettassero tali elezioni: nel che con fortissima malizia si procedette, imperciocchè non facendosi più in tal modo avvertire a' sudditi lo spoglio, che loro fatto si era, ciecamente si potette cominciare a credere, che veramente questo diritto fosse sempre in sì fatta guisa originariamente spettato al Diffinitorio. Ma che che sia di ciò, che fra poco si dovrà assai più posatamente esaminare; egli è certo, che per quello che infino ad ora si è veduto, la Religione Franciscana dell' Osservanza nacque con i Capitoli locali nelle sue elezioni de' Guardiani; ed anche allora quando si facevano dallo stesso Generale, come accadeva dovendosi creare il nuovo Guardiano in luogo di un deposto: e si mantenne in questo possesso tal Religione fino al 1621, vale a dire per 220 anni in circa: nè altro divario vi fu, se non che gli Osservanti Oltramontani talvolta ne' Capitoli Locali non già

( CCXXV )

già eleggevano, ma postulavano i Guardiani ( cosa, che de' nostri Cismontani non si dice ); come altresì, che per i Guardiani, *qui extra Capitulum vacabant*, preteso avesse il Diffinitorio di tirare a se l'elezione, e le famiglie all'incontro di sostenerfela, e conservarfela ben anche.



PE.

## P E R I O D O IV, ed ultimo.

° *Storia delle Elezioni de' Guardiani,  
da che date furono all' apparente  
Diffinitorio, sino al presente.*

**D**A quello, che nel precedente Capitolo si è lungamente veduto, si viene in cognizione, che per infino al 1621 si conservò o in tutto, o in parte l'elezione Conventuale de' Guardiani in quelle Famiglie Francescane, che vengono sotto il generale nome dell' Osservanza, delle quali tutte noi ora trattiamo. Dopo di un tal tempo, almeno nelle memorie di questo vastissimo Ordine, che infino ad ora ci sono venute nelle mani, rastro più dell' elezione Conventuale non si rinviene: il che manifesta, che quell' attentato di torre alle Famiglie l' elezione de' proprj locali Superiori, tentato la prima volta nel Capitolo Generale di Bordò nel 1520, ebbe finalmente il suo effetto dopo del 1621: tanto più che frattanto in varie guise colla svegliata acuta distinzione di Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, & *extra Capitulum*, una tal forma d' elezione Conventuale si volle in gran parte indebolire, e diminuire.

Dunque l' elezione de' Guardiani nelle mani del Diffinitorio nacque nell' Ordine Francescano dell' Osservanza, come una forma generale, e solenne d' elezione dopo del 1621. Or si cercherà di sapere, come nacque? A questo degno quesito, non crediamo poter in altra maniera rispondere, che colle parole della Consulta del

della Real Camera di S. Chiara , giacchè in su di una  
 tal materia infino ad ora non si è detta cosa nè più  
 sensata , nè più vera di quella , che que' gravi Sena-  
 tori alla Maestà del loro , e nostro Re fu di ciò ma-  
 nifestarono : „ Tenutosi, dicono essi, altro Capitolo Ge-  
 „ nerale in Toledo nel 1658 sotto il governo del Ge-  
 „ nerale Michelangelo della Sambuca , **UOMO ASSAI**  
 „ **DESTRO, E MOLTO ABILE**, con una nuova Com-  
 „ pilazione di Statuti, si determinò nel seguente modo:  
 „ *Modus autem electionis erit , quod antequam Patres in-*  
 „ *grediantur in Diffinitorio, fiat inter ipsos discussio super*  
 „ *meritis , & qualitatibus promovendorum , & præcipue*  
 „ *attendatur justitia distributiva pro pacis conservatione.*  
 „ *Deinde Præsidentis , seu Provincialis proponat unum pro*  
 „ *quolibet Conventu , super quo sumantur ab Electoribus*  
 „ *calculi nigri , & albi ad hoc præparati , & sic secreto*  
 „ *absque alia discussione , ponantur in urna ; quod si major*  
 „ *pars erit affirmativa , electus intelligatur , si vero negati-*  
 „ *va , alius proponatur a Præside , donec electio fiat Canonica.*  
 „ Questo abilissimo Ministro ottenne da Papa Alessandro VII  
 „ con sua Bolla *Ad eximios uberesque fructus* l' appro-  
 „ vazione di questa Compilazione di Statuti nelle forme  
 „ generali : *Constitutiones prædictas in iis tantum , que*  
 „ *Sacris Canonibus , Concilii Tridentini Decretis , CÆ-*  
 „ **TERISQUE CONSTITUTIONIBUS , SEU ORDI-**  
 „ **NATIONIBUS, ET DECRETIS APOSTOLICIS**,  
 „ *præsertim Reformationi dicti Ordinis , illiusque Fratres*  
 „ *Reformatos, seu Recollectos, vel Discalceatos nuncupatos,*  
 „ *quomodolibet concernentibus , contraria non sint ; Aposto-*  
 „ *lica autoritate , tenore præsentium , adprobamus.* Lo  
 „ stesso Ministro , che vide , che l' approvazione de' suoi  
 „ Statuti non l' era molto profittevole per le limita-  
 „ zioni poste dal Papa ; senza dirne nulla, orretiziamente

„ ricorso alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari,  
 „ lusingandosi di poterne avere l' assoluta approvazione ;  
 „ ma egli pieno di lusinga restò deluso con un' altra ap-  
 „ provazione, che da lui fu ottenuta, non in altri ter-  
 „ mini, che nelle forme comuni, *sine prejudicio tamen*  
 „ *Regularis Observantiae, ET ALIORUM STATUTO-*  
 „ *RUM, APOSTOLICA AUTHORITY CONFIR-*  
 „ *MATORUM*. Per la qual cosa nel Capitolo Generale  
 „ del 1670, in cui si comandano gli Statuti Sambucani,  
 „ e la di loro Compilazione, si ordina, che si dovessero  
 „ osservare que' Statuti *Sambucani*, che **NON INCON-**  
 „ **TRANO LA RESISTENZA DE' SACRI CANONI,**  
 „ **E DELLE COSTITUZIONI APOSTOLICHE.**  
 „ Da questi Statuti Sambucani si può trar l' origine per  
 „ le forme elettive de' Guardiani *del Governo attuale,*  
 „ **COL QUALE DISPOTICAMENTE SI VIVE.**

Fin quì la Real Camera, e quanto da essa coll' *usato*  
 avvedimento si avvertì, tutto è più che vero rispetto  
 agli *Observanti*, presi però specialmente, giacchè in questi  
 veramente da questa Compilazione del 1658 si dee  
 ripeter l' epoca del nuovo sistema, cioè del diritto d'  
 eleggere i Guardiani, accordato al Diffinitorio. Ma per i  
*Riformati* poi, e per i *Cappuccini*, rami, e Congrega-  
 zioni ancor' esse dell' Osservanza, si può montare pochi  
 anni avanti: imperciocchè nei Riformati nel 1642 nel  
 lor Capitolo tenuto in Roma, fu data l' elezione de'  
 Guardiani al Diffinitorio; ed al Diffinitorio altre-  
 si si diede da i Cappuccini colla Bolla di Urba-  
 no VIII, che lor confermò le loro Costituzioni, le  
 quali, perchè nascevano in quel tempo, che già al  
 Diffinitorio l' elezione trasferita s' era de' locali Supe-  
 riori, dovettero seco portare ancora un tal capo: e  
 questa è nelle famiglie dell' Osservanza, de' Cappuc-  
 ci-



cini, e de' Riformati la vera epoca dell' elezione Diffinitoriale (1).

*Si esaminano le circostanze, che accompagnarono il novello sistema dell' elezione Diffinitoriale, e se mai venne ad effetto ricevuto, ed introdotto nella Religione.*

**P**assiamo ora a vedere, come questa nuova forma d' elezione in queste famiglie fosse stata abbracciata; e come vi si fosse conservata: Le Bolle de' Sommi Pontefici, che immediatamente seguirono, ci manifestano, che quest' elezione venne subito accompagnata con quelle tali sconcezze, onde venne poi a degenerare in mimica, e finca elezione Diffinitoriale, siccome la ritrovò la Maestà del Re, N. S., e la sua Suprema Giunta di Sicilia, e Camera Reale, allora quando si videro nell' obbligo di toglierla a tal mascherato Diffinitorio, ed alle Famiglie restituirla.

Quantunque quatorza avesse dovuto aver luogo realmente il novello sistema, il solo Provinciale col Diffinitorio avrebbe dovuto eleggere i Guardiani; pur tuttavia si vide, che vi si volevano intrudere ben anche *Patres officio functi*, cioè coloro, ch'erano stati una volta Provinciali, Diffinitori, o avevano avuto cariche somiglianti.

P 8

Or

---

(1) Questo gravissimo disordine dell' appropriazione, come dicono, de' Conventi, donde viene tutto il male in questa, in se stessa santissima, Religione, è più antico nella medesima, di quel che si crede: anzi lo ritroviamo allignato anche nei Conventuali ne' tempi addietro. Imperciocchè nel Capitolo tenuto in Terni nel 1500 dei Conventuali, e citato da noi di sopra; sotto la rubrica, *quod Fratres nihil sibi appropriant*, abbiamo queste parole: *Ministri etiam circa abusum APPROPRIATIONIS CONVENTUUM, vel locorum, dum visitant, diligenter inquirant*. Gubernatis pag. 167 col. 2, in fin.

Or perchè cotesti Religiosi ragguardevoli per l'autorità, che ancora ritenevano nella Religione, non avrebber fatto mai riuscir libera l'elezione: ecco che si dovette al Sommo Pontefice ricorrere, acciocchè avesse ad un tal disordine posto il debito freno. Questo è l'argomento di quasi tutta quella lunga serie di venerande Bolle Pontificie, ch'entrano in questa Causa de' Papi più degni, che la Chiesa di Gesù Cristo avuto avesse dopo il Concilio di Trento. Imperciocchè altro non si fa in queste Bolle, che continuamente inculcare, che per far seguir libere le elezioni Diffinitoriali, e tutte le altre azioni, e funzioni dello stesso Diffinitorio: *Patres officio functi* non avessero più nessuna parte nel Diffinitorio stesso; Bolle, che non si fa, se più rechin vergogna, e disonore al Cristianesimo, che gloria, ed edificazione. Imperciocchè sembra cosa assai scandalosa, che per una stessa materia il Vicario di Gesù Cristo sopra un'Ordine Regolare di Mendici Religiosi, che per cardinal' articolo del loro Istituto professano di seguire qualunque suo semplicissimo cenno [1]; abbia dovuto tante, e tante volte infruttuosamente far sentire il tuono della sua voce, e minacciare i fulmini del Vaticano, senz'altro profitto, che con trionfare alla perfine ad onta sua, ed in su 'l suo viso sempre più il disordine, che *Patres officio functi* avesser sempre luogo nel Diffinitorio, e che anzi in questi soli Padri venisse a restare l'intero arbitrio, e potere assoluto di tutte le funzioni Diffinitoriali, niente altro essendo nell'avvenire il Diffinitorio, che una vil maschera, ed un obbrobioso patliamento di tutte le dispotiche azioni, che tornato fosse in grado ai suoi Padri *officio fun-*  
*ctis*

---

(1) Cap. 3, & ult. Regul. S. Francisc.



che dopo del 1621 finalmente riuscì di stabilirsi nell' Ordine dell' Osservanza in conculcazione dell' antica, ed originaria sua elezione Conventuale, e di mantenersi fino allo stato presente.

*Dominio de' PP. Esprovinciali, Esdifinitori, e simili nella Religion Francescana delle diverse famiglie dell' Osservanza.*

**N**Acque dunque l' Elezione Diffinitoriale gemella col Dispotismo de' Padri *Officio functorum*, e nacque unitamente colla premura di far tutto i Padri **ABITUALI**, cioè i Padri Esprovinciali, Esdifinitori, e simili sull' apparente Diffinitorio: & *adolevit* colla stessa stessissima pretenzio-

---

*cupientes, utque Provinciarum gubernia juxta ipsius Ordinis Constitutiones singulis triennis ex integro immutentur, & nullatenus perpetua reddantur, providere volentes, cum aliquando contingat, suffragia Patrum, quos HABITUALES vocant, votis Diffinitorum equalia esse, immo illa excedere, in grave ipsarum Provinciarum prejudicium; quandoquidem ipsis dumtaxat Diffinitoribus jus sit in Capitulis hujusmodi, pro earundem Provinciarum bono, & felici gubernio, Religiosos ad Officia eligere... ac proinde &c.:* e poco appresso: *Ipsis quoque Provinciarum Ministris, Custodibus, ac Diffinitoribus, nunc, & protempore existentibus, sub eadem pena privationis omnium officiorum eo ipso quoque incurrenda, districte inbibemus, ne titulo competentie, vel directionis, vel alio quocumque nomine, Conventus invicem partiri, NEC IN EIS GUARDIANOS NOMINARE, proponere, aut presentare audeant; cum intentionis nostrae sit omnes, & quascumque hujusmodi Conventuum distributiones, & Guardianorum nominationes, & presentationes penitus tollere, & abrogare,* pag. 185.

Oltre a queste Bolle ve ne sono moltissime altre, che inculcano, e dicono sempre lo stesso; ma perchè qui abbiamo voluto rapportare quelle sole, sulle quali consente, e conviene lo stesso P. Esprovinciale, di queste altre ci rimaniamo; anzi abbiamo anche tralasciato qualche altro luogo di quei stessi dal medesimo notati.

zione, combattendo sempre il Diffinitorio con cotesta malnata pretesa di cotesti buoni Padri *officio functorum*; e comechè [ si ci raccapicciano sempre in ciò i capelli, e ci trema la mano ] pe' l' vero Diffinitorio avesse presa la difesa il Sommo Pontefice, cioè il Capo del Cristianesimo, e cento venerande Bolle con anatemi formidabilissimi avesse sbilanciate; pure i Padri *officio functi* restarono vittoriosi, ed abbattono, conquistero, e calpestarono il Diffinitorio, fino a ridurlo ad una così vile comica, e finta apparenza, che cominciò a somministrar argomento di trastullo; e di risa a coloro, che della Religione nostra santissima si voglion beffare.

Fosto ciò, quando Ferdinando IV, sentendo la sua Giunta di Sicilia, e la Suprema Giunta de' Presidenti, e *Consulore*, il fiore de' suoi Magistrati in quel suo nobilissimo Reame, per probità, pietà, e dottrina; ha restituito colà l' elezione de' Guardiani alle famiglie; e per lo Reame di Napoli dalla Camera Reale gli è stato suggerito lo stesso; Che altro si è preteso di fare, se non, diciam così, dare il braccio, recolare alle Bolle Pontificie, secondo quell' obbligo, che ogni Principe Cristiano, qual Difensore, e Protettore della Chiesa, ha di far giungere colla forza sua la Chiesa a que' punti di doverosa obbedienza de' Fedeli, a cui altrimenti venir non si potrebbe, conoscendoli che in altra forma le stesse Bolle non avrebbero potuto mai ottenere l' intento di tener lontani dalle elezioni *Patres officio functi*? E per questo si fa tanto rumore, e si vuole, che si sia fatto male? Ma non più di ciò, imperciocchè questo argomento ogni ragion vuole, che costituisca l' oggetto di un' altro particolare, e serio esame, con cui si dovrà porre termine al primo lusinghif.



( CCXXXV )

*ti, CAEPIT SENSIM, SINE SENSU DEMANU-  
TENENDA ALIQUALITER IPSORUM DIGNITA-  
TE, POST OFFICIA PERTRACTARI (1).*

*Si esamina se l' elezione Diffinitoriale abbia potuto  
abbattere l' elezione Conventuale originaria  
dell' Ordine .*

**S**i crede, che tuttochè con tutte le scoperte fatte fino-  
ra, si sia conosciuto, che l' elezione Diffinitoriale sia nell'  
Ordine recentissima cosa, ed in quella maniera introdotta  
si sia, che si è conosciuto; pur tuttavia tal' elezione  
debba oggi lasciarsi in piedi nell'Ordine, come quella,  
che ha per se le ultime *Costituzioni dell'Ordine stesso*,  
e la prescrizione ancora centenaria vanti a suo favore;  
e come quella altresì, che considerat si possa approva-  
ta dalle Bolle Pontificie; e quasi in figura, quando al-  
tro mancasse, di consuetudine della Religione possa  
essere considerata. Bilanciamo a parte a parte que-  
ste proposizioni, per vederne il valore, ed il peso.

*Le Costituzioni dell' Ordine non sono per l' Elezione  
Diffinitoriale.*

**P**rimieramente, per quanto alla prima si esse si ap-  
partiene, cioè che questa elezione abbia per se le  
ultime *Costituzioni dell'Ordine*; egli è da riflettere al  
modo, come veramente su di ciò passi la bisogna.  
Non v' ha dubbio, che nella Compilazione de' Statu-  
ti Sambucani, ed in altre posteriori Compilazioni de-  
gli Osservanti, venne per gli Osservanti questa for-  
ma

---

[1] *Gubernatis tom. 1. pag. 461 col. 2 §. 2.*

ma di elezione proposta; come eziandio per i riformati, e per i Cappuccini nelle loro particolari Costituzioni venne trascritta. Ma non v'ha dubbio altresì, che questa novità *irrepfit* in queste Costituzioni quasi *furtim*, e di soppiatto: imperciocchè non mai precedentemente si vide *causa cognita* esaminato, e discusso, se l'Ordine rimaner dovesse colla precedente sua ordinaria forma di elezione, o assumer dovesse quest'altra. Se ciò si fosse fatto, se del loro diritto, e della loro ragione si fosser renduti consapevoli i Religiosi, del cui interesse si trattava; e poi la forma dell'elezione si fosse mutata: allora sì, che forse questa novità avrebbe potuto somministrare materia di qualche discorso. Ma quando dopo tanti attentati, ordinariamente dalla Religione combattuti e resistiti (1); la Religione poi ignara del tutto, stracca, ed avvilita, si vide nelle posteriori Compilazioni de' suoi Statuti introdotta una novità: Che conto si vuole ora di tal novità medesima avere, la quale non è altro, che il trionfo di quello attentato, che alla fine poi doveva signoreggiare, perchè ordinariamente la forza, ed il potere sempre prevalgono? Con questo discorso adunque chiaramente si conosce con i principj d'una buona, e soda filosofia, che quando di questa natura sieno le ultime Costituzioni dell'Ordine, che si allegano in sostegno di tal novità, le Costituzioni, anzi che darle forza, e vigore,

---

(1) Nel 1520 col Capitolo di Bordò si era cercato fare tal novità: Ma immediatamente nel Capitolo di Carpi, tenuto nell'anno seguente, si dovetter le cose restituire allo stato primiero: e ciò perchè? I Capitolari stessi di Carpi lo spiegarono: QUOAD PACEM., ET QUIETEM UNIVERSI ORDINIS, così essi si espressero. Sicchè l'Ordine tumultuava, e con ragione.



re, vieppiù la manifestano insufficientissima e rea.

La Religione non nacque certamente coll' elezione Diffinitoriale: la Religione da quel Papa, da cui ebbe il più chiaro Statuto, che fra sei secoli avuto avole in materia di elezioni, non riportò sicuramente la forma dell' elezione Conventuale: la Religione abbracciò, e pubblicò questo Statuto, e l' accettò in tutte le sue parti insieme cogli altri sensatissimi stabilimenti dello stesso Pontefice: la Religione, quando distinse l' Osservanza dagli altri Frati dell' Ordine, giudicò che non convenisse all' Osservanza l' elezione Diffinitoriale, ma ritenne la Conventuale: la Religione nel tempo, che proseguì l' Osservanza nel suo maggior vigore, resistè fortemente ogni qualvolta introdur si voleva l' elezione Diffinitoriale: e finalmente la Religione e di quà, e di là de' Monti si mantenne sempre colla forma dell' elezione Conventuale, la qual è quella forma, che più di qualunque altra è diametralmente avversa, e nemica all' elezione Diffinitoriale. Ed in questo stato di cose si poteva *Clanculum*, e senza dichiararsi espressamente; nelle nuove, ed ultime Costituzioni dell' Ordine situare per unica, e solenne forma d' elezione de' locali Superiori l' elezione Diffinitoriale, e metterla per quella, che nell' Ordine fosse stata sempre l' unica, e sola forma di eleggere i Superiori? No; questo non si potea far certamente: ma anzi ogni qualvolta si voleva fare una tal novità, e farla in modo, che fosse stata sufficiente, e ferma; espressamente si doveva esprimere tal forma di elezione in figura di una DEROGAZIONE alla forma precedente; e per renderla valevole, ottener vi si doveva sopra l' assenso Pontificio, come suol dirsi, *in forma specifica*, e poi del  
Re.

Regio *Esequatur* eziandio fornirlo. Non essendosi ciò fatto, sempre più si ravvisa, che vana cosa sia su di tal forma di elezione, ed in suo sostegno, e patrocinio allegare le ultime Costituzioni dell'Ordine. Dunque la prima riflessione delle quattro, che ci si oppongono, resta già dileguata.

*Le Bolle Pontificie non si possono allegare a prò dell' elezione Diffinitoriale.*

**P**ASSIAMO alla seconda: Vuolsi, che i Papi colle loro Bolle abbiano quest' ultima forma, d' elezione, in esclusione di qualunque altra, approvata, e canonizzata. Ma dov' è ciò? Se dir vogliono, che nel supposto ( come fu fatto credere ai Sommi Pontefici ), che tralle altre funzioni del Diffinitorio vi fosse stata quella di eleggere i Guardiani, i Papi disposto avessero, che niuna parte avesser dovuto avervi *Patres Officio functi*, cioè gli Esprovinciali, gli Esdiffinitori, e similia genia di Religiosi, vi conveniamo. Ma questo non produce, che i Papi conobbero, ed approvarono, che al Diffinitorio, e non alle famiglie competesse il diritto di eleggere i locali Superiori; e che alle famiglie toglier si potesse, tuttochè goduto sempre lo avevano; e darlo al Diffinitorio, che farebbe quello, che essi dovrebbero a loro prò avere per vantare nella elezione Diffinitoriale le Costituzioni Pontificie. Sono stati i Sommi Pontefici soltanto consultati, ed implorati per togliere, ed estirpare l' abuso, che subito, che al Diffinitorio *jus eligendi datum fuit*, avean introdotto di cominciare a far tutto *Patres officio functi*. Questo unicamente cagionò il ricorso, che si ebbe alla Cattedra di S. Pietro, e niente altro. In questo ricorso,

fo, ch' è da credere, che in nome dello stesso Diffinitorio venne fatto, il quale allora supponeva, ed aveva per fermo, che *jus eligendi* fosse *originarium munus* del Diffinitorio ( cosa, che ottimamente potea esser così, giacchè, come vedremo, in questa parte la Chiesa di Dio ha lasciati gli Ordini Regolari nelle loro proprie particolari costumanze, nè punto si è brigata della forma accidentale delle loro elezioni ): che maraviglia è, che i Papi, che unicamente si applicarono a togliere l' abuso della intrusione nel Diffinitorio de' Padri *Officio functi*, de' Padri *Abituali*; avendo contemporaneamente per vero, che il Diffinitorio avesse il diritto di eleggere: per dichiarare, che da quindi innanzi non avesser potuto più *Patres Officio functi* aver luogo nel Diffinitorio, avessero lasciato in piedi il Diffinitorio stesso [ 1 ]? Queste determinazio-

ni

---

(1) Rispetto alle Conferme Pontificie sulle Compilazioni de' Statuti dell' Ordine, bisogna far distinzione tra le Conferme cadute sopra le Compilazioni fatte per gli Osservanti; e l' altra Conferma venuta sulle Compilazioni delle nuove Congregazioni, e rami della stessa Osservanza, uscite nel Secolo XVI alla luce sotto nome di Riformati, di Cappuccini, di Alcantarini, ed altre simili. Le prime Conferme sono indubitatamente *in forma communi*, nè di quello si dee dubitare. Le altre sono *in forma specialium*, la faranno *quod ad approbationem*, *et ratificationem* di quelle tali particolari Congregazioni; ma intorno all' articolo, che abbiamo per le mani, l' approvazione si vede poter essere unicamente caduta sul supposto, che tale fosse stata la primitiva pratica dell' Istituto Francescano, alla quale queste novelle Congregazioni vollero riportarsi: di modo che è chiaro, che quando poi in tale articolo la legge dell' Istituto era diversa, questa legge veramente venne ad essere approvata, e confermata con quelle tali Bolle Pontificie, come quelle, il cui unico scopo fu di rimettere per quelle tali novelle Congregazioni in piedi in tutto e per tut-

ni Pontificie faranno, che nel Diffinitorio non do-  
 vessero aver parte *Patres officio functi*; ma non  
 già che il Diffinitorio si ritrovasse già autoriza-  
 to, e canonizzato dai Papi, in preferenza dei Ca-  
 pitoli locali, in quanto all' elezione de' Guardiani:  
 dappoichè se questo punto non fu mai ai Sommi Pon-  
 tefici proposto, come sopra questo punto puossi allegare  
 un decreto Pontificio? Figuriamo, che il Primogenito  
 possedga il Feudo, e come tale crede avere egli solo  
 il diritto dell' elezione del Governadore, o di altro  
 Ufficiale Baronale: E che all' incontro dai Secondogeniti  
 gli venga ciò contrastato. Se il Giudice in que-  
 sta controversia decida, *caussa cognita*, che ciò tocchi  
 al solo Primogenito; questa decisione, che fa stato nella  
 Causa tra il Primogenito ed i Secondogeniti, si potrà mai  
 dal Primogenito allegare in suo pro contra del Fisco, o  
 dell' Università, o di chi altro fosse, che gli contrastasse  
 assolutamente questo, o altro diritto? Or questo appunto  
 è il caso presente. Nella supposizione, che il Diffini-  
 torio eleggesse i Guardiani, ed i Padri *officio functi* si  
 volessero nello stesso Diffinitorio intrudere; vi sareb-  
 bero le Bolle de' Papi, vi sarebbero i decreti Ponti-  
 ficj, i quali han deciso, che il solo Diffinitorio eleg-  
 ga, senza avervi azione alcuna *Patres officio functi*; e  
 questi decreti *contra Patres officio functos* produrrebbe-  
 ro un' eccezione, come nel Foro si direbbe, *rei judi-  
 catae, & litis finitae*. Ma pregiudicare questi decreti  
 Pon-

---

tutto l' Osservanza primitiva Francescana solamente. Con questa vera  
 distinzione facilmente si spiegheranno tutti quei luoghi di simili  
 Conferme Pontificie, che nell' Opera del P. Esprovinciale sono  
 rapportati dalla pagina 196 in poi, ed anche *passim* nelle pagine  
 precedenti.

Pontificj alle famiglie intorno all' elezione Conventuale, quando le famiglie non furon mai intese, e non fu mai da' Capi esaminata, e discussa la lor Causa; certamente non ci sarà mai uomo di senno, che potrà imprenderlo.

*Non ha l' elezione Diffinitoriale per se la prescrizione.*

VENIAMO ora alla prescrizione. Or questa sì, ch' è una eccezione impercettibile. Il Canone legale, e forense è *quantum possessum, tantum prescriptum* [1]. All' incontro noi nel caso nostro non abbiamo possesso alcuno nel Diffinitorio, purchè per possesso non si voglia una Comedia avere; ed allora daremo anche il Regno, e l'Impero *jure prescriptionis* a colui, che abbia rappresentato, e sostenuto il carattere di Re, e d' Imperadore ne' Teatri. Ricordiamoci de' fatti.

Le prime Costituzioni, le quali per gli Osservanti, per i Riformati, e per i Cappuccini cominciarono a portarsi per unica forma d' elezione de' locali Superiori, la forma Diffinitoriale; furono contemporanee a quei primi Sommi Pontefici, le cui Bolle prescrissero, che *Patres offitio juncti* non avessero avuto luogo nel Diffinitorio: e ricordiamoci, che niente prevalsero tai Bolle; imperciocchè infino agli ultimi Sommi Pontefici di questo Secolo talmente seguitava lo stesso invecchiato, e radicato disordine, che convenne egualmente emanarsi da essi firato stesso argomento colla solita inutilità altre somiglianti pressantissime Bolle: e ricordiamoci finalmente, che il Re N. S. ritrovò le cose nel principio, che le fece esaminare per metterle in assetto le Provincie Riformate

Q

de'

(1) DD. ad tit. ff., & Codic. de prescription.

de' Francesciani di Sicilia , in tal forma , che il Diffinitorio non faceva altro , che una semplice finta , e mascherata funzione di eleggere i Superiori , nel mentre realmente gli eleggevano i soli Padri *officio functi* ; fatto , ch' essendosi nuovamente contestato , quando poi si venne a fare lo stesso esame per tutti gli Osservanti di questo Reame ; impegnò talmente la M. S. , che dovette impedire assolutamente , tai elezioni fino alla decisione della Causa principale , non ostante , che ciò portasse questo altro gravissimo inconveniente , che si perpetuassero coloro nel governo , che per una via così sconcia , ed illecita ci erano entrati .

Posto ciò , se è vera la massima *tantum praescriptum , quantum possessum* , vi è più prescrizione per lo Diffinitorio ? Per quale Diffinitorio ? Forse per quello , che ha fatto l' apparenza , ed ha finto d' eleggere i Guardiani , per non avere più forza da resistere ai formidabili , e potentissimi Padri *officio functis* ? Or si potrà pretendere ciò mai ? Più tosto la prescrizione s' incontrerebbe a pro di cotesti stessi Padri *officio functorum* , perchè questi realmente , e materialmente hanno posseduto , giacchè essi *soli privative quod ad alios* hanno finora creat' i Guardiani , ridendosi , e beffandosi de' divieti , tuttochè in Refettorio continuamente si fossero lette , e rilette , ed ancora si rilegassero le Bolle Pontificie in segno di solenne pubblicazione .

Nè si stia a dire , che le Bolle Pontificie sieno state eseguite , perchè già non si fanno più entrare nel Diffinitorio *Patres officio functi* , *Patres habituales* , o come mai si vogliono chiamare , cioè gli Esprovinciali , gli Esdiffinitori , e gli altri simili : Imperciocchè domandiamo noi a questi tali , che così ne discorrono , quale fu l' oggetto de' Sommi Pontefici a proibire l' in-

( CCXLIII )

intervento nel Diffinitorio de' PP. *officio functorum*, de' PP. Abituali, degli Esprovinciali, degli Esdiffinitori? Ce'l dicano? Fu il non far' occupare quattro altre sedie da questi altri Religiosi; o anzi l' evitare, che questi avesser disposto a lor talento delle cose riserbate al Diffinitorio? Se mai avranno coraggio di risponderci, che lo scopo delle Bolle Pontificie fu di far istare nel Diffinitorio più alla larga, come noi diciamo, e spaziosamente i PP. ordinarj, che il compongono: in questo caso comprenderemo molto bene, perch'essi suppongono, che le Bolle Pontificie sieno state già eseguite col materiale, e corporeo allontanamento dei PP. *officio functorum* dal Diffinitorio. Ma quando non avrassi mai il petto, come non si avrà certamente, di risponderci in tal guisa; non sappiamo noi, nè sapremo giammai, come si possa pensare di fingere, che le Bolle Pontificie sieno state ubbidite col semplice star lungi ( il che il più delle volte riducesi nello stare in una camera semplicemente diversa ) i PP. *officio functi* dal Diffinitorio. Anzi in questo caso ogn' uomo, che ha qualche ombra di criterio, conosce, che meno oltraggio si farebbe fatto alle Bolle Pontificie, se avesser continuato ad entrare nel Diffinitorio i PP. *officio functi*, di quello, che alle medesime si è fatto con far comparire una palliata, ed apparente ubbidienza alle Bolle stesse, tenendo lungi dal Diffinitorio, o sia dal sito materiale, dove si regge, e raduna, col solo corpo i PP. *officio functi*, nel mentre poi il Diffinitorio fosse unicamente animato dal loro spirito, e potere.

**M**A via si faccia una precisione mentale, fingendosi, che il solo Diffinitorio ha eletto pacificamente,  
Q. 2. quie

quietamente , e placidamente i Guardiani infino ad ora. Con tutto questo non han che dire i nostri Avversarj? Si può più oggi parlar di prescrizione, quando il Re non ne ha tenuto conto per la Sicilia , e per l' Infermeria di S. Maria la Nova , e tai decreti Sovrani sono passati in giudicato? Chi non fa, che interrotta una volta la prescrizione , *usurpata* , com'è il linguaggio delle leggi ; non v' è più in appresso prescrizione alcuna , se non cominciandosi perfettamente da capo (1)?

**M**A vogliamo passare più avanti , e vogliamo fare una doppia precisione mentale ( vedete in che cosa dobbiam divertire ! ) Non vi sia più l' interruzione della prescrizione : ma abbia il Diffinitorio eletto infino ad ora pacificamente i Guardiani , anzi della stessa guisa si finga , che gli stia eleggendo anche adesso in Sicilia , nell' Infermeria , e per tutto il nostro Regno . Con tutto questo , che prò ? E potrà allegarsi prescrizione , quando si conosca , che sia per recare inconvenienti grandissimi , e quando alla stessa retta ragione si opponga , e resista quella usanza , donde appunto la prescrizione derivar si dovrebbe ? La Religione Francescana degli Osservanti , de' Riformati , e de' Cappucini forma nel Regno nostro il pieno di tredicimila , e settecento individui . Dandosi il diritto di eleggere al Diffinitorio , perchè le Provincie sono in tutto ventisette , in questa Religione appena in 162 solo individui sarebbe *summa omnium rerum* a ragione di sei soggetti per Provincia ; e tutto il resto sarebbe plebe , e sarebbero perpetuamente schiavi , e miseri sudditi tutti gli altri tredicimila

---

(1) Goklenius de prescription.



mila, e cinquecento trentotto Religiosi. In queste circostanze potrebbe autorizzarsi una prescrizione, la quale porterebbe seco inconvenienti, mostruosità, e disordini di questa fatta? La legge Romana risponde ad un tal quesito con dire: *Quamquam consuetudinis, ususque longævè ch' è la prescrizione, non fit vilis auctoritas, non adeo est valitura momento, ut legem vincat, aut RATIONEM* (1).

Questo calcolo, a cui non v' ha che rispondere, risponde alla difficoltà materiale, che anche i nostri Avversarj van promovendo, per non lasciare *nihil intactum*, che in altri Ordini Religiosi vi sia ancora il Diffinitorio. Già questa difficoltà, quando si avesse voluto ragionatamente promuovere, prima si doveva stabilire, che questi altri Ordini Religiosi si ritrovassero commedi, e contenti con tal forma di elezione. Ma se questo non vi fosse, anzi fosse indubitatamente certo l' opposto, come l' è, ed alla Real Camera, ed a Monsignor Cappellan Maggiore, e a tutti gli altri Supremi Magistrati di questa Monarchia è manifesto, che in tutte queste Religioni, dove vi è il Diffinitorio, sempre vi è la tirannide presso uno, o due, che giungono ad estollerfi sopra degli altri, ed a formarsi un grosso partito; pareva che l' opporre nel caso nostro il Diffinitorio delle altre Religioni, farebbe stato *adducere inconveniens*, come si dice nelle scuole, & *non solvere argumentum*. Ma fatto sta, che quando anche nelle altre Religioni la cosa andasse bene: ne' Francescani nostri dovrebbe andar sempre malissima: imperciocchè nelle altre Religioni il numero de' Religiosi è limitato, e ristretto; che che sia di ciò, che rispetto ai Carmelitani de' tempi

Q 3

tran-

(1) Leg. 2 Cod. qua fit longa consuetud.

trasandati, ed al loro prodigioso, o piuttosto favoloso numero, si legge presso del Sabellico (1); onde in queste altre Religioni puossi avere qualche speranza, quasi da ogni Religioso di potere una volta aver parte nell' elezione de' Superiori; laddove ne' Francescani nostri venendo quei del Diffinitorio ad esser nella Religione a ragione d'uno per cento, fa che il maggior numero sia perfettamente quasi fuori di speranza di poterci arrivare. Ed a questo proposito, che citati abbiamo i Carmelitani, ella è cosa di grandissima riflessione, che tuttochè quest' Ordine stava coll' elezione Diffinitoriale [ uscendosi già dalla sua legge originaria, e primitiva, ch'era stata quella dell' elezione Conventuale ], pure la gloriosa S. Teresa, e coloro, che la consigliarono, nella giudiziosa ed osservante Riforma, che se ne delineò, ed eseguì ne' principj del Secolo XVI, dipartir si vollero da questa forma d' elezione, e ne prescrissero un' altra, molto accorta, ed adatta, per la quale vengono i Superiori Locali eletti nel Capitolo Provinciale, composto de' tutti i Priori della Provincia, e d' altrettanti PP., come tutti Deputati di ciascun Convento.

Nep-

(1) Pudet ( sono parole di questo Autore , *Ennead. lib. 5. pag. 380 col. 2* ) locorum, & Religionis hujus Initiatorum immensum numerum referte, quem in Commentariis Carmelitani cujusdam, alioqui multi nominis, reperio: nisi forte sit in numero error, pro mendacio haud dubio refelli possit, ut septem millia sint haec Coenobiorum, & quingenta Carmelitani nominis, in quibus sacris obsecratur centum octoginta, & amplius Initiatorum millia; quod si omnium Christianae praesatis Religionum catus in unum confusas, vix, ut arbitror, tam ingens expleatur numerus: sed tantum abest ut fidem meam in eo obstringam, ut ne relatum quidem in hoc videri velim sanquam dignum duxerim, cui fides haberetur.

*Neppure in vim consuetudinis può sostenersi l' elezione  
Diffinitoriale..*

**C**On ciò si è risposto ancora all' ultima difficoltà, cioè, che la forma dell' elezione Diffinitoriale potrebbe sostenersi nell' Ordine in luogo di consuetudine. Chi ignora, che in materia di elezione si attende specialmente alla consuetudine (1)? Non solo ciò non neghiamo, ma confesseremo anzi fra poco, che fra i Regolari singolarmente vale questa massima. Ma questo come s' intende? S' intende quando niuna eccezione incontra la consuetudine, e specialmente quando non costa all' esserli colla consuetudine ad una legge espressa derogato. Nel caso nostro, ove ancor si fingesse tal consuetudine, che non v' è stata mai, nè per le cose dette esser vi poteva; vi farebbe sempre quello, di esser la consuetudine contraria alle leggi, con cui nacque l' Ordine; alle leggi, che i Papi dettero all' Ordine; alle leggi, colle quali furse l' Osservanza; alle leggi, con cui ~~adlevò~~ l' Osservanza; ed alle leggi finalmente adattatissime, e propriissime a quest' Ordine Religioso, che essendo numerosissimo, e costando di membri totalmente eguali, perchè tutti nella simil guisa nudi sono entrati nell' Ordine., nè n' hanno ricolto altro, che le brache, ed una, o due misere tuniche (2): non può mai comportare, che in esso, oltre a pochissimi, tutti gli altri nel puro stato di una perfettissima schiavitù, e soggezione dimorino.

Q 4

Ma

---

(1) Tot. tit. Decretal. de electionib., & ibi Interpretes.

[2] Cap. 2 Regul. S. Francis.

**M**A a che tante ciarle , ed a che sprecare , come si fuol dire, inutilmente vane parole ! Se il Diffinitorio non ha eletto mai , e se oggi, per giuste provvidenze del Re , neppure la scenica funzione dell' apparente elezione rappresenta : Ove mai si dovesse dar l' elezione al Diffinitorio , non si dovrebbe più venire ne' termini degli Interdetti *RECUPERANDÆ POSSESSIONIS*, ma in quelli degl' Interdetti *ADQUIRENDÆ*, perchè non ha mai avute le elezioni de' Guardiani il Diffinitorio : e ne' termini di *ADQUIRENDÆ POSSESSIONIS* , forse neppure uno stolto avrebbe coraggio d'imprendere , che potesse il Diffinitorio nella sua intrapresa avere ragione : dappoichè tolto da mezzo tutto il tempo dello scenico Diffinitorio , come tempo non allegabile , e peccaminoso ; si ritrova l' elezione *Conventuale* , la quale forma l' *ultimo stato* , ed il *possessorio* : ed in tal caso non si può più impedire , che , secondo le regole del Foro , continui il suo corso , e cammino la sola forma *Conventuale* , tanto più che *in petitoria* si ritrova ancora di aver' essa unicamente ragione .

Si dimostra, che le elezioni de' Guardiani seguendo Conventualmente secondo la determinazione della Real Camera di S. Chiara, sono solenni, e legittime, di modo che gli eletti possono esercitare Canonicamente la loro carica, ed il loro impiego.

**A** Lora quando si pose in campo per le due Provincie de' Riformati del Regno di Sicilia di rimettere in piedi in quanto all' elezione de' Guardiani la Bolla di Benedetto XII; mille, e mille difficoltà contra di tal novello sistema si proposero; ma non mai si disse, che ove ciò avesse potuto aver luogo, gli eletti sarebbero stati illegittimi, nè avrebbero potuto tutto ciò, che di spirituale è annesso alle lor cariche, esercitare: e molto meno questa difficoltà si propose, quando restò stabilito il nuovo sistema intorno alle elezioni de' Guardiani, e de' Provinciali; e pure cotesto nuovo sistema venne con molte giunte, e variazioni, che nella Bolla di Benedetto XII non erano, introdotto, e piantato. Così ancora allora quando immediatamente per l' Infermeria di S. Maria la Nova si cominciò la stessa materia a riesaminare, e di bel nuovo si cominciò a fare la solenne petizione di rimettere in piedi, per l' elezione del Guardiano di essa, la Bolla di Benedetto XII; tuttochè, perchè già si cominciava a conoscere, che la tempesta era vicina per tutti gli  
al-

( CEL )

altri Conventi della Religione; si fossero nuove difficoltà risvegliate, ed a nuove obbiezioni gagliardemente si fosse ricorso: pur nondimeno *non mai* ( sia lecito una volta ancora a noi adoperare il *non mai*, come quellò, che pare che quì calzi a dovere ), a questa *delle illegittimità delle elezioni*, che sarebbe stata importantissima, e che avrebbe potuto richiamare a se tutta l'attenzione; si vide fissarsi lo sguardo, anzi non se ne fece mai, come suol dirsi, nè motto, nè zitto. Risoluto parimenti l'affare per l'Infermeria, si aprì il gran teatro del *punto generale*, ch'è quello, che ora ancor pende. Quivi si videro messe le forze grandi per parte de' Dominanti, vestendosi ben anche abusivamente del nome della Religione, e del loro Ministro Generale per impedire il corso a quel torrente, che consideravano già dovere spiantare quel lor dominio, che lor pareva troppo dolorosa cosa doverli abbandonare. Ma tuttavia alla stessa eccezione non si conobbe mai aver ricorso. Che più? Per i Riformati della Sicilia si cominciarono, come tuttora si sta facendo, a fare le elezioni secondo il novello sistema, ed il Generale non si querelò, non si lagnò, nè niun' altro osò di dire, che gli eletti, come illegittimi, non potean più nello Spirituale governare i lor sudditi. Così per l'Infermeria si mise in pratica la novella polizia, ed il Provinciale nemmeno incontrò dubbio veruno di rimettere al Re puntualmente la Patente in bianco del novello Guardiano, nella quale il Re poi già in tre diverse elezioni ci ha messo il nome di uno di quei tre soggetti, che nel Capitolo locale del Convento avevano conseguiti il maggior numero de' suffragj; e sotto delle assoluzioni di questo Guardiano con sicura, e tranquilla coscienza avevan creduto, da che questa novella polizia si era

po-

posta in piedi, di poter ben anche partire per l'altro Mondo tutti quei Religiosi Francescani, che in questo Convento eran trapassati.

Ma vi è ancor altro: In tutto il corso della durata di simili Cause, cioè di quella, che vi fu per i Francescani Riformati della Sicilia, e di quest' altra con i Francescani nostri per lo Convento dell' Infermeria; mille volte i sudditi, cioè coloro, che pretendevano il nuovo sistema, a voce, ed in iscritto avevan detto, che il principal motivo, onde indotti erano stati ad una tal domanda, era per serenare le loro coscienze; giacchè credevano, che in quei Superiori, che allora vi erano, e che con quelle mimiche, e coniche elezioni agiti si avevano, e si farebbero ancor consegnati per lo avvenire; non poterli rinvenire le facoltà Spirituali, e Canoniche come necessarie per assolvere, e ligare i lor sudditi. Or ci potes esser luogo più opportuno di questo, in cui, *retorquendo argumentum*, come sono avvezzi questi Padri a fare dai loro primi anni nelle scuole, avessero essi detto quello, che ora si dice; cioè che tanto lungi era dal vero, che con quelle tali elezioni le facoltà Spirituali non si comunicavano ai Superiori dell' Ordine, che anzi, mutandosene la forma, non mai ( ed era questo anche luogo opportuno, in cui ci sarebbe caduto molti bene un sonoro non mai ) ne' Superiori si sarebbe più avvertita quella Spiritual missione ( questo è quello appunto, che ora si dice ), senza della quale nella Società de' Fedeli i Pastori non possono pascere i loro greggi. Ciò non ostante neppure allora in tutto il lungo corso di quella Causa, che è durata fino all' ultima determinazione della Real Camera, alcuno osò non che dire, ma neppure, per quanto saputo si fosse, bisognar alcuno delle cose sopradette: ma anzi per qualunque altro mezzo, che

( CCLII )

che per questo, che farebbe stato il solo veramente efficacissimo, frattanto sempre si cercavano i Padri Dominanti di difendere, e da quella grave imputazione, che alle loro elezioni si dava, come potevano il meglio, purgarli.

*Chi è stato il primo a mettere in campo il dubbio, che appellano della Missione.*

**E**Ra dunque riservata quest'altra scoperta assai più prodigiosa dell'altra del *Non mai*, agli accennati due ultimi Scrittori PP. Esprovinciali Napoletano, e Siciliano. Ma oh quanto sono essi inconsiderati (e condonino pure questo ragionevole sfogo) negli affari della loro difesa. In quello del *Non mai* ~~vi sta~~ nell'Ordine l'elezione Conventuale, fuori che per sei anni, non avvertirono, che venivan a spedire una Patente di stupidi, e milenzi a tutti coloro, che infino a quel punto avevano scritto, e sostenuto il contrario, infra de' quali involvevano niente meno, che la Suprema Magistratura di due Monarchie delle più culte di Europa, cioè della Monarchia Napoletana, e della Monarchia Siciliana; quando ne' Secoli passati i primi Giureconsulti, e Dottori d'Italia, che forse volevano un poco più di cotesti Padri Esprovinciali, tanta opinione avevano per lo solo isolato Sacro Consiglio di Napoli, che dall'autorità di questo Senato si dichiaravano, con loro grandissimo onore, sovente atterriti. E con questa poi seconda scoperta, cioè, *che col mutare la forma delle elezioni nelle famiglie Francescane, i Superiori non conseguon più la potestà Spirituale, o sia la facoltà di sciogliere, e di legare, vale a dire, non vi è più missione, con essi dicono; chi l'avrebbe mai creduto! non l'hanno*

110



no perdonata neppure al loro P. Ministro Generale, ed a tutti gli altri Superiori della loro inclita Religione! Anzi la Patente di milenzi, e di stupidi, o almeno di sciagurati, e d'ignoranti, o di che altro mai si possa ideare, a questi stessi supremi PP. loro hanno, senza che quelli punto se l'aspettassero, e molto meno la meritassero, intrepidamente spedita. Dappoichè allora quando veramente la cosa così passasse, com' essi dicono, i detti Superiori dell' Ordine farebbero i rei, che infino ad ora non avessero ciò e col chiesto coraggio dedotto, ed avvertito, e non avessero su di tal fortissimo appoggio fondatamente resistito.

*Colla nuova difficoltà della Missione se attacca principalmente il sistema di Sicilia.*

**M**A per dar luogo al vero in ogni cosa, il nostro P. Esprovinciale Siciliano in questa parte non attacca altro, che le sole novelle elezioni, che si facessero per mezzo della sorte; e non già le altre, che colla norma della pura elezione Canonica, nella Bolla di Benedetto XII prescritta, seguissero. E quantunque questo, per quel che notaremo nell' ultimo della presente Scrittura, costituisca il maggiore ardire di questo coraggiosissimo Religioso: imperciocchè non poteva, nè doveva egli mai por bocca a quella forma d' elezione, ch' essendo itata per la Sicilia dalla Maestà del Sovrano stabilita, ed avendola la Religione in quel Reame accettata; già non costituiva altro per chicchessia, che un puro argomento di semplice ossequio, e venerazione, e massimamente per un Siciliano: Tuttavia però tanto questo fa vedere, che questa difficoltà della Missione nella mente di questo forte Religioso neppur giunse a poter entrare rispetto alle elezioni vere Conventuali,

le

le quali senza mistura di sorte , giusta la Bolla di Benedetto XII , seguissero .

O: quantunque la determinazione della Real Camera per la forma d' elezione Conventuale fosse stata , giacchè rispetto all'altra, per la Sicilia prescritta, la Real Camera altro non fece , che venerarla , e lodarla , come da lodare , e venerare era una legge del comune Sovrano , per un' altro Reame floridissimo dettata , e dalla Religione Francescana in quel Reame stesso accettata , ed eseguita : Ciò non ostante ci par convenevole , che ancora su di questa difficoltà alquanto ci tratteniamo , come quella , che forse qualche imperito potrebbe ancora su della stessa forma della semplice Canonica elezione suscitare ; tanto più , che quelle cose , che qui passaggiermente accenneremo , potranno anche bastare a sciogliere la stessa difficoltà anche rispetto alle elezioni , che nella Sicilia coll' uso della sorte si ritrovano stabilite .

*Esenzione delle Famiglie Religiose , e sua natura , ed origine .*

**I**nfino a tanto , che i Monaci non cominciarono a formare tante Società separate , indipendenti dalla potestà ordinaria del Vescovo Diocesano , quante poi ne formarono , e ne formano oggi ; i Superiori Monastici , cioè coloro , che coteste Società stesse reggevano , non potevano esser considerati , come Prelati Ecclesiastici ancor essi : ma appena avevano quel reggimento politico , e civile , che ogni Società d' uomini dee avere per esser governata (1) . Ma a poco a poco con i tanti privilegi , ed esenzioni , che a' Monaci si con-

ce.

---

(1) Thomasin. de veteri , & nova Eccles. Disciplin. part. 1 , lib. 3 cap. 2 , & seqq. , Van. Espen Jus Ecclesiast. part. 1 tit. 24 , & 31 per tot. , Alteterra Asceticon lib. 2 cap. 5 , & passim .

cedettero, e massimamente a' Mendicanti, e tra questi ai loro più celebrati Ordini, che furono, come ben si fa, i due de' Domenicani, e de' Francescani (1); e colla estensione de' stessi privilegi da quegli Ordini, che ottenuti gli avevano, agli altri, che non ancora gli avean conseguiti; e finalmente colla comunicazione, che si fece generalmente (ingegnosissimo ritrovato (2)) infra di tutti i diversi Ordini Religio-

(1) A i Mendicanti solamente, e tra essi ai Domenicani, ed ai Francescani, debbono *acceptum ferre* tutt' i Religiosi quei privilegi, ch' essi ora godono, e quella esenzione, che tengono da i Vescovi Diocesani. Ai Domenicani, e Francescani questa impresa costò fatiche somme, persecuzioni grandissime, e combattimenti inesplicabili, specialmente sotto il Pontificato di Innocenzo IV, la cui morte perciò, secondo la semplicità, ed ignoranza de' secoli passati, nelle Croniche de' Domenicani si attribuisce *Litanis Fratrum Prædicatorum, que faciunt mirabilia magna* ( *Constitut. Fratrum Prædicator. pag. 24 Cronolog. Magistr. General.* ). Gli altri Religiosi poi vennero, come si suol dire, a mensa apparecchiata.

(2) Sono piene le Opere degli Autori, che scrivono su di materie appartenenti a' Regolari, del trattato de *Communicatione Privilegiorum*. Basta citare quì il solo P. Donato, ch' è quello, che abbiain tralle mani, il quale dalla pagina 41 sino alla pagina 60 del suo primo tomo *Rerum Regularium praxis resolutoria*, non fa altro, che questo. Lo stesso presso tutti gli altri Autori simili si rinviene. Se però su di ciò si dà una scorsa all' Opera del Canonista Erasmo a Chokier ( *de jurisdictione ordinum in exempt.* ), si conoscerà sempre più quel, che si è detto, che i veri fonti, e le vere scaturigini dell' esenzione Monastica, si hanno principalmente ne' privilegi conceduti ai Mendicanti: imperocchè colla comunicazione altro non si è fatto, che di far partecipare di quelli stessi privilegi gli altri Ordini Regolari, e talvolta con battezzarli ancor essi per Mendicanti. Fu questa osservazione fatta anche prima del Chokier dall' altro nostro gran Giureconsulto Renato Coppino ( *Monasticon lib. I tit. I, & seqq.* ). Ma il Chokier giudiziosamente ne formò di tal comunicazione anche una tavola, o una mappa, come dir vorremmo, ch' è bene, che ancora quì si trascriva: Si-

Eccola ( *part. I quest. 17* ):

( CCLVI )

giocò de' scambievoli privilegj, per cui di ciascun Ordine si potè cominciare quindi a dire quello stesso, che

*Simili exemptionum privilegio gaudent Ordines Mendicantes.*

*Sunt vero quatuor, Constitutione Pii V.*

*Dominicanorum.  
Franciscanorum.  
Augustinensium.  
Carmelitarum.*

*Inter quos, eadem Pii V. Constitutione, comprehenduntur Ordines:*

*Servorum B. Mariae.  
S. Francisci de Paula.  
S. Hieronymi Jesuatorum;  
Societatis Jesu, oggi abolita.*

*Participantes de privilegiis Mendicantium.*

*Canonici Regulares Congregationis S. Augustini.  
Canonici Regulares Congregationis S. Salvatoris.  
Canonici S. Crucis Olumbriensis.  
Benedictini.  
Monachi Montis Oliveti.  
Vallis ambrosae,  
Cistercienses.  
Cartbusienses.  
Camaldulenses.  
Eremita S. Hieronymi a Pisis.  
Congregatio S. Hieronymi Fesulani.  
Coelestini.  
Cruciferi.  
Redemptionis Captivorum.  
Sanctissima Trinitatis.  
Theatini.  
Ministri infirmorum.  
Congregatio Clericorum Regularium minorum, quae ortum habuit anno 1589.  
Præmonstratenses.  
Status tertii Ordinis.*

Sic-

che dissero de' fedecommissi i Giureconsulti Romani, quando pareggiati furono totalmente ai legati, *per omnia, & in omnibus exequata sunt legata fideicommissis* (1), cioè che ogni Ordine Religioso si fosse già uguagliato all' altro perfettamente: ne venne la novella polizia, che sotto nome di *Esenzione* piacque spiegarsi, cioè che i Monaci, e le Religioni formassero nella Chiesa Latina ( della Greca qui non trattiamo ) tante separate Società, che nello Spirituale separatamente per mezzo dei loro Superiori si regolassero, e governassero, i quali dipendessero dirittamente dal Romano Pontefice (2). L' esenzione dunque degli Ordini Religiosi si può molto somigliare all' antica legge Regia, onde *Populus Romanus* al Principe, e nel Principe *omnem potestatem concessit* (3). Imperciocchè siccome, secondo la vera sentenza de' dotti, questa legge Regia non vi fu mai, nè mai fu rogata; ma soltanto sotto questa voce venne inteso quel complesso di *Senatusconsulti*, con i quali il Senato si spogliò di tante prerogative, e cariche, ed impieghi, ch' esso aveva, e la Nobiltà, ed il Popolo Romano per mezzo de' proprj Magistrati, ed Individui esercitavano, ed amministravano, e si conferirono al Principe, e nel Principe si trasfusero (4); venendo così dall' unione di tutto quel potere a forgere l' idea della Maestà in coloro, che, come diceva Dione, fin

R dal

---

Sicchè i *Mendicanti* acquistarono i Privilegj, e gli altri Ordini per goderne: o dovettero farli *dichiarare ancor essi Mendicanti*, o dovettero *ottenere di partecipare de' Privilegj de' Mendicanti*.

(1) *Leg. I. de legatis.*

(2) *Cokier de Jurisdic. ordinar. in exemptos, aliq. locc. cit.*

(3) *Leg. I. de Constit. Princip.*

(4) *Gravin. de Ortu, & progress. Juris Civil. cap. 114, Heinecc. Historia Jur. Rom. §. 169.*

dal principio l' avevano affettata , quantunque ne avessero voluto evitare il nome , *Regiam potestatem usurpant, nisi quod invidiam nominis vitant*(1) : Così quel complesso di tanti privilegj, ed esenzioni , che ora ad uno , ed ora ad un' altro Ordine Religioso furon concedute , quando poi a tutti gli Ordini *quod ad maximam partem* furono comunicate (2), costituirono quella

(1) Dio Cassius *hist. lib. 53.*

(2) L' origine di questo ritrovato della comunicazione de' privilegj tra gli Ordini Religiosi, non può esser nè più speciosa, nè più ingegnosa. Essendosi aperta questa strada di cominciarli a concedere dalla S. Sede privilegj a' Regolari, corsero a folla i Regolari ad impetrargli, e tanto quegli Ordini, che già si ritrovavano istituiti, quanto gli altri, che nuovamente, e da mano in mano forgevano, a ciò calorosamente si applicarono, tal che parve, che per gran tempo la Cancelleria Apostolica quasi in altro non si fosse impiegata, che in ispedire Carte di sì fatti privilegj, siccome i varj voluminosi Bollarj Monastici ciò manifestano. Crebbero tosto tai privilegj a tale eccessiva mole, onde quel Codice, che in ciascun' Ordine gli comprendeva, venne acconciamente appellato *Mare Magnum*, denominazione svegliata da' Francescani, prima di tutti gli altri Religiosi, e poi a loro imitazione dagli altri Ordini ancora adottata, ed abbracciata, onde poi ne venne il *Mare Magnum Fratrum Minorum*, *Mare Magnum Carmelitarum*, *Mare Magnum Servorum Mariae*, e così degli altri Religiosi eziandio. Questo fece sì, ch' essendo i privilegj de' Regolari cresciuti a tal numero, che già annoverar non più si potevano, nè se ne poteva aver più conto, o misura; e dall' altra parte avendo quasi ogn' Ordine alcuni privilegj, e prerogative particolari, e distinte sopra degli altri: si fosse quindi giudicato di dover venire ad una totale scambievole comunicazione de' privilegj di tutti gli Ordini fra di loro, acciocchè in sì fatta guisa si fosser compresi tutt' i privilegj, e ciascheduno avesse di quei degli altri Ordini anche partecipato, e goduto. Quello, ch' è grandemente da riflettere su di ciò, è, che tutta questa operazione seguì dopo dell' età di S. Bernardo, cioè dopo del

la tale separazione, distaccamento, ed indipendenza dei Monaci dai naturali Superiori, e Rettori Ecclesiastici della comune Società de' Fedeli, che convenne spiegarfi adattatamente colla voce d' *esenzione* (1), vale a dire l' *esenzione* Monastica, secondo l' attuale disciplina, è quel prodotto di que' tanti privilegj, che riuscì a' Regolari, e principalmente a' Mendicanti, e fra essi ai nostri Francescani, di conseguire dai Romani PP. quasi dal secolo XIII in poi (2).

XII Secolo, non ostante, che questo saviissimo, ed illustrissimo uomo avesse lungamente declamato contra i privilegj, e le esenzioni; e seguì ancora, quando già nella Religione Franciscana vi era la disposizione testamentaria del glorioso Fondatore, con cui aveva prescritto a' suoi Figli, *quod ubicumque sunt, non audeant petere aliquam litteram in Curia Romana per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie Prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum*. Onde il primo privilegio della S. Sede fu appunto l' assolvere i Francescani dall' obbligazione al testamento del S. Fondatore.

(1) Chokier *loc. cit.*

(2) Lo stesso nome di *Conventuali*, che i Francescani *Temperati* ritengono nelle regioni Cismontane, e massimamente nella nostra Italia ( perchè vuolsi *ut in Polonia, Germania, Ungbaria*, ed in regioni simili, semplicemente *Fratres Minores appellantur* ); si crede, che sia un argomento chiaro de' privilegj, che più di tutti gli altri Mendicanti impegnati si fossero di conseguire dalla S. Sede questi Religiosi: perchè si suppone, che derivata fosse tal denominazione dal privilegio, che ottennero i Francescani da Innocenzo IV nel 1250, *ut Ecclesia omnes FRANCISCANORUM, ubi Conventus existunt, CONVENTUALES vocentur*, per così potere tali Chiese esser capaci di tutte quelle prerogative, e preeminenze, delle quali capaci allora erano le sole Chiese Conventuali: per cui rispondendo Ludovico Lipin dotto Conventuale al quesito, *num Religiosi aliorum Ordinum*

num

Questa esenzione adunque è quella, che ha dato luogo a quel dubbio, sopra del quale stiamo discorrendo: imperciocchè portando seco l'esenzione, che oggi i Superiori Claustrali, in quanto ai lor sudditi, e nel Chiofiro ( intendiamo però supporre sempre le moderazioni stabilite dal Concilio di Trento ) sono essi i veri Prelati Ecclesiastici, sono quelli, che spiritualmente pasciono il gregge, e sono i dispensatori de' Sacramenti della Chiesa, e quegli insomma, che ligano, e pro-

sciol-

---

*num possent quoque dici Conventuales*; dopo aver detto *utique*, come dir doveva per la comunicazione, che oggi v' ha tra tutti gli Ordini Religiosi de' privilegi di ciascuno di loro, come già si è detto; immediatamente poi soggiunse: *non tamen sine aliqua causa Franciscanis specialiter attribuitur, quia ipsi, quod bene animadvertendum est, FUERUNT PRIMI EX OMNIBUS TUNC ORDINUM MENDICANTIUM RELIGIOSIS*, supplicantes S. Sedi pro hoc titolo *Conventualis*, Oratores, ut constat ex Bulla Innocentii IV, in qua legitur *VESTRIS SUPPLICATIONIBUS INCLINATI* &c. Hinc potiori jure Cognomen Fratrum Minorum Conventualium *UT PROPRIUM, ET DISTINCTIVUM RETINEMUS*. ( Lipsin *Vita S. Francisc. part. I, pag. 132* ). Che che sia ciò, il certo è, che non avendo ancora sotto Gregorio IX ottenuto tal privilegio i Mendicanti, e per essi poi gli altri Religiosi; le loro Chiese nella Collezione Gregoriana delle Decretali, vennero appellate coll' antico nome *Cappelle*, come dall' epigrafe dello stesso titolo *de Cappellis Monachorum* apparisce: cosa, che tanto più non può recarsi in controversia, quanto ben si sa, che Gregorio IX si valse dell' opera di un Religioso Mendicante, come fu S. Raimondo da Pennafort Domenicano, suo Cappellano, e che gli epigrafi de' capi, o sia titoli, furono composti appunto da questo Religioso; le quali cose potrebbero molte illustrare, e rischiarare quanto dal Cironio ne' suoi Paratitli dottissimi delle Decretali si ritrova avvertite per il piega dell' epigrafe *de Cappellis Monachorum*, dove l' Autore sfiora, secondo il solito, somma erudizione.



( CCLXI )

sciogliono i sudditi stessi , eletta parte della Società Cristiana : questo fa , che si propone oggi il dubbio , se per i nostri Superiori Francescani , mutandosi la forma dell' elezione , restano in essi quelle stesse facoltà , giuridizioni , e prerogative , che infino ad ora colla forma attuale si suppone d' avere essi avute .

Per isviluppare questo dubbio poche verità , come tanti affioni , si debbon premettere .

*La Potestà , e giuridizione de' Prelati Regolari sopra de' lor Sudditi , è Ordinaria .*

**L**A potestà de' Prelati Regolari nei lor sudditi oggi è potestà ordinaria secondo l' attuale disciplina della Chiesa , e non già delegata : Insomma è in tutto , e per tutto eguale all' altra potestà , che hanno i Vescovi su tutto il resto del gregge , che non è stato loro sottratto (1) . Altro divario non v' ha tra l' una potestà , e l' altra , se non che questo , che quella de' Vescovi è quella potestà , ch' essi ripetono addirittura da Dio ; come istituita da Gesù Cristo , Signor Nostro , nella fondazione della Chiesa Cristiana ; laddove quella , che godono i Prelati Regolari , ripeter debbono essi direttamente dalla Chiesa stessa , la quale giudicò opportuno , che le Società de' Religiosi separatamente per mezzo dei loro proprj Pastori fosser governate , e Spiritualmente pasciute .

R 3

I

---

(1) Donatus tom. 2. capit. 9, 10, 11, et 12.

*I Prelati Religiosi quasi in ogni Religione si eleggono oggi con forma diversa .*

**T**utti i Prelati Monastici oggi nella Chiesa latina quasi egualmente le stesse prerogative, giurisdizioni, e facultà hanno, ed esercitano sopra de' sudditi: e pure non tutti del modo stesso sono eletti colla stessa forma d' elezione: anzi quasi tante sono le varie forme di elezioni oggi, quante sono le diverse Congregazioni de' Religiosi. Imperciocchè in alcune si eleggono i Superiori ne' Capitoli locali coll' elezione Canonica Conventuale (1); in altre ne' Capitoli Provinciali, e questi Capitoli Provinciali sono ancor oggi diversi secondo i diversi Istituti delle Religioni stesse: vi sono ancora Religioni, come per lo più sono quelle de' Benedittini attuali (2), nel-

---

(1) Come ne' Dominicani, ne' Paolotti, ed in molti particolari Conventi di altre Religioni.

(2) Sotto nome di *Benedettini attuali* quì intendiamo quasi tutte le Congregazioni, che riconoscono questo gran Duce degli Ordini Monastici, perchè quasi in tutte le Congregazioni de' Benedettini si creano gli Abbati oggi ne' Capitoli Generali; non già che intendiamo i soli Benedittini, che noi diciamo *Negri*, i quali non v' ha dubbio, che *per excellentiam* vengono ora specialmente sotto di tal nome, e che sono, secondo il Calzolari (*Historia Monastica pag. 27.*) gli antichi Cluniacensi, che appunto ancor venivano allora sotto la denominazione di Monaci *Negri*, per distinguerli da i Cisterciensi, che chiamati erano Monaci *Bianchi*: Ecco le parole del Calzolari: *Dopo quella di Monte Oliveto, fu riformata la Cluniacense quì in Italia, anzi in questo stesso Monasterio [scriveva da Santa Giustina di Padova] da Ludovico Babo, Gentiluomo Viniiano, del quale i Compagni furono Orlando, quì di Padova, e Jacopo di Parma. I quali Religiosi buomini, a guisa di*

tro

nelle quali i Superiori locali si creano ne' Capitoli Generali (1); il solo Generale crea altresì moltissimi Superiori in alcune altre Religioni (2); il Diffinitorio col Provinciale fa i Superiori in parrocchie (3); e sebbene più rari sieno questi

tre chiarissimi lumi, risplendettero in quella loro età. Cominciò questa nostra Congregazione, tenendo l'imperio Sigismondo, l'anno del Nostro Redentore 1410, essendo stata antiveduta, e predetta da un Santo Prete, che quì presso habitava, chiamato Marco. La qual Congregazione Papa Martino V, ed Eugenio IV con privilegi, ed altri beni ampliarono, e fecero mirabilmente crescere in poco tempo, di maniera, ch' ella si riempì d'buomini litterati, e degni in ogni scienza, e virtù. E da questa Riforma la Cluniacese fu chiamata Congregazione di S. Giustina. Havendo di poi havuto la Badia di Monte Casino, e per essere quella la prima, la più degna, e più honorata di tutte l'altre, che si trovano di S. Benedetto, prese il nome da essa, e così di Congregazione di S. Giustina, fu chiamata di Monte Casino. Dopo la qual Riforma il detto Ludovico, per la sua ottima, e santa vita, fu creato Vescovo di Trevigi. Col Calzolari va d'accordo anche il Mireo ( *Origines Benedictine* pag. 1 ), quando scrisse: *Congregatio Monachorum S. Justine de Padua, nunc Cassinensis dicta, per Ludovicum Barbum anno 1410 instituta*. Ed a questo fatto forse è da riportare l'autorità del Tritemio, che si allegò in Camera Reale senza recarsene le parole, intorno alla cumbagine de' Monisteri Benedettini, cominciata nel secolo decimoquinto.

(1) Ne' Teatini accade ciò.

(2) Nell'abolito Ordine de' Gesuiti vi era un tal sistema, e questo costituì uno de' punti principali dell'esame di un tale, mentre esistette, sempre combattuto Istituto. Il Pallavicini [ *Vindicie Societatis Jesu* ] si pose a difendere una tal pratica. Ma il Donato, Scrittore Domenicano, prese fra gli altri di mira questo articolo, per dimostrare, che non potean mai così fatto mezzi riuscire plausibili le elezioni de' Superiori in una tal Religione, la quale però esso Donato non volle mai apertamente nominare.

[3] Negli Agostiniani, e negli Carmelitani v'ha questa usanza, per non nominare molte altre Religioni di minor grido.

altri casi , pure però vi sono Religioni , o almeno Monasterj , nei quali il Superiore viene a nomina del Laico , o Ecclesiastico Patrono eletto, e creato (1); ed in altre finalmente il Principe presenta ancora, o propone il Superiore (2). E per dirla in poche parole, quasi in ogni Religione una forma, un temperamento, ed un meccanismo particolare s' incontra, e rinviene per l' elezione de' Superiori : e ciò non ostante in tutte egualmente i Superiori sono veri Prelati rispetto ai lor sudditi, pascono Spiritualmente il loro gregge Cristiano, e ligono , e profciolgono i sudditi medesimi nel modo stesso .

*Quali cose richiede di necessità la Chiesa nell' attuale disciplina per esser legittima l' elezione de' Prelati Regolari .*

**P**ER ultimo, siccome ~~la Chiesa~~ oggi non si cura della forma d' elezione, che serbar vogliono le varie Religioni per la scelta de' loro Superiori, lasciando ciò con somma indulgenza in tutto, e per tutto ai loro particolari Statuti, e Consuetudini; così per l' opposto è rigorosissima nei due seguenti articoli, la mancanza de' quali o in tutto, o anche in menomissima parte farebbe dichiarar nulle, ed invalide tai elezioni de' Prelati Regolari. Il primo, che gli Elettori non siano altri, che Clerici, perchè la Chiesa non vuole, che il Prelato Ecclesiastico venga dal Laico eletto (3): ed il se-

---

[1] Si scorra il Mireo *Codex Donation. Piar.*, e si vedranno infiniti di questi esempj.

[2] Noi abbiamo il nostro Monistero del Carmine Maggiore, dove il Priore è creato dal Principe. Sopra di queste cose è bene di consultare ancora il Coppino, *Monasticon &c.*

[3] E' caso determinato nella Clementina seconda ( *de etate & qua* )

secondo, che i voti sian segreti, giusta il prescritto sensatissimo del Sacrosanto Concilio Tridentino (1). Purchè in questi due articoli non si falla, in tutto il resto lascia la Chiesa, che liberamente sia eletto il Prelato Regolare secondo gl' Istituti, e Consuetudini delle diverse Religioni.

**D**A questi affomi viene per conseguenza infallibile, che quando colla nuova determinazione della Real Camera, ancorchè si muti quella forma d' elezione, che apparentemente finora è stata nelle mani del Diffinitorio, con rimetterfi in piedi l'elezione Conventuale (la quale altra forma oltre all' essere la Canonica, è stata quella, che, per consenso dell' una, e l' altra parte, vi è stata sempre nell' Ordine Francescano, ancorchè ciò si voglia ammettere per i soli pretesi anni sei); tal mutazione però succede salvi, ed intatti i detti due essenzialissimi articoli, cioè, che gli elettori sian tutti Chericì, e che i suffragj sian tutti segreti: Evidentemente si conosce, che non abbiassi affatto, che dire contra di cotesta novella forma d' elezione; giacchè, come  
 si è

---

*Qualitate Ordinandorum*) con queste parole: *ut nullus de cetero ( ecco un' altro de cetero ) in bujusmodi Ecclesiis vocem in Capitulo habeat, etiamsi hoc ab aliis libera concedatur, nisi saltem in Subdiaconatus Ordine fuerit constitutus.* Su di tale Canonico stabilimento è venuto universalmente ricevuto, anche nelle elezioni de' Regolari, questo Canone: *Jus eligendi Spirituale est: Laici autem sunt incapaces administrandi Spiritualia, alioquin si electio Ecclesiasticorum Pralatorum, aut institutio committeretur potestati Laicorum, cederet in detrimentum Ecclesie, & Ecclesiastica libertati derogaret,* Gloss. in cap. nobis 25 de jure Patronat., Donat. tom. 3. tract. IV. quest. 1, & 5 n. 4.

(1) Concil. Trident. Sess. 25 de Regularib., & Monialib. Cap. 6.

si è veduto, la Chiesa non si briga della forma, onde si eleggono i Prelati Monastici, nè se gli eleggono i vocali locali, o i vocali Diffinitoriali, o i vocali Provinciali, o i vocali Generali, o simili. Vuole solamente, che gli Elettori non sian laici, e che i voti da loro si diano in segreto: e questo già nel nuovo sistema dalla Real Camera, proposto interamente interviene; giacchè per la Bolla di Benedetto XII, i vocali sono unicamente coloro, che sono *in Sacris*; e questi vocali dar oggi debbono il lor voto ( secondo il Concilio di Trento, già in questo articolo divenuto legge universale dell' a Chiesa Cattolica ) totalmente in segreto. Sicchè ogni dubbio viene, come nube al vento, a sparire (1).

---

[1] Perciò il Fagnano, Canonista rispettabilissimo, a giudizio altresì del gran P. Ludovico Tommasini, per averci ne' suoi Commentarj alle Decretali tramandate le notizie appartenenti all' ultima Canonica Disciplina, riflette, che il Capitolo *Quia propter de electioni.* non ha luogo di necessità oggi nelle elezioni Monastiche, nè obbliga i Regolari a dovere a tenore di esso modellare le loro elezioni. Non così però il Decreto del Concilio di Trento intorno al dover essere segret' i suffragj: imperocchè questo decreto è legge, che obbliga assolutamente tutt' i Regolari, e qualunque loro elezione di Superiori, quali mai siano gli Elettori: giacchè sempre i suffragj debbon' esser segreti, ed altrimenti è nulla l' elezione. Nelle elezioni dunque de' Regolari, secondo l' attuale Canonica disciplina, la Chiesa non si ritrova d' aver prescritta una forma generale per tutti: ma lascia la Chiesa ogn' Ordine Religioso colle sue particolari leggi, e consuetudini; solo però vuole, che gli Elettori sian sempre *in Sacris*, e che i voti, o sia suffragj, sian segreti, altrimenti, quando in uno di questi due articoli si mancasse, riesce nulla l' elezione.

*I Scrittori Francescani giungono a scrivere , che ex necessitate regiminis , & COSCIENTIÆ si dovestero togliere le elezioni de' Guardiani al Diffinitorio*

**N**on sono i soli PP. Esprovinciali quelli , come or ora vedremo , i quali convengono , che nella Religione Francese mutar si possa *salva conscientia* la forma dell' elezione de' Guardiani senza pericolo di naufragarsi quella *Missione* , onde esercitano essi le facoltà Spirituali su de' lor Sudditi , come poi *revoluto mantello* in altro luogo i stessi PP. Esprovinciali han diversamente sostenuto . Ma vi son libri stampati di Autori Francescani , che portano il titolo *de regimine Regularium* , che insegnano lo stesso ; che l' insegnano dopo di tutti quei Capitoli Generali , e Bolle Pontificie , che han dato il diritto d' eleggere i Guardiani al Diffinitorio , secondo il sentimento de' nostri Avversarij ; e quel , ch' è più ( si noni questo , e si ricavà da ciò con quanta mala fede si è cercato poi d' ingannare i nostri Giudicanti , allora quando si è voluto sostenere , che senza far divenir sacrileghe , e nulle per lo avvenire le elezioni di Guardiani , non si poteffero togliere al Diffinitorio ) l' insegnano con dire , che *ex necessitate REGIMINIS , ac COSCIENTIÆ GUARDIANORUM ELECTIO A PROVINCIALI , AC DIFFINITORIBUS EXIMENDA SIT* . Francesco Girago Franceseano Riformato , Lettore emerito di Teologia , è colui , che questo sostiene con infiniti argomenti , e ragioni : quantunque poi non consentendo che si restituisse alle famiglie Franceseane , alle quali ancor esso , come opinano il Chercove , il Melfi , ed il Donato , confessa , che una volta era tale elezione

\*

spet-

spettata; propone un nuovo, ed assolutamente diverso sistema per creare da quindi innanzi i Guardiani. Le proprie intere parole del Girago sono queste.

*Guardianorum electio* EX NECESSITATE REGIMINIS, ET CONSCIENTIÆ E MANIBUS DEFINITORUM, AC PROVINCIALIUM EXIMENDA EST.

*Suadetur primo ex S. August. lib. 1. de lib. arb. c. 6, ubi ait: Quando populus est bene moderatus, & gravis, communisque utilitatis diligentissimus custos, recte lex fertur, qua tali populo liceat sibi creare Magistratus, per quos Respublica administratur: porro si paulatim idem populus DEPRAVATUS habeat VENALE SUFFRAGIUM, & regimen FLAGITIOSIS, SCELERATISQUE COMMITTAT; recte admittitur populo talis potestas dandi honores.*

*Sed hoc suffragium quod habent venale suffragium, quia pro sui utilitate, & conservatione ( ibi Provinciale, ed i Definitori ) QUASI VENDUNT VOTA FACTIONARIIS, HISQUE SEDITIOSIS REGIMEN COMMITTUNT.*

*Igitur ex necessitate Guardianorum electio ex illorum manibus est auferenda: Secundo, tunc statutum est ex necessitate immutandum, cum ejus abrogatio continet in se majorem utilitatem, quam sit utilitas legis abrogandæ, & ejusque consuetudinis, & quando ejus OBSERVATIO EST PLURIMUM NOXIA, ut docet S. Thomas.*

*NONNE STATUTUM CELEBRANDI ELECTIONES A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS, HUIUS MISERÆ PROVINCIÆ COMMUNITATI, PLURIMUM NOCET? Sanè, quia offendit justitiam commutativam, non consulendo bono communi, in conservatione unitatis, & concordie, per quas conservatur, & augetur; nec non & distributivam, quia multi, & multi negliguntur, & postponuntur: ergo est immu-*  
tan-



tandum. Tertiò: lex ordinatur ad bonum commune, ideo præcipit immediate ea, quæ sunt directe propter bonum commune, vel mediate, sicut cum aliqua ordinantur à Legislatore pertinentia ad bonam disciplinam, per quam Cives informantur, ut bonum justitiæ, & pacis conservent. ( S. Thom. 1. 2dæ quæst. 96 art. 5 ). Ergo ea, quæ non sunt ad conservandam justitiam, & pacem, nequeunt præcipi, neque conservari: Sed **LEX DE CELEBRANDIS ELECTIONIBUS A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS EX EORUM MALITIA DESTRUIT UTRAMQUE JUSTITIAM, ET COMMUTATIVAM, ET DISTRIBUTIVAM, ET RESPICIT AMICOS, ET FACTIONARIOS IN PROPRIUM COMMODO, PACEMQUE EIICIT, DISCORDIAMQUE NUTRIT**: igitur ex necessitate est abroganda, & annullanda. Quarto: lex datur præsertim ad evitanda mala graviora, à quibus possibile est majorem partem multitudinis abstinere, & præcipue, quæ sunt in nocentium aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non potest ( S. Th. ubi supr. art. 2 ). Sed hujusmodi electio **APUD PATRES, FOVET SEDITIONEM, RIXAS CONSERVAT** &c., per quæ humana societas dissolvitur, unde satis dignoscitur **MALITIAM SUPERASSE BONITATEM LEGIS, EJUSQUE FINEM, NEMPE UNITATEM, AC PACEM, DESTRUXISSE**. Igitur **CONCLUDENDUM EST, NECESSARIO ESSE ABROGANDAM, ET ANNULLANDAM**. Posset etiam probari ex alia doctrina S. Thom. ( 1. 2dæ quæst. 90 art. 2 ), docentis, **QUANDO CESSAT RATIO BONI COMMUNIS, EJUSQUE UTILITAS, STATIM LEX CESSAT**. Videantur Medina ibid., Suar. de leg. lib. 6 c. 9 n. 3, Averfa de legib. quæst. 97 sect. 5 (1).

Dun-

---

(1) Giragus Dubior. Centur. de regim. Regul. pag. 186, & 193.

spettata; propone un nuovo, ed assolutamente diverso sistema per creare da quindi innanzi i Guardiani. Le proprie intiere parole del Girago sono queste.

**Guardianarum electio EX NECESSITATE REGIMINIS, ET CONSCIENTIÆ E MANIBUS DEFINITORUM, AC PROVINCIALIUM EXIMENDA EST.**

*Suadetur primo ex S. August. lib. 1. de lib. arb. c. 6, ubi ait: Quando populus est bene modtratus, & gravis, communisque utilitatis diligentissimus custos, recte lex fertur, qua tali populo liceat sibi creare Magistratus, per quos Respublica administratur: porro si paulatim idem populus DEPRAVATUS habeat VEMALE SUFFRAGIUM, & regimen FLAGITIOSIS, SCELERATISQUE COMMITTAT; recte admittitur populo talis potestas dandi honores.*

*Sed huiusmodi honores habent venale suffragium, quia pro sui utilitate, & conservatione ( il Provinciale, ed i Diffinitori ) QUASI VENDUNT VOTA FACTIONARIIS, HISQUE SEDITIOSIS REGIMEN COMMITTUNT.*

*Igitur ex necessitate Guardianarum electio ex illorum manibus est auferenda: Secundo, tunc statutum est ex necessitate immutandum, cum quæ abrogatio continet in se majorem utilitatem, quam sit utilitas legis abrogandæ, ejusque consuetudinis, & quando ejus OBSERVATIO EST PLURIMUM NOXIA, ut docet S. Thomas. NONNE STATUTUM CELEBRANDI ELECTIO-NES A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS, HUIUS MISERÆ PROVINCIÆ COMMUNITATI, PLURIMUM NOCET? Sanè, quia offendit justitiam commutativam, non consulendo bono communi, in conservatione unitatis, & concordie, per quas conservatur, & augetur; nec non & distributivam, quia multi, & multi negliguntur, & postponuntur: ergo est immu-*  
tan-

( CCLXVII \* )

tandum. Tertio: lex ordinatur ad bonum commune, ideo præcipit immediate ea, quæ sunt directe propter bonum commune, vel mediate, sicut cum aliqua ordinantur à Legislatore pertinentia ad bonam disciplinam, per quam Cives informantur, ut bonum justitiæ, & pacis conservent. ( S. Thom. 1<sup>a</sup> 2<sup>dæ</sup> quæst. 96 art. 5 ). Ergo ea, quæ non sunt ad conservandam justitiam, & pacem, nequeunt præcipi, neque conservari: Sed **LEX DE CELEBRANDIS ELECTIONIBUS A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS EX EORUM MALITIA DESTRUIT UTRAMQUE JUSTITIAM, ET COMMUTATIVAM, ET DISTRIBUTIVAM, ET RESPICIT AMICOS, ET FACTIONARIOS IN PROPRIUM COMMODO, PACEMQUE EIICIT, DISCORDIAMQUE NUTRIT:** igitur ex necessitate est abroganda, & annullanda. Quarto: lex datur præsertim ad evitanda mala graviora, a quibus possibile est majorem partem multitudinis abstinere, & præcipue, quæ sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non potest ( S. Th. ubi supr. art. 2 ). Sed hujusmodi electio **APUD PATRES, FOVET SEDITIONEM, RIXAS CONSERVAT &c.**, per quæ humana societas dissolvitur, unde satis dignoscitur **MALITIAM SUPERASSE BONITATEM LEGIS, EJUSQUE FINEM, NEMPE UNITATEM, AC PACEM, DESTRUXISSE.** Igitur **CONCLUDENDUM EST, NECESSARIO ESSE ABROGANDAM, ET ANNULLANDAM.** Possent etiam probari ex alia doctrina S. Thom. ( 1<sup>a</sup> 2<sup>dæ</sup> quæst. 90 art. 2 ), docentis, **QUANDO CESSAT RATIO BONI COMMUNIS, EJUSQUE UTILITAS, STATIM LEX CESSAT.** Videantur Medina ibid., Suar. de leg. lib. 6 c. 9 n. 3, Aversa de legib. quæst. 97 sect. 5 (1).

Dun-

---

(1) Giragus Dubior. Censur. de regim. Regul. pag. 186, & 193.

Dunque se non solamente i nostri attuali Esprovinciali consentono, che si possa la forma di elezione mutare, restando Prelati nondimeno, e colle facultà Spirituali, come lo erano prima, i Guardiani; ma anzi un Autore dell'Ordine, alla cui Opera, stampata in Lione nel 1646, vi precede ancora, fra le altre approvazioni, quella *Almæ Facultatis Parisiensis*, sottoscritta eziandio da *Fra Michele Micard Francescano* ( e nelle altre approvazioni è chiamato ancora cotesto medesimo Autore Francesco Girago *cximus Theologus* ), oltre al convenire nella stessa idea degli Esprovinciali nostri di potersi mutare la forma dell'elezione; vuole anzi, che per necessità, ed in coscienza debba farsi tal novità: E' più ora comportabile l'assunto de' nostri Avversari, come se con idioti, ed ignoranti avessero a fare, che questa mutazione far più non possasi, e neppure coll'autorità suprema del Principe, quando con tal mezzo a riformar l'Ordine, ed a restituirlo, alla sua antica osservanza si pretendesse? Ma non più, che ci siamo assai maggiormente su questo punto distesi, di quel che conveniva (1).

---

(1) Il P. Esprovinciale Napoletano pare, che avesse avuto sotto gli occhi questo Autore, perchè il nuovo modo, ch'egli propone, come in appresso s'accennerà, in gran parte è tratto dallo stesso nuovo metodo di eleggere i Guardiani, proposto, e svegliato dal Girago. S'è così, ci tolga questo Esprovinciale degnissimo uno scrupolo in materia di coscienza, e di morale, che ci sorge nell'animo. Poteva egli, essendo Religioso, e dovendo scrivere per la verità, valersi del Girago nel supporre, che si dovesse togliere al Diffinitorio l'elezione de' Guardiani; E poi altrove far credere sacrileghe, e prive di Ecclesiastica Missione tutte quelle elezioni, che avrebber potuto seguire con forma diversa da quella, che infino ad ora vi era stata nell'Ordine; laddove nello stesso Girago avea dovuto vedere, che *ex necessitate regiminis, & conscientia* si dovevano togliere le elezioni de' Guardiani al Diffinitorio? Se ci dileguerà questo dubbio, farà anche una carità degna del suo proprio carattere.

( CCLXVII )

*I stessi PP. Esprovinciali sono persuasi, che i Superiori nella Religione Francescana possano averli per qualunque forma d' elezione , che venga prescritta .*

**L** Asciano indietro tutte quelle riflessioni , che sopra di questa materia ci somministrarebbero quei Capitoli Generali dell' Ordine lungamente di sopra veduti, con i quali, secondo sempre alla Religione è paruto opportuno, si son venuti a fare cambiamenti intorno alla forma d' elezione, ora restituendola alle famiglie, ora dandola al Diffinitorio, ora riserbandola al Capitolo Provinciale, e talvolta allo stesso solo Provinciale per certi casi solamente attribuendola: il che ha fatto in ogni tempo manifestamente conoscere, che si sia avuto dalla Religione l' articolo della forma d' elezione per cosa ~~totalmente~~ indifferente, e da non dovere nulla influire ad acquistarsi, o non acquistarsi dall' eletto le facultà Spirituali: basta per persuaderci di ciò quello solo, che, come fra poco vedremo, nella sua Scrittura ha lasciato registrato il P. Esprovinciale Napoletano per uno de' novelli sistemi, e progetti, che da lui si propongono per riordinare, e riformare il suo Ordine. Imperciocchè in questo luogo questo Religioso propone assolutamente una nuova forma di elezione, ignota non che alla sua Religione, ma a qualunque altro Ordine Monastico, e quel ch' è più, mescolata ben anche tal novella forma, ed adornata della sorte, cioè di quella circostanza, contra di cui non si era mai faziato di declamare ben anche lo stesso stessissimo Autore. Dunque nella mente di questo Religioso vi è, come per altro esser dee presso di qualunque, che la forma, e la maniera dell' elezione sia *ad unumquemque*, e perciò, che l' eletto in qualunque forma eletto venga, sempre che se-

( CCLXVIII )

secondo quella tal forma venga eletto legittimamente , ed in quella stessa forma d' elezione i Laici si tengan lungi dall' elezione , ed i voti vengan dati segreti , come appunto nello stesso progetto di questo P. Esprovinciale si rinviene ; consegua sempre tutte le legittime , ed ordinarie facultà l' eletto . Ed avendo la Religione fatto uso di questa Scrittura , ne viene , che questa stessa dottrina si possa ora dire a ragione dottrina dell' Ordine . Sicchè anche per questa altra potentissima riflessione è ora disputa vana quella della *Missione* .

*La Conferma del Diffinitorio rende sensatissima  
l' Elezione Conventuale .*

**E** Poi di grazia si potrebbe concepire forma d' elezione più sensata , più regolare , e più Canonica di quella , che ora ha prescritta la Real Camera di S. Chiara , per accertarsi , quanto più umanament' è possibile , le elezioni de' locali Superiori ( articolo sopra di qualunque altro importantissimo ) nella Francescana Religione ? Già la Real Camera ha voluto particolarmente spiegare , che gli eletti Conventualmente doveressero avere la *Conferma* del Provinciale , e questo ad oggetto , che non avesse potuto mai sorgere il dubbio , che in questa Religione per ispecial privilegio le elezioni , della Conferma , non avesser mestiere . La Conferma seguir dee col Diffinitorio , e precedentemente , **PROUT SPECTAT AD IPSUM** , sono parole di Benedetto XII , il Provinciale , *diligenti examinatione praemissa* , deve discutere l' elezione : e dalla discussione non solamente ne può venire , che irritar si possa l' elezione con rimetterla ai medesimi elettori , ma anche di pri-  
var

varne per quella volta gli elettori, e richiamarla al Diffinitorio stesso. Ecco con ciò gli elettori messi nella più dura soggezione, e le elezioni dipendenti tutte dal Diffinitorio. Ma poi ha voluto inoltre la Real Camera, che prima degli anni quaranta non si potessero sperare Prelature in questa Religione: e che la virtù fosse il vero veicolo, onde intramettersi, perciocchè i soli Lettori di Filosofia, e di Teologia, ed i Predicatori, ed i Confessori approvati dagli Ordinarij, quando avesser 40 anni, si dichiaran unicamente capaci di tali Prelature. Or posto ciò, si può ideare forma d' elezione migliore di questa? E dovendo ne' Regolari l' elezione esser la sorgente della Prelatura; e la Prelatura il carattere, onde esercitare sopra de' sudditi essenti le giurisdizioni Ecclesiastiche: chi non conosce, che nei Francescani da oggi avanti, più che in qualunque altra Religione, verranno le Prelature collocate in soggetti degni, e si eviterà quel *Sanctum Canibus* tanto, e poi tanto detestato dal Vangelo.

*Il solo Provinciale in questa Religione approva  
i Confessori Claustrali.*

**F**inalmente ci si dica in carità, chi è, che nella Religione Francescana approva i Confessori Claustrali? E' altri all' infuori del Provinciale? E se il solo Provinciale è quegli, che fa i Confessori, esaminando quale de' suoi Religiosi possa ricevere una tale importantissima, e seriissima approvazione; Ed il Provinciale stesso è poi anche quegli, che dovendo col Diffinitorio confermare l' elezione Conventuale del Guardiano, deve, *diligenti examinatione præmissa*, discutere i meriti, le circostanze, e le qualità dell' eletto Guardiano: Che dubbio vi può es-

esser più circa le facultà Spirituali di questo Guardiano eletto Conventualmente, quando tai facultà Spirituali in questo in sostanza si restringono, che il Guardiano è il Confessore ordinario del Chioftro, e della Famiglia, ed il natio primo Penitenziere della famiglia stessa? Se ogni altro Confessore del Chioftro, e Penitenziere della Famiglia, per mezzo della sola approvazione del Provinciale, nella Religione viene creato; come questa approvazione medesima non può legittimamente produrre tai effetti solamente quando a cader venga su del Guardiano eletto Conventualmente dalle Famiglie; tanto più che nella creazione de' Confessori, ed approvazione de' Penitenzieri i Provinciali procedono senza del Diffinitorio, laddove nell' approvazione, e Conferma del Guardiano eletto Conventualmente, prima si ha la discussione diligente, che de' meriti del soggetto ne fa il Provinciale, e poi la Conferma dello stesso intero Diffinitorio? Pare dunque, che quando la Real Camera coll' elezione Conventuale ha voluto ancora la Conferma del Diffinitorio, ogni difficoltà su la medesima elezione dovea svanire.

**S** I conosce dunque, che quando con tutto quello, che nel precedente §. lungamente si è detto, è restato dimostrato, che ottimamente si è potuto nella Religione Francescana rimettere in piedi l' elezione Conventuale; che questo basti a sgombrare ogni altro dubbio, che mai sullo strapazzo, che si è fatto di questa voce *Missione*, si è voluto suscitare: giacchè *eo ipso*, che resta stabilito, che in questa Religione rimetter si poteva in vigore quella forma, che si è messa: i Prelati, che oggi con questa tal forma si eleggono; si ritrovino veri Prelati, ed in conseguenza possano liberamente pascere il gregge loro commesso, e dispensare ai loro partico-  
la-



( CCLXXI )

lari sudditi i divinissimi Sacramenti della Chiesa . E questo pare che possa bastare rispetto alla insuperabilissima difficoltà della *Missione*, come appellata l'hanno i nostri avvedutiissimi Avversarj, i quali da uomini accortissimi, giudicando, che le Cause popolari si dovessero, di questa tale difficoltà ne hanno riempita la Città nostra *tota quanta est*, dimodochè non v'è quasi oggi uomo presso di noi per culto, o inculto che sia, che non ne discorra; e fin anche è passata ne' Caffè, nelle Spezierie, e ne' Ridotti per trattenimento, e passatempo de' sfaccendati, e per alleviamento degli Arteggiani : Che più? Le femmine stesse se ne sono mostrate, e se ne mostrano, quanto qualunque altro, interessate, pruova manifesta della penetrazione, ed *ubiquità* Francescana .



§.III.

§. III.

Si risponde all' opposizione , che colla novella forma d' elezione crescerebbero gli abusi, ed i disordini nella Religione Francescana .

**N**on bastando ai nostri Avversarj d' aver detto , che nella Religione Francescana , all' infuori de' soli sei anni della precaria durata della Bolla di Benedetto XII , non vi fusse stata mai l' elezione Conventuale ; e parendo loro anche poco lo svegliare , che con tal novella forma d' elezione non si farebbero più avuti nel Chostro legittimi Pastori : si è ricorso in fine a mettere ben anche in campo , che cotal novella forma , anzi che ordinare quest' Ordine , lo sconvolgerebbe , e disturberebbe vie maggiormente . Ma perchè questo ? Forse *suapte natura* dell' elezione Conventuale ? Così si opina . Ma non hanno in simil guisa opinato uomini dottissimi , e venerandi , i quali su di tai materie si sono , per rischiaramento de' Popoli , seriamente applicati , e fatiche gravi , ed indefesse ci hanno lasciate . Ne sceglieremo due soli , uno tra i nostri Cattolici Romani , e propriamente tra i PP. Domenicani ; e l' altro dalla schiera de' più dotti Canonisti Protestanti il trarremo . Eccoli .

„ An ,

*Lunga autorità del P. Donato Domenicano a favore dell' elezione Conventuale .*

**I**L Domenicano è il P. Donato, di sopra altre volte citato. Or questi così la discorre nel seguente luogo, che tuttochè sembri alquanto lunghetto; pure perchè in altro ancora illustra, e stabilisce la nostra attuale materia, par che conveniva di doverfi, come facciamo, in tutto rapportare, colla prevenzione, che sebbene il quesito del P. Donato sia tra Elezione Conventuale, e quella, che si fa da un solo, tuttavia però la cosa procede a dovere nel caso nostro: giacchè le nostre elezioni sono sempre state fatte da un solo, cioè dal P. Protettore del Convento; ed anche da un solo si fanno ordinariamente negli altri Diffinitorj, come l'esperienza il manifesta, perchè *inter paucos æquales dominium est apud peritiorem, vel potius potentio-rem.*

„ An, ecco il P. Donato, *melius sit, & magis expediat, Electionem fieri a pluribus de Collegio, quam ab uno solo Provisore.*

- „ 1. **R**esolutio dubii pendet ex eo, an id quod fit à parlamento totius Universitatis, sit præstantius eo, quod sit ab uno solo concivi? seu an decisio, & provisio conciliaris universalis, sit melior, ac tutior ea, quæ fit ab una singulari persona?
- „ Et cum sit exploratissimi juris, esse meliorem, & luce meridiana clarius, non debet verti in utrum.
- „ 2. Nihilominus ad majorem cautelam, multipliciter probatur. S „ Pri-

---

[1] Donatus Praxis Refulator. tract. 4 §. 2.

- „ Primò, ex illo *Proverb. 12 ver. 15*, ibi, *via stulti*  
 „ *recta in oculis ejus, qui autem sapiens est, audit con-*  
 „ *filia, & ex illo Proverb. 14 ver. 14*, ibi, *ubi non*  
 „ *est Gubernator, aut ubi multa Consilia, &c. Quem*  
 „ *locam Sancti Patres verunt in hæc verba, ubi non*  
 „ *fuerint consilia, corruet Populus, salus autem est in*  
 „ *multitudine Consiliorum, seu Consultorum: & ex illo*  
 „ *Proverb. 15 ver. 22*, ibi, *dissipantur cogitationes, id*  
 „ *est conatus, ubi non est Consilium, ubi verò sunt*  
 „ *plures Consiliarii, firmantur.*  
 „ 3. Ex quibus evidenter colligitur, quod *felix Regi-*  
 „ *men Universitatis, Collegii, & Monasterii pullulat à*  
 „ *Consilio multorum Consultorum: infelix verò à*  
 „ *Consilio unius singularis personæ.*  
 „ 4. Secundò, probatur ex *Scriptura Sacra Novi Testa-*  
 „ *menti, & præcipue ex illo Pauli Apostoli 12 ad*  
 „ *Rom. ver. 16*, ibi, *Nolite esse prudentes apud vos-*  
 „ *metipsos, quod Theodoretus exponens, dicit, ne ve-*  
 „ *stra vobis Consilia sufficiant, sed aliorum Consilia*  
 „ *accipite.*  
 „ Item ex illo *Actuum Apostolorum 1 ver. 22*, ibi, *&*  
 „ *dederunt sortes eis, & cecidit fors super Matthiam,*  
 „ *& annumeratus est cum undecim Apostolis.*  
 „ *Translatio Græca legit, suffragiis, & calculis omnium*  
 „ *cooptatus est. Item ex illo eorundem Actuum 6*  
 „ *num. 3*, ibi, *elegerunt Stephanum, & alios, ut ibid. &c.*  
 „ *Quippè qui septem electi fuerunt à Discipulis, sed*  
 „ *confirmati per Apostolos.*  
 „ Item ex illo *Actuum 15*, ibi, *tunc placuit Apostolis,*  
 „ *& Senioribus cum omni Ecclesia eligere viros ex eis.*  
 „ Ergò tempore *Apostolorum electiones Ministrorum*  
 „ *Ecclesiæ fiebant, eo ferè modo, quo nunc fiunt*  
 „ *inter Regulares;*

- „ 5. Tertio, probatur ex jure communi Canonico, ubi  
„ habentur integri *tractat. de elect.* ut liquet in *Decret.*  
„ sub *Greg. IX*, & in 6. sub *Bonif. VIII*, & in *lib. Clem.*  
„ sub *Clement. V*, & in *lib. extrav. commun. Joann. XXII*,  
„ & in tot. aliis *extravagant.* quæ lyppis, & tonsuri-  
„ bus patent.
- „ 6. Quarto, probatur ex tot Conciliis Universalibus,  
„ Provincialibus, Metropolitanis, Diœcesanis, & simi-  
„ libus, quæ ad invicem collecta, nec quinque volu-  
„ mina capiunt; ex quibus clarè constat, quod res  
„ graves, & arduæ, in omni loco & tempore, de uni-  
„ versali usu, & praxi Ecclesiæ; fuerunt digestæ, ac  
„ decisæ in Conciliis, & Congregationibus multorum  
„ Consultorum; **ET VELLE CONTRARIUM FA-**  
„ **TERI, NON EST SAPERE, SED DESIPERE,**  
„ **NE DICAM IRRATIONALE ET TEMERA-**  
„ **RIUM;** etenim velle invertere consuetum ordinem,  
„ antiquum usum, & universalem praxim Ecclesiæ,  
„ plusquam erroneum est.
- „ 7. Quinto, specialiter probatur quoad modum eligen-  
„ di Prælatum per modum scrutini, tum quia electio  
„ Prioris Conventualis de jure Communi Canonico spe-  
„ ctat ad Collegium, *cap. Congreg. 10 caus. 16 q. 7,*  
„ *cap. Abbas 18 q. 2, cap. cum terra de elect., cap.*  
„ *dilectus de consuet., cap. Monachi, §. Priores de sta-*  
„ *tu Monachorum,* & dictum est supra immediate.
- „ 8. Tum etiam, quia hoc præsupponitur in *cap. quia-*  
„ *propter de elect.,* ubi præscribitur forma eligendi  
„ Prælatum, & extenditur ad electionem quorumcum-  
„ que Prælatorum Regularium, & in *cap. 6 Sac. Conc.*  
„ *Trid. sess. 25 de Regularib.* innovatur, ita ut omnis  
„ alius modus eligendi sit vetitus.
- „ 9. Tum item, quia ita sanxerunt Sanctiores homines,  
„ qui

- „ qui speciali Dei nutu fuerunt Religionum Capita ,  
 „ & Fundatores , uti sunt *Sanctus Benedictus* , Pater ,  
 „ & Institutor totius Ordinis Monachorum in toto  
 „ Occidenti , in *cap. 64* suæ *Regulæ* , ubi expressè  
 „ hæc habentur .  
 „ In *Abbatis* ordinatione illa semper consideretur ratio ,  
 „ ut hic constituatur , quem sibi omnis concors Congre-  
 „ gatio , secundùm timorem Dei , sive pars Congregatio-  
 „ nis , saniori consilio , elegerit ; & loquitur , secundùm  
 „ omnes *Expositores* , de electione *Abbatis* singulorum  
 „ *Monasteriorum* , & correspondet formæ datæ in *d.*  
 „ *cap. quiapropter de elect.*  
 „ 10. Et *Sanctus Basilius* Monachorum Orientalium Pa-  
 „ triarcha , in *cap. 43* suæ *Regulæ* , ait , non qui sibi  
 „ ipsi prælationem assumit , sed qui à cæteris , qui au-  
 „ thoritatè , in *Conventibus præsent* , electus sit , & sa-  
 „ tis magnum , in superiori vita , documentum dederit  
 „ probitatis morum suorum .  
 „ Et *Sanctus Augustinus* lumen Ecclesiæ in *Regula viven-*  
 „ *di secundum vitam Apostolorum* , quæ hodie multorum  
 „ Religiosorum effecta est propria , præsupponit , Præpo-  
 „ situm , cui ab omnibus in Congregatione obedien-  
 „ dum est , debere eligi ab iis , qui in Congregatione  
 „ vivunt , prout tempore Apostolorum actum est .  
 „ 12. *S. Dominicus* Institutor Ordinis Prædicatorum , vo-  
 „ luit , ut *Priores Conventuales* à suis *Conventibus*  
 „ secundùm formam *Canonicam* eligantur , *cap. 2 text.*  
 „ *1 de elect. Prior Convent.*  
 „ 13. *S. Albertus* fundator Ordinis Carmel. *cap. 1* , ac  
 „ UTERQUE S. FRANCISCUS , NEMPE DE AS-  
 „ SISIO , ET PAULA , ut in suis liquet *Regulis* , i-  
 „ dem statuerunt ; etenim de jure Naturæ , quod o-  
 „ mnes tangit , debet ab omnibus approbari .

( CCLXXVII )

- „ 14. Tum denique quia ita eligitur Summus Pontifex,  
„ Caput, supremusque Judex, & Governator totius  
„ militantis Ecclesiæ.  
„ Licetne Jus Comune mutare, contra antiquissimum  
„ usum omnium Religiosorum venire, & contra tot  
„ Sanctos latrare?
- „ 15. Et tandem ratione probatur, quia Prælatus ELE-  
„ CTUS AB IIS, QUIBUS EST PRÆFIGENDUS,  
„ solet, & debet virtute gratitudinis eisdem esse gra-  
„ tissimus, eorumque defectus, si quos habent, liben-  
„ tius tolerare, paternè corrigere, & charitativè e-  
„ mendare.
- „ 16. Nec non Electores hujusmodi morem gerunt, ob-  
„ sequuntur, & ab impugnatione cavent; undè *Leo I*  
„ *Epist. 84 cap. 5 ad Anastasium Thessal. Episc.* fa-  
„ pienter ait, *nullus invitis, & non petentibus ordina-*  
„ *tur, ne Civitas non optatum Episcopum, aut oderit,*  
„ *aut contemnat,* quæ ratio semper fuit valde nimis  
„ a Summis Pontificibus æstimata, amplexa, & lauda-  
„ ta, *cap. nullus invitis, distin. 61, & cap. vota Ci-*  
„ *vium distin. 63.*
- „ 17. Ergò evidenter meliùs est, & magis expediens, ut  
„ Prælatus ELIGATUR AB IIS, QUIBUS DEBET  
„ PRÆESSE, quàm ut iis invitis, vel ignorantibus; à  
„ P. Generali præfigatur, & deputetur.
- „ 18. Nec his obstant, quæ longà manu scripsit *P. Fran-*  
„ *ciscus Suarez tom. 4 de Relig. lib. 10 tit. de institu-*  
„ *tione cæterorum Prælatorum Societatis Jesu, cap. 3*  
„ *num. 1, & sequen.,* ubi acriter carpit talem modum  
„ eligendi, quia faciliter solvuntur à *Castellino, caps*  
„ *7 de elect. nu. 14, & sequent.,* & à *Peyr. tom. 2 de*  
„ *Prælat. q. 1 cap. 4. §. 3 nu. 54; & sequent.*
- „ 19. Nec dices, quod hæc commoditas, quæ præsumi-  
„ tur

( CCLXXVIII )

- „ tur nasci ab electione prædicta , non est multum  
„ æstimanda , si comparetur cum incommodis , quæ  
„ inde sequuntur ; licet enim videatur commoda iis ,  
„ qui Superiorem elegerunt , erit tamen valde exosa ,  
„ & incommoda iis , qui non consenserunt .
- „ 20. Quia iis , qui non consenserunt , non potest exin-  
„ de aliud malum oriri , etiamsi persona inhumana  
„ fuisset electa ; nisi translatio de uno Conventu in  
„ alium ; quod non est tam grande malum , quod pos-  
„ sit tot bona impedire , uti sunt , **QUIES RELI-**  
„ **GIOSORUM , AUGUMENTUM RELIGIONIS ,**  
„ **PROMPTITUDO ANIMI SERVIENDI PRÆ-**  
„ **LATO ET CHORO , SECURITAS , ET TRAN-**  
„ **QUILLITAS MENTIS , ET CORPORIS , QUIBUS**  
„ **NIHIL COMPARABILE .**
- „ 21. Immò retorquendo argumentum , dicam , quod ma-  
„ jora incommoda nascuntur ab electione fienda a so-  
„ lo P. Generali , si ipse solus immediatè debeat insti-  
„ tuere Prælatos Monasteriorum omnium sui Ordinis ;  
„ tum quia , cum unus Generalis non sit per se suf-  
„ ficiens ad cognoscendum omnes suos subditos ,  
„ cogetur stare relationi aliorum , qui referunt , non id ,  
„ quod in se est ; sed quod placet , & menti objicitur ,  
„ juxtà illud , *Amor , & odium non faciunt dicere verum :*  
„ ob quod interdum videmus , **BONOS RELIGIOSOS**  
„ **OTIARI , ET INEPTOS APPLICARI** , cui malo  
„ provideri non potest , cum simus in Mundo , in quo  
„ nihil certum , morte exceptà .
- „ 22. Tum etiam quia indigni , & immeriti , nescio quo  
„ spiritu , ubi advertunt , quempiam ob sui merita ,  
„ posse institui a P. Generali in Vicarium alicujus  
„ Congregationis , vel in Provincialem alicujus Pro-  
„ vincie , frequentat litteras mittere , ad finem impe-  
„ dien-



- „ diendi ; & sic fabricant in gehennam , ex quo in-  
„ fanda fantur , & gratis infamant Ordinem , & Per-  
„ sonam .  
23. Quod malum non procedit, si electio fiat ab Electori-  
„ bus Capituli: HI NAMQUE INTUITIVE' SCIUNT  
„ BONOS , ET MALOS , nec cessant ab illa , ob  
„ illorum latratus .

*Sentimenti di un Dottore Protestante su la stessa materia .*

**F**In quò il P. Donato: veniamo ora al Protestante ,  
ch' è Giovanni Brunnemanno nelle sue Opere Ca-  
noniche , delle quali se ne ritrova fatto ancora in que-  
sto secolo un giudiziosissimo epilogo , tanto si sono  
riputate . Or questi su del nostro proposito scrisse  
brevemente : *Quod autem , nisi aliud sit constitutum , qui-  
libet cœtus sibi Sacerdotem possit constituere , ita probat  
Grotius . . . . . quod NATURALITER cœtui unicuique  
permittatur ea procurare , quæ ad sui confirmationem sunt  
necessaria , in quo numero est functionum applicatio . Ita  
Vectores multi habent jus eligendi Gubernatorem suæ Na-  
vis : Viatores itineris Ducem ; Populus liber Regem .  
Unde sequitur , ubi jus Divinum certam eligendi rationem  
non præscripserit , & ea de re nullum extet jus huma-  
num , ad Ecclesiam sui Pastoris electionem pertinere .  
Hæc verba Grotii , ubi in sequentibus ostendit , id non  
esse jus immutabile . . . . . [1].*

**D**unque , per lasciare infiniti altri Autori somiglianti ,  
che potremmo con equal facilità rapportare ; con qual  
coraggio , con quale ardire , o con quale spirito si può

S 4 - ora

---

(1) Brunnem. de jure Ecclesiast. lib. 1 cap. 5 §. 6.

ora assumere, che le elezioni Conventuali arrechin disordine, quando i Dottori e della Chiesa Cattolica Romana, unico albergo della verità in materia di Dottrina, ed i Dottori ancora de' Protestanti credono, sostengono, ed insegnano il contrario; anzi hanno per fermo, che la natura questa sola forma di elezione riconosca, ed approvi, essendo dalla retta ragione dettato, che chi deve a tutti soprastare, venga eletto da tutti?

*Si spiegano i Scrittori dell' Ordine, dove par, che tocchino alquanto l' elezione Conventuale.*

**M**A si dirà: I Scrittori dell' Ordine Francescano hanno alla posterità tramandato, che l' elezione Conventuale in questo Ordine si abolì, perchè *rixis, contentionibus, & jurgiis locum dabat*. In questo luogo potremmo dire moltissime cose, ma basterà una per tutte le altre. Questi Scrittori se dicono il vero, o no, lo abbiam veduto di sopra, ma il certo è, ch' essi parlano de' tempi antecedenti al Concilio di Trento, perciocchè dicono, che le prime novità seguirono in tempo di Clemente IV, *qui sedit anno 1265*. Or in quel tempo le elezioni Conventuali seguivano con i suffragj palesi, con i voti manifesti: e questo non v'ha dubbio, che sovente partoriva liti, discordie, contese, e tumulti eziandio; cosa, che poi indusse i sensatissimi PP. Trentini a dar fuori quel novello celebratissimo stabilimento, che in tutte le elezioni de' Regolari i suffragj per lo avvenire fosser segreti, *& hoc jure utimur* (1), e con  
ta-

---

[1] Barbof., Gallemart, Farinacc. *in Concil. Tridentin. Session. 25 de Regularib., & Monialib. Cap. 6.*

tale emmenda posteriormente rettificata si videro le elezioni Conventuali, talchè non più *rixis*, *contentionibus*, & *jurgis* oggi darebber fomento.

**C**He se poi si volesse dire, che anche dopo del Concilio di Trento, le elezioni Conventuali nei Regolari esser potrebbero sorgenti di disordini, ed inconvenienti, ancorchè con voti segreti seguissero; ciò sarebbe un recare un' ingiuria a' venerandi Padri della più illustre Assemblea Generale, che vi sia stata nella Chiesa di Dio, dopo del Concilio Lateranese IV: imperocchè se i PP. congregati in Trento avesser conosciuto, che veramente per sua intrinseca natura l'elezione Conventuale fosse scaturigine di scandali, e di disordini; non a correggerla vanamente applicati si farebbero, ma ad estirparla, ed abolirla per sempre. Che se la correffero semplicemente, e così corretta, con somma pace, e buon frutto si osserva ne' Domenicani, ne' Paolotti (1), in tutte le Congregazioni separate.

---

(1) Rispetto ai Paolotti, de' quali più d'una volta abbiamo fatto parola, non è da trascurare il sentimento costante di moltissimi Autori, e tra cotesti del Wadingo ( il quale su di ciò ne' suoi Annali distese una nobilissima Dissertazione ), che S. Francesco di Paola, avendo passat' i suoi primi anni nel Convento de' Francescani della Città di S. Marco in Calabria, quivi si fosse imbevuto di tutte le usanze, e leggi Francescane, e che nel fondare la sua Religione, in gran parte si fosse poi delle stesse leggi, ed usanze valuto, altro non facendo, che adattarle al suo novello Istituto nella nuova forma, che concepito l'aveva, e che aveva veduto già maravigliosamente eseguito, e propagato. Se questo, che da cotesti Autori si sostiene, e che il Wadingo ha ridotto quasi a dimostrazione Mattematica, è vero; si acquista quest' altro grande argomento per l'elezione Conventuale.

rate degli esemplarissimi PP. dell' Oratorio; ed in tante, e tante altre adunanze; e poi in quasi tutti gli Ordini Regolari quando trattasi delle elezioni de' Provinciali, e nelle elezioni de' Generali; non si fa intendere perchè *timendum* di questa tal forma solo nelle famiglie Francescane, o quando elegger si debba l'unico, e solo Guardiano.

*Si spiegano ancora su tale argomento le Bolle Pontificie.*

**N**E' vale la difficoltà, che oggi la forma dell' elezione Conventuale si ritrovi nella Francescana Religione di tutte le Famiglie, che professano l' Osservanza, approvata colle Bolle Pontificie, in abrogazione, e derogazione, come si dice, delle Leggi più antiche dell' Ordine, le quali prescrivevano altra forma d' elezione: imperciocchè si risponde, che già questo non è vero, come lungamente si è dimostrato con tutte le cose esaminate, e discusse infino ad ora; ma quando anche fusse così, essendosi poi conosciuto, che l' elezione Diffinitoriale sia cagione, e sorgente di disordini, e peccati [giacchè o che la natura di tal' elezione porti così, o che essa somministri alla malizia umana più facile modo da commetter frodi, e da fare allignare il Dispotismo, siccome l' esperienza almeno cid ha fatto conoscere]: pare che per tai motivi possa sempre un

---

ventuale, cioè che certamente vi fosse stata, e che vi durasse ancora nella fine del Secolo XV ne' Francescani Osservanti delle Provincie Cismontane, giacchè il Convento della Città di S. Marco era già allora de' Frati Osservanti, come oggi è de' Riformati, che un' illustre ramo compongono, come ben si sa, della stessa Osservanza.

( OCLXXXIII )

un Principe Cattolico ne' suoi Dominj aver diritto , anzi necessità di venire a riformare tal' ultima novella forma d' elezione , ed a far ciò *ex presumpta mente* non solo de' stessi PP. dell' Ordine ( anche nel supposto non vero, che introdotta l' avesse- ro *scienter* , & *consulto* con animo di derogare all' elezione antica Canonica Conventuale ); che dei stessi Sommi Pontefici , quando pur si volesse che con si fatto disegno all' emanazione delle loro Bolle avesse- ro quelli proceduto ; imperciocchè sempre si presume, e si dee supporre , che la *causa finale* , onde ed i PP. dell' Ordine , ed i Sommi Pontefici a far ciò fossero stati sospinti, fosse stato l'impegno di accertare la buona riuscita delle elezioni de' Prelati dell' Ordine . Onde quando questo con tal mezzo non solo non si consegue , ma anzi succede sempre il contrario, e si dà luogo a scandali , a disordini , ed a peccati ; è l' eseguire la mente de' i stessi PP. dell' Ordine , e de' Sommi Pontefici il rivocare tal sistema , dopo che l' esperienza l' ha fatto conoscere nocivo , e dannoso : e tanto più questo procede , quanto la Riforma in questa parte si è fatta secondo le Regole Canoniche , che vogliono , *ut Monasteria debeant reformari in suo Ordine , si fieri possit* , perchè si è richiamato in piedi quella primiera forma d' elezione , che nel tempo stesso , ch' è la Canonica , si ritrova essere stata indubitatamente la forma d' elezione di questo stesso Ordine Religioso.

§. IV.

## §. IV.

Si dilegua l' altra diceria , che i Ricor-  
renti sieno un' aggregato d' indis-  
plinati Religiosi.

**I**L nostro Giovan Battista Pacicchelli, letterato bastan-  
tamente culto, e profondo della fine del secolo passa-  
to, narra in quelle sue eruditissime lettere, nelle qua-  
li descrive i suoi viaggi, fatti da lui, quando da Ro-  
ma inviato fu per Uditore del Nunzio Apostolico, che andava nella Corte dell' Elettore di Colonia, infra  
degli altri, questo avvenimento, che a lui propriamen-  
te era succeduto; cioè che stando egli un giorno in una  
delle anticamere di uno de' Principi di Germania in  
compagnia di molti altri, persone tutte di conto per  
nobiltà, per cariche, e per merito; e discorrendo  
di cose gravi, ed indifferenti, come quell' adunanza  
portava, che si discorresse: surse di botto uno della  
brigata stessa, ch'era un Protestante, ed in quella Corte  
l'Inviato era del Sovrano suo, ch'era ancor Protestan-  
te; ed imprudentemente, ed incivilmente si pose a  
declamare contra della Corte di Roma, nel mentre  
egli conosceva, che così dirittamente feriva al Pacic-  
chelli, che le veci dell' altro Rappresentante quell'altra  
rispettabilissima Corte colà sosteneva: Che a questa sorpresa,  
sentendosi il Pacicchelli tutto internamente commosso, e  
parendogli un dovere di rispondere, e nel tempo medesimo  
in quel tumulto d'affetti non sapendo donde trarre la  
materia di una tal risposta; immantinenti prorrotto a-  
vesse in dire, più da un estro, che da un premeditato  
con-

consiglio sospinto: *E si è potuto pur ritrovare chi abbia saputo accusare l'adultera?* Che il profferire queste parole, e l'ammutolirsi il buon Ministro Protestante, e poi dalla Compagnia dileguarsi, e fuggirsi, fu una cosa sola, che quasi nello stesso istante allora succedette: di che restato il Pacicchelli oltre modo maravigliato, agli altri, che alquanto forrudevano, si rivolse, e cortesemente chiese loro, onde mai fosse accaduto, che quelle parole un cotanto prodigioso effetto avesser sopra d'ogni sua immaginazione prodotto; e che subito aumentandosi il color sorriso, gli fu risposto, che l'accusatore dell'adultera avea creduto, che l'Uditore del Nunzio fosse informato della sua rilasciata vita, come quegli, che specialmente in uno scandalosissimo incesto con una propria sua nipote viveva, e che perciò pieno di rossore avea cercato subito ritirarsi, temendo, che più al di dentro della materia non si fosse entrato (1).

Non

---

(1) Qui non possiamo citare la precisa lettera ed il tomo del Pacicchelli, dove ciò si rinviene, perchè in questo punto, che scriviamo, non ce ne ricordiamo, e gran noja ci apporterebbe il rinvenirlo. Ma è certo, che questo fatto è nelle lettere del Pacicchelli. Vogliamo aver detto ciò, anche per iscusarci, se qualche altra volta neppure il luogo proprio del Wadingo abbiamo individuato, o pure qualche altra citazione si sia fatta un po troppo generalmente. Sappiamo di certo, e l'attestiamo, che quanto abbiam detto in quelle tali citazioni, sia di quegli Autori, che si sono indicati. Che se poi non gli abbiam potuto minutamente sempre additare, ciò è stato, perchè non ci siamo ricordati de' luoghi precisi, e la fretta, che meritamente abbiamo, non ci ha permesso consumare il chiesto tempo per cercargli. Rispetto al Wadingo specialmente dobbiam dire, che noi dovendoci porre a difendere la presente Causa, considerando che tutta la nostra applicazione si farebbe raggirata in esaminare i fatti, e le leggi del

**N**On così regolar ci vogliam noi nella presente emergenza. Nò, non vogliam noi dire ben' anche, e *si è pur ritrovato chi abbia saputo accusare l'adultera*, come con tanto buon esito disse contra dell'impudentissimo, e imprudentissimo Protestante il Pacicchelli? Nò, troppo ci è memoria il bello esempio, che ci lasciò il gran Costantino, il primo tra gl' Imperadori Romani, che spiegò pubblicamente la nostra vera credenza, (1), cioè, che se i difetti de' Ministri del Santuario con i proprj occhi pur si vedessero, dovremmo ingagnarci col proprio mantello di nascondergli, come quell' Augusto si protestò, che col suo Imperial Manto gli avrebbe coperti. Ma semplicemente dir vogliamo a i PP. Dominanti, che non hanno certamente ragione di riprendere in materia di morale, e con-

---

le Famiglie Francescane; imitammo quel valoroso Greco, di cui scrisse la vita Emilio Probo, o sia Cornelio Nipote, che dovendo col Re di Persia avere delle conferenze, non prima si volle a quel Sovrano presentare, che dopo di avere la Persiana favella appresa. Imperciocchè noi abbiamo voluto prima di ogni altra cosa con ogni nostro studio, e fatica, e rubando il tempo a quelle applicazioni, che ci sogliono essere profittevoli, rivolgere almeno, e scorrere di passaggio, se non potevamo leggergli attentamente, e studiargli, come pur avremmo desiderato, tutti i voluminosi Annali del Wadingo. In questa applicazione, trascurando molte cose, che non potevamo mai credere, che ci avrebber bisognate; quando poi siamo stati a farne uso, ci sono mancate le citazioni. Speriamo, che il nostro P. Esprovinciale ci avrà fede, perchè ha potuto conoscere, che siamo stati esatti in tutte le altre citazioni, e dello stesso Autore massimamente. Ma quando mai in altri cimenti, in cui per avventura porre ci volesse, stimasse ancora in ciò tentarci; sappia, che allora nello starlo in tutto il resto debolmente, e rispettosamente servendo, come porta la nostra obbligazione; gli ritroveremo quelle citazioni altresì, che ora per la ragione detta abbiám dovuto trascurare.

(1) Basnag. *Annal. Politic. Ecclesiast. ann. 244 n. 6, & seqq.*



dotta di vita i nostri Clienti , perchè essi modestamente rispondono, che siam tutti uomini, siam tutti una malsa d' imperfezioni , siam tutti , come si suol dire , *Figli di Adamo* .

*Le procedure de' Ricorrenti gli fanno conoscere uomini dabbene .*

**D** El resto se alle procedure , tenute da questi stessi nostri Clienti nella Causa presente, riguardare si voglia, ch' è quello, cui unicamente si dee por mente; non pare, che si ritrovi cosa in loro degna di riprensione. Questi hanno chiesta l' elezione Conventuale , come unico mezzo, onde han creduto poter rifiorire i Conventi, e ripigliare la loro amatissima Religione quel lustro, che sempre l' accompagnò, quando i suoi Superiori locali Canonicamente eleggeva; e non già per niun principio di privata ambizione, o profitto, il che con due gran fatti, a cui risponder punto non potrai, hanno già al Mondo renduto manifesto. Il primo, che supitosi il punto di togliere l' elezione del Guardiano della Infermeria al P. Dominante di questo Convento, come si faceva prima; quel Religioso, che di ciò fu l' autore, cioè il P. Leopoldo da Napoli della nostra Provincia di Terra di Lavoro, detta di S. Maria la Nova, non mai ha consentito, ch' egli fusse itato nelle tre elezioni, che posteriormente fatte si sono, nominato per uno de' tre Religiosi, dai quali il Re poi ha scelto, e sceglie sempre il Guardiano: anzi quante volte gli è itato ciò suggerito, è giunto quasi a panderfelo ad onta; dicendo, che le tue mire non ebbero per oggetto la sua particolare ambizione, ma unicamente il vantaggio della sua amatissima Madre, la Religione Francescana, e de' suoi carif-

riffimi Confratelli [1]. L'altro fatto poi è, che avendo la Real Camera, nel rimettere in piedi la Bolla di Benedetto XII, aggiunte le cose accennate di sopra, cioè che le elezioni cader non potessero, se non in Lettori di Filosofia, e di Teologia, in Predicatori, ed in Confessori approvati dall' Ordinario; tuttochè con ciò fosse venuta a togliere la speranza in perpetuo a moltissimi de' Ricorrenti di potere nella lor vita gustare tai Prelature, perch' essi non sono, nè esser più lo possono o Lettori, o Predicatori, o Confessori; tuttavia però essi egualmente si sono mostrati contenti della risoluzione della Real Camera, che se da quella risoluzione ciascun di loro avesse nell'istante riportato il Cappello Cardinalizio, od il Generalato dell'Ordine, ed oggi più che mai sudano, e faticano perchè venga tal determinazione confermata, ed eseguita: quando all' in-

con-

---

(1) E' un debito di giustizia quello, che ora ci obbliga a registrare qui il nome di questo degno Religioso, a cui la sua Religione Francescana di questo nostro Regno, e chi fa, se ancora col tempo fuori di esso, dovrà perpetuamente saper grado. Questi è quegli, che unicamente imprese, e condusse a fine gloriosamente l'opera di richiamare alla libertà il Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova; e poi essendosi dato alla presente, assai più illustre, azione, l'ha a quel punto condotta, in cui si ritrova, non curando spesse, disagi, persecuzioni, mortificazioni, e quant' altro mai tai imprese, *Conversioni di Repubbliche* da' Politici chiamate, suole accompagnare. Egli oltre a ciò è un Religioso sopra di qualunque altro innamorado della sua Religione, delle glorie di essa, e del vantaggio, e profitto de' suoi Confratelli. Accorre a tutti, per tutti s'impiega, e quando puote alcuno de' suoi sollevare, ed aiutare, gli pare allora di non aver perduta la giornata. Per queste sue rare qualità, ci siamo ancora veduti sospinti a doverlo, fin dove le nostre povere forze giunger potevano, ancor consolare.

contro i Dominanti per un semplice timore di perder la *precedenza*, o le *qualifiche*, com' essi dicono, hanno affordito il Mondo, e le cose umane, e Divine hanno posto sopra, come l'esperienza ce'l fa tuttora toccar colle mani. In questo stato di cose giudichi ora chi ha senno, se potranfi più a ragione malignare i PP. sudditi, e poi dai PP. Dominanti (1)!

T

S. V.

( 1 ) Non si creda però, che con noi non vi siano ancora de' PP. Qualificati, e di quei, che dovrebbero essere nel ruolo contrario. Alcuni spiriti nobili non han potuto non far preferire alla Causa loro privata la Causa pubblica, e l'utilità di tutta la Religione. Infra di questi è il P. Esprovinciale Gabriele de' PP. Riformati, degnissimo, e notissimo soggetto della Riformata Famiglia del Convento della nostra Trinità Maggiore. Questi ci ha dati anche de' lumi sopra delle Farinerie, e delle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano, onde gli siamo perciò particolarmente obbligati; come per questo stesso motivo ci dichiariamo tenuti al P. Giacomo da Naro, che ci ha somministrato un luogo del *Gubernatis*, mostrando questi due Religiosi anche carità inverso di noi nel volerci in qualche parte alleviare la grave fatica. Giacchè si è nominato il P. Giacomo da Naro, non vogliamo omettere di notare una particolarità rispetto a questo degno Religioso, acciocchè se mai, come speriamo in Dio, questa presente impresa voglia riuscire di profitto della Religione Francescana, que' Religiosi, che in appresso dovranno goderne, veggano a chi sian tenuti, ed in qual maniera. Il P. Giacomo per esser Siciliano, e povero privato Religioso, e tra l'infinito numero de' Religiosi sudditi, in Napoli quant'ha potuto fare, ha ottenuto un ricovero nel Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova, il che forse anche principalmente deve agli amichevoli uffizj del suo P. Leopoldo da Napoli presso del Caritativo Regio Delegato, e Protettore di questo Convento. Del resto dovendosi tutto da se mantenere, si è consacrato ad istruire ne' Rudimenti Grammaticali varj civilissimi Figliuolini, che gli è riuscito aver fidati de' i loro Genitori, su de' quali è egualmente impegnato per erudirli nelle lettere, che per istillar loro i veri sentimenti di una educazione Cristiana. Nel porsi da noi mente a ciò,

ci

Si risponde all' ultima obbiezione , che quando si voglia riordinare la Religione Francescana, si debbano mettere in pratica altri espedienti, e sistemi, e propriamente quelli , che i stessi PP. Esprovinciali propongono; e non già quello, che dalla Real Camera si ritrova determinato, ed al Sovrano rappresentato.

**S**I avrebbe potuto mai pensare , che ad un grado cotanto eminente fosse arrivato l' orgoglio di questi due

---

ci pare vedere rinnovata la memoria di quell' illustre Religioso Francescano de' principj della Religione, e coetaneo del glorioso S. Francesco, quando , come narra l' Annalista Wadingo, volendosi in Oriente portare per predicar quivi la Fede, e forse, accattarsi il Martirio; giunto nella nostra Brindesi, dove gli convenne attendere l' occasione dell' imbarco; per aver modo come mantenerli, e non esser di peso al Popolo, questuando il suo mantenimento; procacciatali un' Otre, e riempiendola giorno, per giorno di freschissima acqua, e mettendosela addosso, con tal mezzo di prestare il servizio di somministrare a ciascuno, che aveva sete, di tal' acqua, conseguiva così, non per oblazioni gratuite, ed importunamente talvolta espiccate, ma per compenso della sua propria fatica, e del suo servizio, e del beneficio da lui apprestato, il quotidiano esile suo sostentamento. In Oriente, e specialmente nelle regioni de' Turchi, ed in Constantinopoli altresì, è frequentissimo questo modo di portare in giro acqua per somministrarla a chi ne desidera; anzi è questo un' esercizio di pietà, in cui gli più Religiosi Musulmani talvolta si esercitano, facendo ciò *gratis*. Chi sa, se nella nostra Brindesi allora, come quella Città, che per essere stata scala in tutte le

due ultimi Scrittori , che fin anche avessero avuto il coraggio di venire essi stessi, *stantes pede in uno* ( biasimando quello , che fatto si era dopo della più matura , e profonda discussione dai Supremi Consigli legali della Monarchia di Napoli , e di Sicilia , e dallo stesso Supremo Consiglio di Stato del nostro Sovrano ) a proporre nuovi progetti , e sistemi ! E pure questo si è veduto , e perchè dubitar non se ne fosse potuto , si è messo in istampa in tutte , e due le Opere , nelle quali va scolpito il nome de' loro autori, i due PP. Esprovinciali . Ora si , che non ci rimane a veder altro .

Ma quantunque concordi vanno i due discordi PP. Esprovinciali in questo articolo , di doverli ad altri espedienti , diversi da quei dalla Real Camera proposti , e dal Re N. S. , per la Sicilia già comandati , per lo riordinamento del loro Ordine venire ; tuttavia però nel particolare poi discordano , *prout de more* , infinitamente .

T 2

Ve

---

le antecessenti spedizioni delle Crociate , è luogo altresì , dove ordinariamente e all' andare , e nel venire allora dalle continue peregrinazioni de' luoghi Santi di Soria , allaggiavano i divoti Pellegrini ; moltissime usanze Orientali avevan dovute allignare : v' era ancor questa di portarsi l' acqua in giro in un' Otre , usanza , che naturalmente in Oriente per l' aridità della Regione , e per la mancanza dell' acqua doveva essere stata antichissima ; e che perciò quel Religioso Franciscano cominciò ancor egli ad adoperarla per servirsene d' un' onesto mezzo da procacciare il suo sostentamento , anche giusto il prescritto della sua Regola , la quale colla propria opera , e le fatiche del corpo disponeva di doverli acquistare il cibo per modo ordinario , e da ricorrerli alle elemosine , ed alle elemosine ne' casi soltanto straordinari . Lo stesso simil nostro P. Giacomo da Naro , esercitandosi nella modesta opera d' istruire nelle Lettere , e nel fantatico timor di Dio gli additati Figliuolini .

Vediamlo con le stesse loro parole.

*Nuova Riforma proposta dall'Esprovinciale Napoletano.*

**I**L nostro P. Esprovinciale Napoletano, quegli, di cui dice il P. Esprovinciale Siciliano, che sarà un buon Predicatore, un buon Teologo, ma che in materie di leggi, e costumanze Francescane dice spropositi (1), e commette *inescusabili errori*, questo espediente propone: *Per l'elezione del Provinciale, Custode, e Diffinitori, il P. Visitatore Presidente del Capitolo deve congregare il Discretorio, cioè a dire tutti coloro, che sono Esprovinciali, tutt' i Giubilati del numero, ed il Diffinitorio attuale, per esaminare i meriti, o demeriti di quei, che possono entrare nel numero degli Eligendi. Di tutti questi se ne mettano i nomi in UN URNA alla presenza di tutti. Detto poi l'Inno Veni Creator Spiritus, SE NE TIRANO DECIOTTO CARTELLE, SENZA LEGGERSI I NOMI DEGLI ESTRATTI. Ed alla presenza di tutti si figgilleranno in un foglio coi nomi, O CARTELLE ESTRATTE; si confignerà al Presidente del Capitolo. Indi i Discreti, che non sono Vocali, se ne anderanno per i fatti loro, non avendo altra ingerenza, ed il Presidente Provinciale, Custode, e Diffinitorio attuale recto tramite si porteranno nel luogo Capitolare dell' elezione, e sonato il campanello a Capitolo, entreranno gli altri soli vocali, cioè i Guardiani, & clausis Januis, more solito, dopo di aver premesso ciò, che prescrivono le*  
Co.

[1] Pag. 90 in not., 91, 92, & 93 nella pag. poi 253 cerca il nostro P. Esprovinciale di medicare la grave ferita, che fatta aveva al suo povero Collega, da cui non era stato punto nè tocco nè provocato; ma in questi casi non si fa altro, che profundare vie maggiormente la piaga.

( CCXCVI )

*Costituzioni, detto il Veni Creator Spiritus, si disingilleranno le deciotto cartelle de' Candidati ESTRATTI, e letti i nomi de' deciotto Candidati a tutti i Vocali pubblicamente, si lascerà alla di loro piena libertà eleggere per scheda segreta chi di que' deciotto vogliono per Provinciale, Custodi, e Diffinitore . . .*

Noi non vogliamo entrare nell'esame di tal' espediente, come quello, che da se stesso si fa conoscere quanto vale, e quanto pesa: solamente però vogliamo, che si faccia una riflessione, la quale crediamo, che sia considerabilissima. Come va, che si è fatto tanto strepito contra della sorte, la quale entra in parte nel novello sistema della Sicilia, che dalla Real Camera, come far si doveva, fu ancor commendato; quando il nostro P. Esprovinciale non ritrova difficoltà alcuna ad inserirvela nel suo novello sistema per tutt' i Francescani nostri del Regno di Napoli? Ma non più sopra di queste, e di simili cose, perchè potremmo perdere il cervello.

*Fierò espediente, che suggerisce, come unica tabula post naufragium, l' Esprovinciale Siciliano.*

**P** Affiamo all' altro Esprovinciale. Eccolo: *Giusto è, che gli abusi si tolgono. E ciò può farsi CON PROGREDERSI ESATTAMENTE CONTROGLI AUTORI DE' MEDESIMI ( gli Autori de' medesimi sono i Frati rilasciati, vale a dire sono i nostri poveri Clienti, nella mente del P. Esprovinciale ), E CASTIGARSI POI ESEMPLARMENTE. Con ciò, SENZA NECESSITA' DI ALTRO SISTEMA, si rimetterà tra i Francescani il buon' ordine, e la dovuta osservanza Regolare; E si ammirerà nell' Istituto di S. Francesco lo desiderato splendore. . . . T 3. Que-*

Questo tremendo luogo , con cui fa finire la sua Scrittura il P. Esprovinciale Siciliano , ci fa vedere , che gli uomini sono sempre gli stessi , e che secondo i temperamenti , così escono i consigli . Nel principio del Secolo XVI si mise in Roma in esame quel grande affare , che veniva allora suggerito dalla strepitosa tempesta , che si era levata nel Settentrione a danni principalmente della Cattedra di S. Pietro : vale a dire del modo , come si avrebber potuto nel suo nascere o dileguare , o pure indebolire quelle nuove eresie , che minacciavan quei terribili sconquassi , che tosto si videro , e s' intesero . Varj erano i sentimenti , che allora si davano , ed infra di questi , molti sensatissimi , e gravi se ne annoveravano ; ma con tutto ciò non vi mancò chi da ferocia interna agitato , e sospinto , pronunziasse ad alto tuono , che ogni altra cura si dovea metter da banda , e solo a pene , ed a supplizj , ed a ferro , ed a fuoco venir si dovesse (1) . Se questi consigliavan bene , o no , non è del tempo presente , nè di noi , che da nulla per tai materie siamo , l' esaminarlo : solamente dolci moltissimo , ed inesplicabilmente dolci , che forse per essersi un pò più del dovere questo stesso consiglio in alcuni luoghi seguito ; ci faccia oggi vedere con lunghissimo spazio separati , e divisi da non poche provincie d' Europa , un tempo floridissimi giardini del Cattolicissimo,

---

(1) Il Sarpi nel libro primo pag. 17 *Istoria del Concilio di Trento*, parlando di Giacomo Ogostrato , disse , che questi più appositamente di tutti scrisse contra Martin Lutero , perchè , **TRALASCIATE QUESTE RAGIONI**, esortò il Pontefice a convincer Martin **CON FERRO, FUOCO, E FIAMME** : lo stesso si riferisce dallo Steidano colle parole : *Pontificem AD VIM, ATQUE FLAMMAM exhortatus* .



mo ; e dell' esemplare vita Monastica . Ma comunque ciò sia , non possiamo non rammaricarci egualmente al sommo del nostro P. Esprovinciale , e di non detestare , ed abbozzare questo suo crudele progetto , totalmente avverso , e nemico non che alla mansuetudine Cristiana , ma specialmente a quella di quello Eroe , il cui santissimo abito gli è toccato in sorte vestire ; giacchè e la Regola , e le azioni , e le gesta , e la vita , sebben corta , ma prodigiosa bensì , del glorioso S. Francesco , altro non ispirano , che pace , mansuetudine , è misericordia , e non mai ferocia , e vendetta , a cui ora ricorrer vorrebbero .

*Ingustamente vuol ferro , e fuoco il P. Esprovinciale Siciliano .*

**E** Poi si dica di grazia , che delitto han mai commesso cotesti vostri infelici , e disgraziati Confratelli , Venerato P. Esprovinciale ? Forse perchè si sono gittati ai piedi del Sovrano ? Perchè hanno ritrovato un uomo del Foro , quantunque il più rozzo , ed il più vile fra tutti quei del suo mestiere , che *gratis* , ed anche , rispetto alle stampe del solo Scrittarello , a sue proprie spese , per la divozione inverso del glorioso S. Francesco , che un suo Santo Zio , che ne portava il nome , gliela istillò , e raccomandò da fanciullo (1) ; si sia messo a di-

T 4

fen-

---

[1] E pure il P. Esprovinciale anche questo picciolo pregio ci ha voluto togliere , perchè ci ha fatto un carico d' aver della vita di S. Francesco discorso nella nostra prima parte del presente *Esame* con l' autorità , e le parole di Vincenzo Bellocense Domenicano , non per altro , che perchè il Bellocense si dice alquanto su le leggerezze giovanili di questo Santo , pri-

fendergli, ed ajutargli ben anche per quanto le rispettive sue circostanze gli hanno permesso, e sia disposto a non abbandonando-

ma della sua ammirabile conversione. Noi attenendoci a Vincenzo Bellovacense, più che a qualunque altro Storico, credemmo di seguire le Regole della buona Critica, giacchè tenevamo dietro allo Storico più antico, e quasi sincrono dello stesso S. Francesco, ed a quello Storico, ch'essendo d'Istituto diverso, pareva, che potesse meritare sempre più fede, tanto più, che in que' dì, in cui scrisse Vincenzo Bellovacense, non essendo ancora nate le brighe ed emulazioni dottrinali fra queste due celebratissime Famiglie Religiose, Domenicani, e Francescani, non era da temere, che l'un de' due Istituti avesse voluto *luminibus officere* dell'altro. Le leggerezze poi giovanili credemmo, che potesser più contribuire al risalto della Santità di questo celebratissimo Eroe, che alla depressione del medesimo: ed in fatti fin d'allora sapevamo, che anche S. Bonaventura non aveva ommesso di lasciare scritto e nella Leggenda grande della vita di S. Francesco, e nella Leggenda piccola, di cui si compongono le Lezioni, che si recitano nel Divino Ufficio, quando la Chiesa fa la commemorazione di questo Santo; parlando de' suoi primi anni, *nutritus indecenter*: nè troppo ci era piaciuta l'interpretazione, che data era stata a queste voci dai Scrittori Francescani ( *Lapsin vita S. Franc. part. 3* ). Ma il P. Esprovinciale, che chiama *gran libro* quello delle *Conformità*, sicuramente doveva incontrar dispiacere ben anchè nel semplice *nutritus indecenter* di S. Bonaventura, poco lenitivo ritrovando nella stracchiata, e sofismatica interpretazione de' recenti Scrittori dell'Ordine; non che doveva detestare quello, che detto ne aveva Vincenzo Bellovacense. Del resto acciocchè il P. Esprovinciale sempre più conosca quanto a torto ci ha ripresi, si compiaccia di dare una scorsa all'Opera, se mai ne ha notizia, di Giovanni Rioche, Autore del suo Ordine, e Provinciale, come si dice nel Frontispizio, *Provincia Britannia, ac Gardiano S. Bricti*, intitolata *Compendium temporum, & historiarum Ecclesiasticarum*, e ritroverà di Vincenzo questo giudizio nella pag. 337. a t. col. 1, *Vincentius Historialis, Burgundus, Ordinis Predicatorum, PERITUS. & DOCTISSIMUS, INSIGNE OPUS EDIDIT, mandato, & sum-*

( CCXCVII )

donargli per tutta la vita? Perchè hanno ottenutò, che la Camera Reale, e prima di lei, la Curia Arcivescovile di Napoli, avesser ritrovate giuste le loro istanze per lo Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova, ed abbian consentito, che sottraendosi dai Dominanti un tal Convento, all' elezione Conventuale si fosse restituito? Perchè il Re per questo stesso Convento avesse già il novello sistema eseguito, protestandosi prima con un Reale Dispaccio, sottoscritto dal suo Religiosissimo Segretario il Marchese de Marco, che avea rilevata molto bene adattata all' osservanza Monastica la Bolla di Benedetto XII, e che se l' ambizione non l' avesse frastornata, nell' Ordine non sarebber nati quei disordini, che c' erano? Perchè la stessa Real Camera per tutto il nostro Reame ha il rinnovamento di questa tal Bolla consultata? Perchè hanno i miseri Ricorrenti in un subito, al solo general vantaggio della Religione avendo riguardo, di buon grado accettato, ed abbracciato questo nuovo sistema, anche con quelle altre giunte dalla Real Camera svegliate, onde sono venuti nella maggior parte a perdere perpetuamente la speranza di po-

---

*sumptibus Regis Francie, quod dicitur SPECULUM HISTORIARUM, A QUO PLURA DESUMPSIMUS, & quamplura alia docta composuit, ac claruit circa annum Domini 1240. S. Francesco mori nel 1226: ecco che Vincenzo è lo Storico più antico delle cose di S. Francesco. Che se poi ancor noi plura desumpsimus dal detto Storico, non sappiamo perchè ce ne dovrà cotanto gastigare il nostro P. Esprovinciale, quando avevam imitati un Dottore del suo Ordine. Più tosto noi su di tal rincontro ci dorremo perpetuamente di lui, perchè avendo fatto citare del suo Avvocato, come per testo nelle materie appartenenti alle Origini Francescane, l'Ospiniano, pare che sia venuto altresì ad ammettere circa alla persona di S. Francesco tutto quello ammasso di vili, e stomachevoli narrazioni, che si leggano presso questo mordacissimo Scrittore.*

( CCXCVNI )

poter' essi , che han travagliato , assaggiare le Guardiane? O perchè infine hanno pazientemente tutte le persecuzioni , che loro sono state mosse , e che tuttora intrepidamente se le sostengono , sofferte , e tollerate? Or se per queste cose , Caro P. Esprovinciale, Voi ritrovate degni di carceri , di esilj , di tormenti , di sbandeggiamenti , e di altro ancora , che Voi forse ve 'l sapete , questi poveri Confratelli vostri , nella maggior parte di un altro Regno , che nulla avean che fare con Voi , e che altro delitto non hanno commesso , nè postano addosso , che d' avervi cortesemente ricettato , ed accolto , abbracciato , e riverito , quando vi è convenuto dalla Sicilia vostra Patria uscire ; ei convien dire , che presso di Voi la virtù stia in luogo di vizio , e meriti non già premj , e protezione , ma severe pene , e castighi .

*Non colpiscono affatto i Ricorrenti alla proibizione fatta della Real Camera della ripartizione de' Conventi .*

**C**he se poi dite , che Voi alludete ad essere stati essi cagione , che la Real Camera abbia la *ripartizione de' Conventi* da oggi avanti , e con pene corporali , dal poco frutto delle Spirituali ammaestrata , anche proscriotta (1); come altresì che abbia la situazione delle fami-

---

(1) Bisogna , che qui si sciolga un' equivoco , che potrebbe molto imbarazzar la materia . Si dice , che senza rimettere in piedi l' elezione Conventuale , ma anzi lasciandosi l' elezione Diffinitoriale , solamente con togliere , e proibire da davvero ( *hic punctus, hoc opus* ) la distribuzione de' Conventi ; si potrebbe il tutto ottenere , e fare , che da oggi avanti libere riuscissero le elezioni . Questo è un sogno , è un fantasma , che non ha niente di sostanza ,  
e di

miglie ne' Conventi stessi *ad nutum* di Voi altri, ed altre cose tali, eziandio colla stessa minaccia, vietate; e principi-

---

e di realtà, perchè non vi può essere forza umana, onde proibirsi realmente l'appropriazione de' Conventi, e togliere il Dominantismo de' pochi nella Religione Francescana, stando in piedi l'elezione nelle mani del Diffinitorio. Eccone la pruova. Giunga il Re N. S. a togliere nell' anno venturo 1782 interamente ne' suoi Dominj la distribuzione, e l'appropriazione de' Conventi, ed il Dominantismo, come infino ad ora vi è stato nella Religione Francescana. Si verrà poscia a fare la prima elezione de' Guardiani dal Diffinitorio, e dal Custode della Provincia. Chi potrà impedire, che questi sei individui non si aggiustino tra di loro, e non dicano, nel Convento A. B. C. metta per Guardiani il P. Provinciale chi vuole ( ecco ancora noi coll' A. C. B., come fa continuamente nella sua Scrittura il nostro P. Esprovinciale ). Negli altri Conventi poi di D. E. F. gli ponga il primo P. Diffinitore; e ne' seguenti di G. H. I. l' altro Diffinitore, e così da mano in mano. Fatto questo, ecco di nuovo il Dominantismo, il quale per questo stesso mezzo unicamente s' introduce nell' Ordine. Imperciocchè i Guardiani riconoscono sempre per loro natura, come loro Arbitri, e Dispositivi, que' PP., dai quali sono stati una volta creati. Così questi Guardiani in appresso farebbero creare il novello Diffinitorio a voglia di quel primo Diffinitorio, da cui essi hanno avuto causa; ed il novello Diffinitorio considerando in tal guisa, che in sostanza esso creato si ritrovasse del Diffinitorio precedente, sarebbe un ligio, ed un istrumento del Diffinitorio passato; e così il novello sistema altro divario non porterebbe nella Religione, che laddove oggi *summa rerum est penes* degli Esprovinciali, per lo avvenire sarebbe *penes Ex-diffinitores*, come appunto oggi succede presso de' Cappuccini, dove gli Esdiffinitori, e non già gli Esprovinciali hanno nelle lor mani il potere. Quando ne' principj del secolo XVI si pubblicò in Bruffelles tra le mitigazioni di quelle rigorosissime giustizie, che colà continuamente facevansi, che per lo avvenire, *de cetero*, in vece del fuoco, si sarebbe in molte condanne adoperato il castro: se ne risè la Gente, e se ne stizzò, perchè disse, che si do-

cialmente che ritrovando sconcio, e scandaloso in una turba paupercola (1), come appunto chiamò la vostra Reli-

doleva della morte, e non già del genere di essa [ Meurs. *Vita Gudiel.*, *Auriac. part. 1 lib. 1.*, Pontan. *Histor. Gelrica lib. 11, C. 12* ]. Così nel caso nostro spiace a' nostri miseri Clienti il Dominatismo, spiace loro, che nella lor Religione tal potere vi sia, e non già che sia più tasto presso de' tali, o tali altri Religiosi. Dunque se le suppliche di quest'infelici si ritrovano giuste, non a proporre quelli espedienti venir si deve, onde il genera de' Dominanti si vai; ma soltanto quei temperamenti dovranno esser suggeriti, per i quali potrassi, se così Iddio si compiacerà, lo stesso Dominatismo estirpare, e questi temperamenti altro non sono, che l'elezione Conventuale si rimetta nell'Ordine.

[1] Ci valemò delle parole di Gregorio IX. Questo Papa avendo veduto, che appena eletto nel 1239 Generale dell'Ordine F. Alberto da Pisa, il Santo Religioso era passato all'altra vita, n' ebbe infinito dolore, perchè *Hominem valde dilexit*, sono parole del Wadingo *dict. anno n. 7*, ed in segno di ciò *dolenter piam banc cocinò moniam*, la quale da quell'ora in poi si è sempre cantata nella Religione nella morte de' Generali, *donec novus subrogetur*.

*Plange TURBA PAUPERCOLA, ad Patrum clamo pauperum:*

*Hec lugubre suspirium Pater Francisce suscipe,*

*Et prode Christo stigmata lateris, pedum, manuum,*

*Ut nobis reddat Orphanis sancti Patris Vicarium.*

Questo fa vedere, che fin dal suo primo nascere popolatissima fu questa Religione. Queste cose non si creda, che senza ragione quì da noi si notino; l'abbiam fatto, per vedere se così potessimo riscontrare in grazia del nostro P. Esprovinciale, al quale sta tanto a cuore questo articolo della numerosità de' Suoi; che ci ha flagellati senza misericordia e nella sua prima pungentissima Scrittura, che fece uscire anonima, fingendosi, che fosse parto d' uno degli Avvocati della Causa [ tratta bene i suoi Avvocati il nostro P. Esprovinciale! ], ed in questa seconda sua Opera del suo nome freggiata; sol perchè avevam noi detto nella prima parte del nostro *Esame*, che i Capitoli Generali degli Osservanti non erano mai giunti a superar il numero di tremila, e seicento; perchè

di-

figione il Papa Gregorio IX, il primo Papa, che vi segnò, e vi distinse, tante preeminenze, e *qualifiche* in

dice egli, che il Continuatore del Wadingo, ed il Perugino al Capitolo Generale degli Osservanti, tenuto in Mantua nel 1541, convengono, che ne concorsero cinque mila. Se que' mille, e quattrocento, che noi non ponemmo nella nostra narrazione, in cui si poteva pur credere scorsò qualche sciambiamento di numero, essendoci delle figure di numeri arabi serviti; fossero stati veramente mille, e quattrocento Religiosi, freschi, e vivi, ch' avessimo involati alla sua Religione: pure il P. Esprovinciale avrebbe dovuto fare chiasso minore, e ci doveva meno maltrattare. Ora dunque ci riconciliaremo perfettamente con lui, vedendo, che non gli neghiamo, come non abbiamo mai avuto idea di farlo, quello, che ei desidera. Se però ci permettesse, che da solo a solo amichevolmente tra di noi ci esaminassimo meglio questo punto; chi sa se ci riuscirebbe di fargli entrare in testa, che l' intervento, e concorso de' cinquemila Frati Osservanti al Capitolo di Mantua del 1541 fosse un grosso farfallone dello Scrittore che il narrò, come suspicammo. Mantova non gran Città d' Italia se cinquemila Frati Francescani avesse nel 1541 dentro di se veduti, probabilmente per mezzo de' suoi Storici, e Scrittori, di un tal fatto si farebbe gloriata. Nè ne i soli Autori Francescani si ritrovarebbe già registrato. All' incontro il P. Esprovinciale due soli Autori di quest' Ordine in comprova de' suoi detti produce. Più: i stessi Osservanti in quell' età ne farebbero andati fastosi, riflettendo, che appena dopo anni ventiquattro, da che assolutamente separati si erano da i Conventuali, tenevano Capitoli Generali coll' intervento di cinquemila Individui. E non si vedrebbe, che appena due soli loro Autori bastantemente recenti di ciò abbian favellato. Inoltre già si sa, che in queste narrazioni o per genio, ed inclinazione naturale di tutt' i Storici; come si è osservato con i stessi primi Storici, da cui abbiamo le notizie delle prime cose accadute nel Mondo, per cui di alcuni di essi, come fu Ctesia ebbe a dire il dottissimo Rupert, che fosse stato *Mundo ipso secundior* [ Rupert. in *Synopsin Bessoldi* pag. 20, & seq. ]; o per altri motivi, le cose si sono sempre am-

( CCCCII ).

in alcuni pochi, e poi tutto il resto della moltitudine  
in somma depressione, ed oppressione: queste distinzioni  
ap-

---

pliate, ed aumentate all' eccesso [ *Navis in Cavotaphia Pisa.* ]  
e finalmente ne i stessi Francescani, e Francescani Osservanti è stato  
ciò anche avvertito dal celebre Wadingo, quando dovette ridersi na-  
turalmente dell' affettiva di un di costoro, il quale in un Capitolo  
Generale degli Osservanti avea scritto, esservene concorsi niente me-  
no, che trentamila, vale a dire la metà di tutta l' intera Reli-  
gione di que' tempi, perchè appunto allora scriveva Marco An-  
tonio Coccio, detto volgarmente il Sabellico: *Franciscus Antre-*  
*cicus Theologica Professionis habeo in us Commentariis, qua ad me bu-*  
*jusmodi reddidit, sapius testatur, difficile sibi videri locorum numerum*  
[ cioè i Conventi Francescani ] *posse ab ullo inveniri, sed multo*  
*difficilius Initiatorum, quod ut idem ille, caterique de eadem ve a*  
*me appellati, conjectura assequuntur, SINT HODIE SEXAGINTA*  
*MILLIA NUMERO* [ *Sabellicus Ennead. IX lib. 6.* ]. Ed  
in questa occasione il Wadingo con molto senno, tra le cose,  
che considerò, una è, che qualche aggiunzione, o combiamen-  
to di figura possa questi sconceri produrre, quando, come ordi-  
nariamente accade, queste narrazioni vengono distese in numeri  
arabici. E tanto questa riflessione ha avuto peso presso di altri  
uomini grandi, che quest' ultimo dotto Scrittore delle Memorie  
istoriche dell' Ordine del B. Pietro da Pisa, Opera certamente il-  
lustrissima, e che conduce ancora molto a rischiarare i fatti dell'  
ultimo stato secolare della Chiesa, come quello, nel cui tempo  
nacque tal' Ordine, ed anche molti fatti del nostro Regno per  
la storia di tutte le Case Religiose, che presso di noi hanno coe-  
sti Eremiti: non si è curato con una fatica immensa, tutti gli  
anni, che ha dovuto nella sua vasta Opera, divisa in tre volu-  
mi grossi in foglio, citare, che sono stati migliaja, e migliaja,  
con una noja incredibile registrarli, distesamente scritti, avendo  
per vero, che altrimenti ne' numeri arabici è impossibile evita-  
re il cambiamento di qualche figura, o altro errore simile, on-  
de disordini grandissimi inevitabilmente ne debban derivare ( Sa-  
janell. *Memoria histor. Ordinis Beat. Petr. a Risis in grat. som.*  
1 ). Che poi noi avevamo ammesso il numero de cinque  
mi-



( CCCLII )

appunto, e qualifche abbia dannate; ed abolte, riducendole soltanto nell'avvenire alla scelta del Convento, cosa per altro; che neppur la Regola vi dava: Sappiate, P. Esprovinciale, che per questo ingiustamente contra degli afflitti Clienti nostri vi adirate, e vi scagliate. Nulla essi a ciò colpano: non sono state cose da lor domandate; anzi neppure ora v'insistono. La Religione di un Magistrato Cattolico, e d' un Magistrato, che vorrebbe vedere il vostro Ordine in somma edificazione, e di eguale com-  
pun-

---

mila al Capitolo Generale tenuto da S. Francesco nel 1516, oltre alla prescrizione, che aveva per se quel racconto di presso che sei secoli; ed oltre al ritrovarsi quella stessa narrazione ricevuta dallo Spondano, e da altri gravissimi Storici esteri; ed oltre alla difesa, che fatta ne avevamo col nostro Saggio posteriormente: ei vi poteva essere quest' altro, che allora al Capitolo Generale ci andiede, e concorse quasi tutta la Religione, la quale, come vedemmo di sopra, non aveva allora *Monasteria*, vel *Ecclesias*; ed oltre ciò aveva l' adito assai più aperto, che non l' era ne' tempi del Capitolo Mantuano tenuto nella metà del secolo VI: giacchè in tempo di S. Francesco *nulli ad Religionem suam evanescuntis gremium claudunt* [diceva Giacomo da Vitriaco de' Francescani *Hist. Occident. loc. sup. cit.*], *nisi forte matrimonio, vel aliqua Religione fuerit obligatus*; quando all' incontro nel tempo che il Capitolo Generale di Mantua si tenne, ai Capitoli Generali concorrevano i soli vocali, e pochi altri di lor compagnia, e la Religione non così ricettava tutti, perchè già si eran fatti innumerevoli stabilimenti per determinare le circostanze, che concorrer dovevano in coloro, che vi si volevano, ascrivere. Dunque il P. Esprovinciale poteva contentarsi, che gli avessimo accordati tremila e seicento Francescani in un sol Capitolo Generale di questa età, e non perci tanto male di una tal nostra non indifferente generosità. Nel resto se vuole, che talora siano giunti sino a cinquemila; non per non contender con lui in cose nella presente briglia di tanta importanza, gli accorderemo ancora que' trentamila, che il dotto Wadingo colle sue congetture aveva appena creduto di poter ridurre a tremila.

( CCCLV. )

punzione ; ha fatto , e fa a ciò pensare . Sicchè per ogni parte , se riguardate la bilogna , conoscerete , che a torto al partito vi siete appigliato di querelare i vostri Confratelli , e d'insistere per la loro punizione , quando di niun delitto nè con Voi , nè con altrui sono essi colpevoli ( 2 ) .

CA-

---

[1] Egli è cosa quasi da non capirsi, come ne' Superiori Monastici, il cui spirito dovrebbe essere un impasto di mansuetudine, di clemenza, e di carità; pure pare che abbia più signoreggiato il rigore, e l'asprezza, che in qualunque altro. Chi della storia Monastica ha qualche mediocre tintura, non ignora, che ne' tempi di Carlo Magno era arrivato a tal segno il rigore degli Abati Claustrali su de' miseri sudditi, che fin anche si dovette giungere ad emanare una legge, che ne' loro delitti non orbentur, nec mancationes alias habeant ( Capitular. Carol. Mag. ann. 789 cap. 16 ), cosa, che i PP. del celebre Concilio di Francfort, tenuto in que' dì nell'anno 794, spiegaron meglio con dire: *Abates qualibet culpa a Monachis commissa, nequaquam permittimus cecare, aut membrorum debilitatem ingerere* ( Can. Concilii Francfurtens. ): vale a dire la cosa era a tal grado di sevizia pervenuta, che anche si era giunto a rendere ne' Chioftri familiare la crudelissima pena di bacinare, o *sa acciecare*, venuta, come il dotto Giovanni Bodino ( *Bodinus de Method. historic.* ) dimostrò, alle regioni Occidentali, da Oriente, cioè da quell' emporio stesso, donde si è avuta la peste, colla quale può sicuramente tal genere di pena gareggiare, e poi diffusa in queste stesse Regioni Occidentali dopo delle Crociate per lo maggior commercio avutosi per mezzo di esse in Oriente, per cui abuso grande ne potertero quindi fare ancora i nostri Sovrani Normanni, e Svevi, come quei, che colla traffico grandissimo tennero aperto continuamente ( *Cape. slav. Istor. del Regno di Napol. part. 1* ). S. Francesco, che fu un Santo avvedutissimo, e penetrantissimo, e che diede fuori la sua seconda Regola, quando già avea veduto Mondo assai, perchè oltre ai suoi viaggi fatti nella sua prima età, anche dopo d'ave-

## CAPITOLO III.

*Si soggiungono alcune altre poche riflessioni,  
colle quali si dà termine alla presente  
Scrittura.*

**N**ELL' Allegazione del nostro P. Esprovinciale Siciliano si tesse un lunghissimo, e studiatissimo discorso contro al sistema della Sicilia ( per altro su lo stesso argomento accozzò ancora, come potè il meglio,

V

co-

---

vere intrapresa l'idea d' istituire, come poi fece, un' Ordine Religioso cotanto sorprendente, non lasciò di fare lontanissime peregrinazioni ( Wading. *ad ann. 1213 n. 5, ann. 1217 n. 11, & passim tom. 1* ): non si può mai spiegare quanto in questa seconda Regola si fosse impegnato d' inculcare ai Superiori del suo Istituto mansuetudine, e carità. I luoghi della Regola, che contengono tai ammaestramenti, sono così soavi, così piacevoli, così compuntivi, *ut nihil supra*. S. Giovanni da Capistrano, che si può dire il Duce dell' Offeranza, si mostrò egualmente per questo impegnatissimo, come n'era stato il suo Prototipo: Ma quanto ne' seguaci di questi Santi ammirabilissimi questo spirito abbia allignato, non è ora luogo di esaminarlo. Fatto stà, che, secondo l'osservazione di quel dotto, ed ammirabile Monaco, ch' è stato il lume del nostro secolo, cioè il Mabillone ( *pref. actis SS. Benedictin., prefat. secul. IV* ), *lapsus discipline Regularis* viene ancora in grandissima parte dal sommo rigore dei Superiori. E per altro, chi professa vita Monastica, pare che persuaso, come dicevano i Romani presso di Livio, *quod in tantis humanis erroribus difficile est sola innocentia vivere*; creda, che nell' asilo del Chostro con più carità può esser trattato. Accadendo il contrario: ecco i figli *ad incendiam provocati*, cosa, che l' Apposto-

le

[ CCCVI ]

coll' ajuto de' Repertorj, le sue belle parole il nostro Napoletano.); per conchiuderne indi, che le elezioni fatte secondo quel tal sistema, in cui avrebbe luogo la sorte, sono nulle, ed invalide, ed i Superiori così eletti, non potrebbero la *Missione*, e le loro Spirituali facoltà alla loro carica addette, conseguire.

Questo Capitolo contiene un' attentato così grande, che ci fa ribrezzo a pensarlo.

*Il sistema di Sicilia è già legge della Nazione Siciliana, e della Religione Francescana.*

**A**ppena che la Giunta di Sicilia propose questo tal sistema, mettiam da banda, che il P. Esprovinciale Siciliano, come universalmente è noto, fu uno di quelli, che maggiormente commendollo, e con lodi, ed encomii incessanti da per tutto esaltollo [1]; nacque subito il dubbio circa del-

---

lo inculcava, che si evitasse: ed ecco *lapsus disciplina Monastica*. Queste cose, è vero, che la Real Camera starà da noi aspettando, quando dovrà tutti quegli altri migliori ordinamenti proporre al nostro Re a prò delle nostre famiglie Francescane, ch' essa con infinito zelo già si ritrova di avere promessi. Ma vè, e frena una penna, che per solo zelo si muove, e che presto vorrebbe vedere felici, per quanto questa terrena infelice maggioranza può comportare, i suoi miseri Clienti!

[1] Il P. Esprovinciale era nostro amico, spesso un tempo ei vedevamo, e per parte nostra non si era mai mancato a tutti que' tratti di ossequio, e riverenza, che ci pareva dover' esigger da noi un Religioso di un' Ordine rispettabile. Quando difendevamo la Causa de' Riformati della Sicilia, credemmo, ch' era tra i nostri Clienti, e così universalmente da tutti allora si supponeva, e ci si diceva. Pòscia finita quella Causa, e cominciata questa de' nostri Napoletani, niun mai si poteva figurare, che questo Religioso do-

della forte, che, secondo quel tal sistema, si dovea ancora adoperare, e questo dubbio nacque per le note massime, conte ai Dupondii della Giurisprudenza Ecclesiastica, che la forte regolarmente è bandita dalle elezioni Ecclesiastiche (1).

Questo dubbio fece unire di nuovo la Giunta di Sicilia, e fu cagione di una seconda studiatissima Rappresentanza al Sovrano, colla quale si disse, che il dubbio era insufficiente, perchè nel novello sistema vi entrava la forte *Consultoria*, e non già la *Divinatoria*, o la *Decisoria*, per le quali procedevano i divieti *Ecclesiastici*. Il Re si persuase, ed emanò il suo Dispaccio, col quale volle, che questo tal novello sistema si fosse posto in pratica per la Sicilia.

Può più ora un suddito di questo Principe, e che ne' suoi Dominj dimora, dir male di questo stabilimento?

V 2

Più:

---

dovesse entrare in ballo, e fare che in lui si rinnovasse, *quod Æneas probavit, Pius damnavit*, e molto più poi prendendosela fieramente contra di noi, prima di soppiatto, e poscia alla scoperta, ed alla svelata; quando per noi pareva, che in qualunque maniera già egli avesse cominciato da capo a pensare; dovesse avere del riguardo, come per quegli, che con tutto quello zelo, ed efficacia, di cui un' uomo può esser capace, seguitava a difendere que' Religiosi, ch' erano restati fermi nella prima sentenza di esso stesso P. Esprovinciale. La virtù si lotta anche ne' nemici, e per questo convengono i Protestanti, che abbia più doti d'istorico il Pallavicino, che lo stesso Soave. E tra i nostri è degno di lode un nostro purgato Scrittore dell' età degli Aragonesi, che fin' anche seppe lodare colui, che la propria roba gli aveva confiscata, quando credette, che messo da banda quell'economico riflesso, meritasse quel tale pur le istoriche lodi ( *D. Francescant. Joris, Memorie Storico-critiche degli Scrittori del Regno di Napoli tom. I pag. 7* ). In che noi avavamo offeso il P. Esprovinciale, difendendo i nostri Paesi, e ne' nostri propri Tribunali, l' arte nostra esercitando?

(1) *Cap. ultim. X. de Sortileg.*

**P**iù: il Rè, nell'emanare questo Dispaccio, ordina, che non solamente si registrasse in tutte, e tre le provincie de' Riformati della Sicilia; ma oltre a ciò, che questo Dispaccio si comunicasse ancora al Tribunale della Monarchia, ch'è quel Tribunale, cui in Sicilia sono sottoposti tutt' i Regolari, come esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, ed a quella del Romano Pontefice, di cui quel Tribunale rappresenta la Legazia, sottoposti. Dopo di tutto ciò, un Siciliano, ed un Frate Osservante di quel Regno, ha più diritto di sparlare d' una legge di quel Reame, che, quando tutt' altro mancasse, negli archivj dello stesso suo Ordine già per Reale comando si ritrova colà inserita?

**F**inalmente questa legge intorno alle elezioni de' Guardiani si è già eseguita, e religiosamente si stà eseguendo, senza niuna rimostranza del Ministro Generale dell' Ordine. Ed è stato mai lecito a niun Suddito muover guerra alla legge, che stà in piedi, e nella sua esecuzione? Questo attentato, SACRILEGIO viene nelle leggi Patrie Siciliane, non che nostre, appellato, e quegli, che gli diè tal nome, fu Ruggiero, il Fondatore della Monarchia Siciliana, con una Costituzione fondamentale di quel Reame, la quale è bene, che qui a lettere cubitali si trascriva: *Disputare DE REGIS JUDICIO, Consiliis, & Institutionibus factis, non oportet. Est enim pars SAGRILEGII di putare de ejus judiciis, factis, & CONSTITUTIONIBUS, atque Consiliis, & an is dignus sit, quem Rex elegit, & decrevit* (1). E pure il nostro P. E. provinciale, con una costanza incom-

---

(1). *Constitutiones Regni Siciliae lib. 1 tit. 4. Vide etiam leg. atare Cod. de Grim. sacrileg.*

soprensibile, e con un petto di bronzo, e di acciaio ritrovandosi in Napoli, e più di qualunque altrò la Real Clemenza nel soggiorno in questa Dominante sperimentando: la legge impugna, la legge attacca, la legge combatte, e vorrebbe vederla sconfitta, atterrata, e sepolta, e col garrigo ben zocche, le naufragio di chi o rispettosamente crede dovervi soggiacere, o nel debito modo la venera, e rispetta? E questi è il nostro Provinciale, che *tertio quoque verbo* nella voluminosa Scrittura ci saluta con S. Agostino, S. Bonaventura, ed altri tali.

**M**A poi perchè tanto rumore contra della sorte, tal che quasi nel doverli mutare il sistema tra pura Elezione Conventuale, e quella dov'entra la sorte Consultoria, com'è quella di Sicilia, si accorderebbero più tosto i nostri Avversarj alla sola Conventuale. Il Boemero ci spiega ciò, svelandoci l'arcano. Questo dottissimo Canonista, dopo di avere scritto così ne' suoi accreditatissimi Commentarj alle Decretali: *Atque hi tres modi tantum probati sunt in constituendis Prelatis. SIMPLICIOR, ATQUE PLANIOR RATIO, quam PRAxis APOSTOLICA in constituendo Matthia COMPROBAVIT, ET IN DUBIIS CASIBUS ADMODUM PROFICIT, reprobata est, scilicet PER SORTES, quamvis in se tunc electionem non esse illicitam, concedant Pifferinus . . . . . Levrentius . . . . .* Rationes, quæ in can. 1, & 4 *Caus. 26 quæst. 2 contra sortes adferuntur, plane ficulneæ sunt, nec tantum roboris habent, ut sortis usum in electionibus perpetua prohibitione damnare necessum fuerit, prout Honorius III in cap. fin. X. de sortileg. fecit. Neque enim eadem est ratio SORTIS DIVINATORIÆ, quæ sacrilega est, & DECISORIÆ*

**RE** (qui per Decretis senuo quem, de iure, in  
 te presa si appella Consultora); quae *magis* suas  
 illitates habet, & *conspiraciones* etigentium, turbas  
 affectus, aliquid incommoda, impedit, tollitque. In fine  
*conspicua*, poi faggiunge; *foras* **RATIO POLITICA**  
**ET ARCANAE SORTES REPROBAVIT**, ut eo certius  
 in *proprietate* possit, quem *varie* ex causis Imperio Sacer  
 & Regno Ecclesiastico, ut illos off. futurum, animadver  
 tunt, **QUOD A SORTIBUS IMPETRARI NEQUIT**  
 (i). Se questo sia così generalmente, non ottimo af  
 fermarlo; ma che forse per cotalto fine più si siano  
 messi a combattere l'elezione, in cui entrà la sorte  
 decisoria, i nostri Avversarij, che per qualunque al  
 tro motivo, sembra probabilissimo.

#### Del Discreto.

**P**arlamo un poco del Discreto: La Real Camera ha con  
 sultato, che si rimettesse il Discreto nella Religione.  
 Lo stesso si ritrova già ordinato dal Re, ed eseguito  
 per la Sicilia. Il P. Esprovinciale non vuole ciò per  
 noi altri, e si fonda su d' una decisione della Ruota  
 Romana, colla quale *contradicto iudicio* suppone egli,  
 che perderono questa Causa i Francescani di quel tem  
 po, in cui si fece la gran novità di abolire questo im  
 portante Ufficiale della Religione.

Ma se il P. E. provinciale faceva vedere la sua Scrittura  
 all' Avvocato, prima di pubblicarla, quegli colla sua nota  
 saviezza avrebbe certamente avvertito, che ne' Tribunali  
 di Napoli, e massimamente nella Camera Reale, ed

[1] Bohemerus *ius Religiosorum Praesent.* lib. 1. Decret.  
 tit. 72 §. 58.



avanti all'Avvocato della Corona, ed al Cappellán Maggiore, non si possono allegare *Notali*, se non quando sono fornite di Regio *Execuatur*: onde nel caso presente, in cui questa circostanza manca, il maggior favore, che ora se gli può fare, è quando questa *Notale* si abbia, come se non vi fosse.

Posso ciò, se stanno ancora nell'Ordine in piedi le leggi, che cominciano fin da' tempi di S. Bonaventura, dell'elezione, anche Conventualmente, del Discreto in ogni famiglia Religiosa; ed essendo questi il Fiscale della condotta del Guardiano, e quegli, che veramente procura i vantaggi del Convento: sembra evidentissimo, che questo Discreto non si possa non restituire.

A questo si aggiunga, che per gli Osservanti il Discreto è degli articoli fondamentali della loro polizia, giacchè S. Giovanni da Capistrano nelle sue Ordinanze, che si possono chiamare le leggi primitive dell'Osservanza ( ed infatti il Wadingo, che non rapporta ordinariamente le altre Costituzioni, e Statuti dell'Ordine, trascrive però queste Ordinanze, come trascrive la Regola di S. Francesco ), pone l'elezione del Discreto in ogni Convento. Dunque gli Osservanti non possono da questo ordinamento allontanarsi: e se finora han dovuto cedere alla forza; al presente però convien, che vengano al loro primitivo Istituto su di ciò richiamati.

### Delle Qualifiche.

**N**on ci rimarrebbe altro, che di parlare alquanto delle *Qualifiche*, le quali oggi il modestissimo P. Esprovinciale si contenterebbe ridurre alla semplice precedenza, ed

al *Compagno*, dimentico, rispetto a tal *Compagno*, che alquante pagini prima nella sua Scrittura avea maledetta, ed anatemizata fieramente la memoria di un *Papa Santo*, sol perchè dava talvolta a' *PP. Graduati* della sua Religione il *famolo*, o fia il *Compagno*. Su di ciò farà il sublime *Confesso* quello, che crederà più giusto: solo preghiamo i nostri *Giudici* nel dovervifi applicare, di considerare, se fia più scandalosa la posizione del nostro *P. Esprovinciale*, quando dice assolutamente, *a' PP. Esprovinciali tocca il Compagno*, senza niuna precedente cognizione di causa, cioè se per l'età, per l'indisposizioni, o per altro ne abbian preciso bisogno; o quella del Sommo Pontefice cotanto malmenato, che dava il *Compagno*, ma non a' soli *Esprovinciali*, ma ad altri uomini di merito altresì, e specialmente a coloro, che avesser il merito delle lettere, ch'è vero e sostanzial merito, ne' Religiosi massimamente; e loro il dava, quando *causa cognita* il Superiore conosceva, che dare loro si dovette. A questo solo si pensi, e poi e per questo, e per le *qualifiche*, e per tutto l'altro, si faccia quello, che si stimerà più ordinato, e diretto alla gloria di Dio, al bene della Religione, e de' stessi *PP. Esprovinciali*, alle cui vere prerogative non abbian mai avuto idea di maover guerra alcuna.

### CONCLUSIONE.

**P**ossiamo dar termine omai a questa nostra fatica, ch'essendoci toccata nel cuor della passata età, che ardentissima abbiamo avuta, giacchè tutto il resto del tempo nella stampa si è consumato; si può bene immaginarla.

nare, che nojs ci abbia recata. Questo stesso dovrà  
 esser di compatimento, se da maggiori falli si vedrà  
 accompagnata, di quei, che mai non mancano nelle  
 nostre rozze produzioni: la fretta, l'angustia del tem-  
 po, l'anzietà dell'animo, e la copia degli affari foren-  
 si, che in que' giorni, in cui la fine dell'anno fo-  
 rense si avvicina, sempre raddoppianfi, e li calori ec-  
 cessivi della stagione, non ci permisero di così li-  
 mare quest'Opera; come pure avremmo voluto, e lu-  
 singati forse ci faremmo di poterci riuscire, se un po-  
 co più positamente ci fosse venuto fatto poterla la-  
 vorare. Ma che importa ciò? Niun privato fine di  
 ostentazione, e di gloria ( perchè già si è detto, che  
 di lucro esser non ve ne possa ) a questo trava-  
 glio, qual mal si sia, ci ha condotti, e ci tiene tut-  
 tora stretti, e ligati, e così ci terrà infino a tan-  
 to avrem lena: ma soltanto quello, in se stesso o-  
 nestissimo, e nobilissimo, di recare colla persona  
 nostra, se Iddio pur lo benedirà, ad una multi-  
 tudine considerevole di nostri Cittadini, di un Ordine  
 quanto altro mai benemerito *de re Christiana*, van-  
 taggio, e sollievo; per riporlo in questo nostro Reli-  
 giosissimo Reame in quella veduta di edificazione, e ri-  
 verenza, in cui il contemplarono i nostri Maggiori,  
 siccome le tante pubbliche, e private Memorie in ono-  
 re di quest' Ordine esistenti, ne fanno piena testimo-  
 nianza. Che se questo ci riuscirà per mezzo della pre-  
 sente Scrittura, colla quale dimostrata si è giustissima,  
 e fondatissima la determinazione della Real Camera, e  
 si è questa determinazione medesima da tutte le no-  
 lle imposte liberata, e sottratta, da cui era stata quasi  
 flagellata, e oppressa: per noi questa fatica non sarà  
 ma in ogni tempo ci dovrà lie-  
 tissima rimembranza apportare; e lo stesso alla popo-  
 la-

( CCCXIV )

lazione nostra dovrà per avventura intervenire, che in questa stessa impresa si è coranto, come da tutti si fa, interessata; appunto come nelle malattie gravi interviene, che ove anche un mal disposto farmaco le guarisca, sempre poi è quello, sopra delli più eccelsi medicamenti, dall' infermo, e da quei, cui egli appartiene, perpetuamente ricordato.

**I L F I N E.**

# I N D I C E

*De' Capi, e Paragrafi, ne quali è divisa  
la presente Scrittura.*

## CAPITOLO I.

**S** *Tato della controversia, determinazione delle Real Camera di S. Chiara, ed opposizioni, che contra di tal determinazione si promuovono.* pag. 8.

## CAPITOLO II.

**S** *Si esaminano, e confutano le cinque principali opposizioni, che per parte de' PP. Dominanti si promuovono contra della Consulta della Regal Camera di S. Chiara.* pag. 27.

### §. I.

**S** *Si dimostra, che nella Religione Francescana vi sia stata l'elezione Conventuale, e che vi si possa liberamente restituire, senza che niun ostacolo s'incontri nella sua Regola, e nelle sue Costituzioni.* pag. 29.

**I** *Scrittori dell'Ordine, ed altri Autori hanno riconosciuta l'elezione Conventuale nelle Famiglie Francescane dall'origine della Religione.* pag. 35.

## PERIODO I.

**S** *Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Francescane dall'istituzione dell'Ordine al Sommo Pontefice Benedetto XII.* pag. 41.

**S** *Si spiega l'autorità di Pietro Giovanni, antico Commentatore della prima spiega della Regola, fatta dai quattro Maestri nel 1242.* pag. 60.

**D** *De' Capitoli Generali del 1236, e 1239, e della pres. sa elezione Diffinitoriale introdotta da Gregorio IX.* pag. 64.

L. el.

*Delle Costituzioni Narbonensi di S. Bonaventura* pag. 77.  
*Della combagine, ed unione in un Corpo solo di più Monasteri.* pag. 82.

*Dell' Elezione Conventuale de' Domenicani.* pag. 89.  
*Si esamina, se i due Ordini, Domenicano, e Francescano, vennero solennemente conformati prima del Concilio Lateranese IV.* pag. 93.

## PERIODO II.

*Esame delle elezioni de' Superiori locali delle Famiglie Francescane dal 1296, epoca della pubblicazione della Bolla di Benedetto XII, fino alla divisione seguita nella Religione Francescana tra i Conventuali, ed Osservanti.* pag. 104.

*Stabilimenti di Benedetto XII intorno all' elezione Conventuale.* pag. 106.

*Si difende Gherardo Odone, che era Ministro Generale de' Minori in tempo della Bolla di Benedetto XII.* p. 110.

*Vengon discusse le accuse fatte a Papa Benedetto XII.* pag. 113.

*Non esser vero, che la Bolla di Benedetto XII durata fosse soli sei anni.* pag. 118.

*Si esamina, se nella Bolla di Benedetto XII debba leggersi Renovarentur, o Revocarentur.* pag. 124.

*Si esamina, se posteriormente Clemente VI rivoce la Bolla di Benedetto XII, quanto altra mai, sinodalissima.* pag. 130.

*Della nuova Bolla di Clemente VI, scavata dal P. Esprovinciale.* pag. 137.

*Si discorre delle Farinerie, come quelle, che ci confermano maggiormente, che la Bolla di Benedetto XII non fu mai da Clemente VI rievocata.* pag. 141.

## PERIODO III.

*Storia delle elezioni de' Guardiani dalla separazione degli Osservanti.* pag. 147.

- Offervanti dai Conventuali, infino a quel punto, quando si videro stabilite le elezioni, che si facevan dal finto Diffinitorio.* pag. 149.
- Con quali leggi creati furono i primi Vicarj degli Offer-  
vanti.* pag. 157.
- Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano I Vicario Ge-  
nerale degli Offervanti Cismontani.* pag. 161.
- Si spiega la frase Guardianos Ordinet, che s' incontra nel-  
le Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano.* pag. 163.
- Bolla di Eugenio IV del 1446, colla quale si separarono  
gli Offervanti dai Conventuali.* pag. 173.
- Capitoli Generali degli Offervanti.* pag. 175.
- Capitolo Generale degli Offervanti Oltramontani, tenuto in  
Barcellona nel 1451.* pag. 176.
- Capitolo Generale di Basilea, tenuto dagli Offervanti  
Oltramontani nel 1454.* pag. 177.
- Capitolo Generale Micliniense del 1499, anche degli Of-  
servanti Oltramontani.* pag. 182.
- Altro Capitolo Generale di Mantua del 1504, dove si ra-  
dunarono gli Offervanti Cismontani.* pag. 184.
- Capitolo Generale de' Cismontani Offervanti, tenuto in  
Mantova nel 1507.* pag. 185.
- Unione degli Ofservanti Cismontani, ed Oltramontani, e  
Ministro Generale dell' Ordine accordato all' Offervanza.* pag. 187.
- Capitolo Generale di Bordò degli Offervanti Oltramontani  
del 1520.* pag. 192.
- Capitolo Generalissimo degli Offervanti, tenuto in Carpi  
nel Bolognese nel 1521.* pag. 198.
- Capitolo Generale di Salamanca del 1553, tenuto dagli  
Oltramontani.* pag. 200.
- Capitolo Generalissimo avuto nel 1587 in Roma dagli Of-  
servanti Cismontani, ed Oltramontani.* pag. 204.
- Con-

- Congregazione Generale di Napoli degli Osservanti Cismon-  
tani del 1590.* pag. 206.
- Scorsa su le Costituzioni Barcellonasi del 1451, per inten-  
dere il Capitolo Generale degli Osservanti Oltramontani,  
tenuto nel 1621 in Barcellona.* pag. 211.
- Capitolo Generale degli Oltramontani tenuto in Vigliatoid  
nel 1593.* pag. 219.
- Capitolo Generale degli Oltramontani avutosi in Toledo  
nel 1606.* pag. 221.
- Capitolo Generale di Barcellona de' PP. Osservanti Oltra-  
montani.* pag. 222.

**PERIODO IV, ed ultimo.**

- Storia delle elezioni de' Guardiani, da che date furono  
all' apparente Diffinitorio, fino al presente.* pag. 226.
- Si esaminano le circostanze, che accompagnarono il novello  
sistema dell' elezione Diffinitoriale, e se mai venne ad  
esser ricevuto, ed introdotto nella Religione.* 229.
- Dominio de' PP. Esprovinciali, Esdiffinitori, e simili  
nella Religione Francescana delle diverse famiglie dell'  
Osservanza.* pag. 232.
- Si esamina, se l' elezione Diffinitoriale abbia potuto abbat-  
tere l' elezione Conventuale originaria dell' Ordine.* pag. 235.
- Le Costituzioni dell' Ordine non sono per l' elezione Diffi-  
nitoriale.* pag. 235.
- Le Bolle Pontificie non si possono allegare a pro dell' ele-  
zione Diffinitoriale.* pag. 238.
- Non ha l' elezione Diffinitoriale per se la prescrizio-  
ne.* pag. 241.
- Neppure in vim consuetudinis può sostenersi l' elezione  
Diffinitoriale.* pag. 247.

**§. II.**

- Si dimostra, che le elezioni de' Guardiani, seguendo Con-  
ventualmente secondo la determinazione della Real Ca-  
me*



- mera di S. Chiara, sono solenni, e legittime, di modochè gli eletti possono esercitare Canonicamente la loro carica, ed il loro impiego.* pag. 249.
- Chi è stato il primo a mettere in campo il dubbio, che appellano della Missione.* pag. 252.
- Colla nuova difficoltà della Missione si attacca principalmente il sistema di Sicilia.* pag. 253.
- Essenzione delle Famiglie Religiose, e sua natura, ed origine.* pag. 254.
- La Potestà, e giurisdizione de' Prelati Regolari sopra de' lor Sudditi, è Ordinaria.* pag. 261.
- I Prelati Religiosi quasi in ogni Religione si eleggono oggi con forma diversa.* pag. 262.
- Quali cose richiede di necessità la Chiesa nell' attuale disciplina per esser legittima l' elezione de' Prelati Regolari.* pag. 264.
- I stessi PP. Esprovinciali sono persuasi, che i Superiori nella Religione Francescana possano averfi per qualunque forma d' elezione, che venga prescritta.* pag. 267.
- La Conferma del Diffinitorio rende sensatissima l' Elezione Conventuale.* pag. 268.
- Il solo Provinciale in questa Religione approva i Confessori Claustrali.* pag. 269.
- §. III.**
- Si risponde all' opposizione, che colla novella forma d' elezione crescerebbero gli abusi, ed i disordini nella Religione Francescana.* pag. 272.
- Lunga autorità del P. Donato Domenicano a favore dell' elezione Conventuale.* pag. 273.
- Sentimenti di un Dottore Protestante su la stessa materia.* pag. 279.
- Si spiegano i Scrittori dell' Ordine, dove par che tocchino alquanto l' elezione Conventuale.* pag. 280.
- Si*

*Si spiegano ancora su tale argomento le Bolle Pontificie.*  
pag. 282.

§. IV.

*Si dilegua l'altra diceria, che i Ricorrenti s'iano un'aggregato d'indisciplinati Religiosi.*  
pag. 284.

*Le procedure de' Ricorrenti gli fanno conoscere Uomini dabbene.*  
pag. 287.

§. V.

*Si risponde all'ultima obbezzione, che quando si voglia riordinare la Religione Francescana, si debbano mettere in pratica altri espedienti, e sistemi, e propriamente quelli, che i stessi PP. Esprovinciali propongono; e non già quello, che dalla Real Camera si ritrova determinato, ed al Sovrano rappresentato.*  
pag. 290.

*Nuova Riforma proposta dall'Esprovinciale Napoletano.*  
pag. 292.

*Fiero espediente, che suggerisce, come unica tabula post naufragium, l'Esprovinciale Siciliano.*  
pag. 293.

*Ingiustamente vuol ferro, e fuoco il P. Esprovinciale Siciliano.*  
pag. 295.

*Non colpano affatto i Ricorrenti alla proibizione fatta dalla Real Camera della ripartizione de' Conventi.*  
pag. 298.

CAPITOLO III.

*Si soggiungono alcune altre poche riflessioni, colle quali si dà termine alla presente Scrittura.*  
pag. 305.

*Il sistema di Sicilia è già legge della Nazione Siciliana, e della Religione Francescana.*  
pag. 306.

*Del Discreto.*  
pag. 310.

*Delle Qualifiche.*  
pag. 311.

*Conchiusione.*  
pag. 312.

**G**Li errori di Stampa, ch' era impossibile, che non vi fossero scorsi, non ci prendiamo la cura di notare; sì perchè ordinariamente questa diligenza riesce di niun' uso, poichè pochissimi sono quelli, che hanno tant' ozio da consultare un sì fatto, per lo più spiacevolissimo, Indice, che appena nelle Opere di somma importanza potrebbe esser comportabile; e sì ancora perchè sono tali nella maggior parte, che non impediscono, che si comprenda quello, che si è avuto idea di dire. E se nella pagina 147 nota (1) si ritrova per alienazione, e svista replicato un luogo delle Costituzioni Farinerie, che nella pagina 139 si era già stampato; questo, e simili innavvertenze sian sicuri, che sono da ciaschedun condonate.

Un' altra scusa però, che forse potrebbe cercarsi, ci piace farla colle seguenti parole del dottissimo, ed elegantissimo P. Bartolomeo Germon *de veteribus Regum Francorum Diplomatum, & Arte discernendi antiqua Diplomata vera, a falsis, Disceptationes, adversus R. P. D. Theodorici Ruinartii, & Cl. V. Justi Fontanini Vindicias &c.*

*Atque in his conatus sum pro more meo Adversarios argumentis convincere potius, quam maledictis castigare. Quamquam si quid mihi acerbius atque durius dictum excidit, facile excusabit Lector, ut spero, cum meminerit me cum iis Viris rem habere, qui verbis injuriosis contumeliosisque scripta sua intemperanter ac sine modo refererunt.*  
Pag. 155.

598438



Handwritten text, mostly illegible due to extreme contrast and noise. Some faint words like "The" and "of" are visible.







